

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

Vol. 50, Numero 2, 2023



SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
ISSN 0390-0851 – ISSN^e 1972-5760

Comitato di garanzia

Luigi Alfieri (Università di Urbino Carlo Bo), Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Edoardo Fittipaldi (Università di Milano), Guido Maggioni (Università di Urbino Carlo Bo), Letizia Mancini (Università di Milano), M. Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Valerio Pocar (Università di Milano-Bicocca), Paola Ronfani (Università di Milano)

Comitato di direzione

Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Direttore, Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Edoardo Fittipaldi (Università di Milano), Letizia Mancini (Università di Milano), M. Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Massimiliano Verga (Università di Milano-Bicocca), Vice direttori. Barbara G. Bello (Università della Tuscia), Lucia Bellucci (Università di Milano), Roberta Bosisio (Università di Torino), Luigi Cominelli (Università di Milano), Roberta Dameno (Università di Milano-Bicocca), Paolo Di Lucia (Università di Milano), Alessandra Facchi (Università di Milano), Luigi Pannarale (Università di Bari), Stefania Pellegrini (Università di Bologna), Ivan Pupolizio (Università di Bari), Isabella Quadrelli (Università di Urbino Carlo Bo), Claudio Sarzotti (Università di Torino)

Consiglio scientifico

Rosalba Altopiedi (Università di Torino), Adalgiso Amendola (Università di Salerno), Stefano Anastasia (Università di Perugia), Joxerramon Bengoetxea (Universidad del País Vasco, San Sebastián), Cecilia Blengino (Università di Torino), Fiammetta Bonfigli (Universität Wien), Giuseppe Campesi (Università di Bari), Elena Maria Catalano (Università dell'Insubria), Raffaele Caterina (Università di Torino), Stefano Colloca (Università di Pavia), Maria Teresa Consoli (Università di Catania), Marco Cossutta (Università di Trieste), Angélica Cuéllar Vázquez (UNAM, México), Lucio D'Alessandro (UNISOB, Napoli), Flora Di Donato (Università di Napoli "Federico II"), Carla Faralli (Università di Bologna), Anna Rosa Favretto (Università di Torino), Maria José Fariñas (Universidad Carlos III de Madrid), Sabine Frerichs (Wirtschaftsuniversität Wien), Orsetta Giolo (Università di Ferrara), Pierre Guibentif (ISCTE Lisboa), Laura Guercio (Università di Perugia), Alessio Lo Giudice (Università di Messina), Tito Marci (Università di Roma "Sapienza"), Sergio Marotta (UNISOB, Napoli), Realino Marra (Università di Genova), Michelina Masia (Università di Cagliari), David Nelken (King's College, London), François Ost (Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles), Stephan Parmentier (Université de Louvain), Carlo Pennisi (Università di Catania), Teresa Picontó Novalés (Universidad de Zaragoza), Jirí Přibán (Cardiff University), Marco A. Quiroz Vitale (Università di Milano), Monica Raiteri (Università di

Macerata), Maria Cristina Reale (Università dell'Insubria), Nicola Riva (Università di Milano), Orlando Roselli (Università di Firenze), Annamaria Rufino (Università della Campania "Luigi Vanvitelli"), Francesca Scamardella (Università di Napoli "Federico II"), Chiara Scivoletto (Università di Parma), Maria Ausilia Simonelli (Università del Molise), Paolo Sommaggio (Università di Trento), Emilio Santoro (Università di Firenze), Germán Silva García (Universidad Católica, Bogotá), Annalisa Verza (Università di Bologna), Francesca Vianello (Università di Padova), Massimo Vogliotti (Università del Piemonte Orientale)

Redazione

Massimiliano Verga (CR), Barbara G. Bello (Università della Tuscia), Ivan Daldoss (Università di Trento), Stefania Fucci (Università di Parma), Olimpia Loddo (Università di Cagliari), Michele Martoni (Università di Urbino Carlo Bo), Riccardo Mazzola (Università di Macerata), Michele Miravalle (Università di Torino), Giacomo Pisani (Università di Bari), Daniela Ronco (Università di Torino), Stefania Spada (Università di Bologna), Valeria Verdolini (Università di Milano)

Corrispondenti

Shahla Ali (University of Hong Kong), Christian Boulanger (Max Planck Institute), Celso Campilongo (Universidade de São Paulo), Wanda Capeller (Université de Toulouse), Manuel A. Gomez (Florida International University), Lucero Ibarra (CIDE, México), Li Xueyao (University of Shanghai), Elena Llorca (Universidad de Valencia), Laura Noemi Lora (Universidad de Buenos Aires), Dolores Morondo (Universidad de Deusto), Masayuki Murayama (Meiji University, Tokyo), Stine Piilgard Nielsen (SDU Odense), Eleni Rethimiotaki (NKUA Athina), Sharyn L. Roach Anleu (Flanders University, Adelaide), Edwige Rude-Antoine (CNRS, Paris), Ulrike Schultz (Fernuniversität Hagen), Elena Timoshina (University of St. Petersburg), Koen Van Aeken (University of Antwerp), Carolina Vergel (Universidad Externado de Colombia, Bogotá), Lisa Webley (University of Westminster, London)

Coordinamento, Direzione e Redazione scientifica della Rivista

Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", Università di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano (MI). E-mail: sociologiadeldiritto@unimi.it

Edizione online a cura di Milano University Press

Edizione a stampa a cura di Ledizioni (www.ledizioni.it - info@ledizioni.it)

Per abbonamenti: riviste@internationalbookseller.com



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Indice

La carne coltivata. Riflessioni e spunti per una ricerca socio-giuridica	7
ROBERTA DAMENO	
 "Parere contrario". Profili sociologici di donne richiedenti la grazia (1949-1955)	 35
DARIO ALTABELLI, FRANCESCO TIBURSI	
 Bad lawyers? Filosofia dell'etica legale nella cultura cinematografica hollywoodiana	 69
ANDREA ROMEO	
 I tempi del diritto: crisi climatica e mutamento delle forme giuridiche	 101
VERONICA PECILE	
 Street-Level Bureaucrats e integrazione dei migranti: tra norma e implementazione	 117
VITTORIO LANNUTTI	
 Decision-making e responsabilità di ruolo. Un'analisi socio-comparativa tra Italia e Polonia in tema di <i>Best Interest of the Child</i>	 139
MARTA BASILE, DEBORAH DE FELICE	
 Qualità alimentare, territorio e simboli, che cosa certificano le indicazioni geografiche?	 171
EMMA SOFIA LUNGHİ	

NOTE E COMMENTI

- L'(auto)sovversione del diritto. Nota a margine
di una recente pubblicazione di Gunther Teubner
e Riccardo Prandini 183
OLIMPIA G. LODDO
- From State Politics to Global Societal Constitutions:
A Review Note on Scamardella's *Etsi Constitutio non daretur*.
Le costituzioni civili nel mondo transnazionale 199
JIRÍ PRIBÁŇ
- Libri ricevuti 207

La carne coltivata. Riflessioni e spunti per una ricerca socio-giuridica¹

Cultivated meat. Reflections and insights for socio-legal research

ROBERTA DAMENO²

Sommario

In questi ultimi mesi, in Italia, il dibattito mediatico sulla cosiddetta carne coltivata ha riempito gli spazi dei mezzi di comunicazione generalisti. Il tema sembra interessare molto non solo l'opinione pubblica, ma anche la politica italiana. L'aspetto interessante, per la sociologia del diritto, riguarda il fatto che a tutt'oggi la produzione e la commercializzazione su larga scala di questo prodotto sono ben lontani da essere realizzate. Inoltre, la ricerca non è ancora stata in grado di realizzare un prodotto con un gusto accettabile e soprattutto con dei costi sostenibili.

Parole chiave: carne coltivata, *novel food*, sostenibilità.

Abstract

In recent months, the media debate about so-called cultured meat has entered the generalist media in Italy. The issue seems to be of great interest not only to the public, but also to Italian politics. What is interesting for the sociology of law is the fact that the large-scale production and retail of this product are still far from being achieved. In addition, researchers have not yet been able to develop a product with an acceptable taste and, above all, at a sustainable cost.

Keywords: cultured meat, novel foods, sustainability.

¹ Il presente articolo è frutto di una ricerca condotta nell'ambito del Progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Piano Nazionale Resilienza e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 – Avviso N. 341 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca. Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP D93C22000890001. Titolo progetto “ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods”.

² Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano Bicocca.
roberta.dameno@unimib.it

1. Introduzione

Il tema della commercializzazione e della produzione della carne coltivata è in questo ultimo periodo diventato decisamente di moda. La presentazione in Senato del disegno di legge n. 651 *Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici* e la sua pubblicizzazione massiva ad opera del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Lollobrigida e del Ministro della Salute Schillaci hanno infatti portato all'attenzione dell'opinione pubblica italiana un tema che solo fino a qualche mese fa interessava solo ed esclusivamente la comunità scientifica dei biotecnologi e di pochi altri studiosi.

Oggi basta digitare i termini “carne sintetica” e “carne coltivata” in un qualsiasi motore di ricerca per venire investiti da articoli di quotidiani, da prese di posizione di associazioni di interesse – Coldiretti, Assalzo, Federbio, solo per citarne alcune – da dichiarazioni di associazioni di tutela ambientale e animale – Legambiente, WWF, LAV, e via dicendo – e da interventi di nutrizionisti. Il tema è, quindi, diventato un tema altamente sensibile.

Ma come spesso accade quando la ricerca scientifica e il progresso biotecnologico sollevano questioni in ambito giuridico, sociale ed etico, il dibattito sulla carne coltivata, anziché essere volto ad aumentare la conoscenza delle persone e a rendere le eventuali future scelte alimentari consapevoli, si limita spesso a pubblicizzare dei meri slogan e a evocare immagini che a oggi non rappresentano la realtà del problema.

In questo scritto mi propongo di offrire alcuni spunti di riflessione e alcuni interrogativi sul tema, partendo da una riflessione sull'uso ideologico della terminologia utilizzata.

Per affrontare il tema, si deve necessariamente Tenere in considerazione il fatto che, ad oggi, la carne coltivata non solo non può trovarsi sulle nostre tavole, ma è un prodotto che è ben lungi da aver raggiunto un livello accettabile anche sotto il profilo della ricerca scientifica. Sono ancora molti i nodi che la ricerca deve affrontare prima di poter raggiungere un prodotto che abbia la consistenza, il gusto e soprattutto le proprietà organolettiche e i valori nutrizionali della carne “convenzionale”.

La composizione della carne coltivata, infatti, non consente, al momento, di ottenere un prodotto identico e, quindi sostituibile, alla carne convenzionale sia per quanto riguarda il sapore sia per quanto riguarda le proprietà nutrizionali. Per quanto riguarda il sapore, il colore e la consistenza questi aspetti dipendono direttamente dalle caratteristiche molecolari del prodotto, come, per esempio, il contenuto e la natura delle proteine e la presenza di mioglobina. Anche il grasso contribuisce in modo significativo al gusto del prodotto, alla sua consistenza e alla sua succosità.

Per quanto riguarda le proprietà nutrizionali, la carne convenzionale è un alimento che contiene proteine, vitamine, minerali e altri importanti nu-

trienti di alta qualità. Per rendere la carne coltivata paragonabile al prodotto “tradizionale” si rende necessario aggiungere alla sua composizione le vitamine – soprattutto la vitamina B12 –, i minerali – come il ferro, lo zinco e il selenio –, gli amminoacidi, e anche una frazione grassa. Solo con queste aggiunte si può pensare di produrre un alimento che possa sostituire in modo efficace, sia sotto il profilo nutrizionale sia sotto il profilo delle scelte delle consumatrici e dei consumatori, la carne convenzionale (Fraeye et al. 2020).

Ma ottenere un valore nutrizionale e delle caratteristiche sensoriali comparabili con la carne convenzionale è ancora oggi una sfida che deve essere ancora affrontata se si vuole ottenere un prodotto che possa ottenere uno spazio sul mercato e il favore delle consumatrici e dei consumatori.

Un altro nodo che dovrà essere risolto è quello relativo ai costi di produzione. Attualmente i costi sono così elevati da essere proibitivi e non consentono di considerare la carne coltivata come un prodotto che possa competere con la carne convenzionale.

Se è vero, infatti, che a Singapore è già possibile assaggiare piatti di carne coltivata, questo Paese è per il momento l'unico ad aver autorizzato la vendita al dettaglio di carne di pollo coltivata. Israele e gli Stati Uniti stanno investendo nella ricerca e nella produzione e si ritiene che nel futuro possano autorizzarne la vendita al dettaglio e il consumo, ma per il momento in questi Paesi non è ancora possibile gustare nessun alimento con proteine animali che sia stato coltivato in laboratorio.

Quindi, forse, l'interesse mediatico per il tema sembrerebbe quanto meno prematuro.

2. Carne sintetica, coltivata, Frankenstein, cibo finto, ma di cosa stiamo parlando?

La terminologia dei mezzi di comunicazioni spesso è molto lontana dalla terminologia utilizzata dalla scienza e il caso della carne coltivata non fa eccezione, anzi.

In questo ambito, oltre a questo aspetto che riguarda in generale il modo in cui la ricerca e le scoperte scientifiche vengono divulgate al grande pubblico, concorre a creare confusione anche il differente significato che il termine “coltivata” ha per le persone senza grandi conoscenze scientifiche, insomma per il pubblico in generale, rispetto al significato che assume tra i ricercatori delle scienze biologiche e mediche.

La carne coltivata è quel prodotto ottenuto a partire dalle cellule staminali degli animali vivi o dagli embrioni di animali – per il momento il manzo e il pollo – e poi, per l'appunto, coltivata in vitro in un brodo di coltura. Attualmente come brodo di coltura viene utilizzato il siero bovino, ma la ricerca scientifica sta cercando di utilizzare liquidi di coltura che non con-

tengano siero animale per ridurre i rischi per la salute umana e allo stesso tempo rendere il prodotto appetibile anche per le persone vegetariane che scelgono di non cibarsi di proteine animali per non sacrificare delle vite e per non costringere degli esseri viventi a vivere in allevamenti intensivi.

Certo è che il termine coltivata rimanda direttamente ad altri significati: all'agricoltura e alle coltivazioni di frutta e verdura. Potrebbe, quindi, indurre in errore alcune persone poco attente e poco preparate tanto da far scambiare la carne coltivata per la carne vegetale.

In ogni caso, si deve mettere in evidenza come l'aggettivo coltivata non ha assolutamente un valore negativo e, conseguentemente, la dicitura "carne coltivata" non assume un valore negativo di per sé, ma anzi, al contrario, potrebbe veicolare dei principi positivi.

Altro discorso va fatto riguardo agli altri termini utilizzati per indicare il prodotto.

Se si utilizza il termine "sintetico" affiancato a un cibo pare evidente che non si stia utilizzando un termine neutro. Al contrario del termine "coltivato" che rimanda a qualcosa di naturale, il termine "sintetico" rimanda a qualcosa di innaturale, che difficilmente può essere associato a un cibo. Chi sarebbe interessato a mangiare del cibo sintetico? Siamo bersagliati da messaggi che ci ricordano che dobbiamo fare più attenzione al cibo che deve essere sano, salutare e di qualità. Ma come può una carne "sintetica" essere sana e di qualità? La qualità, soprattutto nella tradizione culturale italiana, è sempre legata ai concetti di naturalità, di territorio, di coltura e trasformazione tradizionale. È evidente, quindi, come il termine "sintetico" sia estremamente lontano dal concetto di qualità e di come venga usato per dequalificare la carne prodotta in laboratorio.

Stesso discorso può essere fatto per il termine "Frankenstein". Utilizzando "carne Frankenstein" si evoca del cibo costruito in laboratorio, la cui sperimentazione, però, avviene in modo non troppo scientifico. La "carne Frankenstein" rimanda, infatti, a qualcosa di mostruoso, di inadeguato e certamente non di qualità.

E cosa dire, poi, dell'utilizzo della locuzione "cibo finto"?

Non solo il rimando è a qualcosa che non esiste in natura a qualcosa di completamente artificiale, ma anche a qualche cosa che non ha proprietà nutritive e che non può essere utilizzato al pari del "cibo vero". Se, oltretutto, a utilizzare la locuzione è un nutrizionista ben conosciuto e opinionista in molte trasmissioni mediatiche, allora il disvalore aumenta notevolmente³.

3 Giorgio Calabrese (dietologo e nutrizionista molto conosciuto sui mezzi di comunicazione) ha utilizzato "cibo finto" durante l'audizione in Senato nelle Commissioni congiunte IX (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e X (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) il 16 maggio 2023, <https://www.senato.it/3671> (data di accesso: il 28 giugno 2023).

“Carne sintetica”, “carne Frankenstein” e ancora di più “cibo finto” sono locuzioni utilizzate ideologicamente per evocare nell’opinione pubblica valori negativi e per alimentare un sentimento di poco gradimento se non addirittura di contrarietà al prodotto, soprattutto nel momento in cui questi alimenti vengano messi a confronto con la carne “tradizionale”. L’aggettivo “tradizionale”, infatti, qualifica positivamente un alimento: evoca l’idea che quel cibo faccia parte della storia e della cultura di un territorio, fattori questi che contribuiscono a farlo percepire come cibo di qualità.

Nonostante il fatto che la FAO utilizzi “carne coltivata” e nonostante che i regolamenti europei facciano riferimento a “alimenti da colture cellulari” si è voluta introdurre nel dibattito parlamentare e mediatico italiano una terminologia – alimenti e mangimi sintetici – non condivisa a livello mondiale e nemmeno a livello scientifico nazionale e mai utilizzata in precedenza all’interno dei testi giuridici.

Nello studio effettuato da Bryant e Barnet nel 2019, volto proprio a verificare come la terminologia utilizzata per indicare la carne coltivata modifichi la percezione e l’atteggiamento delle consumatrici e dei consumatori, si è messo in evidenza come i termini “carne artificiale” e “carne sintetica” ingenerano confusione e non aiutano le persone a comprendere di cosa si stia parlando.

Usare una terminologia non corretta, quindi, contribuisce non solo a creare confusione e cattiva informazione, ma impedisce di fatto la piena libertà di scelta, che può essere effettuata solamente quando l’informazione disponibile è chiara, semplice e completa.

Ancora prima di valutare le problematiche in relazione alla salute umana, ai rischi ambientali e sociali, il ddl n. 651 *Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici*, al contrario, fin dal suo titolo evoca scenari di insostenibilità alimentare e genera dubbi sulla ricerca volta a creare cibo del tutto innaturale e, chissà, magari anche non del tutto biodegradabile.

L’uso ideologico del linguaggio, credo, sia pienamente evidente.

Non si discute sui rischi e sulle potenzialità del prodotto, non si discute sull’economicità e sulla sostenibilità della produzione, non ci si interroga sui temi dell’ambiente e del benessere animale, ma si vieta un cibo a priori, creando pregiudizi attraverso, per l’appunto, una terminologia negativa.

Se da parte degli attori sociali che dovrebbero fare comunicazione corretta su tutti i temi rilevanti, soprattutto allorquando coinvolgono la salute e i diritti di libertà delle persone, viene adottato un linguaggio non corretto, automaticamente il dibattito che ne seguirà sarà poco informato e conseguentemente poco utile ai fini di contribuire alle scelte libere e consapevoli da parte di tutta la cittadinanza.

Il linguaggio ideologico sposta i termini del confronto, da un utile crescita di conoscenza al piano della pancia. Il rischio di creare disinformazione

diventa elevato. E se le persone non possiedono la corretta informazione certamente non possono mettere in atto dei comportamenti consapevoli.

Ritengo che il dibattito debba essere ricondotto a un piano più razionale e meno sensazionalistico e partigiano. Quanto meno, allo stato attuale della ricerca, non ha senso essere a favore o contro la carne coltivata, ma ha senso iniziare a interrogarsi su alcune questioni che l'introduzione di questo prodotto nell'alimentazione animale e umana può sollevare.

3. Esiste un vuoto normativo da colmare?

Il primo interrogativo che è necessario porsi è se in Italia vi sia un'assenza di norme del diritto su questo tema. E se questa assenza possa creare dei rischi per la tutela della salute umana.

Il presupposto, infatti, che il Governo italiano ha dichiarato per giustificare l'emanazione del precedentemente più volte citato ddl n. 651 sono la mancanza di una normativa in materia e conseguentemente la necessità di emanare un provvedimento volto a tutelare la salute delle persone cittadine italiane. L'approvazione con procedura d'urgenza del disegno di legge si sarebbe resa necessaria, secondo i Ministri proponenti, per impedire che possa insorgere un rischio per la salute delle persone che vivono sul territorio italiano.

Le domande che è necessario porsi sono le seguenti: 1) siamo realmente in presenza di un vuoto normativo? 2) Vi è un rischio reale per la salute dei cittadini e delle cittadine italiane?

Sotto il profilo normativo la carne coltivata rientra nei cosiddetti nuovi alimenti, ormai più comunemente indicati con la terminologia inglese di *novel food*.

La definizione di nuovi alimenti risale al 1997, quando entra in vigore il Regolamento CE n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.

Oggi, la definizione di nuovo alimento è contenuta nel Regolamento (UE) 2015/2283, che ha sostituito il precedente Regolamento del 1997. Nuovi alimenti sono tutti quegli alimenti non utilizzati "in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997". Il Regolamento fa quindi riferimento sia ai cibi etnici e tradizionali che non hanno una storia di consumo consolidata nei Paesi dell'Unione sia agli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da animali o da parti dei medesimi sia agli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe.

La carne coltivata, come si diceva sopra, viene prodotta a partire dalle cellule staminali degli animali e coltivata in vitro, quindi, rientra decisamente

nell'ambito del Regolamento europeo. Pertanto, non siamo in presenza di un vuoto normativo.

Il Regolamento (UE) 2015/2283, in particolare, detta le regole per l'autorizzazione all'immissione nel mercato europeo di tutti i *novel food*. La richiesta di autorizzazione da parte delle società che intendono produrre e commercializzare i prodotti deve contenere: la descrizione del processo di produzione; la composizione dell'alimento e, soprattutto, le prove scientifiche che l'alimento non comporti dei rischi per la salute. È l'EFSA (European Food Safety Authority) l'autorità preposta dalla Commissione europea per esprimere i pareri sulle domande di autorizzazione dei nuovi alimenti. Il processo di valutazione della sicurezza di un prodotto si attua attraverso tre passaggi. Il primo è la verifica che il nuovo alimento abbia le stesse caratteristiche in termini di sicurezza rispetto a quelle delle categorie di alimenti comparabili. Il secondo è la verifica che la composizione del nuovo alimento non comporti rischi per la salute umana. Il terzo è la valutazione dei valori nutrizionali del nuovo alimento rispetto al "vecchio" alimento che potrebbe essere sostituito. Se la valutazione del rischio per la salute umana non può essere accertata, la Commissione può decidere di monitorare il nuovo alimento successivamente all'immissione del prodotto.

È necessario fare un'ulteriore precisazione: la Commissione non concederà mai un'autorizzazione generica all'immissione nel mercato europeo di "carne coltivata". Le autorizzazioni riguardano, infatti, alimenti specifici, con formulazioni precise e prodotti e commercializzati dalle sole società che richiedono l'autorizzazione. Nessuna società può immettere prodotti nuovi se non ha ottenuto un'autorizzazione specifica per quel preciso prodotto alimentare.

Certamente, si può pensare che il Regolamento europeo non tuteli sufficientemente la salute delle persone e si può pensare che non rispetti pienamente il principio di precauzione, ma non si può affermare che la "carne coltivata" non sia soggetta a regolamentazione nel nostro ordinamento.

Tra l'altro, non bisogna nascondere il fatto che, se il Parlamento italiano dovesse approvare una norma che vieti l'immissione di carne coltivata nel nostro Paese, questa norma entrerebbe direttamente in conflitto con il Regolamento europeo.

4. La carne coltivata è sicura?

Rispondere in modo definitivo a questo interrogativo è, allo stato attuale della ricerca, impossibile.

In linea di principio, dal punto di vista della **sicurezza alimentare**, si potrebbe affermare che la carne coltivata, crescendo in un ambiente controllato e sterile, sia un alimento meno rischioso sotto il profilo della con-

taminazione da patogeni esterni. Il fatto che venga prodotta in laboratorio dovrebbe ridurre anche il rischio di malattie di origine animale e, di conseguenza, ridurre la necessità di impiegare antibiotici per poter offrire un prodotto privo di rischi.

Se si pensa, poi, che l'allevamento degli animali viene oggi effettuato in misura prevalente in luoghi stretti e confinati dove il rischio per gli animali di ammalarsi è un rischio elevato, si potrebbe ritenere che la carne coltivata possa essere considerata più sicura e sana rispetto alla carne convenzionale.

Allo stesso tempo, però, le fasi di approvvigionamento, di isolamento e di conservazione delle cellule animali possono introdurre contaminazioni microbiche che potrebbero propagarsi nelle fasi successive e richiedere, quindi, l'utilizzo di antibiotici.

Oltre a ciò, esiste sempre il rischio che l'animale utilizzato per ricavare le cellule staminali sia affetto da malattie trasmissibili al genere umano e conseguentemente il prodotto ottenuto non sia affatto sicuro per l'alimentazione.

Ne consegue che la carne coltivata non sia totalmente priva di rischi sotto questo profilo. Al pari della produzione di carne di allevamento, anche la carne coltivata in vitro necessita di controlli per ridurre al minimo, se non proprio per annullare, i rischi per la salute umana. Il fatto di essere prodotta in laboratorio non è di per sé un punto a favore della sicurezza, ma non è neppure un punto a sfavore.

Vi è, però, un ulteriore elemento che deve essere aggiunto alla riflessione: per produrre un alimento che abbia la struttura, il colore, la consistenza e il gusto il più possibile simile alla carne è necessario aggiungere degli additivi che, se hanno l'obiettivo di rendere più accettabile al consumatore il prodotto, allo stesso tempo potrebbero esercitare un effetto allergenico. Per ridurre al minimo questo rischio è necessario, quindi, che tutte le sostanze aggiunte siano indicate sull'etichetta del prodotto in modo da consentire alle persone di scegliere sulla base sia delle caratteristiche organolettiche dell'alimento sia delle proprie allergie.

Anche sotto questo profilo la carne coltivata non è né migliore né peggiore rispetto ai prodotti alimentari comunemente venduti. Ed esattamente come per gli altri prodotti alimentari è necessario che vengano effettuati i controlli durante i processi di produzione, di stoccaggio e di vendita e siano fissate delle regole chiare e comprensibili di etichettatura in modo da consentire la scelta libera e informata del/della consumatore/trice.

Il tema della sicurezza del prodotto è sicuramente un tema che preoccupa la cittadinanza e che deve essere tenuto presente nel momento in cui la carne coltivata venga immessa sul mercato. Ma si deve tenere in considerazione che i rischi per la salute umana connessi al consumo di questo nuovo prodotto sembrerebbero essere, in sostanza, simili a quelli legati al consumo della carne convenzionale (FAO & WHO 2023).

La normativa europea, sotto il profilo della riduzione dei rischi per la salute umana, sembrerebbe offrire sufficienti garanzie, prevedendo iter per l'autorizzazione per l'immissione nel mercato europeo che tengono conto non solo degli eventuali rischi per la salute, ivi compresi il rischio allergologico, ma anche la libertà di scelta del consumatore attraverso una corretta informazione in etichetta.

Certamente, però, al pari di qualsiasi altro *novel food* – che non sia cibo tradizionale di altre culture – o di qualsiasi altro farmaco o integratore alimentare, la certezza che il prodotto sia totalmente sicuro per la salute delle persone non è assicurabile.

Il processo di produzione cellulare attraverso cui viene prodotta la carne coltivata non può essere mai perfettamente controllabile. Dato il gran numero di moltiplicazioni cellulari necessarie, potrebbe verificarsi una certa disregolazione delle linee cellulari esattamente come accade nelle cellule tumorali e ciò potrebbe avere degli effetti potenzialmente sconosciuti sulla salute di chi consuma la carne prodotta in vitro (Hocquette 2016).

Sfortunatamente, esattamente come qualsiasi altro nuovo prodotto per l'alimentazione, come qualsiasi altro nuovo integratore alimentare e come qualsiasi nuovo farmaco, solamente la sperimentazione su larga scala potrà dire se la carne coltivata è totalmente sicura e priva di rischi per il genere umano. E la sperimentazione su larga scala può avvenire solo nel momento in cui il prodotto venga commercializzato e messo a disposizione del pubblico. Non si può, infatti, aprioristicamente escludere la possibilità che si presentino in futuro criticità legate ad aspetti che al momento non si sono ancora presentati e non sono ancora stati studiati.

Il principio di precauzione in questo caso si può attuare prevedendo non solo delle procedure di controllo per valutare che il cibo sia sano e salubre rispetto alle conoscenze scientifiche al momento della richiesta di autorizzazione – così come previsto dal Regolamento europeo – ma anche dei controlli periodici per valutare l'assenza di problemi per la salute umana anche dopo che il prodotto sia stato reso disponibile per il consumo. Inoltre, sarebbe necessario, così come la FAO e l'OMS hanno richiesto (2023), ripensare in modo nuovo gli attuali sistemi produttivi degli alimenti, che consentano dei controlli efficaci sulla produzione, sullo stoccaggio, sulla vendita, ma anche sulla possibilità di verificare e controllare l'intera filiera per tutelare la salute degli animali umani e ridurre la sofferenza degli animali non umani.

5. La carne coltivata è più sostenibile?

A causa, da un lato, del continuo aumento della popolazione e, d'altro lato, della crescente domanda da parte delle consumatrici e dei consumatori di alimenti altamente proteici si può ragionevolmente prevedere che il consu-

mo e, conseguentemente, la produzione di carne sarà nei prossimi anni in costante crescita.

Il consumo di carne, già oggi, reca con sé dei problemi a livello di sostenibilità ambientale e di sicurezza alimentare e solleva delle questioni etiche per quanto riguarda l'effettiva tutela del benessere animale. Con l'aumento del consumo di carne questi problemi diventeranno sempre più pressanti e insostenibili sotto il profilo ambientale e dovranno essere messi all'ordine del giorno delle agende politiche a livello mondiale.

È, infatti, un dato incontestabile il fatto che gli allevamenti animali abbiano un impatto ambientale estremamente elevato.

In primo luogo, contribuiscono in modo determinante alle emissioni di gas a effetto serra. Il 22% delle emissioni mondiali di gas a effetto serra viene prodotto dagli allevamenti sia per la produzione di carne sia per la produzione del latte (FAO 2017).

Le fonti di queste emissioni sono, per esempio, dovute alla fermentazione enterica dei ruminanti, alle emissioni relative alla produzione dei mangimi, alla gestione del letame e al consumo di energia necessaria alla gestione degli allevamenti.

In secondo luogo, gli allevamenti di bestiame consumano circa un quarto di tutta l'acqua dolce disponibile e allo stesso tempo, rilasciano azoto e fosforo nei corsi d'acqua, provocandone l'eutrofizzazione e danneggiando gli ecosistemi.

In terzo luogo, la carne da allevamento ha un forte impatto anche sulla riduzione della biodiversità, il taglio delle foreste per il pascolo e per la produzione di coltivazioni destinate al mangime per gli animali non solo contribuisce in modo sostanziale alla produzione di anidride carbonica, ma agisce, anche, direttamente sulla perdita di biodiversità, soprattutto nelle regioni tropicali.

In quarto luogo, la carne di allevamento ha un forte impatto sul consumo del suolo: il 35% del totale delle terre destinate alla coltivazione è infatti dedicata alla produzione di coltivazioni per l'alimentazione animale. E in Europa tale percentuale aumenta fino al 40% (Bonnet et al. 2020). Gli allevamenti sono causa anche della degradazione del territorio e della sua deforestazione necessaria per consentire da un lato il pascolo e dall'altro lato la produzione agricola di mangimi.

In quinto luogo, la carne da allevamento ha un forte consumo energetico, sia per la gestione degli allevamenti sia per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e lo stoccaggio della carne sia per lo smaltimento delle carcasse inutilizzabili.

A fronte di questi problemi ambientali, la domanda da porsi è se la carne coltivata possa risultare una risposta valida. Vale a dire, se sia in grado di offrire la possibilità di nutrirsi al genere umano di proteine animali nel rispetto dell'ambiente e del benessere animale.

La carne coltivata viene da più parti indicata come la soluzione scientifica ai problemi di sostenibilità ambientale: se si riducono di molto gli allevamenti, si ridurrà anche l'impatto che questi hanno sull'ambiente. Purtroppo, però, anche la produzione di carne coltivata ha un impatto ambientale importante e quindi è necessario effettuare un'analisi che metta a confronto i costi e i benefici della sua produzione rispetto alla produzione della carne convenzionale.

Per poter dare una risposta scientificamente valida su questo punto è necessario da un lato valutare i differenti sistemi di gestione degli allevamenti – a seconda che l'allevamento sia intensivo o no, ovviamente l'impatto sarà differente – e dall'altro lato conoscere quali saranno gli effettivi costi e l'effettivo impatto ambientale della carne coltivata, se e quando diventi un alimento ampiamente prodotto e consumato (Chriki & Hocquette 2020).

Al momento non è ancora possibile accertare in modo realistico quale sarà l'impatto sull'ambiente della produzione su larga scala di questo alimento, soprattutto per quanto riguarda il reale consumo energetico necessario alla sua produzione. Per produrre la carne in laboratorio, infatti, le cellule staminali utilizzate vengono coltivate in un bioreattore, che consuma enormi quantità di energia.

Gli studi che mettono a confronto l'impatto ambientale della carne coltivata rispetto a quello della carne da allevamento devono basarsi sulla valutazione del ciclo di vita (LCA), cioè sull'analisi sistematica dei potenziali impatti ambientali dei prodotti e dei servizi nel corso del loro intero ciclo di vita (Notarnicola et al. 2017). In questo modo si può cercare di offrire una migliore valutazione di impatto ambientale, tenendo presenti tutte le variabili in gioco e tutti i costi ambientali prevedibili. Ampliando, però, l'analisi è più facile che le valutazioni sui dati ottenuti possano variare a seconda dell'importanza data a ciascun singolo elemento di indagine. Al momento non vi è unanimità di giudizio per quanto riguarda l'impatto ambientale della carne coltivata, anche se la maggior parte degli studi fin qui realizzati concordano sul fatto che la carne bovina da allevamento avrebbe un impatto ambientale maggiore rispetto alla carne di maiale e di pollo da allevamento e anche rispetto alla carne coltivata in laboratorio.

Se analizziamo l'impatto ambientale rispetto alle emissioni di gas a effetto serra, rispetto al consumo di acqua e ai rischi di eutrofizzazione, rispetto al consumo di suolo e rispetto al consumo di energia, possiamo osservare che gli studi di comparazione fin qui effettuati mettono in evidenza alcuni aspetti critici.

In primo luogo, per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra, c'è una concordanza di opinioni sul fatto che la carne coltivata avrebbe emissioni di gas a effetto serra inferiori rispetto alla carne bovina, ma emissioni di gas a effetto serra più elevate rispetto alla carne di maiale e al pollame (Tuomisto & Teixeira de Mattos 2011; Mattick e al. 2015; Chriki &

Hocquette 2020; Sinke et al. 2023). Ma, alcuni studi (Sinke et al. 2023) osservano che sia necessario tenere in considerazione la tipologia dei gas emessi, per poter effettuare una valutazione più efficace e corretta. Nella produzione di carne coltivata si avrebbero maggiori emissioni di anidride carbonica, mentre nella produzione di carne convenzionale maggiori emissioni di metano e di ossido di diazoto. Questo fatto sarebbe determinato perché, nel lungo e nel medio periodo, le emissioni di anidride carbonica potrebbero diminuire grazie all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili al contrario delle emissioni di metano, che essendo dovute al ciclo vitale degli animali non sono così facilmente comprimibili. Se allo stato attuale la carne coltivata avrebbe un impatto maggiore rispetto alle carni di maiali e di polli da allevamento, nel medio e nel lungo periodo le emissioni di gas a effetto serra potrebbero diminuire al punto da renderla preferibile sotto questo aspetto a qualsiasi carne convenzionale. Resta il problema che, ad oggi, l'impronta di carbonio della carne coltivata è elevata e non contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo determinante. La risposta più efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra è quella di fare in modo che la domanda di carne si riduca, attraverso delle campagne e delle politiche di sensibilizzazione volte a creare consumatrici e consumatori più consapevoli delle conseguenze delle proprie scelte.

In secondo luogo, per quanto riguarda il consumo di acqua e soprattutto i danni da eutrofizzazione, la carne coltivata sembrerebbe avere un impatto decisamente inferiore rispetto alla produzione di carne di manzo e di maiale, ma non rispetto alla produzione di carne avicola (Tuomisto & Teixeira de Mattos 2011; Mattick e al. 2015; Chriki & Hocquette 2020). Questo dato difficilmente potrà modificarsi. Il consumo e i danni dovuti all'eutrofizzazione dell'acqua possono essere ridotti in misura maggiore solo riducendo il consumo di carne. La carne coltivata può essere solo una parte della soluzione non la soluzione.

In terzo luogo, per quanto riguarda il consumo di suolo agricolo, ovviamente il vantaggio ambientale della produzione della carne coltivata sulla produzione della carne convenzionale è ben evidente, ma di per sé questo fatto non rappresenterebbe un fattore necessariamente positivo per il rispetto della biodiversità. La produzione zootecnica estensiva, che prevede che il bestiame possa pascolare liberamente su ampie aree, potrebbe, infatti, essere una risposta migliore per la tutela della biodiversità. Gli allevamenti estensivi, se condotti con pratiche di rispetto ambientale, possono contribuire al mantenimento e alla tutela degli habitat e conseguentemente delle varie specie vegetali e animali. Ancora una volta, la riduzione del consumo di carne comporterebbe una diminuzione del numero di animali allevati e pertanto la possibilità che gli allevamenti siano gestiti in modo più sostenibile.

In quarto luogo, per quanto riguarda il consumo di energia, questo sarebbe inferiore nella produzione di carne in laboratorio rispetto all'allevamento

convenzionale di manzo ma molto più alto rispetto a quello del pollame. Alcuni studi (Sinke et al. 2023) mettono in evidenza il fatto che il consumo di energia legato alla produzione della carne coltivata – consumo elevato a causa dei bioreattori necessari alla sua produzione – può variare anche di molto a seconda dei laboratori in cui la produzione avviene e a seconda della tipologia di energia utilizzata. Entrambi i fattori sono strettamente legati alla grandezza degli impianti e alla possibilità di effettuare economie di scala sulla produzione di quantità elevate. Anche in questo caso, quindi, si può affermare che la carne coltivata potrà in un futuro avere un impatto inferiore rispetto al consumo di energia soprattutto se gli impianti utilizzeranno energie prodotte da fonti rinnovabili. Ma c'è da chiedersi se una riduzione del numero di allevamenti a seguito di una riduzione della domanda di carne non sia una soluzione più efficace per l'ambiente e allo stesso tempo più sana per le consumatrici e per i consumatori.

Come si diceva in precedenza, a seconda dei dati analizzati i ricercatori giungono a conclusioni differenti riguardo alla sostenibilità ambientale della carne coltivata rispetto alla carne convenzionale. Alcuni studi affermano che l'impatto ambientale della carne coltivata sia maggiore rispetto ai sistemi di produzione convenzionale di pollame (Risner et al. 2023), ma altri studi (Sinke et al., 2023; Smetana et al. 2023) sostengono che la carne coltivata abbia il potenziale per avere un impatto ambientale inferiore alla carne convenzionale per la maggior parte degli indicatori ambientali. Affinché ciò si realizzi sarebbe, però, necessario che la sua produzione venga ampliata notevolmente in modo da risultare economicamente e ambientalmente vantaggiosa. E ciò sarà possibile solo se vi sarà la disponibilità delle consumatrici e dei consumatori a modificare i propri consumi di carne convenzionale sostituendoli con questo nuovo alimento.

Al momento, però, nessuno è in grado di prevedere se la carne coltivata raggiungerà il favore della maggior parte delle persone e se, di conseguenza, diventerà un alimento che andrà a sostituire completamente, o quasi, la carne di allevamento.

In ogni caso, anche se la carne coltivata vincesses la sfida sostituendo completamente l'alimentazione a base di carne convenzionale, ciò non significherebbe la sparizione di tutti gli allevamenti. Non bisogna dimenticare, infatti, che gli allevamenti di bovini non soddisfano solo la domanda di carne, ma anche la domanda di latte. I prodotti lattiero-caseari rappresentano, soprattutto in Europa, un importante elemento culturale ed economico. La carne coltivata potrebbe ridurre il numero degli allevamenti, ma solo di quelli destinati alla produzione di carne. Anche questo dato deve essere tenuto in considerazione nella valutazione complessiva di impatto ambientale, dal momento che le emissioni di gas a effetto serra per la produzione di formaggi e in generale dei latticini sono significative (Ritchie et al. 2022).

Giunti a questo punto, credo sia utile fare alcune ulteriori considerazioni.

Innanzitutto, ritengo che gli studi di equiparazione delle impronte energetiche e più in generale di sostenibilità non devono limitarsi al confronto tra la carne coltivata e le carni convenzionali, ma devono ampliarsi fino a ricomprendere le carni degli insetti edibili, che tra l'altro sono carni convenzionali in molti Paesi. La domanda che ci si deve porre è se la carne coltivata sia non solo più sostenibile nei confronti degli allevamenti di bovini, suini e polli, ma anche nei confronti della produzione di insetti edibili. Se, infatti, è diventato necessario e impellente agire sulle scelte di consumo per ridurre l'impatto ambientale e cercare di rendere l'alimentazione più sostenibile, si potrebbero orientare le scelte verso questi "nuovi" cibi il cui consumo è tradizione in molti Paesi e conseguentemente vi è già la prova che siano alimenti sicuri e che il loro utilizzo non metta a rischio la salute umana.

In seconda battuta, è necessario domandarsi se sia necessario consumare così tanta carne indipendentemente dalla sua tipologia di produzione. I prodotti vegetali hanno un impatto ambientale inferiore a tutti i prodotti della carne. Per raggiungere in modo più efficace la sostenibilità ambientale dell'alimentazione umana sarebbe quindi preferibile orientare le scelte delle consumatrici e dei consumatori affinché riducano la domanda di cibi derivati da proteine di origine animale sostituendola con quella di cibi da proteine di origine vegetale. Una modificazione degli stili alimentari porterebbe con sé anche un aumento del benessere fisico delle persone. Un elevato consumo di proteine di origine animale, infatti, è dannoso per la salute delle persone oltre che ecologicamente insostenibile.

Ovviamente, non bisogna dimenticare del fatto che il consumo di carne è strettamente legato al tema della disponibilità di alimenti e a quello del diritto all'accesso al cibo sano, salutare e sostenibile da parte dell'intera popolazione umana. Non si può chiedere di ridurre il consumo di carne a chi non la consuma se non saltuariamente o a chi non ha accesso ad altre tipologie di nutrimenti. Ma si può certamente chiedere di modificare il proprio stile alimentare a chi ha un eccesso di consumo e a chi ha le risorse economiche e culturali per modificare il proprio stile alimentare.

6. La carne coltivata ridurrà/eliminerà la fame nel mondo?

L'ultimo rapporto sulla sicurezza alimentare e nutrizionale della FAO (FAO 2023) riporta dei dati allarmanti. La denutrizione a livello mondiale è in crescita e nel solo 2021 si calcola che tra i 702 e gli 828 milioni di persone non hanno avuto accesso a un'alimentazione sufficiente al loro sostentamento.

Dopo essere rimasta relativamente invariata dal 2015, la percentuale di persone che soffrono la fame è aumentata nel 2020 e ha continuato a cre-

scere anche nel 2021, raggiungendo il 9,8% della popolazione mondiale, rispetto all'8% del 2019 e al 9,3% del 2020⁴.

A ciò si aggiunge il fatto che, nel 2020, quasi 3,1 miliardi di persone non hanno potuto permettersi una dieta sana e sicura a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari al consumo.

Come si è visto nel precedente paragrafo la popolazione mondiale è destinata a crescere e conseguentemente la sfida che si deve affrontare è quella di assicurare la disponibilità alimentare a un numero sempre crescente di persone. La carne coltivata potrebbe essere il *novel food* in grado di assicurare un'alimentazione di qualità, sicura, sana ed equilibrata all'intera popolazione mondiale? In altre parole, potrebbe contribuire in modo rilevante a ridurre la malnutrizione in quella fetta di popolazione che a causa della povertà, delle guerre o delle catastrofi naturali non è in grado di cibarsi in modo adeguato?

Per rispondere a questi interrogativi è necessario effettuare alcune considerazioni preliminari.

La carne rappresenta senza dubbio un alimento fonte di energia e di nutrienti essenziali quali le proteine e i micronutrienti, ma il suo consumo è assai differente all'interno delle aree geografiche mondiali.

Mentre i cittadini e le cittadine degli Stati Uniti d'America consumano in media 120 kg l'anno pro-capite, il consumo pro-capite delle persone che abitano nei 20 Paesi del mondo più poveri è inferiore ai 10 kg. (OECD 2023).

Le differenze di consumo sono dovute a molteplici fattori.

Vi sono fattori culturali e religiosi che limitano la diffusione del consumo di ogni tipo di carne, come per esempio in India dove la scelta vegetariana è molto rappresentata all'interno della popolazione, oppure che riducono il consumo di carni specifiche, come per esempio la carne bovina sempre in India o la carne suina nei Paesi musulmani e in Israele.

Tuttavia, uno dei fattori che maggiormente influisce sul consumo di carne è la ricchezza economica di ciascun Paese. I modelli di consumo attuale, infatti, mostrano come le persone che abitano nei Paesi con i livelli più elevati di ricchezza abbiano anche i livelli più elevati di consumo di carne.

Rispetto agli altri prodotti alimentari di base, la carne è, infatti, caratterizzata da alti costi di produzione e da alti prezzi al consumo. Conseguentemente non tutte le persone hanno la possibilità di acquistare e di consumare questo alimento.

4 Gli effetti della pandemia di covid si sono fatti sentire ampliando la forbice tra le persone che possono accedere alla giusta quantità di cibo – sano e salutare – e quelle persone a cui non viene garantito questo diritto. La guerra in Ucraina ha prodotto, poi, un ulteriore divario a livello mondiale dovuto all'aumento dei prezzi del mais, prodotto base dell'alimentazione di alcune popolazioni.

Sulla base di questa osservazione, si può presumere che la crescita economica dei Paesi con dei prodotti interni meno elevati produrrà una crescente richiesta di carne.

Da un lato, infatti, la domanda di carne è associata alla modificazione degli stili alimentari, modificazione dovuta soprattutto all'urbanizzazione, che ha da sempre avuto come conseguenza un aumento del consumo di cibo contenente proteine di origine animale rispetto al consumo di vegetali. D'altro lato la domanda di carne è associata anche al fatto che il potersi cibare di questo alimento, in alcune aree geografiche, rappresenta un'indicazione dello status di appartenenza: cibarsi di carne significa mostrare a sé stessi e alle altre persone di aver raggiunto un status economico elevato. Nel corso degli anni 2000, il principale aumento di consumo di carne si è avuto nel continente asiatico e poi in America Latina (Godfray et al. 2018) e tra le classi popolari (Régnier 2022).

L'OCSE e la FAO prevedono che, nel corso del prossimo decennio, il consumo medio mondiale di carne per abitante dovrebbe aumentare dello 0,1% all'anno e ciò principalmente nei paesi a medio e basso reddito. In particolare la domanda globale di carne dovrebbe aumentare fino al 2032. Allo stesso tempo, però, i livelli di consumo pro capite nei paesi ad alto reddito dovrebbero diminuire nel prossimo decennio, specialmente in Europa occidentale e Nord America. Queste aree geografiche, infatti, hanno già raggiunto un livello estremamente elevato di consumo. Inoltre, nei Paesi economicamente più avanzati, si sta ingenerando un effetto contrario per quanto riguarda le scelte alimentari carnivore.

Il tenore di vita, infatti, è un fattore che determina le scelte alimentari, non solo sotto il profilo degli alimenti da consumare, ma anche sotto il profilo della loro qualità, della loro sostenibilità, della loro sicurezza e salubrità e della loro incidenza sulla salute. Ne consegue che una fetta di popolazione, soprattutto europea, stia iniziando a ridurre il consumo di carne poiché cibarsi di questo alimento viene direttamente ricollegato all'aumento del rischio di contrarre alcune patologie come per esempio le malattie cardiovascolari e alcune tipologie di tumori. Le campagne di sensibilizzazione per far conoscere i rischi legati al consumo soprattutto di carne rossa stanno agendo sulle scelte di consumo dei Paesi "ricchi".

Fatte queste premesse, la carne coltivata potrebbe, in questo panorama economico mondiale, essere la soluzione alla fame del mondo?

La risposta a mio avviso è negativa. La popolazione che attualmente non può permettersi un'alimentazione sana, sicura e adeguata non potrà permettersi neppure di consumare la carne prodotta in laboratorio in futuro.

Attualmente, come abbiamo visto in precedenza, i costi della produzione di carne coltivata sono molto elevati, ma anche nel momento in cui questi costi dovessero risultare paragonabili a quelli della carne convenzionale o

ancora più bassi c'è comunque da considerare il fatto che parte della popolazione mondiale non potrà permetterseli.

La fame nel mondo ha molteplici cause che non possono essere risolte solo con l'ingresso nel mercato di un nuovo prodotto.

Come già sosteneva nel 1981 Sen (Sen 1981) a creare le carestie non è l'indisponibilità del cibo, ma l'impossibilità da parte di un gruppo elevato di persone di accedervi.

Nel recente *Rapporto Conflict and the right to food* (2023) presentato alle Nazioni Unite si mette in evidenza come le cause della malnutrizione e dell'impossibilità ad aver accesso a un cibo di qualità siano i conflitti, le violenze, le disuguaglianze etniche e di genere e i costi degli alimenti.

I conflitti sono responsabili dei danneggiamenti dei raccolti, ma anche dell'impossibilità di trasportare il cibo dalle zone di produzione alle zone di consumo. La guerra in Ucraina ha messo ben in evidenza il problema per quanto riguarda il trasporto del mais, ma in ogni conflitto la questione dei trasporti degli alimenti è cruciale.

Le violenze e le disuguaglianze agiscono sulle capacità di settori della popolazione mondiale di aver accesso al cibo. In particolare le disuguaglianze e le segregazioni etniche e di genere fanno sì che alcune persone riescano meglio di altre a raggiungere una sicurezza alimentare. In molti Paesi esiste ancora oggi una differente possibilità di accedere a una sana e corretta alimentazione sulla base del genere di appartenenza: gli uomini si cibano prima delle donne e consumano gli alimenti migliori. Nelle zone di guerra l'approvvigionamento del cibo per le donne è decisamente più difficile e rischioso. E questo vale anche per quanto riguarda l'accesso agli aiuti umanitari: le donne, i bambini e i gruppi etnici svantaggiati difficilmente vedono riconosciuti i loro bisogni e in ogni caso questi vengono presi in considerazione solo in un secondo momento rispetto ai settori di popolazione meno svantaggiati.

I costi degli alimenti sono spesso molto elevati soprattutto nei Paesi dove la disponibilità economica delle persone è più bassa: la speculazione e le regole del mercato globale non fanno che aumentare il divario tra chi può permettersi una sana e corretta alimentazione e chi non vede riconosciuto il diritto a non essere affamato.

Non è un caso, che gli studi sul potenziale economico della carne coltivata sono volti a cercare di capire se vi sia un'attenzione e una volontà di provare a consumarla da parte della popolazione in grado di acquistarla! E, prevedibilmente, la carne coltivata sarà un prodotto in vendita nei supermercati dei Paesi ricchi e non certo una risorsa alimentare per le persone che soffrono la fame o che non hanno diritto ad accedere a un'alimentazione adeguata, sana e salutare.

7. La carne coltivata è etica?

La carne coltivata così come qualsiasi altra novità scientifica solleva inevitabilmente alcune questioni etiche.

La prima considerazione da proporre riguarda il fatto che la carne coltivata ha un impatto importante sul benessere degli animali.

Non solo elimina le macellazioni di animali per il consumo alimentare umano, ma contribuisce a ridurre le pratiche assai spesso crudeli degli allevamenti intensivi.

Nonostante il fatto che allo stato attuale della scienza biotecnologica sia necessario effettuare delle biopsie sugli animali per raccogliere le cellule staminali, alcuni studiosi considerano la carne coltivata cibo adatto alle persone vegetariane e in generale a tutte quelle persone che hanno ridotto o eliminato il consumo di carne per ragioni etiche legate al rispetto della vita e alla tutela della sofferenza degli animali non umani.

Le consumatrici e i consumatori dei Paesi economicamente più avanzati effettuano le loro scelte alimentari tenendo sempre più in considerazione il tema del benessere e della sofferenza animale (Fucitano et al. 2022). Se per benessere si intende la qualità della vita di un animale così come viene percepita dal singolo animale, si può ben comprendere come il punto critico è rappresentato soprattutto dagli allevamenti intensivi, che comportano gravi sofferenze agli animali costretti a vivere in spazi limitati senza poter adottare dei comportamenti congruenti alla loro natura.

La carne coltivata, però, allo stato attuale della ricerca, coinvolge ancora gli animali non umani, che devono essere allevati per poter prelevare da essi le cellule staminali. La carne coltivata non è ancora riuscita a risolvere totalmente la questione del rispetto del benessere e della tutela della vita degli animali non umani in allevamento.

La seconda considerazione riguarda le possibilità di accesso a questo tipo di alimentazione per coloro che professano le religioni islamica, ebraica e induista.

Ebrei, musulmani e induisti rappresentano, infatti, una fetta non trascurabile della popolazione potenzialmente incline a cibarsi di un alimento che riduce la sofferenza animale.

Recentemente, nel gennaio del 2023, il Rabbino capo Davis Lau – la più importante autorità religiosa di Israele – ha sentenziato che la carne coltivata dalla società israeliana Aleph Farms, non derivando da animali macellati, può essere considerata *pareve*, vale a dire un prodotto che non è né carne né latticino e che quindi può essere consumato senza trasgredire le regole dell'alimentazione ebraica. Prodotti kosher o “pareve” (pesce, frutta, verdura), anche se sintetici, possono essere consumati, a patto che siano etichettati come tali. Resta, ovviamente, il divieto del consumo di prodotti di origine

cellulare suina, così come dei prodotti che mettono insieme carne e latticini, anche se prodotto di sintesi.

Per quanto riguarda la religione islamica, la questione non è ancora stata risolta in modo definitivo. Anche se, sulla base delle scritture del Corano e dell'interpretazione di alcuni giuristi islamici, la carne coltivata sembrerebbe essere considerata Halal a patto che le cellule utilizzate provengano da un animale macellato halal e che nel processo di produzione non venga utilizzato sangue o siero di origine animale (Hamdan et al. 2017). Anche per la religione islamica le cellule utilizzate non devono provenire da carne di maiale.

Per quanto riguarda la religione induista, il principio di non violenza, *ahimsā*, viene inteso da molti come una richiesta di vegetarianismo, sebbene questa non sia esplicitata nei testi indù. La carne coltivata potrebbe essere vista, quindi, come un modo per evitare di dare sofferenza agli animali e, presumibilmente, alcune persone potrebbero decidere di preferirla alla carne convenzionale.

È da considerare che le considerazioni relative ai precetti religiosi non riguardano solo le convinzioni individuali. Sarebbe poco importante sotto il profilo giuridico e sociale sapere se le persone vegetariane e vegane e le persone che praticano le religioni ebraica e islamica considerino accettabile il consumo di carne coltivata sulla base delle proprie convinzioni etiche e dei propri precetti religiosi se queste convinzioni non avessero un forte impatto socio-economico.

Nel momento in cui un nuovo prodotto viene commercializzato, infatti, diventa importante comprendere quali e quante saranno le persone potenzialmente interessate al prodotto.

Per i produttori di carne coltivata, ottenere la certificazione di cibo Kosher e Halal è considerato determinante. Non solo le persone di religione ebraica e islamica sono una percentuale elevata della popolazione mondiale, ma queste rappresentano anche un gruppo di persone potenzialmente interessate ad acquistare un prodotto che, essendo creato in laboratorio, potrebbe risultare non solo più eticamente accettabile, ma anche più facilmente reperibile rispetto al cibo permesso dalle religioni, in alcune aree geografiche. La macellazione rituale è, infatti, un tema sempre più sensibile in molti Paesi europei, dove la presenza di persone che professano la religione ebraica e islamica non è trascurabile. Stati come il Belgio, la Norvegia, la Svizzera e la Svezia l'hanno espressamente proibita all'interno del loro territorio e se, per ora, per garantire il diritto alla libertà religiosa delle persone, è possibile ancora importare carne Kosher e Halal, si può facilmente prevedere che, in futuro, la carne coltivata sarà considerata – una volta commercializzata come prodotto a largo consumo – come un'alternativa valida e preferibile nei confronti di carne ottenuta attraverso una macellazione che crea sofferenze – considerate inutili per le persone che non professano quelle due

religioni – e conseguentemente da vietare nel rispetto del benessere degli animali.

Non è, quindi, un caso che la Aleph Farms, una delle aziende che produce cibo coltivato in laboratorio, sia una società israeliana. E non è un caso che questa società stia cercando di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione in Svizzera, attraverso una collaborazione con i supermercati Migros, presentando i propri prodotti come distinti sia dalla carne convenzionale, sia dagli altri alimenti di origine animale, in modo che siano certificati come prodotti Kosher (Morrison 2023).

Ovviamente l'interesse da parte dei produttori di carne coltivata è rivolto anche nei confronti delle persone che adottano stili alimentari vegetariani e vegani. L'obiettivo è di porsi sul mercato come produttori di cibo più sostenibile sotto il profilo ambientale, per intercettare il consumo delle persone che adottano diete vegetariane o vegane per motivi di rispetto della tutela degli ecosistemi, della biodiversità e in generale del rispetto del "bene" ambiente. E allo stesso tempo di ottenere un riconoscimento come produttori di cibo che contiene proteine animali senza che, all'interno del ciclo produttivo, vengano inferte sofferenze agli animali non umani, per intercettare il consumo delle persone che adottano diete vegetariane nel pieno rispetto del diritto alla vita e alla salute degli animali.

Ottenere il consenso, da un lato, da parte delle persone che professano la religione ebraica e islamica e dall'altro lato delle persone vegetariane, rappresenterebbe una svolta importante per finanziare la ricerca e la produzione su vasta scala di carne coltivata, offrendo al prodotto una determinante impronta etica.

8. Conclusioni

A questo punto del discorso, credo che risulti chiaro come sia davvero impossibile dare un giudizio definitivo sull'impatto che la produzione di carne coltiva avrebbe sull'ambiente e sugli stili alimentari della società contemporanea.

Ritengo, però, che si possano comunque trarre alcune considerazioni utili al dibattito pubblico sulle questioni sollevate da questo *novel food*.

La prima considerazione riguarda se vi sia la necessità di un intervento giuridico che regoli la produzione e la commercializzazione di carne coltivata.

Come si è visto in precedenza, la normativa europea detta dei paletti precisi di controllo sia sulla produzione sia sulla commercializzazione di tutti i cosiddetti *novel food*.

La carne coltivata, quindi, in base alla normativa europea già in vigore, potrebbe giungere sulle nostre tavole solo dopo aver superato dei controlli

volti a verificare che il suo consumo non possa provocare problemi e rischi per la salute delle persone.

Al momento ciò che sarebbe necessario, quindi, non è un nuovo intervento legislativo, ma piuttosto degli interventi volti a far crescere la conoscenza dell'opinione pubblica, in modo da consentire a tutte le persone di scegliere in piena libertà e autonomia quali alimenti consumare.

Le campagne informative non dovrebbero limitarsi a spiegare cosa è la carne coltivata e cosa sono i *novel food*, ma dovrebbero anche far comprendere come gli stili di consumo di ciascuna persona hanno un impatto non solo sull'economia del territorio in cui essa vive, ma anche sull'economia globale e, cosa determinante per il futuro del pianeta, sulla sostenibilità ambientale.

In altre parole, bisognerebbe fare in modo che le scelte delle persone se consumare un prodotto piuttosto che un altro tengano in considerazione anche i costi ambientali di produzione, di stoccaggio e di trasporto.

Solamente se le consumatrici e i consumatori attueranno scelte informate e consapevoli si può pensare di rendere l'alimentazione umana più sostenibile sotto il profilo ambientale.

La seconda considerazione, strettamente collegata alla prima, riguarda la necessità che vi sia trasparenza non solo nella comunicazione, ma anche nei processi decisionali. Infatti, non si può pretendere che le persone adottino dei comportamenti rispettosi dell'ambiente, se anche le istituzioni non mettono in campo azioni volte alla tutela ambientale. Il pubblico, quindi, deve poter accertare che le decisioni prese dai governi dei propri Paesi siano prese con competenza e nell'interesse della tutela della salute pubblica e non esclusivamente a favori delle lobbies economiche.

La terza considerazione riguarda la tutela della salute umana. Ormai è accertato il fatto che adottare diete più sane significa allo stesso tempo adottare stili di consumo alimentare più sostenibili. Infatti, adottando diete caratterizzate da una maggiore presenza di prodotti vegetali, di carboidrati integrali, di legumi e da un limitato consumo di carne rossa non solo si persegue uno stile alimentare più sano e meno rischioso per la propria salute, ma si rende più sostenibile il proprio consumo alimentare. Conseguentemente, sotto il profilo della salute, è auspicabile che le persone riducano il proprio consumo di carne, piuttosto che lo sostituiscano con un nuovo prodotto che contiene proteine di origine animale.

La quarta considerazione riguarda il fatto che, nel momento in cui vengono effettuati gli studi sulle preferenze alimentari, la carne coltivata deve essere messa a confronto non solo con la carne tradizionale, ma anche con la carne a base vegetale. Già oggi è possibile acquistare prodotti che sostituiscono la carne tradizionale. Questi prodotti hanno il pregio di poter essere cucinati e consumati in modo molto simile alla carne tradizionale e pertanto, in alcune aree geografiche dove la cucina tradizionale ha come alimento principale la carne, questi prodotti godono già di un consumo

non irrilevante. Tali prodotti avrebbero il beneficio di ridurre il consumo di proteine animali non modificando in modo sensibile le regole della cucina tradizionale. Per esempio nei supermercati di Germania e Svezia gli scaffali mostrano una varietà di prodotti a base di carne vegetale che consentono un consumo più sostenibile sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo sanitario mantenendo l'aspetto tipico dei prodotti tradizionali a base di carne.

La carne coltivata, quindi, da un lato potrebbe non risultare un alimento interessante per le consumatrici e i consumatori che già hanno adottato consumi più sostenibili e dall'altro lato potrebbe avere un effetto negativo sotto il profilo della salute, rimodificando gli stili alimentari di chi consuma carne vegetale e contribuendo di fatto a far loro adottare dei consumi meno salutari oltre che meno sostenibili.

Al momento, infatti, i sostituti della carne a base vegetale sono in costante miglioramento e stanno ottenendo sempre migliori risultati anche relativamente alle scelte alimentari delle persone. Inserire nel panel dei prodotti la carne coltivata potrebbe far scendere la propensione delle consumatrici e dei consumatori nei confronti di prodotti vegetali che hanno indubbiamente dei costi economici e ambientali di gran lunga inferiori rispetto alla carne sia convenzionale sia coltivata e contemporaneamente hanno un impatto positivo sulla salute delle consumatrici e dei consumatori.

La quinta considerazione riguarda la possibilità che la carne coltivata diventi una produzione su larga scala in modo da poter ridurre i costi al consumo. Affinché questo possa avvenire è necessario che vi sia una disponibilità da parte delle persone ad acquistare un prodotto che, al momento, deve competere non solo con la carne convenzionale, ma anche, come già si diceva, con i sostituti vegetali.

Innanzitutto è difficile immaginare, almeno nel breve e medio periodo, che i produttori di carne coltivata possano essere in grado di offrire un prodotto che possa effettivamente competere in modo efficace con la carne tradizionale. Quest'ultima può offrire una vastità di sapori che dipendono dalle differenze degli animali da cui proviene il prodotto, ma anche dalle differenze tra le varie tipologie di parti anatomiche e di tagli.

Il sapore della carne varia non solo a seconda della specie – il maiale, il pollame, gli ovini, i bovini, per esempio hanno delle carni con dei sapori differenti –, ma varia anche all'interno di una specie – per esempio le razze di bovini si differenziano per il sapore e le qualità delle carni, così come la carne dei manzi ha una consistenza differente rispetto a quella dei bovini adulti –, varia anche in relazione alla parte anatomica utilizzata – ogni taglio di carne ha un sapore e un modo diverso di essere cucinato – e varia anche sulla base delle condizioni di allevamento e dei luoghi in cui gli animali vivono e si riproducono.

In molte aree geografiche la carne convenzionale è parte integrante della cultura e delle rappresentazioni sociali legate al territorio. Questi aspetti

devono essere tenuti in considerazione, perché un conto è sostituire un alimento con un altro simile, un altro conto è cercare di sostituire un alimento che ha una storia e che ha un forte legame con il territorio e alle identità delle persone che in quel territorio vivono.

Non è un caso che il concetto stesso di qualità dei cibi sia strettamente collegato sia sotto il profilo del pensiero e dell'opinione pubblica sia sotto il profilo normativo ai concetti di territorialità e di tradizione culturale. I prodotti DOP e i prodotti IGP ne sono un esempio.

La sesta considerazione riguarda gli aspetti economici del tema. Come si è visto in precedenza, la carne coltivata per diventare un prodotto economicamente interessante deve diventare un prodotto di largo consumo. Affinché ciò si possa realizzare è necessario non solo che il prodotto risulti valido per quanto attiene i valori nutrizionali e il sapore, ma anche che sappia ritagliarsi una fetta di mercato. Per realizzare ciò le società di produzione evidenziano gli aspetti positivi dei loro alimenti relativamente alle questioni etiche e ambientali.

Il cibo, però, non è solo alimento per il sostentamento delle persone, ma assume significati più ampi. Il cibo è anche valore culturale, è elemento della socialità e delle relazioni, è momento di scambio e di conoscenza dell'altro. Il cibo riveste, poi, enorme importanza anche sotto il profilo economico-culturale. L'immagine stessa del nostro Paese è rappresentata dai prodotti alimentari del nostro territorio. Il *made in Italy* è anche cibo. Il concetto di qualità alimentare è qualcosa che è legato non solo alle proprietà organolettiche del cibo, ma anche al luogo e le modalità di produzione. Un prodotto viene considerato di qualità quando ha una filiera corta e quando è realizzato con metodi di lavorazione tradizionali (Mascarello et al. 2015). Come riuscire a far convivere questa retorica del cibo di qualità e del *made in Italy* con prodotti nuovi e coltivati in laboratorio?

Credo che, almeno in qualche misura, il rifiuto e la demonizzazione della carne coltivata da parte del mondo agroalimentare e della politica italiana possano essere spiegati con la paura che questo nuovo alimento possa risultare concorrenziale ai prodotti del nostro territorio. Ma se il cibo è un prodotto culturale, legato alle tradizioni che contraddistinguono un determinato territorio, la carne coltivata ha ancora molta strada da fare prima di poter essere considerata cibo di qualità.

Al pari di altri *novel food* – gli insetti edibili per eccellenza – la carne coltivata rischia di diventare un cibo ludico, da assaggiare per provare qualcosa di nuovo e insolito e non un cibo alternativo e sostitutivo di alimenti convenzionali, lasciando così aperti i problemi attuali di sostenibilità ambientale e di tutela del diritto di tutte le persone ad aver accesso a un'alimentazione adeguata, sana e sicura.

Che la riduzione del consumo di carne convenzionale sia necessaria per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per ridurre l'impatto degli alleva-

menti sui suoli e sulle acque, è un dato incontrovertibile, ma al momento attuale la carne coltivata non può essere considerata la via per ottenere questa riduzione di consumo.

Inoltre, il fatto che la carne coltivata possa avere un impatto inferiore sull'ambiente rispetto all'alimento convenzionale non deve autorizzare un consumo sfrenato di carne: sotto il profilo della salute delle persone, infatti, ciò rappresenterebbe un rischio che deve essere evitato. Il diritto all'accesso al cibo sano e sostenibile deve tradursi, infatti, nel diritto a poter avere accesso a uno stile alimentare corretto e non dannoso per la propria salute.

Pur considerando che la carne coltivata, al momento, non può risolvere i problemi di sostenibilità ambientale e pur considerando che è assai improbabile che, nel futuro, possa essere il mezzo per ridurre i problemi di sottoalimentazione che riguardano una fetta non irrilevante della popolazione umana è comunque necessario che la ricerca scientifica continui a produrre innovazione nel campo alimentare, come nell'ambito della produzione agricola.

La ricerca è fondamentale per poter cercare di garantire una sana e adeguata alimentazione all'intera popolazione globale in crescita. Ovviamente per far sì che le nuove tecnologie producano benessere globale e generalizzato è necessario che le persone prendano parte ai processi decisionali e siano messe in grado di fare scelte consapevoli e pienamente informate. Vietare il consumo di carne coltivata a priori e rallentare la ricerca scientifica in questo settore non sono vie percorribili. Al contrario effettuare campagne informative per aumentare la consapevolezza dell'impatto ambientale dell'alimentazione e per consentire scelte alimentari più sostenibili sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo della salute sono opzioni valide, che comportano pochi costi economici per le istituzioni, ma che contribuiscono in maniera decisiva alla crescita della sensibilità sui temi di sviluppo ambientale, facendo crescere contemporaneamente la tutela dei diritti fondamentali: la salute, la libertà e l'autonomia nelle scelte, ma anche il diritto a un'informazione adeguata e corretta.

Bibliografia

- Bonnet C., Bouamra-Mechemache Z., Réquillart V. and Treich N., (2020), Viewpoint: Regulating meat consumption to improve health, the environment and animal welfare, *Food Policy*, 97, doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101847.
- Bryant C., Barnet J., (2018). Consumer acceptance of cultured meat: A systematic review, *Meat Science*, 143, 8–17. doi.org/10.1016/j.meatsci.2018.04.008.

- Bryant, C., Dillard, C., (2019), The impact of framing on acceptance of cultured meat., *Frontiers in Nutrition*, 6. doi.org/10.3389/fnut.2019.00103.
- Bryant, C., Barnett, J.C., (2019), What's in a name? Consumer perceptions of in vitro meat under different names, *Appetite*, 137: 104-113. dx.doi.org/10.1016/j.appet.2019.02.021.
- Bryant, C.J., (2020), Culture, meat, and cultured meat, *Journal of Animal Science*. doi: 10.1093/jas/skaa17.
- Chriki, S., Hocquette, J.F., (2020), The Myth of Cultured Meat: A Review *Frontiers in Nutrition*, doi: 10.3389/fnut.2020.00007.
- Eurispes, (2023), Rapporto Italia 2023, www.eurispes.eu.
- Fakhri, M., (2023), Report: Conflict and the right to food, GE.22-28682(E), Human Rights Council, General Assembly, United Nations.
- FAO, (2017), The future of food and agriculture – Trends and challenges. Roma, FAO, www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdf (data di accesso: 10 giugno 2022).
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, (2023), The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum, Roma, FAO., www.fao.org/documents/card/en/c/cc3017en (data di accesso: 12 giugno 2023).
- FAO, WHO, (2023), Food safety aspects of cell-based food, Roma, FAO, www.fao.org/documents/card/en/c/cc4855en (data di accesso: 20 luglio, 2023).
- Fraeye, I., Kratka, M., Vandenburg H. and Thorrez L., (2020), Sensorial and Nutritional Aspects of Cultured Meat in Comparison to Traditional Meat: Much to Be Inferred, *Frontiers in Nutrition*, vol. 7, DOI=10.3389/fnut.2020.00035.
- Fucitano, L., Martelli, G., Nannoni, E. and Manteca. X., (2022), Fundamentals of animal welfare in meat animals and consumer attitudes to animal welfare, in Purslow, P. (edited by), *New aspects of meat quality. From genes to ethics*, Amsterdam, Elsevier Ltd, doi.org/10.1016/C2020-0-02718-0.
- Godfray H.C.J., Aveyard P., Garnett T., Hall J.W., Key T.J., Lorimer J., Pierrehumbert R.T., Scarborough P., Springmann M. and Jebb, S.A., (2018), Meat consumption, health, and the environment, *Science*, vol. 361, doi.org/10.1126/science.aam5324.
- Hamdan, M.N., Post, M. J., Ramli, M.A. and Mustafa, A.R., (2017), Cultured meat in Islamic perspective. *Journal of Religion and Health*. (2018) 57:2193–206 doi: 10.1007/s10943-017-0403-3.
- Hocquette, J.F., (2016), Is in vitro meat the solution for the future?, *Meat Science*, 120:167–76. doi: 10.1016/j.meatsci.2016.04.036.

- Hocquette, J.F, Ellies-Oury, M., Lherm, M., Pineau, C., Deblitz, C. and Farmer, L., (2018), Current situation and future prospects for beef production in Europe. A review, *Animal Bioscience*, 31(7):1017-1035, doi.org/10.5713/ajas.18.0196.
- Lynch, J., Pierrehumbert, R., (2019), Climate Impacts of Cultured Meat and Beef Cattle, *Frontiers in Sustainable Food Systems*, :5 doi: 10.3389/fsufs.2019.00005.
- Mascarello, G., Pinto, A., Parise, N., Crovato, S., Ravarotto, L., (2015), The perception of food quality. Profiling Italian consumers, *Appetite*, June, pp. 175-182, doi.org/10.1016/j.appet.2015.02.014, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666315000616 (data di accesso: 13 dicembre 2023).
- Mattick, C.S., Landis, A.E., Allenby, B.R. and Genovese, N.J., (2015), Anticipatory life cycle analysis of in vitro biomass cultivation for cultured meat production in the United States *Environment Science and Technology*, 49: 11941 – 11949.
- Morrison, O, (2023), First application for cultivated meat approval in Europa Submitted, FoodNavigator, www.foodnavigator.com/Article/2023/07/26/First-application-for-cultivated-meat-approval-in-Europe-submitted (data di accesso: 28 luglio 2023)
- Notarnicola, B., Tassielli ,G., Renzulli ,P.A., Castellano, V. and Sala, S., (2016), Environmental impacts of food consumption in Europe, *Journal of Cleaner Production*, doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.080.
- Notarnicola, B., Sala, S., Anton, A., McLaren, S.J., Saouter, E. and Sonesson, U., (2017), The role of life cycle assessment in supporting sustainable agri-food systems: A review of the challenges, *Journal of Cleaner Production*, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.071.
- OECD, (2023), Meat consumption (indicator), https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm, doi:10.1787/fa290fd0-en (data di accesso: 9 marzo 2023).
- OECD, FAO, (2021), Agricultural Outlook 2021-2030, www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2021-2030_19428846-en, doi.org/10.1787/19428846-en (data di accesso: 9 marzo 2023).
- Régnier, F., (2022), L'art de bien manger: une question sociale ?, *Servir*, n. 7, p. 37-39, https://www.cairn.info/revue-servir-2022-7-page-37.htm.
- Risner, D., Kim, Y., Nguyen, C., Siegel J.B. and Spang E. S., (2023), Environmental impacts of cultured meat: A cradle-to-gate life cycle assessment, *bioRxiv*, 2023, doi.org/10.1101/2023.04.21.537778.
- Ritchie H., Rosado, P., Roser, M., (2022), Environmental impacts of food production, *Ourworldindata*, https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food (data di accesso: 12 giugno 2023).

- Sen, A.K., (1981), *Povert  e carestie*, Edizioni di Comunit .
- Smetana, S., Ristic, D, Pleissner, D, Tuomisto, H.L., Parniakov, O. and Heinz, V., (2023), Meat substitutes: Resource demands and environmental footprints, *Resources, Conservation & Recycling*, doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106831.
- Tuomisto, H.L., Teixeira de Mattos M.J., (2011), Environmental impacts of cultured meat production. *Environment Science and Technology*, 45: 6117 – 6123.

“Parere contrario”. Profili sociologici di donne richiedenti la grazia (1949-1955)

“Adverse opinion”. Sociological profiles of women pardon applicants (1949-1955)

DARIO ALTABELLI¹, FRANCESCO TIBURSI²

Sommario

Il presente lavoro prende in esame, in una prospettiva sociologica, l'esercizio del potere di grazia del Presidente della Repubblica, uno degli istituti più peculiari dell'ordinamento giuridico. Nell'ambito di un progetto più ampio che affronta aspetti teorici e impiega metodologie di ricerca quantitativa e qualitativa, in questo articolo si presentano i primi risultati di un'analisi sociologico-giuridica focalizzata sulle pratiche di grazia richieste da donne e non concesse, con particolare riferimento a casi in cui sia stato espresso “parere contrario”, relative alle Presidenze di Luigi Einaudi e in minima parte di Giovanni Gronchi, presenti nel *Fondo Ministero di Grazia e Giustizia. Direzione generale Affari penali grazie e casellario. Ufficio Grazie. Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di Assise 1949-1955*, presso l'Archivio Centrale dello Stato. Dopo la presentazione delle domande della ricerca e degli aspetti metodologici, dello specifico repertorio documentale analizzato e del dataset costruito per lo studio, si discutono i termini del profilo socio-demografico delle richiedenti grazia ottenuto attraverso una metodologia quantitativa contestualizzata su fonti demografiche e storiche.

Keywords: grazia, criminalità femminile, detenzione femminile, Presidente della Repubblica.

Abstract

The article examines, from a sociological perspective, the exercise of the pardon power by the Italian President of the Republic, one of the most peculiar institutions of the legal system. As part of a broader project that includes theoretical aspects and uses both quantitative as well as qualitative

1 Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Università degli Studi “G. d'Annunzio” Chieti-Pescara. dario.altobelli@unich.it

2 Università “Niccolò Cusano” Roma. francesco.tibursi@gmail.com

research methods, this contribution presents the first results of a socio-legal analysis focusing on the practices of pardon requested by women and not granted – with particular reference to cases where an “adverse opinion” was expressed, in relation to the presidencies of Luigi Einaudi and, to a lesser extent, Giovanni Gronchi. The files that have been analysed belong to the “Fondo Ministero di Grazia e Giustizia. Direzione generale Affari penali grazie e casellario. Ufficio Grazie. Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di Assise 1949-1955”, at the State Central Archives. After presenting the research questions and methodological profiles, the specific archival fond analysed and the data set constructed for the study, the article discusses the socio-demographic aspects of the pardon applicants, obtained through a quantitative methodology, contextualised by demographic and historical sources.

Keywords: pardon, female crime, female detention, President of the Republic.

1. Introduzione³

1.1. La grazia, la giustizia, la legge

L'esercizio del potere di grazia è stato oggetto di riflessione da parte di molti e importanti pensatori e giuristi nel tempo. Esiste, si può sostenere, una vera e propria “filosofia della grazia” variamente articolata e modulata nel tempo. Prima e soprattutto in Antico regime articolata con riferimento alle prerogative regie, fra cui quella di grazia era definita da Kant come “il diritto più delicato” (Kant 1956, pp. 527-528, in Pisani 2006, p. 1). Secondo il filosofo non v'è dubbio che nel “diritto di far grazia (*ius aggratiandi*)” si

3 L'articolo presenta i primi risultati della ricerca *Guilt and Clemency. A sociological study on individual pardon procedures of the Presidents of Italian Republic (1948-1978)*, finanziata dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” nell'ambito del Bando “Search for Excellence” (2019). L'articolo nella sua interezza è stato pensato ed elaborato da Dario Altobelli e Francesco Tibursi. Se necessario indicare un'attribuzione delle parti, Altobelli ha redatto i paragrafi 1, 2 e 3.1.; Tibursi ha redatto i paragrafi 3.2 e 4; le conclusioni (par. 5) sono attribuibili a entrambi. Si ringraziano Raffaele Antonio Cosimo Pittella, già Soprintendente archivistico e bibliografico di Puglia e Basilicata, ora Associato di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia presso l'Università di Roma TRE, che ha offerto un valido aiuto nella ridefinizione del progetto di ricerca; Caterina Arfè, Archivista di Stato responsabile del fondo oggetto di studio, e il suo collaboratore Francesco Lombardi, per il supporto e l'interessamento nell'analisi svolta.

può osservare l'espressione più chiara del “diritto di maestà” (*ibidem*). E poi prosegue in tempi anche recenti con riferimento ai Capi di Stato negli ordinamenti giuridici e politici contemporanei. Vi è in tal senso una linea di continuità nelle teorie sul potere di grazia e diverse sono le riflessioni sulla natura e il senso di questo particolare istituto svolte soprattutto in merito al profilo di coerenza logica e sistematica rispetto all'ordinamento giuridico e all'impianto legislativo, nonché rispetto alla “natura giuridica” propria dell'atto di clemenza: giurisdizionale, legislativa, amministrativa, di governo cioè politica in senso lato (Ambrosini 1992, p. 45), e su cui vi è appunto incertezza in dottrina (Zagrebelsky 1992, p. 759). Esiste in tutta evidenza, infatti, un'aporia ineludibile nella questione della grazia sovrana riguardante la sua “logica” interna per la quale, come osservato da Canetti, “la *grazia* è un atto di potere eccezionalmente alto e concentrato proprio perché presuppone la condanna; se non è stata pronunciata una condanna, non può aver luogo alcun atto di grazia” (Canetti 1989, p. 361). È stato puntualmente rilevato che “O le leggi penali sono *giuste e prudenti*, o no. Se lo sono, dunque debbono essere *inesorabilmente* eseguite. Se poi nol sono, correggansi, e non si lasci una incauta occasione di delinquere colla lusinga di ottenere poi grazia” (Romagnosi 1842, pp. 340-1, come citato in Pisani 2006, p. 5).

Le parole di Romagnosi riprendevano il ragionamento analogo svolto prima di lui da Beccaria, Pastoret, Bentham e altri; ma le discussioni sarebbero però continuate e in certo modo sono destinate a non finire mai, sia pure anche per ragioni più specifiche e “procedurali”, ma sempre però rinviati a profonde questioni di principio, siano esse politicamente o meno connotate come in noti dibattiti occorsi in anni recenti (Bin *et al.* 2006, incentrato sui noti “casi” Bompressi e Sofri). Di particolare rilievo è, infatti, esattamente lo sfondo filosofico e, poi, storico e sociologico, cui rimanda la concessione della clemenza sovrana. Von Jhering ha posto in maniera chiarissima i termini filosofici del problema indicando nella grazia l'espressione di un “arbitrio”, di una “inosservanza della legge da parte del potere statale”, di una “ingerenza nell'ordinamento giuridico”, che, però, va adeguatamente inquadrato nel complesso tema del rapporto tra il Diritto o Legge e la Giustizia.

“Con la grazia, la pura anomia (*Gesetzlosigkeit*) siede sullo scranno del diritto; la grazia è il riconoscimento formale dell'arbitrio nell'ambito della giustizia penale”. E tuttavia, aggiungeva il giurista, non è propriamente all'arbitrio che si cede lo “scranno del diritto”, bensì “alla giustizia che, nel caso singolo, riconosce l'inesatta configurazione della legge ed alla quale pertanto si deve offrire la possibilità di non far pagare ad un innocente l'errore in cui essa stessa è incorsa”. La grazia, infatti, se vista nella chiave della giustizia, può anzi deve intendersi come “correzione d'una legge riconosciuta imperfetta nei riguardi di un caso singolo, cioè, in breve, come dell'autocorrezione della giustizia (...)” (von Jhering 1972, pp. 302 e 304, come citato in Pisani 2006, p. 7).

Dall'affermazione che conduce a considerare la valenza simbolica dell'istituto in un'ottica di lungo periodo, per la quale preminente se non unico "scopo della grazia è fare giustizia" (Stronati 2009, pp. 139 sgg.), ne deriverebbe la coimplicazione problematica tra legge, decisione sovrana e potere di grazia. Una coimplicazione che, collocandosi in un'area di *eccezionalità* rispetto all'ordinamento giuridico, sia esso antico, moderno o contemporaneo, introducendo una "sorta di eccezione singolare" (Zagrebel'sky 1992, p. 760) e quale "strumento da utilizzare in casi estremi, secondo una logica di natura eccezionale" (Maiello 2007, p. 203), indicherebbe uno *spazio socio-giuridico*, sottratto nella sua struttura alla dimensione storico-temporale. In tale *spazio peculiare* stanno dinanzi, come figure di un dramma senza tempo, il Sovrano e il Criminale, il Potere Assoluto e la Colpa Irredimibile, avvinti in una relazione di perdono che sembra forzare, in quanto tale, la sfera giuridica ponendosi non solo come "un momento fondamentale dell'individualizzazione del giudizio nell'ambito dell'esperienza giuridica" (Pisani 2007), ma quasi ad affermare una visione di Giustizia calata nella singola biografia del graziato ed evocando scenari e immaginari più ampi e complessi. Una coimplicazione che, infatti, si ritrova pienamente nel funzionamento dell'istituto nelle democrazie contemporanee con notevoli rifrazioni simboliche e culturali. Patrimonio ereditato della sovranità monarchica, quindi sempre rinviante alla sfera della *persona* del sovrano ed espressione per così dire pura del diritto dissimmetrico "di *far morire* o di *lasciar vivere*" (Foucault 1996, p. 120), assume nuove forme e significati con la nascita dello Stato di Diritto e dello Stato rappresentativo democratico, mantenendo però nella logica interna caratteri di più lunga e stratificata durata.

Rescigno ha così osservato, con riferimento al Presidente della Repubblica Italiana e alla rilevanza della sua figura nell'immaginario sociale, che "A livello di opinione popolare non c'è dubbio che dispensare dalle pene è il segno massimo del potere, e che il concedere grazia cinge di una particolare autorità, prestigio, benevolenza e fiducia la figura del Capo dello Stato" (Rescigno 1978, p. 278).

1.2. Il potere di grazia del Presidente della Repubblica Italiana

Cos'è esattamente il potere di grazia in Italia e quale procedimento vi è associato? Dal sito della Presidenza della Repubblica (<https://www.quirinale.it/page/grazia>) si riprende una sintetica e puntuale definizione:

L'art. 87 della Costituzione prevede, al comma undicesimo, che il Presidente della Repubblica possa, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene. Si tratta di un istituto clemenziale di antichissima origine che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma

in un'altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell'ergastolo o la multa al posto della reclusione). La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.). Ai sensi dell'art. 681 del codice di procedura penale può essere sottoposta a condizioni. Il procedimento di concessione della grazia è, nello specifico, disciplinato dall'art. 681 del codice di procedura penale. La domanda di grazia è diretta al Presidente della Repubblica e va presentata al Ministro della Giustizia. È sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza. Il presidente del consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario può proporre, a titolo di ricompensa, la grazia a favore del detenuto che si è distinto per comportamenti particolarmente meritevoli.

Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il Procuratore generale presso la Corte di Appello e, se il condannato è detenuto - anche presso il domicilio - ovvero affidato in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza. A tal fine, essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l'altro, alla posizione giuridica del condannato, all'intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari ... Acquisiti i pareri, il Ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell'istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio “avviso”, favorevole o contrario alla concessione del beneficio. Come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, al Capo dello Stato compete la decisione finale. L'art. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l'istruttoria. Se il Presidente della Repubblica concede la grazia, il pubblico ministero competente ne cura l'esecuzione, ordinando, se del caso, la liberazione del condannato.

Se tale è il perimetro rapidamente delineato del potere di grazia del Presidente della Repubblica Italiana, definito all'interno del dettato Costituzionale, va notato che diverse sono le *Circolari* che negli anni intervengono nella proceduralizzazione del procedimento e articolata è la prassi in materia (Camerini, 1992; Pisani, 2006) sino alla recente *Circolare 9 giugno 2021 del Ministero della Giustizia*. Esse riguardano molteplici aspetti formali e sostanziali della prassi giuridica e procedurale. Tali aspetti concernono non tanto il Presidente, quanto gli Uffici presso il Ministero di Grazia e Giustizia preposti all'istruttoria delle pratiche di grazia e vari attori istituzionali richiesti di pareri, perizie, testimonianze. L'istruttoria costituisce un passaggio delicato e dirimente sulla possibilità che l'istanza giunga all'attenzione del Presidente ed è nelle pieghe della sua dimensione “grigia”,

procedurale e burocratica che si trova un delicato punto di attenzione per la ricerca.

2. Le ipotesi e le domande della ricerca

2.1. *Il corpus documentale oggetto di analisi*

Il punto di partenza della ricerca nasce da una preliminare constatazione: il potere di grazia, tema di rilevanza interdisciplinare (Pisani 2007; Ruckman jr. 2012) e oggetto di analisi in chiave comparativa (Sebba 1977; Novak 2016; Udofa 2018), è stato studiato, oltre che in ambito giuridico, soprattutto in quello storico (per l'Italia, cfr. fra gli altri Stronati, 2009; Nubola 2001, 2011, 2019) e specificamente di *history of crime and criminal justice* (Verreycken 2019), mentre più limitatamente in ambito sociologico e, in particolare, sociologico-giuridico (per es. MacEvoy, Mallinder 2012; Norton 2018). Si tratta quindi di un tema che merita attenzione proprio da parte della scienza sociologico-giuridica con studi sia di tipo contemporaneistico che di taglio storico-sociale capaci di offrire prospettive di analisi attente ai molteplici riflessi sociali e culturali sul versante istituzionale e su quello dei richiedenti l'atto di clemenza.

In tale prospettiva, la domanda iniziale della ricerca "Guilt and Clemency. A sociological study on individual pardon procedures of the Presidents of Italian Republic (1948-1978)" intendeva consultare a fini di studio, negli archivi della Presidenza della Repubblica, i fascicoli dei condannati graziati dai presidenti dalla Presidenza Einaudi (dal 12 Maggio 1948) alla Presidenza Leone (fino al 9 Luglio 1978, data di insediamento del Presidente Pertini).

I dati sommari relativi agli atti di clemenza di tutti i Presidenti sono riportati in formato *open access* sul Portale dell'Archivio Storico del Quirinale (<https://archivio.quirinale.it/aspr/potere-di-grazia/>). Tali dati riportano le informazioni generali relative ai fascicoli delle singole istanze (ad esempio, data richiesta, alcuni dati anagrafici, tipologia di reato e durata della condanna). L'intenzione dello studio era quella di consultare e analizzare i fascicoli da cui tali dati sono stati presi per svolgere analisi approfondite sia di tipo procedurale che circa il profilo dei soggetti graziati. Tale Archivio ha rappresentato nell'ideazione e progettazione della ricerca la principale fonte da esplorare. Rispetto all'idea originaria, però, non è stato possibile avere accesso ai fascicoli riguardanti tali atti perché, come puntualmente ricevuto in risposta da parte dei Responsabili dell'Archivio cui era stato richiesto l'accesso presentando il lavoro che vi si intendeva svolgere, "la documentazione inerente le pratiche di grazia risulta estranea al normale procedimento

amministrativo, in quanto relativa all'esercizio di espressa attribuzione costituzionale del Presidente della Repubblica (Corte Costituzionale, sentenza n. 200 del 2006). Pertanto non è oggetto di visione o di rilascio di copie”. Una misura che in questo caso specifico è applicata anche a documentazione di oltre 70 anni fa in deroga al Decreto Legislativo 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (art.122-127).

Per questo motivo la ricerca si è indirizzata nell'analisi di un altro fondo archivistico, già in parte oggetto di precedenti studi di tipo storico (Nubola 2019), conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato: *Fondo Ministero di Grazia e Giustizia. Direzione generale Affari penali grazie e casellario. Ufficio Grazie. Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di Assise 1949-1955*.

Si tratta di un fondo archivistico, ordinato e inventariato da Caterina Arfè, che ha curato tutto il lavoro, e da Francesco Lombardi, su cui non sono posti vincoli alla consultazione, relativo a pratiche di grazie non concesse dai Presidenti Einaudi e, in minima parte Gronchi. Esso si compone di 6.021 fascicoli raccolti in 281 buste relativi a istanze di grazia istruite dal Ministero di Grazia e Giustizia che sono state rigettate dal Dicastero e non sono state quindi inoltrate alla Presidenza della Repubblica.⁴ Il fondo conserva, pertanto, pratiche di grazia che non sono giunte al Presidente e che hanno avuto esiti differenti che vanno dall'esecuzione della condanna senza sconti a forme diverse di mitigazione delle pene di carattere collettivo o, talora, esiti di parziale riduzione della pena.

In considerazione della particolare natura di questi documenti, l'indagine sul potere di grazia ha assunto una connotazione “in negativo” prendendo in esame pratiche in cui la grazia non era stata concessa. Questo fatto ha spostato il focus e il perimetro della ricerca, consentendo però di vedere in controluce il potere di grazia presidenziale mediante una considerazione delle forme e delle ragioni dei dinieghi e di avviare una riflessione in prospettiva sociologico-giuridica su questioni di tipo procedurale e su temi di natura sociale, culturale e simbolica, come sarà spiegato successivamente.

4 Sul piano quantitativo delle grazie concesse, il Presidente Luigi Einaudi, a cui ci riferiremo quasi esclusivamente, emanò 479 decreti cumulativi riferibili complessivamente a 15.578 persone. Si tratta di un numero altissimo di provvedimenti, che nessun Presidente successivo raggiunge, determinato plausibilmente dalla particolare situazione storica e sociale dell'Italia del secondo dopoguerra. Il Presidente Giovanni Gronchi, infatti, che gli successe l'11 maggio 1955, emise nel corso del suo mandato 659 decreti riferibili a 4.730 persone.

2.2. La composizione del fascicolo di istruttoria della grazia e il dataset della ricerca

L'analisi puntuale dei contenuti dei fascicoli studiati ha consentito preliminarmente una mappatura della documentazione generalmente in essi presente. I documenti rinvenuti sono i seguenti:

- Lettere di trasmissione della pratica tra istituzioni fra cui Presidenza della Repubblica (Segretariato generale), Ministero di Grazia e Giustizia (Gabinetto; Direzione Generale Affari Penali, Ufficio 5° Grazie), Procure generali della Repubblica.
- Istanze di grazia: manoscritte e dattiloscritte redatte dal detenuto o da persone di sua fiducia come familiari, avvocati etc.
- Copia integrale della sentenza di condanna.
- “Specchietto per grazia”. Si tratta di un foglio ripiegato in due che funge da “sottofascicolo” e recante sulla prima facciata i dati anagrafici e giudiziari dell’istante registrati dall’ufficio competente all’apertura della pratica. Nel verso del primo foglio e sulle facciate del secondo, che costituiscono in tal senso una “copertina” all’interno della quale sono raccolti altri documenti, sono registrate informazioni che dettagliano il caso in esame come, per esempio, la “Esposizione succinta del fatto”, il “Sunto dei motivi della istanza” e il “Perdono della parte offesa e adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato”. Il sottofascicolo è concluso sovente con l’espressione di “parere contrario” all’istanza presentata espresso dal “Pubblico Ministero” cui seguono firma e avallo del Procuratore della Repubblica.
- All’interno o, nella maggior parte dei casi, al di fuori di tale sottofascicolo, possono trovarsi i seguenti documenti:
 - Estratto della Cartella Biografica del detenuto.
 - Estratto matricolare dall’istituto di pena dove si trova il recluso.
 - Carteggio con Carabinieri delle località ove è successo il fatto.
 - Carteggio con il Comune di residenza o nascita. In generale, per istruire la pratica di grazia, le procure generali presso le corti di appello competenti scrivono a diversi soggetti istituzionali, fra cui anche i comuni di nascita o residenza dell’istante, per avere informazioni sullo stato di famiglia etc. Insieme a queste informazioni anagrafiche, il Comune interpellato può esprimere anche il proprio parere sull’eventuale concessione di grazia.
 - Certificato penale.
 - Carteggio recante: i pareri raccolti o espressi nell’iter circa l’accoglimento dell’istanza di grazia, le dichiarazioni di perdono oppure di diniego di perdono da parte dei famigliari della vittima etc.
 - Note di lavoro redatte dai funzionari che si occupano della pratica.

Da questa documentazione, presente come detto in maniera non omogenea nei fascicoli del Fondo, sono state registrate le seguenti informazioni, per ciascuna pratica relativa alle condannate per le ragioni che saranno dette a seguire, in un dataset predisposto per definire il quadro generale delle pratiche analizzate su cui poter svolgere analisi di tipo quantitativo e statistico.

I campi previsti dal dataset sono i seguenti:

- *Fascicolo* = numero del fascicolo.
- *Busta* = numero della busta (o faldone).
- *Cognome e nome* del condannato.
- *Genitori* = cognome e nome dei genitori del condannato.
- *Coniugato con* = cognome e nome del coniuge..
- *Reato* = indicazione sommaria del reato commesso e per il quale è avvenuta la condanna.
- *Condanna* = indicazione sommaria della condanna comminata.
- *Data sentenza* = data della sentenza di condanna, include anche l'indicazione della Corte di Assise che ha emesso il verdetto.
- *Anno di richiesta della grazia* = è l'anno registrato a Inventario del Fondo.
- *Luogo di nascita*.
- *Data di nascita* = data di nascita nel formato ISO 8061 (*Data elements and interchange formats - Information interchange – Representation of dates and times*): AAAA-MM-GG.
- *Luogo di residenza*.
- *Professione*.
- *Stato civile*.
- *Figli* = numero di figli e se minorenni.
- *Istruzione* = livello di istruzione.
- *Precedenti penali*.
- *Beni patrimoniali*.
- *Titoli, onorificenze*.
- *Esposizione succinta del fatto* = si riporta integralmente quanto indicato nello “Specchietto per grazia” o se ne registrano gli elementi principali.
- *Note* = notazioni circa i contenuti del fascicolo e punti di attenzione.
- *Note 2* = ulteriore campo descrittivo con notazioni relative ad aspetti procedurali.

Nell'insieme considerati, il corpus documentale e il dataset da esso derivato consentono un tipo di analisi composita: quantitativa e qualitativa. La documentazione presenta infatti diversi profili di interesse sia sul piano dei dati registrati, di tipo demografico, sociologico e giudiziario; sia sul piano dei contenuti, ricavabili direttamente nelle sentenze e negli “specchietti” e, diffusamente, nell'insieme degli atti raccolti.

Sul piano generale dell'analisi quantitativa, il corpus è interessante perché consente di ricavare una serie di dati di tipo socio-demografico, anche con

un certo grado di dettaglio, su un campione sufficientemente esteso di casi tale da costituire una fonte di confronto con rilevazioni statistiche e demografiche generali sulla popolazione italiana.

Per il fondo in esame, inoltre, interessante risulterebbe la possibilità di integrarlo, per i dati disponibili, con il dataset delle grazie concesse disponibile in formato *open access* sul sito del Quirinale prima citato, al fine di avere un censimento completo di tutte le pratiche di grazia nel periodo considerato, utile a una rilevazione di tipo socio-giuridico su vari aspetti: per esempio sia in ordine alle tipologie di reato che alla distribuzione geografica dei casi.

Sul piano di un'analisi qualitativa, più specificamente, riprendendo alcune osservazioni di Cecilia Nubola, i fascicoli di grazia sono una fonte interessante per diversi motivi. Vi è, in primo luogo, la possibilità di studiare in chiave comparativa tipologie di reati e connessi processi e sentenze “relativi a più anni o decenni, avvenuti in luoghi e contesti sociali differenti”. Vi è poi la possibilità di “ricostruire, almeno in parte, culture e mentalità, interpretazioni e giudizi sul crimine da parte di settori più allargati della società e un quadro maggiormente articolato del contesto familiare e sociale di omicidi e vittime”. Non da ultimo, di osservare sia le “modalità di elaborazione del crimine” da parte del reo, della sua famiglia e della parentela, sia di considerare la sua condotta nei luoghi della detenzione alla base, in molti casi, di giudizi sulla personalità del condannato e sulle rifrazioni sociali del suo caso: elementi che conducono, infine, al rifiuto della grazia (Nubola 2019, p. 106).

3. La questione di genere nelle pratiche di grazia non concesse

3.1. Aspetti epistemologici

L'ultimo punto da considerare, ed è un punto decisivo sul quale si sono articolati lo svolgimento della ricerca e le domande dell'indagine, concerne l'adozione di una prospettiva di genere nello studio in oggetto. Sin dalla fase progettuale della ricerca, la necessità di individuare una chiave di lettura principale intorno a cui svolgere lo studio e la numerosità delle pratiche da prendere in esame ha imposto la scelta di criteri di selezione del materiale da studiare rispondendo alla necessità di razionalizzare il lavoro rispetto alle risorse disponibili e al tempo previsto. Tra le possibili ipotesi prese in considerazione in tale direzione, quella più interessante è sembrata essere l'adozione del criterio di genere. Tale criterio riveste in tal senso una duplice importanza epistemologica e metodologica su cui occorre soffermarsi.

Sul piano epistemologico, il criterio di genere ha conferito allo studio una specifica curvatura e indirizzato le domande della ricerca. Da una prima analisi della documentazione, è emersa la possibilità di lavorare su molteplici fronti: profili socio-economici, culturali e distribuzione geografica delle condannate; tipologie di reati e specificità dei casi in rapporto al genere; rappresentazioni e realtà della “donna delinquente” come emergenti nelle carte giudiziarie e nelle pratiche di grazia. Questi sono solo alcuni dei numerosi elementi che possono contribuire a un approfondimento delle numerose e importanti analisi sulle donne italiane negli anni fra Fascismo e Repubblica. Si tratta, certo, di una curvatura molto particolare, ma appunto per questo di indubbia importanza per porre in rilievo, rispetto agli studi storico-sociologici di genere, aspetti forse meno indagati, ma interessanti sotto diversi profili.

In senso più specifico, la ricerca rimanda alle più ampie problematiche da un lato della criminalità e dall'altra della detenzione femminili entrambe in chiave storica, giuridica e sociale su cui esiste un'ampissima bibliografia (per es. Thomas 1923; Cowie *et al.* 1968; Vedder e Sommerville 1973; Pollak 1977; Smart 1981; Marotta 1987, 1989; Cavina 2011; Fadda 2012; Vezzadini 2012; Angelozzi e Casanova 2014; Núñez Paz 2015; Mantovani 2018; fra altri riferimenti riportati in bibliografia), a partire dai noti studi di Lombroso e Ferrero su *La donna delinquente* (1893). Ma non si tratta solo di questo. Certamente la ricostruzione di vicende criminali di donne italiane nel Novecento fra periodo fascista e Repubblica riveste un interesse indubitabile dato il particolare contesto storico, sociale, politico, economico di un'Italia appena uscita da un regime e da un conflitto mondiale.

In tale prospettiva, il focus specifico della ricerca ha inteso cercare di utilizzare l'elemento di genere come filtro epistemologico, attraverso cui evidenziare, nell'ambito giuridico delle pratiche in esame, alcuni costumi e orientamenti valoriali caratteristici della società italiana nel periodo analizzato tra forme di una “modernizzazione repressiva” propria dell'epoca fascista e l'avvio, non senza profonde contraddizioni, di mutamenti e processi di trasformazione del ruolo pubblico e privato delle donne che sarebbero stati sempre più evidenti di lì a qualche anno (Passerini 1992, p. 382 e *passim*). In altri termini, l'approccio di genere non costituisce solamente un criterio per sé, ma rappresenta anche una finestra o una soglia da cui affacciarsi sull'ordinamento e le strutture sociali italiani del periodo.

Da questo punto di vista, all'interno di uno sviluppo progettuale più ampio, si è inteso in primo luogo definire i caratteri specifici del profilo sociologico e demografico emergente dai casi in esame - ed è oggetto specifico del presente articolo -, vale a dire di delineare le caratteristiche sociali, economiche, culturali delle richiedenti grazia. Su questa base, in successivi studi, occorrerà riflettere sulle ragioni delle mancate grazie, ovvero sulla possibile relazione fra il contesto sociale dell'epoca, includendo la sfera dell'opinione

pubblica sovente evocata nelle ragioni dei “pareri contrari” alla richiesta di grazia, le caratteristiche e le tipologie di reato, il fattore di genere. Su questa via, infine, si potranno ricostruire percorsi biografici sospesi tra un’aderenza a pratiche usuali nell’Italia del tempo, riguardanti la vita affettiva e sessuale, la genitorialità e la proprietà, e i quadri normativi, giuridici e morali prevalenti.

Queste sono le principali direzioni seguite dal progetto di ricerca che, ipotizzate all’inizio e progressivamente definite, sono state poi confermate dallo studio del corpus documentale, particolarmente ricco e affascinante, da cui emerge anche il ritratto chiaroscurale di una Nazione che, mentre si avviava, sia pure lentamente, verso una ricostruzione e un complessivo ammodernamento di tradizionali strutture sociali ed economiche, mostrava la vigenza di precedenti orientamenti ideologici e morali, saldati in specifiche condizioni materiali di esistenza⁵ e riflettentesi in ambito giuridico, e dinamiche rappresentazioni culturali tra stereotipi e nuove forme dell’identità femminile.

3.2. Aspetti metodologici

Sul piano metodologico l’adozione del criterio di genere si è rivelata altrettanto efficace e interessante. Si constata, infatti, come vi sia una tendenziale stabilità nel tempo del numero di donne condannate con sentenza irrevocabile sul totale dei condannati e il fatto che in genere tale numero sia significativamente inferiore a quello della popolazione condannata maschile.

Osservando i dati ISTAT riportati nella “Tavola 6.21 - Condannati per delitto con sentenza irrevocabile secondo la pena, il sesso, l’età, il Paese di nascita - Anni 1890-2015 (valori assoluti)” delle Serie Storiche ISTAT (Giustizia, litigiosità e criminalità, <https://seriestoriche.istat.it/>), il primo elemento che emerge immediatamente è la stabilità dei valori assoluti relativi alle condanne di donne.

Fra gli anni 1890 e 1955, infatti, il numero di condannate oscilla tra 17.786 e 32.982, con una differenza percentuale, calcolata sul valore minimo, dell’85,4%. Se, a titolo di raffronto, osserviamo invece i valori relativi agli uomini, troviamo che vanno da un minimo di 48.508 a un massimo di 152.800, con un incremento percentuale sul valore minimo del 215%.

Il numero di condannate in tale lasso temporale risulta di 1.039.872 su di un valore totale (compresi gli uomini) di 5.395.955, pari dunque al 19,3%.⁶

⁵ Sebbene relativo a un arco cronologico più ampio, molto utile rimane il classico Ginsborg (1989), in particolare i primi capitoli, per delineare sinteticamente i tratti principali della società italiana a cavaliere tra Fascismo e Repubblica.

⁶ Si deve constatare l’assenza di dati per un numero consistente di anni di interesse per la ricerca, come indicato in una precedente edizione dei medesimi set di dati: “dal 1931 al 1949 e dal 1960 al 1967 non venne effettuata la rilevazione” (ISTAT 1976, p. XIX).

In considerazione di tale evidenza, l'ipotesi da cui si è partiti è che anche il numero di grazie richieste da condannate sul numero complessivo delle istanze presentate dovesse rispettare l'andamento percentuale sopra evidenziato, o comunque manifestare una regolarità statistica nel tempo.

Nel momento in cui non è stato possibile accedere ai fondi dell'Archivio Storico del Quirinale, come sopra detto, questa ipotesi è stata posta empiricamente alla prova prendendo in esame i dati *open access* dell'Archivio Storico del Quirinale limitatamente agli anni dal 1948 al 1955. Le grazie concesse a donne dai Presidenti Einaudi e, per il periodo temporale interessato, Gronchi sono 3.192 su un totale di 15.530, pari al 20,6% del totale, perfettamente in linea con i valori generali sulla popolazione condannata sopra indicati.

Tale filtro di analisi è stato quindi applicato anche al fondo presso l'Archivio Centrale dello Stato. Si sono innanzitutto considerati i due fondi archivistici insieme: si hanno complessivamente 21.551 fascicoli di grazia (fra concesse e non concesse), di cui quelli relativi a condannate sono complessivamente 3.650, pari al 16,9% del totale, un valore non identico, ma molto prossimo a quello sopra indicato.

Con riferimento specifico al fondo nell'Archivio Centrale dello Stato, il numero dei fascicoli di donne richiedenti la grazia, poi non concessa, risultava di 458 su 6.021, pari a un valore percentuale circa dell'8% sul totale delle pratiche rigettate.⁷

Questo elemento costituisce un dato interessante in merito alla rilevanza del criterio di genere in rapporto alla concessione o meno della grazia. Se infatti specifichiamo ulteriormente questo aspetto, distinguendo le pratiche rigettate per genere, emerge che la percentuale di grazie richieste da uomini e non concesse è pari al 31,1% del totale di quelle presentate (5.563 rigetti su 17.901 istanze), mentre lo stesso dato osservato solo per le donne scende al 12,5% (458 rigetti su 3.650). Ne consegue che la concessione della grazia sembra essere molto più frequente per soggetti di sesso femminile: un dato rilevante nella prospettiva della ricerca che potrebbe essere utile verificare in chiave comparativa e storico-sociologica su altri ordinamenti.⁸

L'adozione del criterio di genere sul repertorio di analisi risultava pertanto efficace per delimitare in modo coerente e rilevante il perimetro della

7 Rispetto alle pratiche in esame, va rilevato che i fascicoli facenti parte del database elaborato nell'ambito della presente ricerca coprono le pratiche aperte nel periodo dal 1949 al 1955; dunque, riguardano la Presidenza Einaudi e, in minima parte, quella di Gronchi. Tuttavia, si tratta di pratiche, come detto, che concernono solo indirettamente il Presidente, e direttamente il Ministero in qualità di istituzione incaricata della procedura amministrativa di effettuare l'istruttoria in merito all'istanza presentata, assieme agli altri soggetti coinvolti (quali ad esempio la Questura o il Giudice di Sorveglianza).

8 Per esempio per gli USA, un'interessante ricerca su pena di morte e grazia (1973-1999) ha dimostrato come il genere abbia una rilevanza statistica nei casi di concessione della grazia a donne rispetto che a uomini (Heise 2003).

ricerca – in virtù della costanza di rapporto numerico fra il numero totale dei condannati e il numero delle condannate donne, anche all'interno del campione più ristretto degli istanti grazia – e invitava a considerare una serie di questioni specifiche.

La valorizzazione e l'interpretazione dei dati ottenuti e organizzati nel dataset e dei contenuti reperibili nei fascicoli si sviluppa considerando sia un quadro di tipo statistico e quantitativo che di tipo qualitativo. In tale prospettiva, in questo articolo si inizia a offrire il profilo sociologico-quantitativo delle donne richiedenti grazia focalizzato sui dati di tipo demografico e sociologico, finalizzando l'analisi alla definizione del profilo biografico, socio-economico e socio-culturale delle condannate. Nello specifico, questo articolo considera le pratiche di grazia come una fonte per un'analisi sociologico-giuridica e criminologica di genere rispetto al periodo storico considerato. In un successivo lavoro in corso di preparazione si procederà a un'analisi di tipo quanti-qualitativo relativo ai profili più strettamente giuridici delle richiedenti grazia (per es. tipologie di reati e distribuzione geografica dei tribunali che hanno emesso le condanne) e approfondendo singole vicende sia in chiave tipologica o generale sia in termini specifici e individuali.

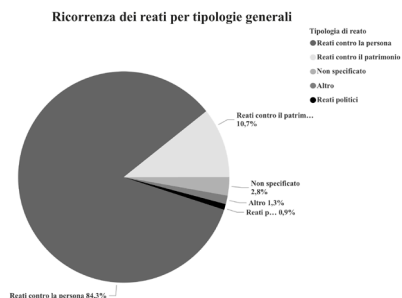
4. I profili socio-demografici delle condannate richiedenti la grazia

Sebbene l'analisi quantitativa proposta nel presente lavoro abbia lo scopo di tracciare un profilo socio-demografico dei casi rappresentati, si rende tuttavia necessario un breve accenno in merito ai reati commessi dalle donne facenti parte del campione, nonché all'anno in cui la sentenza contro di esse è stata emessa. Infatti, queste informazioni ci consentono di delineare in modo più preciso i contorni dei soggetti interessati, stabilendo una possibile relazione fra il tipo di crimine e il contesto sociale entro cui il profilo analizzato si inserisce.

Tabella 1

Reato commesso	Somma di Casi	Somma di Percentuale
Omicidio	263	57,4%
Procurato aborto	60	13,1%
Infanticidio	41	9,0%
Furto	21	4,6%
Lesioni	20	4,4%
Falsificazione	10	2,2%
Alterazione di stato civile	7	1,5%
Estorsione	7	1,5%
Falsa testimonianza	4	0,9%
Reato Politico	4	0,9%
Maltrattamenti	2	0,4%
Altro	6	1,3%
Non specificato	13	2,8%
Totale	458	100,0%

Grafico 1



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

Analizziamo in primo luogo i dati relativi alle tipologie di reato commesse. Osservando i dati presenti nella Tabella n. 1, appare evidente la netta prevalenza dei reati di omicidio, procurato aborto e infanticidio, con valori pari rispettivamente al 57,4%, 13,1% e 9% del totale. Se invece osserviamo, nel Grafico n. 1, la ricorrenza delle tipologie di reato, vi è una netta predominanza dei reati contro la persona – che includono, oltre ai tre sopra indicati, i reati di lesione e maltrattamenti – che insieme rappresentano una percentuale sul totale pari all’84,3%.

Sono necessarie alcune notazioni di tipo metodologico: i reati indicati includono, infatti, tutte le variazioni di intensità e di grado di partecipazione al reato. Questo significa che, ad esempio, la categoria “omicidio” include al suo interno il “tentato omicidio”, il “concorso in omicidio”, come anche l’“omicidio preterintenzionale” o l’“omicidio aggravato”. Si è dunque cercato, fin dove possibile, di ricondurre a unità le molteplici sfumature delle fattispecie normative, cercando di rappresentare l’infinita varietà della vita, se è vero che “il diritto non è altro che l’essere del rapporto umano, un essere necessitato, assoluto, l’unica terrena forma di conoscenza che a noi è dato di avere dell’essere” (Satta 2013, p. 45). Inoltre, ci troviamo in questo caso di fronte a reati come il procurato aborto e l’infanticidio, profondamente modificati dal nostro ordinamento⁹.

La preminenza dei reati contro la persona sembra suggerire alcuni elementi che, sebbene diverranno più definiti in rapporto agli altri dati, consentono alcune preliminari osservazioni. Da una prima lettura dei dispositivi di sentenza conservati nei fascicoli relativi a casi di omicidio, assume una particolare rilevanza il fatto che, in numerosi di essi, il reato viene commesso “per causa d’onore” ovvero per motivi “moralì”. Si tratta di omicidi commessi da donne ai danni del “seduttore” a riparazione del proprio onore leso; oppure di delitti commessi contro il proprio marito o fidanzato sia in seguito a maltrattamenti sia per liberarsi da tale rapporto, non di rado con lo scopo di stabilire una relazione con un altro soggetto. In questo ambito trova spazio anche l’infanticidio che, sebbene costituisca fattispecie giuridica

9 Il procurato aborto veniva regolato dagli artt. dal 454 al 555 del c.p., abrogati poi dall’art. 22 della L. 194 del 22 maggio 1978; prevedeva, oltre le eventuali aggravanti o attenuanti, la pena della reclusione da 1 a 5 anni in caso venisse eseguito su donna consenziente, e da 7 a 12 anni su donna non consenziente. In caso di morte della donna, inoltre, le pene erano aumentate rispettivamente fino a 5-12 anni e 12-20 anni. L’infanticidio è invece attualmente oggetto di normazione nell’art. 578 del c.p., con una pena da 4 a 12 anni di reclusione, ma nella sua formulazione originaria era indirizzata a disciplinare i reati di infanticidio e omicidio d’onore, abrogati poi dalla L. 442 del 5 agosto 1981. I profili più problematici, oltre la durata del periodo “immediatamente dopo il parto” che distinguerebbe tale reato dall’omicidio, si legano invero alle cause della soppressione del neonato, dovute a “condizioni di abbandono materiale e morale”. È chiaro che tale definizione può esser soggetta a diverse sfumature di ordine morale ed etico, a seconda del contesto storico e sociale.

a sé, presenta caratteri affini all'omicidio proprio per il riferimento all'onore come movente.

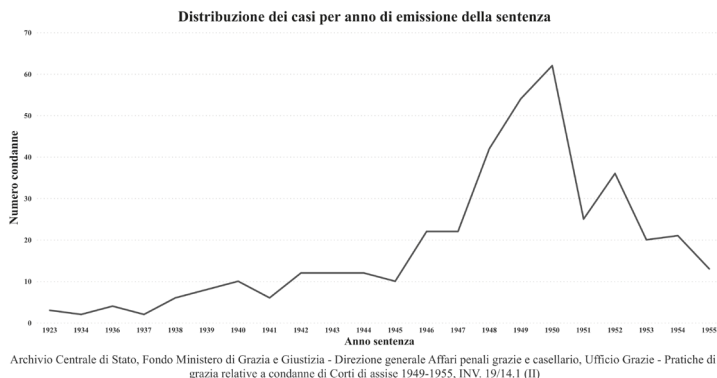
L'elemento interessante appare essere la ricorrenza del tema dell'"onore" nonché il suo ruolo come movente del delitto, centrale nel dibattito dalla fine dell'800 fino agli anni '60-'70 del '900¹⁰. Rinviano ad altra sede una disamina della questione, è opportuno osservare un'importante differenza con la giurisprudenza attuale: nelle sentenze presenti nei fascicoli in esame i delitti definiti "per causa d'onore" coincidono spesso con fattispecie che, attualmente, in dottrina e in letteratura sarebbero definiti delitti "passionali" (Nubola 2019, pp. 112 e 119-121). Queste due diverse classificazioni presentano dunque una fenomenologia simile, ma un'interpretazione differente in diversi contesti storici e sociali che, nel caso dell'onore, include una forte presenza di elementi sociali oltre che psicologici (cfr. Florian 1938; Sandrelli 1966; Migliaccio e Napolitano 2010).

Per quanto concerne invece il procurato aborto, si tratta di un reato tipicamente femminile: dalle carte risulta che più della metà di questi reati sono stati commessi da donne praticanti la professione di levatrice o, più raramente, di ostetrica, anche attraverso metodi "tradizionali" sedimentati nella cultura popolare e di carattere non scientifico (Visca 1977; Galeotti 2003).

Consideriamo ora la distribuzione dei casi per anno di emissione di sentenza.

10 Nello specifico, veniva regolato nel Codice Rocco dall'art. 587, oggi abrogato. Vi sono due elementi di particolare rilevanza riguardo al periodo in cui si collocano i fascicoli analizzati: in primo luogo, l'onore è una qualità puramente sociale, ma assume una rilevanza giuridica solo in epoca moderna e, in particolare, proprio durante il XIX secolo; sebbene dunque fosse ben affermata l'idea di una sanzione morale per gli atti contro l'onore, la sua formalizzazione razionale nell'ordinamento giuridico lo riconosceva come uno specifico meccanismo di ordinamento di una società governata – potremmo dire – da un tipo di potere legale-razionale (cfr. Algadi 1957). In secondo luogo, proprio a cavallo fra XIX e XX secolo, si cerca di fondare questo discorso in chiave biologistica, identificando nella causa d'onore un movente che "attiva" qualità biologiche proprie del soggetto criminale (cfr. ad esempio Spina 1900).

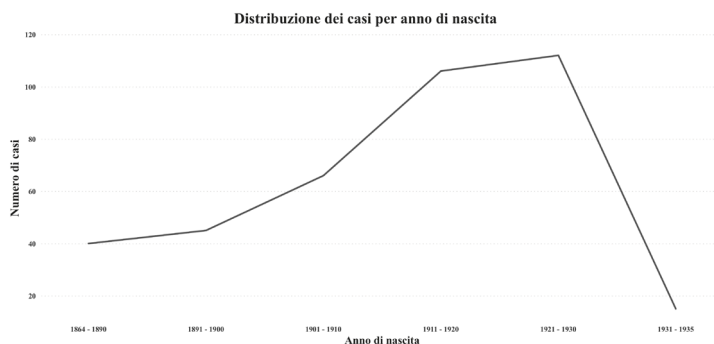
Grafico 2



Come è possibile osservare nel Grafico n. 2, l'andamento dei valori ha una variazione regolare negli anni, con un deciso incremento fra 1948, 1949 e 1950; questi tre anni rappresentano, rispettivamente, il 9,2%, l'11,8% e il 13,5% del totale, coprendo nel loro complesso il 34,5% dei 458 casi considerati¹¹. La concentrazione delle sentenze emesse negli anni osservati è suscettibile di diverse interpretazioni. Una prima è certamente riferibile al periodo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione a seguito del passaggio dal regime monarchico a quello repubblicano: è verosimile ipotizzare che tale picco sia imputabile in parte a un accumulo delle pratiche di grazia, dovuto all'impossibilità di istruirle e chiudere i procedimenti nella delicata fase di transizione, anche in considerazione dell'arresto di molte attività amministrative nel periodo bellico. Vi è, tuttavia, un possibile secondo elemento da considerare, la cui comprensione richiede l'osservazione comparata dei dati relativi alla distribuzione dei casi per anno di nascita delle richiedenti grazia, rappresentata nel successivo Grafico n. 3.

11 Una notazione specifica va effettuata per i casi registrati nel dataset come “Non specificati”, non riportati nel grafico, che assumono un valore piuttosto alto pari all'11,1%. Questo parametro riguarda quasi sempre pratiche di grazia ricevute ma non istruite, sia per l'effettiva non ricevibilità o istruibilità delle stesse, sia per gli eventi sopravvenuti che ne rendevano la prosecuzione non necessaria (in virtù di condoni della pena o amnistie, ad esempio). In questi casi, il fascicolo presenta una documentazione limitata al decreto di concessione della grazia condizionale o a semplici relazioni in merito ai motivi dell'impossibilità a procedere, omettendo documenti quali la sentenza o i pareri delle parti coinvolte nel procedimento. Questo dato non costituisce dunque un “vuoto” statistico ma, piuttosto, va considerato come elemento caratteristico e rilevante delle modalità di svolgimento del procedimento di concessione della grazia. Allo stesso tempo, non essendo statisticamente rilevante nel contesto di questo specifico set di dati, è stato omesso dalla rappresentazione grafica.

Grafico 3



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

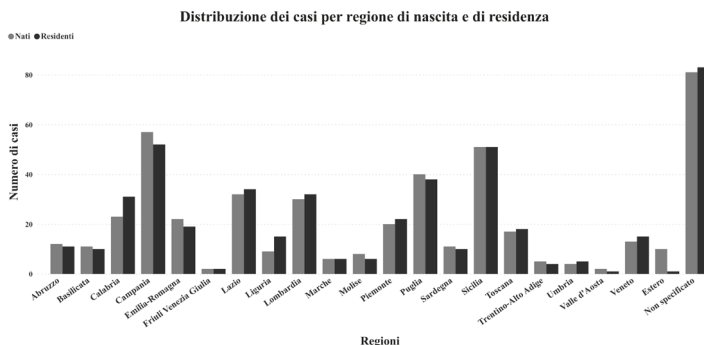
Appare subito evidente una concentrazione dei casi nelle fasce temporali 1911-1920 (23,1% del totale) e 1921-1930 (24,5% del totale). Le richiedenti grazia nate in questo ventennio rappresentano dunque il 47,6% dei casi – quasi la metà, su di un arco temporale esteso dal 1864 al 1935¹². Questo dato si combina a quanto emerso in merito alle tipologie di reati e agli anni della sentenza, aprendo una prospettiva problematica in merito al significato di tali dati e alla definizione del profilo demografico delle richiedenti grazia in questi anni.

Se infatti confrontiamo l'andamento dei Grafici nn. 2 e 3, appare chiaro che le richiedenti grazia furono condannate perlopiù in un'età compresa fra i 20 e i 30 anni; se poi accostiamo tale elemento alla tipologia prevalente di reato – reati contro la persona, con la specificazione della “causa d'onore” – diviene possibile ipotizzare una specifica correlazione di tali elementi. Sembrerebbe infatti che la popolazione facente parte del campione analizzato corrisponda in buona parte a: a) donne giovani, non ancora sposate, ma in un'età adatta a contrarre matrimonio secondo le tendenze del tempo; oppure b) donne sposate e adulte, ma non ancora definibili anziane, già collocate dunque in un contesto familiare-matrimoniale. Il reato commesso per causa d'onore si collegherebbe con grande frequenza a tale condizione, sia nel caso dell'uccisione del soggetto che impedì alle richiedenti grazia di “esser fatte donne oneste”, sia nel caso di una riparazione dell'onore di fronte a fatti o comportamenti che ne ledevano l'integrità fisica e morale (violenze, tradimenti) o di un desiderio di sottrarsi alla relazione coniugale.

Proseguiamo la nostra analisi osservando i dati relativi alla distribuzione del campione secondo il luogo di nascita e di residenza, presentata nel Grafico n. 4.

¹² Anche in questo caso la categoria “Non specificato” assume un valore rilevante, ovvero il 18,2%. Come nel caso del Grafico n. 2, ci troviamo nella quasi totalità delle volte di fronte a fascicoli relativi a istanze non istruite.

Grafico 4



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e cassellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

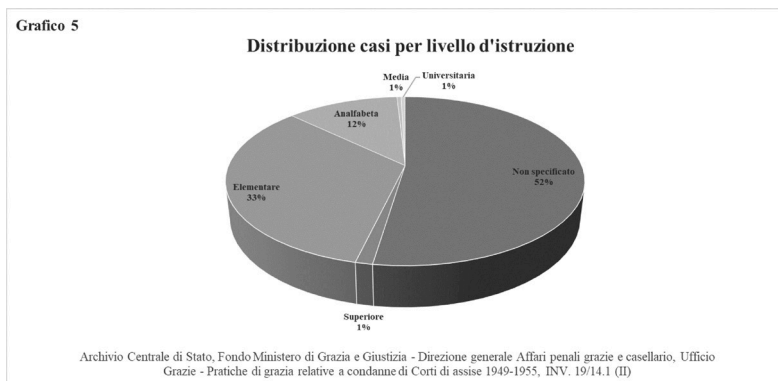
Le regioni che presentano i valori più alti sono la Campania e la Sicilia, con un numero di soggetti nati pari rispettivamente al 12,5% e al 11,1% e di residenti pari al 11,3% e al 11,1%; seguono poi la Puglia (nati 8,7%, residenti 8,3%), il Lazio (nati 7,6%, residenti 8,1%), la Lombardia (nati 6,6%, residenti 7%) e la Calabria (nati 5,2%, residenti 7%). Le altre regioni si attestano su valori inferiori al 5%, con la Toscana, l'Emilia-Romagna e il Piemonte superiori al 4%.

Il primo aspetto da considerare è che, sebbene la concentrazione maggiore dei casi si abbia in tre regioni del meridione (Campania, Sicilia, Puglia), è pur vero che Lazio e Lombardia presentano comunque valori rilevanti, sebbene si attestino a quasi la metà rispetto alle prime tre; inoltre, la Calabria e le altre regioni del Meridione raggiungono valori inferiori, anche rispetto a regioni delle aree centrali e settentrionali del paese. Il livello di sviluppo economico sembrerebbe dunque un parametro non sufficiente a giustificare la distribuzione dei casi osservati, sebbene abbia certamente una sua rilevanza, considerando come il Mezzogiorno fosse una delle aree più povere del paese al tempo. Vi sono infatti almeno altri due fattori da considerare nell'interpretazione del Grafico n. 4. In primo luogo, le regioni con valori più elevati sono sempre quelle con una maggior densità demografica (ISTAT 2014).

Questo appare evidente nel caso della Campania, del Lazio e della Lombardia, dove i casi considerati si concentrano perlopiù attorno ai grandi capoluoghi di Napoli, Roma e Milano. In secondo luogo, il livello di sviluppo economico di una regione deve sempre essere considerato in relazione al grado di concentrazione di tale sviluppo. Nel caso infatti che una regione presenti un alto livello di sviluppo, è pur possibile che questo si concentri solo in alcune aree o che riguardi solamente determinati gruppi sociali, lasciando vaste zone o parti della popolazione in una condizione di maggior povertà.

Il secondo aspetto da considerare è la ridotta variazione fra il numero dei nati e il numero di residenti nelle regioni: la differenza si attesta infatti attorno al punto percentuale, nella maggior parte dei casi inferiore all'1%, per la precisione. Questo sembra indicare l'assenza di una forte migrazione femminile negli anni considerati, ovvero la tendenza delle donne, qui oggetto del campione, a nascere e vivere nel medesimo posto. Certamente, si potrebbe anche ipotizzare la possibilità di una migrazione equamente distribuita fra le diverse aree del paese, con una tendenza "a somma zero", ma questa ipotesi appare invero più remota. Sebbene dunque si tratti di un campione ben più ridotto, nelle sue dimensioni e nella sua composizione, rispetto a osservazioni rivolte all'intera popolazione del paese, i dati sembrano confermare le linee di tendenza generali evidenziate dalla letteratura in merito (sul tema, cfr. fra gli altri Bonomo 2004, Gallo 2018, Garau 2019; Ginsborg 1989, pp. 283 e sgg.; vedi anche Tavv. 2.11.1 e 2.3 ISTAT 2014)¹³. Si nota nelle regioni meridionali un numero di nati leggermente maggiore dei residenti – in controtendenza rispetto a quanto riscontrato spostandosi verso nord. Ovviamente, tale dato deve essere soppesato alla luce delle eccezioni, in particolare l'Emilia-Romagna (con un numero di nati superiori ai residenti dello 0,6%) e la Calabria (con il valore dei residenti *superiore* ai nati dell'1,7%). Caso del tutto particolare la Sicilia, in cui tali dati corrispondono esattamente, quasi a indicare un'assenza di migrazione femminile¹⁴.

Spostiamoci ora al livello d'istruzione rappresentato nel Grafico n. 5.



¹³ Si deve aggiungere, sempre in relazione a quanto osservato da Ginsborg, che lo sviluppo e le migrazioni interne sono strettamente collegate: l'espansione dell'industria al Nord e il conseguente aumento della ricchezza in tali aree è altresì collegato alla disponibilità di manodopera a basso costo, formata appunto dai migranti provenienti dal Meridione (Ginsborg 1989, p. 288).

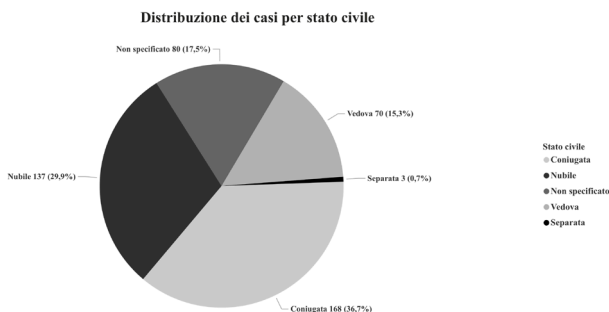
¹⁴ Analogamente a quanto precedentemente osservato, la categoria "Non specificato" riguarda fascicoli non istruiti, rinviati o non lavorati, dunque privi di informazioni dettagliate su questo o altri dati.

Il dato di maggiore impatto, come evidente, è la presenza di un valore estremamente elevato di casi – pari al 52% – ove il livello d’istruzione risulta non specificato nel fascicolo; seguono poi, con un valore percentuale del 33%, i fascicoli relativi a donne aventi un livello d’istruzione elementare, di solito corrispondente al raggiungimento del 3° anno di scuola elementare. Troviamo poi un 12% di donne indicate come “analfabeta” nel corpus documentale osservato, cui si aggiunge un 3% di casi relativi a livelli d’istruzione superiori (scuola media inferiore, superiore e universitaria) (Tav. 41 Sez. D, ISTAT 1958, p. 99).

In questo caso, a differenza di quanto visto in precedenza, la categoria “Non specificato” include quasi sempre fascicoli ove il livello d’istruzione risulta rappresentato con la simbologia specifica per gli elementi su cui non vi è nulla da dichiarare (“/”, “-” o in alcuni casi “~”), o in cui nella casella apposita dello “Specchietto di grazia” viene direttamente omessa ogni informazione. Considerando il tipo di dato in questione, è possibile ipotizzare con ragionevole certezza che si tratti di soggetti privi d’istruzione o comunque con un livello di scolarizzazione minimo (fino alle scuole elementari). Se è corretta questa ipotesi, tale categoria potrebbe essere eventualmente accorpata alle voci “Analfabeta” o “Elementare”. Ciò non modifica in ogni caso il dato che qui emerge: le richiedenti grazia erano donne con un livello di scolarizzazione basso. Questo, ovviamente, corrisponde a quanto osservato dalle numerose ricerche sul livello d’istruzione dell’Italia pre- e post-bellica (*ibidem*).

Nel Grafico n. 6, a seguire, viene invece rappresentata la distribuzione dei casi secondo lo stato civile delle donne interessate.

Grafico 6



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

Ciò che colpisce immediatamente l’osservatore è la vicinanza dei due valori principali, ovvero quello delle donne coniugate (36,7%) e delle donne nubili (29,9%), che in totale coprono il 66,6% dei casi. Queste percentuali

trovano invero una conferma se interpretate in relazione a quanto sopra osservato in merito ai reati contro la persona, in particolare i casi di omicidio e infanticidio. Dalla lettura delle carte, risulta che la categoria “Nubile” contiene molto spesso casi di reati commessi contro il “seduttore”, a riparazione dell’onore perduto assieme “alla propria virtù”; le donne coniugate, invece, risultano quasi sempre uxoricide sia per causa di maltrattamenti che a scopo di “dissoluzione” del vincolo matrimoniale. Si tratta dunque di situazioni in cui la grazia viene richiesta in relazione a violazioni concernenti il proprio stato civile o familiare, a vario titolo. Un discorso a parte va invece fatto per le donne indicate come vedove: accade infatti spesso che si tratti di uxoricide, il cui stato civile viene tuttavia registrato nel fascicolo *ex post* reato, motivo per cui risultano vedove in relazione al delitto commesso¹⁵.

Vi sono alcune osservazioni ulteriori da avanzare per le restanti categorie. *In primis*, la voce “separata” si riferisce ad un numero limitato di casi riguardanti donne registrate come separate di fatto dal marito; sebbene dunque sussistesse la possibilità della separazione legalmente riconosciuta – la quale non scioglieva le parti dal vincolo matrimoniale – sembrerebbe piuttosto ricorrere in questi casi un più semplice abbandono del tetto coniugale. *In secundis*, la categoria “Non specificato” appare qui di difficile interpretazione; non è infatti chiaro se questa informazione, riguardante il 17,47% dei casi, sia semplicemente stata omessa o se invece riguardi casi particolari come la separazione sopra indicata, o anche un’indecisione degli inquirenti di fronte a donne coniugate divenute vedove a causa dell’uxoricidio da queste commesso.

Continuando ad osservare le questioni relative alla condizione familiare, ci concentriamo ora sui Grafici nn. 7 e 8, relativi alla presenza e alla composizione della prole.

Grafico 7

Distribuzione casi per numero di figli

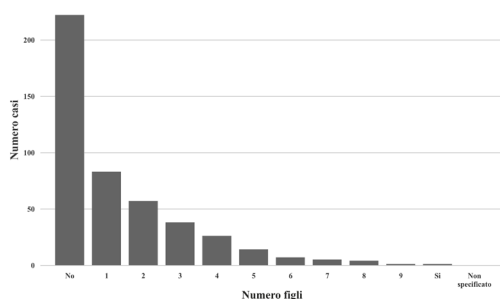
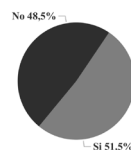


Grafico 8

Presenza di figli minori



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

¹⁵ Queste ipotesi, presupponendo un’analisi qualitativa dei contenuti presenti nei dispositivi di sentenza, saranno sviluppate nel prosieguo della ricerca.

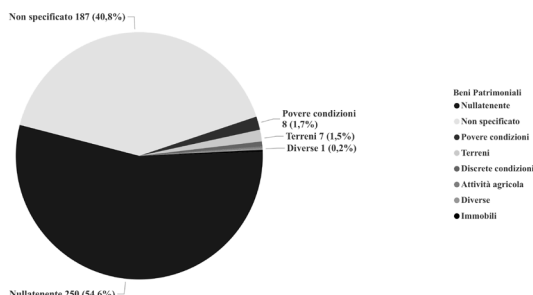
Partendo dal Grafico n. 7 relativo al numero di figli, osserviamo una distribuzione piuttosto omogenea dei casi. In primo luogo le donne senza figli costituiscono il 48,47% del totale, mentre la restante parte segue una distribuzione progressivamente regolare, degradante dal numero minimo (1 figlio) fino alla categoria che annovera il numero massimo di figli rilevato (9). Le richiedenti grazia aventi un solo figlio coprono infatti il 18,1% dei casi, mentre ogni figlio aggiuntivo corrisponde a una percentuale inferiore di casi sino al minimo dello 0,2% per la categoria “9 figli”¹⁶. Il Grafico n. 8 riguarda invece un dato più di dettaglio, ovvero la presenza di figli minori: anche in questo dato si ha una distribuzione quasi esatta, con il 51,5% di fascicoli in cui è indicata la presenza di figli minori e il 48,5% di casi in cui non sono presenti¹⁷.

In ultimo osserviamo gli aspetti professionali e patrimoniali delle richiedenti grazia. Iniziando dal Grafico n. 9, osserviamo la distribuzione dei casi per disponibilità patrimoniale delle donne oggetto di questo studio.

16 Qui le voci “Non specificato” sono residuali e riguardano i fascicoli ove compare in modo esplicito tale dicitura; data infatti la natura di questa informazioni, i casi ove non risultava indicato alcun dato (o comparivano le già rilevate simbolizzazioni grafiche per l’assenza di dati) sono stati interpretati come parte della categoria “Senza figli”. È altresì presente un solo caso residuale in cui è indicata la presenza di figli, ma non il numero.

17 In merito a questi dati, sarebbe necessaria una verifica circa la relazione specifica fra la presenza o meno di figli – e il numero di questi – con lo stato civile e il tipo di reato commesso. Ad esempio, sarebbe possibile ipotizzare che i casi di donne senza figli coincidano per la maggior parte con i casi di omicidio nella persona del seduttore, ove solo in alcuni casi l’attentato all’onore si aggravava della presenza di un figlio, frutto del rapporto extraconiugale. Oppure che, laddove risultino donne con figli, i casi coincidano ben di frequente con le condannate per uxoricidio. Tuttavia, tali relazioni assumono pieno significato solamente in riferimento alla configurazione del caso specifico e al contesto in cui s’inseriscono. Potranno dunque essere identificate in modo puntuale attraverso la parte di analisi qualitativa dei contenuti presenti nel materiale documentale (in particolare le sentenze), che sarà svolta in una fase successiva della ricerca, ma non presentano una chiara ricorrenza di specifiche tendenze quantitative. Si deve inoltre considerare, sempre come profilo qualitativo, che la presenza o meno di figli – in particolare minori – potrebbe essere un parametro rilevante nella valutazione dell’istanza di grazia da parte delle autorità competenti.

Distribuzione dei casi per disponibilità patrimoniale



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

I dati qui rappresentati sembrano dare delle indicazioni piuttosto nette e inequivocabili: il 54,59% delle richiedenti grazia è indicato nei fascicoli come “Nullatenente”; il 40,83% è invece come “Non specificato”; troviamo poi un numero esiguo di 21 casi che presentano indicazioni differenti, ovvero “povere condizioni” (8 casi, pari all’1,7%), proprietaria di terreni o fondi (7 casi, pari all’1,5%), “Discrete condizioni” (3 casi, 0,7%), e infine 3 casi rispettivamente di partecipazione ad attività imprenditoriale agricola, di piccola proprietà immobiliare e un “diverse” (ognuna pari allo 0,2%).

Una necessaria osservazione riguarda l’altissimo valore dei “non specificato”. L’interpretazione di tale dato è piuttosto semplice perché la mancata indicazione di una specifica condizione patrimoniale (o la sua simbolizzazione attraverso i segni grafici che più volte abbiamo incontrato) è con ogni probabilità riconducibile all’assenza di un patrimonio; pertanto, tali casi possono essere sussunti con ragionevole sicurezza nella categoria dei “Nullatenenti”.

Questo tuttavia significherebbe che, nel complesso, i casi in cui si rileva l’assenza di un patrimonio coprirebbero in totale il 95,4% del totale. Sebbene questo dato sia piuttosto netto e, soprattutto, ampiamente credibile¹⁸, è necessaria una precisazione. Nell’analisi dei fascicoli è emerso che le richiedenti grazia lavoravano in un piccolo fondo, procurandosene sostentamento, e abitavano una casa spesso sita proprio su di esso. Venendo indicate come “nullatenenti”, questo fatto conferma quanto osservato, tra altri, proprio da Ginsborg (1989): l’Italia del II dopoguerra era ancora fortemente agricola e, soprattutto, caratterizzata da una presenza fortissima della mezzadria e, soprattutto nel Meridione, del latifondo. Solo con la Riforma agraria del 1950 questa tendenza andrà progressivamente a ridursi, soprattutto per opera della redistribuzione delle terre (cfr. Ginsborg 1989, pp. 160 e ss.).

¹⁸ Cfr. D’Adda et al. 2004; Antonelli 2007; Leone 2021. Cfr. anche ISTAT (2010, 2011, 2015) per le sezioni relative all’agricoltura, all’industria, al lavoro, ai consumi e al livello dei prezzi.

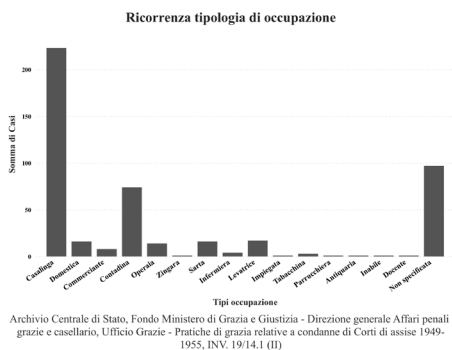
Osserviamo infine i dati concernenti l’occupazione professionale delle richiedenti grazia, rappresentati nella Tabella n. 2 e nel Grafico n. 10.

Tabella 2

Occupazione delle richiedenti grazia

Occupazione delle richiedenti grazia	Casi	Percentuale
Non specificata	97	21,2%
Zingara	1	0,2%
Portinaia	1	0,2%
Partucchiara	1	0,2%
Operaia / Tabaccaia	1	0,2%
Operaia / Levatrice	1	0,2%
Inabile	1	0,2%
Impiegata	1	0,2%
Docente	1	0,2%
Domestica / Sarta	1	0,2%
Casalinga / Sarta	1	0,2%
Casalinga / Casca	1	0,2%
Casalinga / Cameriera	1	0,2%
Antiquaria	1	0,2%
Tabaccaia	2	0,4%
Casalinga / Levatrice	2	0,4%
Casalinga / Domestica	2	0,4%
Casalinga / Commisment	2	0,4%
Casalinga / Operaia	3	0,7%
Infermiera	4	0,9%
Commisment	6	1,3%
Casalinga / Contadina	7	1,5%
Operaia	9	2,0%
Domestica	12	2,6%
Sarta	14	3,1%
Levatrice	14	3,1%
Casalinga	67	14,6%
Totale	458	100,0%

Grafico 10



In questo caso, data la presenza di casi ove compaiono indicate molteplici occupazioni, si è preferito trattare gli stessi risultati in due modi differenti: nella Tabella n. 2, appaiono i dati raccolti secondo le categorie professionali presenti nei fascicoli (anche multiple, laddove necessario), mentre nel Grafico n. 10 vengono raccolti per ricorrenza della singola professione all’interno del database, a prescindere dal riferimento allo specifico fascicolo.

Osservando la Tabella n. 2, appare subito evidente la preminenza della categoria “Casalinga” che come voce a sé stante compare nel 44,5% dei fascicoli; la seconda categoria, anch’essa come voce singola, è invece quella di “Contadina”, presente nel 14,6% dei casi. Altre voci rilevanti, sebbene con valori ben inferiori, sono “Levatrice” e “Sarta”, entrambe al 3,1%, e “Domestica” con il 2,6%. Tutte le altre categorie rappresentano dati di rilevanza residuale¹⁹, da un punto di vista quantitativo, ma che assumono un peso qualitativo specifico: questo perché si tratta o di voci singole, ma relative a professioni meno sovente praticate, oppure a voci plurime, che indicano una professionalizzazione meno definita²⁰.

Queste osservazioni consentono di trarre alcune prime considerazioni. Chiaramente, le donne considerate si dedicavano prima della condanna, nella maggioranza dei casi, all’attività di casalinga, dunque alla conduzione della casa e all’educazione dei figli, laddove presenti. Tuttavia, la rilevanza statistica della voce contadina non può essere sottovalutata, anche in considerazione del fatto che molti dei fascicoli riguardano donne residenti in aree meno urbanizzate, o comunque in centri minori. Questo chiaramente

19 Una precisazione in merito alla professione di operaia: sovente infatti si tratta di donne registrate come “operaie agricole”, quindi maggiormente specializzate di una “contadina”, ma chiaramente prossime a questa per tipologia di occupazione.

20 Cfr. Tavola n. 41 Sez. E, in ISTAT 1958, p. 100.

lascia supporre che molte delle donne rientranti in questo 14,6% fossero anche impiegate come braccianti o mezzadri (cosa abbastanza frequente confermata dalla documentazione), ma si deve altresì considerare quanto detto poco sopra in merito alla disponibilità patrimoniale per la categoria “Nullatenente”. Ricordiamo infatti quanto sopra osservato in merito alla disponibilità patrimoniale ed alla prevalenza nell’Italia del dopoguerra di un’economia agricola centrata sulla mezzadria e sul latifondo. Le donne richiedenti grazia, dunque, esercitavano con grande probabilità l’attività di casalinga, ma presso un’abitazione abitata in virtù di un rapporto giuridico: ciò spiegherebbe la prevalenza delle categorie “Casalinga” e “Contadina”.

In aggiunta a ciò, colpisce la presenza di un così vasto numero di categorie multiple che investono sia le categorie singole già osservate (ad esempio, casalinga / contadina, casalinga / sarta o casalinga / operaia), sia quelle di minor rilevanza. Questo elemento sembra indicare che molte donne non avevano una professionalizzazione specifica e si trovavano a svolgere più lavori al fine di sostenere la famiglia o trarre qualche profitto. Questa potrebbe essere la chiave d’interpretazione di una categoria come “casalinga / contadina”, ove una donna sarebbe stata impiegata come bracciante pur dedicando molto del suo tempo all’*oikos*; oppure, casi come “casalinga / sarta”, “casalinga / domestica” o “operaia / tabacchina”, in cui una delle attività (“sarta”, “domestica” e “tabacchina”) sembrerebbe essere una professione secondaria, per arrotondare le entrate familiari. In particolare, l’occupazione “domestica” assume un valore specifico poiché l’impiego a servizio in casa altrui implica attività non del tutto diverse da quelle di “casalinga”. Si può chiaramente comprendere come le competenze specifiche di queste donne nella conduzione della casa venissero altresì poste a frutto in attività esterne al proprio nucleo familiare.

Queste osservazioni vengono confermate dalla ricorrenza delle singole occupazioni, rappresentate nel Grafico 10, con l’aggiunta di ulteriori elementi. Qui la rilevanza numerica di alcune categorie viene sostanzialmente confermata: anche considerando tutte le professioni singolarmente, le voci “casalinga” e “contadina” rimangono le più rilevanti, con rispettivamente il 46,6% e il 15,5%; a seguire, l’occupazione “levatrice” con il 3,6%, “Sarta” e “domestica” entrambe al 3,3% e “operaia” al 2,9%. Questi dati dunque confermano quali siano le principali occupazioni delle ricorrenti grazia e, potremmo dire, della gerarchia che determinate professioni avevano nel piccolo universo femminile ritratto dalla presente ricerca.

Come sopra anticipato, una notazione di dettaglio va aggiunta in merito alla voce “levatrice”: questa, infatti, assume valori piuttosto bassi, apparentemente in contrasto con la rilevanza del reato di “Procurato aborto” nei fascicoli consultati. Si deve però considerare come la pratica abortiva, del tutto illegale al tempo, era sovente praticata da donne non praticanti la pro-

fessione di ostetrica impiegando soluzioni “naturali”, “tradizionali” o legate a tradizioni popolari²¹.

5. Conclusioni

Il presente articolo offre una prima ricognizione quantitativa di un piccolo, ma ricco e complesso fondo archivistico. Indubbiamente il corpus documentale è certamente limitato nella numerosità e questo può ridurre la rappresentatività statistica e determinare errori nelle stime rilevate. Per ovviare a questa possibile distorsione si è adottato il criterio di ricondurre le rilevazioni effettuate agli indici statistici generali per il periodo considerato. Questo riferimento, come evidenziato e discusso, ha consentito di offrire “un’immagine in piccolo ma senza distorsioni” (Corbetta 2014, p. 359) della popolazione femminile rappresentata. Inoltre, analisi condotte su piccoli dataset molto dettagliati offrono dei vantaggi specifici, primo fra tutti la possibilità di aprire una finestra su problemi o aspetti fondamentali, ma poco evidenti, che rischierebbero di sfuggire in un campione più ampio. Infine, si deve considerare che la presente analisi ha come scopo di definire un profilo sociologico quantitativo delle condannate richiedenti la grazia negli anni 1949-1955, come parte di una ricerca più ampia che affiancherà tale approccio a metodologie qualitative al fine di far emergere gli elementi d’interesse generale che il repertorio, del tutto particolare, qui analizzato ci aiuta a cogliere.

Dall’analisi dei dati estrapolati dal dataset emergono alcuni elementi che possono fornire non delle risposte, quanto parametri utili a formulare domande teoriche e interpretative, cioè domande rivolte sia all’orizzonte generale del tessuto normativo proprio della società italiana del tempo, sia al tema più specifico della questione di genere.

Cominciando dalla sfera più esterna dell’esistenza di queste donne, quella della professione e del patrimonio, appare subito chiaro che le richiedenti grazia – nella maggioranza dei casi – provengono da una condizione di povertà, sebbene siano perlopiù in grado di contribuire con la propria attività all’economia familiare. Ciò emerge, com’è evidente, dall’assenza di disponibilità patrimoniale delle condannate, registrate nella maggior parte dei casi come nullatenenti. Tali osservazioni sembrano presentare una risonanza con quanto osservato in merito alla provenienza territoriale delle richiedenti

21 Da un punto di vista qualitativo, sono molto interessanti alcuni casi osservati in cui le donne praticanti l’aborto erano considerate “streghe” o “fattucchiere”, oppure in cui venivano utilizzati metodi che coinvolgevano l’uso di piante o medicinali naturali invece di strumenti meccanici o farmaci specifici.

grazia: i dati confermano infatti che la loro vita si svolse, in buona parte dei casi, nelle aree meno sviluppate del paese al tempo²².

Spostandosi a un livello più personale, queste considerazioni appaiono omogenee con quanto emerge dai dati relativi all'istruzione, con livelli di scolarizzazione da bassi a minimi; ma ancora più importante in questo senso sono i dati relativi all'occupazione professionale. Qui, infatti, emerge nettamente l'occupazione prevalentemente domestica dei soggetti osservati, non solo nella più generale occupazione come "casalinghe" ma, in una prospettiva più ampia, in quelle attività che ruotano attorno al proprio domicilio – ad esempio la cura del fondo di pertinenza dell'abitazione e tutte le attività connesse. Inoltre, le professioni più o meno indipendenti dal contesto familiare (operaia, sarta, tabacchina fra le altre), assumono rilevanza statistica come attività secondarie, ovvero esercitate assieme ad attività "principali" di maggior peso (casalinga e contadina, soprattutto).

Come sopra osservato, il luogo d'elezione dell'esistenza femminile appare qui essere l'*oikos*, elemento coerente con la minor qualificazione lavorativa delle richiedenti grazia. Allo stesso tempo, è però rilevante, su di un piano personale, che l'assenza di una professionalizzazione specifica riduca le opportunità di occupazione, motivo per cui i casi osservati riguardano donne prevalentemente impegnate in attività domestiche e familiari. Nel caso poi di un'attività ben più specifica – anche tecnicamente – come la levatrice, questo elemento appare comunque confermato, trattandosi di un lavoro legato, in ogni caso, alla sfera familiare e femminile. La questione dei figli è invece più complessa. La suddivisione quasi equa dei casi fra donne aventi o meno figli sembra lasciare in sospeso il tema del ruolo della donna come totalmente dedita alla casa e alla famiglia. Inoltre, la debole correlazione quantitativa del numero di figli con la tipologia di reato commessa non consente di definire un profilo "penale" chiaro sotto questo aspetto.

Questo elemento meriterà certamente un approfondimento qualitativo, poiché a una prima disamina della documentazione si può cogliere come sia la presenza che l'assenza di figli s'inseriscono, seppur in modo diverso, nel contesto relativamente omogeneo delle tipologie e dei moventi che caratterizzano i crimini per i quali viene richiesta la grazia: ci riferiamo alla questione del delitto per causa d'onore.

Il movente dell'onore ricorre infatti, nei contenuti delle sentenze e gli altri documenti presenti nei fascicoli, in relazione alla presenza di figli: figli illegittimi, nascituri di cui si cerca un riconoscimento familiare, a volte figlie gravide al di fuori del matrimonio le cui madri si risolvono all'infanticidio

22 Questo elemento quantitativo è invero confermato dall'analisi qualitativa dei fascicoli: quasi tutte le donne incontrate in questi documenti vivono in zone rurali o nei sobborghi delle città; raramente presentano un'esistenza socialmente e culturalmente più urbanizzata, sebbene questo contesto fosse già in corso di trasformazione con i forti movimenti migratori del secondo dopoguerra.

del futuro nipote per difendere, appunto, l'onore delle figlie. Invero, questo è forse l'aspetto più aperto e problematico che emerge dall'analisi. Il legame fra questione d'onore e genere è stato ampiamente osservato nella letteratura e va letto all'interno di una considerazione più ampia sui molteplici profili sociologici, giuridici e valoriali connessi a tale sentimento sociale. Inoltre, nello specifico dei fascicoli la questione dell'onore è del tutto preponderante da un punto di vista statistico, collegandosi in modo diretto ai reati, nonché agli elementi sociali ed economici sopra discussi che definiscono il contesto socio-culturale in cui vengono commessi. Potremmo dire che la questione di genere non si colloca *al centro* del tema dell'onore, ma piuttosto *al suo fianco*, offrendo una prospettiva specifica e singolarmente nitida su un problema che sembra riverberare come elemento essenziale dell'ordinamento sociale. La ricerca sembra suggerire la necessità di una problematizzazione del tema, ponendo i modelli e le aspettative di genere all'interno di una complessa stratificazione di concause. Certamente, l'onore si presenta come elemento trasversale e ricorrente dell'analisi, data la rilevanza dei fenomeni e dei fatti in cui emerge come elemento comune e, dunque, utile a una descrizione generale del fenomeno. Queste osservazioni offrono una chiave di lettura sufficientemente omogenea dei dati presentati, nonché una possibile lente interpretativa per successivi approfondimenti di tipo qualitativo.

Bibliografia

- Adler, F., (1975), *Sisters in Crime: the Rise of the New Female Offender*, New York, McGraw-Hill.
- Agostini, F., Monti, F., Girotti, S. (2011), La percezione del ruolo materno in madri detenute, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 3.
- Algadi, Z., (1957), Infanticidio per causa d'onore, *Belfagor*, 12, 2 (31 marzo), pp. 210-212.
- Ambroset, S., (1984), *Criminologia femminile: il controllo sociale*, Milano, Unicopli.
- Ambrosini, G. (1992), Grazia, ad vocem in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, VI, Torino, UTET, pp. 44-47.
- Angelozzi, G., Casanova C., (2014), *Donne criminali. Il genere nella storia della giustizia*, Bologna, Patron.
- Antonelli, C., (2007), *Innovazione tecnologica e sviluppo industriale nel secondo dopoguerra*, Bari, Laterza.
- Arru, A., Caglioti, D.L., Ramella, F., a cura di, (2008), *Donne e uomini migranti. Storie e geografie tra breve e lunga distanza*, Roma, Donzelli.
- Bin, R., Brunelli, G., Pugiotto, A., Veronesi, P. (2006), *La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale*, Torino, Giappichelli.

- Camerini, G., (1992), *Grazia (profili penali e processuali)*, ad vocem in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, VI, Torino, UTET, pp. 47-53.
- Campelli, E., Faccioli, F., Giordano, V., Pitch, T. (1992), *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli.
- Canetti, E., (1989), *Massa e potere*, Milano, Bompiani, ed. or. 1960.
- Cavina, M., (2011), *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza.
- Cesareo, V., (1974), *Socializzazione e controllo sociale*, Milano, Franco Angeli.
- Corbetta, P., (2014), *Metodologia e tecniche di ricerca sociale*, 2a ed., Bologna, il Mulino.
- Cowie, J., Cowie, W., Slater, E. (1968), *Delinquency in Girls*, Londra, Heidemann Educational.
- D'Adda, C. et al., (2004), *L'economia Italiana Dal Secondo Dopoguerra. Interpretazioni e Prospettive*, Bologna, Il Mulino.
- Einaudi, L. (2007), *Le politiche per l'immigrazione in Italia dall'Unità a oggi*, Roma-Bari, Laterza.
- Fadda, M.L., (2012), Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 settembre 2012, [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/1717-differenza-di-genere-e-criminalita-alcuni-cenni-in-ordine-ad-un-approccio-storico-sociologico-e-cri> (Data di accesso:13 settembre 2023).
- Ferri, E., (1928), *Principii di diritto criminale, Delinquente e delitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza: in ordine al Codice Penale vigente, progetto 1921, progetto 1927*, Torino, UTET.
- Florian, E., (1938), Delinquente e reato. Il reato come unità psicologica incarnata nel delinquente, in *Il Foro Italiano*, 63, IV: Monografie e varietà, pp.113/114-115/116.
- Foucault, M., (1996), *La volontà di sapere*, Milano, Feltrinelli, ed. or. 1976.
- Galeotti, G., (2003), *Storia dell'aborto. Una questione non solo di donne*, Bologna, Il Mulino.
- Gallo, S. (2012), *Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall'Unità a oggi*, Roma-Bari, Laterza.
- Garau, E. (2019), Gli studi sull'immigrazione: il caso italiano, in *RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea*, 5, II, pp. 123-148.
- Ginsborg, P. (1989), *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, Torino, Einaudi.
- Heise, M. (2003), Mercy by the Numbers: An Empirical Analysis of Clemency and its Structure, *Cornell Law Faculty Publications*. 732, published in *Virginia Law Review*, 89, 2, pp. 239-310, [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2307/3202434>, <https://doi.org/10.2307/3202434>

- scholarship.law.cornell.edu/facpub/732/ (Data di accesso:13 settembre 2023)..
- ISTAT (1958), *Istituto Centrale di Statistica. Sommario di statistiche storiche italiane (1861-1955)*, Roma.
- ISTAT (1976), *Istituto Centrale di Statistica. Sommario di statistiche storiche dell'Italia (1861-1975)*, Roma.
- ISTAT (2010), *Ambiente e agricoltura*, Serie storiche, <https://seriestoriche.istat.it/>.
- ISTAT (2014), *Popolazione e società, sezione Popolazione*, Serie storiche, <https://seriestoriche.istat.it/>.
- ISTAT (2015), *Industria e servizi*, Serie storiche, <https://seriestoriche.istat.it/>.
- ISTAT (2015), *Popolazione e società, sezione Giustizia, litigiosità e criminalità*, Serie storiche, <https://seriestoriche.istat.it/>.
- von Jhering, R. (1972), *Lo scopo del diritto*, Torino, Einaudi.
- Kant, I., (1956), *La dottrina generale del diritto*, in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, Torino, UTET, pp. 423-567.
- Leone, M., (2021), *Le «Madri» della Ricostruzione italiana. 1945-1960*, Verona, QuiEdit.
- Loconsole, M., (2019), Laws and sexual prejudices in the Italian positivist culture: murderous mothers and the education to infanticide, in *Studi sulla Formazione*, 22, pp. 355-374.
- Lombroso, C., Ferrero, G. (1923), *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Milano, Fratelli Bocca.
- McEvoy, K., & Mallinder, L. (2012), Amnesties in Transition: Punishment, Restoration, and the Governance of Mercy, in *Journal of Law and Society*, 39(3), pp. 410-440. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2012.00591.x> (Data di accesso:13 settembre 2023)..
- Maiello, V., (2007), Grazia (Dir. pen.), ad vocem in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 198-204.
- Mantovani, G., (2018), *Donne ristrette*, Milano, Ledizioni LediPublishing.
- Marotta, G., (1987), *La criminalità femminile in Italia*, Roma, Commissione Nazionale Pari Opportunità.
- Marotta, G., (1989), *Donne, criminalità e carcere*, Roma, Passim.
- Migliaccio, A., Napolitano, I., (2010), Donne violente e donne criminali a Napoli nelle fonti di polizia giudiziaria (1888-94), in *Meridiana*, 67, *Donne di mafia*, pp. 95-112.
- Morris, A., (1987), *Women, crime and criminal justice*, New York, Basil Blackwell.
- Norton, N., (2018), The Persistence of Pardons and the End of Attainder Moral Explanations, Relational Facts, and Institutional Forms, in *European Journal of Sociology*, 59, 1, pp. 91-118. [Online] Consultabile

- all'indirizzo: doi: 10.1017/S0003975618000061 (Data di accesso:13 settembre 2023)..
- Novak, A., (2016), *Comparative Executive Clemency. The Constitutional Pardon Power and the Prerogative of Mercy in Global Perspective*, Londra-New YorkRoutledge;
- Nubola, C., (2001), Supplications between Politics and Justice: The Northern and Central Italian States in the Early Modern Age, *IRSH* 46, Supplement, pp. 35-56. [Online] Consultabile all'indirizzo DOI: 10.1017/S0020859001000323 (Data di accesso:13 settembre 2023)..
- (2011), Giustizia, perdono, oblio. La grazia in Italia dall'età moderna ad oggi, in Härter, K., Nubola, C., a cura di, *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, Bologna, Mulino, Bologna, pp. 11-42.
- (2019), Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza in Italia tra anni '40 e '50, *Genesis*, XVIII / 2, pp. 105-125.
- Núñez Paz, M.A., (2015), "La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico, in *Diritto penale contemporaneo*, 11 dicembre 2015, [Online] Consultabile all'indirizzo <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4348-la-donna-delinquente-un-percorso-storico-teorico> (Data di accesso:13 settembre 2023)..
- Passerini, L., (1992), Donne, consumo e cultura di massa, in G. Duby, G., Perrot a cura di, *Storia delle donne. Il Novecento*, a cura di F. Thebaud, Roma-Bari, Laterza, pp. 373-392.
- Pisani, M., (2006), *Dossier sul potere di grazia*, II ed., Padova, CEDAM.
- Pisani, M., (2007), *Grazia e giustizia*, Milano, Giuffrè.
- Pollak, O., (1977). *The Criminality of Women*, Westport, Greenwood Press.
- Rescigno, P., (1978), *Il Presidente della Repubblica. Comm. della Cost.*, Bologna-Roma, Branca.
- Romagnosi, G.D., (1842), *Genesi del diritto penale* - Quarta edizione pratese, V. IV, Prato, del Guasti.
- Ruckman Jr., P.S., (2012), *The Study of Mercy: What Political Scientists Know (and Don't Know) About the Pardon Power*, 9 U. St. Thomas L.J. 783. [Online] Consultabile all'indirizzo <https://ir.stthomas.edu/ustlj/vol9/iss3/7/> (Data di accesso:13 settembre 2023).
- Sandrelli, E., (1966), *Il delitto di omicidio a causa d'onore*, Roma, Tipografia delle Mantellate.
- Savi, V. (1895), Il matrimonio secondo una evoluzionista, *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, 7, 28 (Aprile), pp. 549-566.
- Sebba, L. (1977), The Pardoning Power A World Survey, *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 68, 1, pp. 83-121.
- Smart, C. (1981), *Donne, crimine e criminologia*, Roma, Armando.

- Spina, R. (1900), Origine sociale del delitto, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, 24, 94 (Ottobre), pp. 165-180.
- Stronati, M., (2009), *Il governo della 'grazia'. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano, Giuffrè.
- Thomas, W.I., (1923), *The Unadjusted Girl*, New Yor, Harper.
- Udofa, I., (2018), The Abuse of Presidential Power of Pardon and the Need for Restraints, in *Beijing Law Review*, 9, 113-131. [Online] Consultabile all'indirizzo DOI 10.4236/blr.2018.92008 (Data di accesso: 13 settembre 2023).
- Vedder, C., Sommerville, D. (1973), *The delinquent girl*, Springfield, Charles C. Thomas Publisher.
- Verreycken, K., (2019), The power to pardon in late medieval and early modern Europe: New perspectives in the history of crime and criminal justice, *History Compass*. Online] Consultabile all'indirizzo <https://doi.org/10.1111/hic3.12575> (Data di accesso: 13 settembre 2023).
- Vezzadini, S., (2012), *Per una sociologia della vittima*, Milano, Franco Angeli.
- Zagrebelsky, G., (1992), Grazia (dir. cost.), ad vocem in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano, Giuffrè, Milano, pp. 757-770.

Bad lawyers? Filosofia dell'etica legale nella cultura cinematografica hollywoodiana

Bad lawyers? Philosophical Legal Ethics in Hollywood's film culture

ANDREA ROMEO¹

Sommario

Vi sono diverse ragioni per studiare il rapporto tra cinema e operatori del diritto. In primo luogo, perché la cultura cinematografica rappresenta una buona cartina tornasole per comprendere quale sia, in generale, l'idea che il pubblico ha della prassi dell'avvocatura e del diritto, ma anche perché le pellicole cinematografiche, in qualche modo, incidono su quella percezione, forgiandola o quantomeno indirizzandola in modo assai più incisivo di quanto si possa pensare. L'articolo cerca di offrire una ricostruzione periodizzata e critica della produzione hollywoodiana di *legal movie*, tendendo di individuare le ragioni che giustificano il diverso modo di raffigurare la figura dell'avvocato nei diversi periodi individuati, e di collegare tale analisi alla diverse concezioni sul diritto e sugli avvocati che si danno nel contesto accademico e sociale.

Parole chiave: Avvocati, cinema, diritto e letteratura, etica legale, legal drama

Abstract

There are several reasons for addressing the relationship between cinema and lawyers. First, film culture provides us with a meaningful litmus test for understanding the public's general perception of the practice of law; moreover, movies somehow influence this perception, shaping it or at least driving it in a much more incisive way than one might expect. The article aims to provide a critical map of Hollywood's legal film production, attempting to highlight the reasons that might justify different ways of portraying lawyers in different periods, and thus linking such an analysis to the various conceptions of law and legal ethics that we usually encounter in academic and social contexts.

¹ Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, Università "Magna Græcia" di Catanzaro. a.romeo@unicz.it.

Keywords: Lawyers, Cinema, Law & Literature, Legal Ethics, Legal Drama

1. Un'intuizione di partenza

“Può un uomo buono essere un buon avvocato?” È una domanda, questa, sollevata a metà degli anni ‘70 da Charles Fried, in un noto e assai citato articolo sugli avvocati (Fried 1976, p. 1060). Ma si tratta di una domanda assai più antica, che ricorre da tempi immemori nei discorsi della gente *comune*, perlomeno da quando esiste la pratica della difesa tecnica. Se lo domandano in molti, soprattutto coloro che non hanno, per così dire, un “punto di vista interno” della prassi dell’avvocatura e percepiscono quest’ultima principalmente per come letteratura, cinema e televisione la propongono. E il cinema quella domanda se l’è posta più volte, soprattutto nella florida produzione d’Oltreoceano, offrendo risposte il più delle volte negative, quasi facendola passare per una domanda retorica, un po’ come se ci si domandasse se il diavolo stesso può peccare². Le ragioni di una tale sfiducia sono molteplici e affondano in un terreno narrativo e culturale assai più profondo; di esse se ne sono occupati diversi studi, con approcci assai differenti tra loro.

In Italia le cose stanno diversamente, come ben diversa è la considerazione della figura dell’avvocato nell’ambito degli studi di teoria e sociologia del diritto. Nondimeno, di recente qualcosa sta cambiando. In un articolo del 2020, apparso sulle pagine di *Sociologia del diritto*, Luigi Pannarale ha proposto delle interessanti riflessioni sull’immagine letteraria e cinematografica dell’avvocato in Italia, concentrandosi soprattutto sulla seconda (2020). Quell’indagine – va sottolineato – si inserisce in un solco di studi che, di recente, hanno ravvivato l’interesse della filosofia e della sociologia del diritto nei confronti della figura dell’avvocato, per tempi rimasta dimenticata, quasi negletta. L’interesse della filosofia del diritto per l’avvocato è sempre stato timido, sopendosi poi con l’avvento del modello legalistico del positivismo giuridico, attento a sistematizzare concettualmente le funzioni del giudice, soprattutto, del legislatore e, in qualche misura, del giurista accademico. L’avvocato, privo di una funzione paradigmatica del diritto – tesi, questa, anche dovuta ad una certa concezione delle funzioni del linguaggio portata avanti dal movimento degli analitici (v. La Torre 2021, p. 51) –, non è apparso meritevole di uno specifico interesse. Per converso, nella tradizione di *Legal Ethics* nordamericana, filosofi, ma anche sociologi, e in generale teorici

2 Si vedano in merito, e tra gli altri, Sarat-Douglas-Merrill Umphrey (2005); Barton (2010); Burnett-Still (2011). Sul punto si veda, ad esempio, quanto scritto da Emmanuel Carrère nel suo recente “V13: *cronaca giudiziaria*”, e segnatamente sull’atteggiamento e la linea argomentativa del noto Jacques Vergès, l’avvocato degli indifendibili, nella sua arringa finale in difesa del famigerato “Boia di Lione” Klaus Barbie (Carrère 2023).

del diritto, hanno dato la stura ad un profluvio di analisi e riflessioni sui problemi, morali e giuridici, dell'avvocatura, affrontandoli da diverse prospettive e con una variegata gamma di approcci. Questo movimento, che va appunto sotto l'endiadi *Legal Ethics* – e che non può tradursi *sic e simpliciter* come etica legale, essendo piuttosto un approccio generale ai problemi non solo morali dell'avvocatura –, ha avuto a partire dagli anni '70 uno sviluppo eccezionale, dando causa ad un dibattito ricco e acceso (v. Romeo 2022).

Tornando alle riflessioni di Pannarale, l'Autore analizza alcune tra le pellicole italiane più significative nel tentativo di offrire una verosimile ricostruzione dell'immagine, per così dire popolare e socioculturale, dell'avvocatura. Nella ricca analisi proposta si ricorda, qui, tra gli altri, il film *Un giorno in pretura*, del 1953, segnalato per il ritratto dell'avvocato protagonista, goffo e maldestro, consumatore di ricchezze e sostanzialmente dannoso per il suo cliente. Oppure, l'episodio de *I mostri* di Dino Risi (1963) del *Testimone Volontario*, dove uno spregiudicato avvocato demolisce la credibilità del tronfio teste. Come nota Pannarale, la visione dell'episodio lascia intatto il dubbio se la strategia dell'avvocato sia basata su fatti veri, ovvero non si tratti di un'opera di "decostruzione" strumentale per il proprio assistito. Nondimeno, la pellicola può essere interpretata stavolta – come suggerisce l'Autore – con una luce favorevole, per gli avvocati, quasi ne avesse voluto mettere in scienza l'indefettibilità nella scoperta della verità in sede processuale. Edificante pare anche l'immagine dell'avvocato ne *i Guappi*, di Squitieri, film del 1974 che consegna allo schermo un avvocato dai tratti eroici, coinvolto nella sub-cultura camorristica della Napoli del 1891, e da cui ne verrà fuori alla fine facendo prevalere la giustizia. A cui fa da contraltare l'assai meno eroico Tullio Murri, dei *Fatti di gente perbene*, segnalato anche per la presentazione del processo mediatico, celebrato fuori dalle aule di giustizia, dove invece si inscena un rito teatralmente svuotato di ogni significato processuale. L'avvocato Gastali (*l'avvocato della mala* di Alberto Morras) è un ulteriore personaggio in toga analizzato da Pannarale, preso in esame perché in qualche modo simboleggia alcuni stereotipi (o tipi focali, forse) diffusi nell'opinione pubblica, come per esempio la concezione dell'avvocato pragmatista e imbroglione:

per le organizzazioni criminali, ma forse anche per i comuni cittadini, la dote principale dell'avvocato consiste nella capacità di mischiare le carte e di riuscire a difendere le ragioni del proprio cliente anche contro ogni evidenza (Pannarale 2020, p. 42).

Ripercorrere troppo pedissequamente la bella analisi di Pannarale sarebbe, qui, un inutile esercizio di commento, per cui si rinvia alla lettura di quell'articolo per una compiuta presentazione e interpretazione critica dei film presi in riferimento. Piuttosto, ai fini di questa riflessione, si cercherà

di coglierne alcune suggestioni, tra cui l'idea che la produzione cinematografica rappresenti un potente strumento di influenza dell'opinione pubblica come, al contempo, "pure un suo registratore più o meno fedele e uno specchio della realtà" (Pannarale 2020). Muovendo da tale assunto, l'Autore presenta il rendiconto finale della sua rassegna critica, dove emerge, in modo chiaro, il dato che la cultura cinematografica italiana non sia troppo propensa a guardare all'avvocato come ad un esempio di virtù, e gli avvocati protagonisti delle pellicole

sembrano propendere per un'interpretazione del proprio ruolo professionale fortemente asservito agli interessi del proprio cliente, se non, peggio ancora, al proprio personale tornaconto (Pannarale 2020).

Gli avvocati della produzione cinematografica italiana risultano quasi tutti degli *hired-gun*, mutuando una terminologia tipica del dibattito nordamericano – su cui si tornerà a breve –: ossia professionisti guidati dall'unico e assorbente scopo (deontologico) di massimizzare gli interessi dei propri clienti.

Diversa, e comunque assai più complessa, è la produzione d'Oltreoceano. Come s'è già avuto modo di accennare, nel mondo nordamericano, soprattutto statunitense, dove la teoria del diritto, come pure la filosofia e la sociologia del diritto, non disdegnano di occuparsi dell'avvocato e della funzione dell'avvocatura, la produzione cinematografica riflette un mondo più ricco e complesso, popolato da diversi stereotipi professionali. Lo fa notare opportunamente lo stesso Pannarale, segnalando alcuni esempi emblematici, come *The Lawyer* (*Al di là di ogni ragionevole dubbio*) di Sidney J. Furie, o la serie di successo planetario *Perry Mason*, dove l'avvocato è spesso un *auctore di giustizia*, nel senso proprio di *augere*, di aggiungere, giacché consente alla giuria o al giudice di non sbagliarsi e cadere nell'errore giudiziario dovuto ad una lettura *prima facie* delle risultanze probatorie.

Ora, proprio questa intelligente suggestione di Pannarale offre lo spunto per esplorare il ricco dibattito di *Legal Ethics* al fine di verificare l'esistenza di studi simili che abbiano ad oggetto l'immagine (soprattutto) cinematografica dell'avvocato, dalla quale ne abbiano magari poi anche tratto conclusioni sul piano teorico concettuale. Orbene, a testimonianza proprio del diverso peso socioculturale che vantano gli avvocati oltreoceano, compulsando la letteratura si scopre che, oltre ad una ben più generosa panopia di pellicole e serie *legal-drama*, ci si imbatte anche in un buon numero di studi e riflessioni sul tema, proposti anche con diversi approcci metodologici. Si cercherà allora di ricostruire quel dibattito prendendo in esame anche alcune delle opere citate, e, servendoci dell'analisi di Pannarale, per provare a costruire un possibile raffronto con l'immaginario cinematografico italiano.

2. Le diverse fasi nella rappresentazione dell'avvocatura nella produzione cinematografica hollywoodiana

Tra gli studi sul tema, uno dei più approfonditi e interessanti è *Bad Lawyers in the Movies*, un articolo del 2000, scritto da un noto studioso: Michael Asimow (2000; v. pure Bergman e Asimow 1996; Asimow e Mader 2012). In quella specifica ricerca, Asimow passa in rassegna le principali pellicole prodotte, finì ai primi anni Duemila, con la presenza più o meno rilevante, ma significativa da un punto di vista della trama, di avvocati, passando al vaglio, così, ben 284 opere cinematografiche. L'ampio spettro di film analizzati ha consentito di poter proporre una periodizzazione, individuando fasi caratterizzate da elementi di comunanza nella rappresentazione scenica dei personaggi in toga: (i) i *movie-lawyer* del periodo aureo 1929-1969; (ii) i film più cupi degli anni '70; (iii) le pellicole "diaboliche" degli anni '80-'90 (Asimow 2000, pp. 562-579).

La rassegna critica di Asimow muove da un interrogativo di fondo, troppo spesso dato per scontato e che invece pare bisognoso di un riscontro specifico: è la cultura popolare che influenza le pellicole? Oppure è vero il contrario, e sono queste ultime in qualche modo ad influenzare la cultura popolare? Per Asimow queste domande non hanno a che fare soltanto con i risultati di un'analisi meramente ricostruttiva. Piuttosto, egli sostiene che la sfiducia generalizzata dei cittadini negli avvocati, e di riflesso nel sistema giudiziario più in generale, che opera concretamente tramite di essi, può riflettersi negativamente nella produzione legislativa spingendo persino, in qualche, misura "alla emanazione di leggi draconiane sulle condanne minime obbligatorie" (Asimow 2000, p. 542, trad. mia). Ciò che teorizza Asimow potrebbe ulteriormente svilupparsi individuando un possibile collegamento con tale percezione popolare e certe forme di populismo giudiziario. Del resto, è difficilmente negabile che

la volontà del pubblico di utilizzare il sistema giudiziario e la fiducia di questo nello Stato di diritto tenderà a diminuire se le persone odiano e diffidano degli avvocati e dei giudici che amministrano quella legge (Asimow 2000, p. 542, trad. mia).

Va da sé, dunque, che non è un esercizio ozioso comprendere quale sia il rapporto di influenza tra cinema e opinione pubblica, e soprattutto capire se la *popular legal culture*, ossia quel complesso "di idee, atteggiamenti, valori, e opinioni sul diritto sostenuto dalle persone in una società" (Friedman 1989, p. 1579) sia influenzabile, e in che misura, dalle ipostasi professionali impresse nella celluloidale. Su tutti questi temi si tornerà più avanti; per ora conviene soffermarsi in modo analitico sulla periodizzazione proposta da Asimow.

2.1. Dal 1920 agli anni '60: "l'età d'oro"

Ritornando, appunto, alla periodizzazione proposte da Asimow, il primo arco temporale preso in considerazione riguarda il periodo 1929-1969, definito anche "l'età d'oro" del cinema per gli avvocati. L'analisi delle pellicole prodotte in questo lasso temporale, a ben vedere, parrebbe evidenziare la presenza di un'immagine tendenzialmente positiva e sostanzialmente edificante degli avvocati: "lawyers in film tended to be decent people and ethical, competent professionals" (Asimow 2000, p. 561).

Le spiegazioni di questo trattamento sostanzialmente benigno possono essere ricercate in diverse ragioni. Da un lato, tale tendenza potrebbe spiegarsi per la coincidenza di quel periodo con l'applicazione del *Production Code*, il codice di censura di Hollywood, che limitò la libertà di espressione cinematografica dagli anni '20 sino al 1968. Uno dei precetti di quel Codice imponeva, infatti, una sorta di clausola di rispetto per il mondo giuridico e i suoi protagonisti precludendo raffigurazioni poco generose: "law-natural, divine, or human-shall not be ridiculed, nor shall sympathy be created for its violation" (Doherty 1999, p. 347). La clausola di rispetto si attivava soprattutto in relazione a titoli, o scene particolari, che avessero avuto a che fare con il diritto ovvero l'applicazione del diritto³. Questo sistema di censura preventiva potrebbe allora essere stata una ragione di rilievo nel ritratto più benevolo degli avvocati (e della pratica del diritto in generale) che i film dell'epoca proponevano al pubblico, sebbene non sia possibile determinare quanto tale filtro abbia inciso concretamente nella costruzione dell'immagine cinematografica (Asimow 2000, p. 572)⁴. Va detto, però, che le linee guida del *Production Code* non imponevano di presentare forzatamente degli avvocati caratterizzati in termini positivi, ma solo di far sì che i "cattivi" avvocati fossero alla fine puniti per le loro condotte, di modo che il pubblico percepisce chiaro il messaggio che "the wrong lawyer was wrong and the

3 Una delle linee guida di quel codice statuiva infatti che: "The judiciary and the machinery of criminal law must not be presented in such a way as to undermine faith in justice. An individual judge, or district attorney, or jail warden may be shown to be corrupt; but there must be no reflection on the law in general, and the offender must be punished" (v. Asimow 2000, p. 571; v. pure Vieira 1999, p. 219; Vizzard 1970).

4 Nondimeno, sempre secondo l'Autore, un possibile indizio potrebbe provenire dal fatto che molte pellicole che non sponsorizzavano una immagine positiva e prodotte prima della vigenza del codice hollywoodiano siano state, poi, oggetto di *remake* più favorevoli. Resta però difficile poter affermare che il ritratto positivo sia solo il frutto di una politica di censura (Asimow 2000, p. 572). Altri studi a più ampio respiro, nell'ottica di una valutazione più rotonda della concezione popolare del mestiere dell'avvocato, parlano comunque di una vera e propria "età d'oro" per gli avvocati, coincidente con le decadi degli anni '50 e '60, semplicemente dovuta al prestigio sociale goduto in società (v. Bloomfield 1983, p. 125; Chase 1986, p. 281; Menkel-Meadow 2001, p. 1305).

right lawyer was right” secondo una sorta di “principio di compensazione finale dei valori” (Gardner 1987, p. 39).

Nondimeno, tra i tanti film dell’“età d’oro” presi in considerazione si segnalano, tra gli altri, *Counselor at law*, di William Wyler (Universal Picture, 1933)⁵, e, ancora, *Lady by Choice*, di David Burton (Columbia Pictures, 1934), dove l’avvocato Johnny Mills svolge un ammirevole difesa *pro bono* per aiutare una senzatetto (di cui poi si innamorerà). Anche in *The Roaring Twenties* (Warner bros., 1939), di Raoul Walsh, celebre anche in Italia con il titolo *I ruggenti anni Venti*, ha tra i suoi personaggi un avvocato, Lloyd Hart, uomo virtuoso che incarna l’ideale di un figlio di cui “ogni madre potrebbe esserne fiera” (Asimow 2000, p. 572). Hart, dapprima coinvolto in una società con una combriccola di vecchi amici, ne viene prontamente fuori non appena scopre i loschi affari degli altri, ed alla fine diventerà un Procuratore distrettuale, caparbio persecutore di *gangster* e malaffare, salvando anche una fanciulla, Jean, da una vita di peccato. “This was the typical way” – puntualizza Asimow – “lawyers were shown in the old days-honest, brave, and noble” (Asimow 2000, p. 573”).

Egualemente benigne sono le caratterizzazioni in celluloide dell’avvocato femminista, e incline ad aiutare le persone poco abbienti, Amanda Bonner, protagonista della frizzante commedia *Adam’s Rib* di George Cukor (Metro-Goldwyn-Mayer, 1949)⁶; e anche di Joe Morse, difensore dalla condotta decisamente meno specchiata del fosco noir *Force of Evil*, diretto da Abraham Polonsky (Metro-Goldwyn-Mayer, 1949)⁷. In questa pellicola si coglie bene l’effetto catartico del *principio compensativo* di Gardner ricordato sopra (Gardner 1987, p. 39): Morse inizialmente cura gli interessi di certi spregiudicati uomini d’affari di Wall Street, dediti al racket delle scommesse, ed è egli stesso coinvolto in attività decisamente poco chiare. Nondimeno, alla fine sarà proprio lui a consegnarsi alla giustizia, dopo aver ucciso il suo spregiudicato cliente, all’esito di un tipico processo di catarsi morale e redenzione sociale, che lo riscatterà come uomo di legge.

Negli anni ‘50 l’immagine generalmente edificante degli avvocati continuerà a prevalere, seppure con qualche eccezione. Paul Biegler, per esempio, l’avvocato della pellicola di successo *Anatomy of a Murder* (Columbia Pictures, 1959), cercherà di convincere la giuria che il proprio cliente ha ucciso un corteggiatore della moglie sotto la spinta di un raptus psicologico incontrollabile, dettato dalla convinzione che ella fosse stata violentata, e superare così l’accusa di omicidio premeditato. Nel far ciò, nondimeno, Biegler non seguirà il modello virtuoso dei film precedenti, rimanendo sempre entro gli argini poco porosi della morale di ruolo ed orientato ad una difesa strenua del proprio cliente. Tuttavia, non supererà mai i limiti di una

5 In Italia uscito sotto il titolo “*Ritorno alla Vita*”.

6 In Italia distribuito con il titolo: “*La costola di Adamo*”.

7 In Italia uscito con il titolo: “*Le forze del male*”.

difesa processualmente corretta e leale, finendo per instillare anche nello spettatore un ragionevole dubbio grazie alle sue doti di fine logico e parlatore facondo.

Negli anni '60 due capolavori riempiono le sale statunitensi. Il primo è il celebre *Inherit the Wind* di Stanley Kramer (Metro-Goldwyn-Mayer, 1960), non felicemente tradotto in italiano con il titolo "... e l'uomo creò Satana". Si tratta d'una splendida trasposizione cinematografica di molti temi centrali della speculazione di filosofia del diritto, che emergono nello sviluppo, incalzante, della trama. In quest'ultima, un magnifico Spencer Tracy, vera e propria icona delle pellicole del tempo, incarna l'avvocato Henry Drummond, arguto giurista incaricato della difficile difesa di Bertram T. Cates, un insegnante accusato di aver insegnato la teoria evoluzionistica di Darwin nella puritana comunità di Hillsboro. Il "processo della scimmia", così viene soprannominato, si celebra sullo sfondo di una continua e profonda discussione sul problema della verità, e vedrà "moralmente" vincente il sagace Drummond – chè il suo cliente sarà infine condannato ad una pena solo simbolica –, il quale riuscirà persino a portare alla sbarra l'antagonista procuratore Brady, alfiere integerrimo del conservatorismo bigotto, costringendolo ad affermare la non evidente contraddittorietà tra la Bibbia e il darwinismo. Arguto, facondo, lepido, ma anche giusto e armato di un certo coraggio, Drummond, nella assai simbolica scena finale, andrà via dall'aula prendendo in mano entrambi i libri: la Bibbia e l'Origine della specie. Il film, invero, è troppo poco tematizzato da Asimow, che si limita ad un rapido cenno, ed è invece, verosimilmente, una delle opere più gratificanti per la figura dell'avvocato, che incarna il filosofo privo di preconcetti e soprattutto libero da pregiudizi.

L'altro capolavoro degli anni '60 è la assai fedele trasposizione cinematografica del romanzo di Harper Lee: *To Kill a Mockinbird*, tradotto come "*Il Buio oltre la siepe*" – un'altra invece infedele trasposizione del titolo –, diretto da Robert Mulligan (Universal Studios, 1962). Il personaggio di Atticus Finch – incarnato da un iconico e insondabile Gregory Peck – è forse quello che più ha attirato le attenzioni degli studiosi di *Legal Ethics*, accendendo sulla sua figura un vivo dibattito, tanto che tra gli studiosi di etica legale si suole persino distinguere tra gli "Atticans" e i "non-Atticans" (v. Freedman 1992). I primi, sostenitori di un modello "*moral activist*" di avvocatura, propongono tutt'oggi Finch come paradigma idealtipico di avvocato virtuoso, ossia un *phronemos* particolarmente empatico e in grado di padroneggiare, con la stessa maestria, principi generali e circostanze particolari. Dunque, un giurista che "sa cosa fare non tanto perché applica principi ma perché è la persona che è, con la sua peculiare personalità" (Shaffer 1981, p. 196, trad. mia). I *non-Atticans*, invece, come il filo-positivista Tim Dare, ne fanno un esempio plastico di avvocato infedele al diritto, accusando Atticus Finch di preferire il proprio, soggettivo, senso di giustizia alle procedure neutrali del

diritto e del processo – soprattutto allorché egli decide di non denunciare Boo Radley, colui che ha ucciso l'aggressore dei figli di Atticus, per timore che questi possa subire un processo ingiusto (Dare 2003, p. 111)⁸.

In quegli anni va ricordato anche *Cape Fear*, di J. Lee Thompson (Universal Pictures, 1962)⁹, basato sul romanzo *The Executioners* di John D. MacDonald, che sarà poi oggetto di un noto remake nel 1991 (Universal Pictures, 1991). Ed è proprio il raffronto tra le due versioni ad essere interessante. Sam Bowden (anche qui un volitivo Gregory Peck) è un avvocato leale e dedito alla propria famiglia, che è tormentato però da Max Cady, un losco figuro che vuole vendicarsi perché l'avvocato ha testimoniato contro di lui, anni prima. Vale la pena fare notare qui – anticipando alcune questioni – che il remake dello stesso film del 1991, con un più tribolato e nervoso Robert De Niro nei panni dell'avvocato vittima di stalking, non dipingerà il protagonista con gli stessi tratti sostanzialmente benevoli. Nella pellicola degli '90 l'avvocato appare al pubblico come uomo fedifrago, un po' fatuo, assai meno virtuoso insomma, testimoniando così un evidente cambio di prospettiva tra le due decadi (Asimow 2000, p. 574). Più complesso e profondo da un punto di vista etico, o potremmo dire deontologico, è *Town Without Pity*, diretto da Gottfried Reinhardt (United Artist, 1961) e ispirato al romanzo *Das Urteil* di Gregor Dorfmeister¹⁰, la cui trama vede l'avvocato militare, il Maggiore Steve Garret, impegnato a difendere quattro soldati dalla delicata, e stigmatizzante, accusa di stupro. Degna di nota la scena dell'interrogatorio della vittima, allorché Garret cerca di minare la credibilità della persona offesa per provare l'innocenza dei suoi assistiti: si pone, lì, evidente il problema del contrasto tra la morale di ruolo, del difensore, e quella ordinaria, di essere umano. Il tutto, però, è tematizzato lasciando il problema morale quasi sullo sfondo, senza caratterizzare Garret in modo troppo negativo. Segno, forse, che ancora il rispetto d'una morale professionale di ruolo, diversa da quella comune, era tutto sommato un atteggiamento comprensibile.

Invero nel 1961 esce un altro grande film della United Artist: *Judgments at Nuremberg*¹¹, che proietta sugli schermi il personaggio di un avvocato gravato da un compito moralmente spinoso: difendere i giuristi nazisti al processo di Norimberga. La pellicola non è analizzata da Asimow, ma è presa in considerazione da Thomas Sullivan, che ne segnala l'importanza iconografica (Sullivan 2014, pp. 593-595). In *"Judgments at Nuremberg"* Hans Rolfe (Maximillian Schell) è un giovane e brillante togato deciso a

8 Sul dibattito, molto articolato e trasversale, si veda in particolare Romeo 2021, pp. 307-317.

9 In Italia distribuito con il titolo: *"Il promontorio della paura"*.

10 In Italia distribuito con il titolo *"La città spietata"*.

11 In Italia distribuito con il titolo poco fedele, ma di grande impatto, *"Vincitori e vinti"*.

difendere strenuamente Ernst Janning (Burt Lancaster), Ministro della giustizia nazista e raffinato giurista. Ma sarà proprio quest'ultimo a fermare il proprio avvocato allorché quest'ultimo dispiega un feroce ma lepidio controinterrogatorio contro la teste chiave Irene Hoffman, suggerendo che ella avesse avuto rapporti carnali con un uomo ebreo, Feldestein, per minarne in qualche modo la credibilità. Nella sua arringa finale Rolfe giocherà, poi, un *topos* ricorrente nella discussione sul Processo di Norimberga: se il popolo tedesco ha colpa per non aver vigilato, anche il mondo, allora, condivide quella stessa colpa con la Germania. Pur essendo destinato alla sconfitta, Rolfe non è caratterizzato in modo negativo; secondo l'analisi di Sullivan, per esempio, gli argomenti difensivi di quell'arringa sono viziati da fallacie retoriche, ma non del tutto sciocchi o privi di forza intellettuale, tanto che uno dei tre giudici scriverà una opinione dissenziente dalla maggioranza (Sullivan 2014, pp. 597-598). Anzi, per Sullivan "la difesa di Rolfe riesce ad evitare la condanna della popolazione tedesca come fatalmente viziata da una predisposizione culturale ed etnica alla barbarie e alla disumanità" (Sullivan 2014, p. 598, trad. mia). Al di là della valutazione sugli argomenti sciorinati dell'avvocato (e dalla meta-riflessione di Sullivan), e persino al netto delle tecniche di esame aggressivo nei confronti dei testi, Rolfe non appare mai come una persona spregevole, nonostante gli spetti una difesa ardua e per certi versi odiosa.

In sintesi, nel primo arco temporale preso in considerazione, coincidente con l'*età d'oro* cinematografica per gli avvocati, la gran parte delle pellicole propone linee narrative con l'ideale di un professionista generalmente virtuoso, o comunque in grado di redimersi sempre dal male con un qualche esercizio di catarsi civile (un po' come accade nel film "*i Guappi*", come segnala Pannarale). Si ha quasi la sensazione che i cineasti volessero in quel tempo blandire carezzevoli il ceto avvocatesco e con esso la pratica del diritto, proponendo di questi *ocularizzazioni* edulcorate. Dal punto di vista professionale, gli avvocati di celluloidi del periodo aureo appaiono infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, "skillful, devoted to his clients, and ethical" (Asimow 2000, p. 575). Nondimeno, questo periodo aureo va indebolendosi via via che ci si addentra nella produzione degli anni '70.

2.2. *Gli anni '70 e l'inizio della crisi*

Negli anni '70 la luce dei riflettori si fa assai più cupa e i tratti della rappresentazione cinematografica del ceto avvocatesco divengono meno gentili e benevoli. Si assiste, invero, ad una fase sostanzialmente di transizione, dove nel tempo la caratterizzazione positiva lascia spazio, anno dopo anno, a visioni meno accomodanti.

Nel film “*The Candidate*”, diretto da Michael Ritchie (Warner Bros, 1972)¹², l’avvocato Bill McKay (Robert Redford), per esempio, è un buon avvocato che viene persuaso a candidarsi al Senato. Durante la campagna politica, però, egli subisce stringenti limitazioni nel suo messaggio politico: non è più libero di parlare come vorrebbe ed anzi appare agli spettatori come una specie di burattino. Certo, non può negarsi il fatto che il personaggio non agisca con la toga di avvocato, ma come politico, nondimeno è comunque simbolica la perdita di libertà di parola. McKay, insomma, non è affatto un *parresista*, direbbe oggi Massimo La Torre (La Torre 2021, p. 83); qualità, la *parresia*, ossia la parola franca e libera, che dovrebbe pertendere tanto all’uomo politico quanto, (ideal)tipicamente, all’avvocato, sicché il personaggio annaspa informe tra le due sfumate identità.

Sempre negli anni Settanta sui grandi schermi approda il personaggio di Stephen Blume: premuroso avvocato divorzista di Beverly Hills che nella trama di *Blume in Love*, del frizzante Paul Mazursky (Warner Bros, 1973), è affaccendato nei tribolati tentativi di riconquistare la propria di moglie¹³. Blume è un personaggio tutto sommato positivo, sebbene caratterizzato da una certa carica di eccentricità che lo allontana dai modelli più sobri e morigerati delle decadi precedenti. Nel 1971 Jack Nicholson veste i panni dell’avvocato misogino, e incallito don Giovanni, Jonathan Fuerst, in *Carnal Knowledge*, diretto da Mike Nichols (AVCO, 1971)¹⁴, altro personaggio togato assai meno contenuto e *politically correct* dei modelli incorsetti delle decadi precedenti, e a cui difficilmente potrebbe andare la simpatia del pubblico. Ma a troneggiare tra i personaggi “avvocati” più iconici di quella decade c’è, ovviamente, Tom Hagen, un avvocato di famiglia. Ma di una famiglia speciale, però, a cui dedica tutta la sua vita, ossia quella capeggiata da Don Vito Corleone, nei primi due film della ponderosa e monumentale trilogia del *Padrino* (1972 e 1974 per la Paramount), regia di Francis Ford Coppola (v. Sullivan 2014, p. 627). Sebbene appaia come un uomo riflessivo, pacato, tutto sommato schierato dalla parte dei personaggi principali, Hagen, a conti fatti, viola ogni regola deontologica, oltre che di diritto: è un avvocato *gangster*, un eccellente *consigliori*, che, alla fine della storia, non subirà nessun processo di catarsi legale, come invece accadeva puntualmente agli avvocati *gangster* dell’ “età d’oro”.

Negli anni ‘70 si segnala poi il primo vero *legal-ethics movie* della storia: “... *And justice for all*”, capolavoro di Norman Jewison del 1979 (Columbia Pictures, 1979)¹⁵, che chiude la decade gettando una sconsolata (e definitiva?) ombra scura non solo sugli avvocati, ma anche su tutta la prassi giudiziaria nel complesso. E lo fa con la violenza simbolica di chi squarcia scien-

12 In Italia distribuito con il titolo “*Il candidato*”.

13 In Italia uscito con il titolo: “*Una pazza storia d’amore*”.

14 In Italia uscito con il titolo: “*Conoscenza carnale*”.

15 In Italia uscito con il titolo: “... *E giustizia per tutti*”.

temente un “velo di Maya”. Va detto che né Asimow né Sullivan dedicano particolari attenzioni a questo film nelle loro ricostruzioni critiche; nondimeno, tale pellicola rappresenta forse il vero momento di rottura con la tradizionale e più rasserenante immagine sponsorizzata negli anni precedenti, toccando direttamente il tema (o i temi) dell’etica legale. Arthur Kirkland (un tribolato Al Pacino) è un probo avvocato che però fatica a rimanere tale, immerso, suo malgrado, in una pratica giudiziaria corrotta e ormai perversa: lo circondano, infatti, professionisti cinici interessati solo al danaro, laddove gli affari penali, il più delle volte, si riducono ad un mercanteggiamento tra accusa e difesa. Per l’innocente, poi, non c’è alcuna giustizia tra le asfittiche pieghe di una cieca burocrazia processuale¹⁶. Per evitare la punizione in un procedimento disciplinare, aperto a suo carico con la contestazione di aver infranto la regola archimedeica della confidenzialità – egli aveva avvertito l’autorità dei propositi criminali di un suo cliente squilibrato –, Kirkland è costretto a difendere contro voglia un giudice corrotto e violento stupratore, immagine plastica dello scadimento della prassi giudiziaria (in un processo, poi, celebrato da un altro giudice con irrefrenabili istinti suicidi). Per fare giustizia ed emendarsi, Kirkland dovrà allora rinnegare se stesso. Ma non nel modo visto fare agli avvocati delle pellicole degli anni precedenti, ossia tramite una redenzione virtuosa dal crimine o dal vizio. Egli, piuttosto, fiaccato dalle spire d’ingiustizia e paradossalmente minacciato da giudici e dal comitato di etica legale, accuserà il suo potente cliente, lo tradirà svelandone la colpevolezza, commettendo così il più terribile dei peccati professionali ipotizzabili. E lo farà con un *j’accuse* finale, di struggente intensità, alla prassi del processo e del diritto stesso, per come praticato e reso vivente dai suoi *official*, urlando contro il giudice, il procuratore e gli avvocati presenti: “*Lei è fuori dall’ordine! Tutto questo processo è fuori dall’ordine! Loro sono fuori dall’ordine!*”. Assai potente è il vigore simbolico della pellicola e i continui messaggi di sfiducia per il destino della categoria¹⁷.

16 V’è una scena emblematica al riguardo: Kirkland implora il giudice Fleming di considerare le nuove prove prodotte a dimostrazione dell’errore di persona che costringe un suo cliente ingiustamente in carcere. Il giudice, che poi Kirkland sarà costretto a difendere, arroccandosi dietro un inutile formalismo procedurale, risponde seccamente: “Non me ne frega niente del suo cliente” (sul punto v. Haddad, 2000, p. 690).

17 Da segnalare, sul piano simbolico e del metatesto della linea narrativa, il personaggio del nonno di Kirkland, colui che lo ha cresciuto e lo ha fatto studiare. L’anziano è affetto da una forma di demenza senile ed è ricoverato in una casa di cura, dove il nipote va spesso a trovarlo in diverse scene del film, che fungono quasi da distensivo della tensione. Nei dialoghi con il nonno affiorerà in quest’ultimo sempre lucido l’orgoglio nutrito per il nipote, continuamente esternato a tutti gli altri pazienti della casa di cura, ai quali racconta continuamente che il nipote “diventerà avvocato”, apparentemente credendolo ancora studente, ma forse veicolando il messaggio del regista – nel continuo gioco di metatesti simbolici – che la prassi effettiva del diritto, in quel momento, non consentiva la presenza di autentici avvocati virtuosi, più volte definito il “mestiere più bello del mondo”. E non a caso, nell’ultima

Siamo nel 1979, e da quel momento, e forse anche dopo quel film, il cinema non sarà più troppo tenero verso il mestiere dell'avvocato.

2.3 Anni '80 e '90: Let's kill all the lawyers

Dopo gli anni Settanta il cinema non si farà più remore a prospettare gli avvocati con le tinte più cupe possibili, avvicinandosi, così, ai toni sprezzanti e dileggianti di molta letteratura classica, da sempre assai poco generosa con la categoria; basti pensare al monito shakespeariano: *Let's kill all the Lawyers*¹⁸. E volendo quasi cogliere l'esortazione del Poeta, la cinematografia confeziona, in quegli anni, paradigmi professionali forense che risultano dei veri e propri "bad people and bad professionals", spesso immersi in un lusso rutilante ma della dubbia provenienza, e che maneggiano con disinvoltura potere economico (Asimow 2000, p. 576).

Essi – scrive Asimow – tendono ad essere rudi, grossolani, egoisti e avidi. Esercitano spesso giudizi miseri in materia sessuale. Anche quando sono fondamentalmente persone perbene, le loro vite personali ci appaiono miserabili; bevono troppo e alcuni sono completamente rovinati. Se stai cercando un avvocato onesto e laborioso, guarda altrove; molti degli avvocati successivi al 1970 sono immorali, sleali o incompetenti (Asimow 2000, p. 577, trad. mia).

Ovviamente, non tutte le opere cinematografiche del periodo propongono raffigurazioni ingenerose. Asimow, per esempio, nella sua approfondita analisi ammette l'esistenza di opere cinematografiche che propongono modelli sostanzialmente positivi di avvocati. Ne è un esempio chiaro il personaggio di Jake Tyler Brigance, l'avvocato che sfida la comunità razzista di Madison County, e persino il Ku Klux Klan, nel film *A Time to kill*, diretto da Joel Schumacher (Warner Bros., 1996)¹⁹ –, ennesimo *Lawyer-Movie* tratto dalla produzione narrativa di Grisham. Brigance è un avvocato arguto, brillante e coraggioso, che arriva a mettere in pericolo se stesso e la sua famiglia per assumere la difesa di Car Lee, un membro della comunità nera della città che ha ucciso per vendetta gli stupratori della figlia, dopo aver assistito ad un processo farsa nei loro confronti. Sebbene Brigance appaia tutto sommato

scena in cui apparirà il vecchio, poco prima della tragica conclusione del film, egli affermerà trionfo che il nipote è una "guardia marina", precludendo così alla scelta finale. Sul personaggio di Kirkland, Tonja Haddad scrive che questi "è presentato come il "bravo ragazzo", che si batte per la giustizia e si prende cura dei suoi clienti e dei loro casi". Per converso, "ironicamente, è invece il Comitato etico ad essere visto come il nemico che sta interferendo con gli avvocati che stanno cercando di aiutare il loro assistiti". (Haddad 2000, p. 690, trad. mia).

18 Per una analisi dell'immagine letteraria dell'avvocato si veda, tra gli altri, La Torre (2002).

19 Titolo italiano: "*Il momento di uccidere*".

virtuoso e giusto, alla fine riuscirà a spuntarla sulla giuria non tramite il diritto e la sua logica, ma facendo appello alla coscienza morale dei giurati: ennesimo attacco al “processo vivente” di Grisham. Un altro personaggio tratteggiato favorevolmente è l’avvocato di Joseph Miller, in *Philadelphia* (Columbia Pictures, 1993), diretto da Jonathan Demme. Miller è un onesto avvocato, che si arrabatta a vivere con cause modeste, e che sarà chiamato a fronteggiare in aula gli avvocati assai meno modesti e virtuosi (del tipo *hired-gun*, per intenderci) dello studio legale che ha licenziato ingiustamente il protagonista Andrew Beckett, ammalatosi di AIDS.

In questi casi si tratta spesso, nondimeno, di film tratti da storie vere, oppure di “issue-oriented” film²⁰: le prime, le *true stories*, sono in qualche modo vincolate da fatti storici (e queste opere hanno per lo più coinvolto storie positive di avvocati nella promozione dei diritti civili o in contesti di disagio socio giuridico). Nei film orientati ad un problema specifico, molti dei quali pur sempre basati su storie vere:

il diritto e gli avvocati sono usati per esprimere un punto sociale o politico: una funzione tradizionale svolta dai film sul processo. Nei film in questione, almeno alcuni degli avvocati devono necessariamente essere presentati favorevolmente poiché le loro parole e i loro atti sono il veicolo per trasmettere il messaggio che il regista desidera trasmettere (Asimow 2000, p. 577, trad. mia).

Va detto però che spesso questi *good lawyers* sono contrapposti ad esempi professionali molto meno intemerati, quasi a testimoniare una concezione vieppiù manichea in base alla quale si darebbero solo due tipi di avvocati: (i) l’eroico, e spesso povero, cercatore di giustizia, chiamato a sforzi supererogatori, e (ii) la sua nemesi, ossia il truculento e cinico, e spesso ricco, *bad-man lawyer*.

Ecco, allora, alcuni esempi, che possono classificarsi in due categorie: avvocati come “cattive persone”, e avvocati come “cattivi avvocati” (Asimow 2000, p. 577).

Per la prima categoria, quella degli avvocati come “cattive persone” si può ricordare Martin Vail, vanaglorioso avvocato di *Primal Fear*, di Gregory Hoblit (Malofilm 1996)²⁰, uomo acuto, sì, ma anche scortese, borioso ed arrogante, che è determinato a sottrarre il proprio assistito della pena capitale anche al costo di rischiare l’incolumità del procuratore (che poi è una sua vecchia fiamma), facendo dichiarare l’imputato mentalmente instabile ma cadendo, però, assai ingenuamente nell’inganno mentale del suo stesso cliente (interpretato da un giovane eccezionale Edward Norton). Oppure, si ricorderà Walter Bridge, l’avvocato conservatore di *Mr. And Mrs. Bridge*, di James Ivory (Cineplex, 1990), pessimo marito e persona anaffettiva; o

20 In Italia uscito con il titolo “*Schegge di paura*”.

Kathleen Riley in *Suspect* diretto da Peter Yates (Columbia Pictures, 1987), sociopatica e incapace di avere una vita non professionale²¹. Frank Galvin protagonista di *The Verdict*, diretto da Sidney Lumet (Twentieth Century-Fox, 1982) è invece un avvocato alcolizzato, come lo sono anche Dave Kleinfeld, in *Carlito's Way* (Universal Picture, 1993) di Brian De Palma, e anche Danny Snyder, l'avvocato perduto nei suoi vizi del cult-movie *"Sleepers"*, diretto da Barry Levinson (Polygram Filmed Entertainment, 1996). Quest'ultimo film è trattato assai sbrigativamente da Asimow, e forse meriterebbe un cenno più approfondito. Si tratta di un adattamento del romanzo autobiografico di Lorenzo Carcaterra, e come questo la pellicola è una accusa non soltanto al sistema carcerario americano (v. Carcaterra 1996), ma anche al sistema processuale nel complesso, riprendendo così il messaggio di sfiducia sconsolata lanciato da "...and Justice for All". Per avere giustizia, insomma, servono dei "Padrini", avvocati compiacenti, preti menzogneri e un procuratore che voglia perdere la causa per salvare due assassini. Killer che, tuttavia, sono gli amici d'infanzia con cui il procuratore stesso ha condiviso l'orribile avventura del riformatorio maschile Wilkinson, nello Stato di New York, e la vittima dell'omicidio è il loro principale carceriere, stupratore e torturatore, Sean Nokes (un magistrato Kevin Bacon). L'avvocato fa parte della pantomima, che appunto richiede un personaggio dalla vita miserabile che si faccia guidare come un burattino, quasi a testimoniare la presenza soltanto scenografica e ornamentale del difensore. Ogni tanto, nondimeno, egli dà prova di essere stato brillante nella sua carriera, gettata al vento a causa della bottiglia e della droga.

Ci sono poi gli avvocati che sono caratterizzati negativamente nella loro attività professionale, i veri e propri *bad lawyers*. Il più cinico e maliardo di tutti è il sardonico John Milton (ancora un magnifico Al Pacino) della controversa pellicola *Devil's Advocate*, diretta da Taylor Hackford (Kopelson Entertainment, 1987) e basata sull'omonimo romanzo di Andrew Neiderman²². Milton è assai più d'uno sprezzante *hired gun* della concezione *standard* dell'avvocatura: è il diavolo in persona, ché forse solo un avvocato avrebbe potuto dargli carne. E non meno diabolici, in senso demistificato, sono gli avvocati di *The Firm*, diretto da Sydney Pollack e tratto da un omonimo romanzo di Grisham (Paramount, 1993)²³. Il prestigioso studio legale "Bendini, Lambert & Locke", infatti, si rivelerà alla fine una compagine di biechi malviventi, al soldo della famiglia Morolto di Chicago.

Più controverso il giudizio che Asimow dà sui personaggi di Arthur Kirkland, di cui s'è detto, e Maggie Ward, l'avvocato che in *Class Action*, diretto da Michael Apted (20th Century Fox, 1991)²⁴, è in conflitto con

21 In Italia distribuito con il titolo: "*Presunto colpevole*".

22 In Italia: "*L'avvocato del diavolo*".

23 In Italia distribuito con il titolo "*Il Socio*".

24 In Italia uscito con il titolo "*Conflitto di classe*".

il padre in una controversia in merito ad alcune auto difettose, prodotte da un Colosso americano, e che infine perderà appositamente la causa per non approfittarsi del fatto che alcuni sui colleghi avevano occultato prove sfavorevoli. Ora, entrambi i personaggi tradiscono il proprio cliente; da una prospettiva di morale di ruolo sarebbero certamente degni di biasimo. Nondimeno, e a differenza di quanto afferma lo stesso Asimow, nelle pellicole in questione non pare cogliersi un elemento di sfavore che carichi negativamente i personaggi; anzi, appare piuttosto evidente l'idea che la morale di ruolo debba cedere dinnanzi a ciò che impongono i dettami della morale ordinaria, per lo meno oltre una certa soglia.

Leo F. Drummond, in *"The Rainmaker"*, diretto da Francis Ford Coppola e ispirato ancora ad una fatica letteraria di Grisham (Constellation Films, 1997)²⁵, incarna forse la migliore personificazione in celluloide dell'avvocato freddo e spregiudicato della visione *standard*, il cui unico ed assorbente scopo professionale deve essere quello di massimizzare gli interessi del proprio cliente, nel film la compagnia assicurativa Great Benefit, intenzionata a non pagare le cure per la leucemia di un proprio assicurato, "Donnie" Ray Blake. Quest'ultimo è difeso dal neolaureato idealista Rudy Bayler (Matt Damon). Nonostante lo squilibrio di forze economiche in campo, e la morte del suo assistito per le mancata prestazione sanitaria, il giovane ed audace avvocato riuscirà infine a spuntarla contro il colosso assicurativo e la sua squadra di ben pagati avvocati. Ma sarà una "vittoria di Pirro": la compagnia presenterà istanza di fallimento dopo aver trafugato tutti i soldi, rendendo sostanzialmente vana la vittoria processuale. Nella sua dettagliata analisi, Asimow non coglie, in questa pellicola, una netta contrapposizione che invece si dà tra due modelli; contrapposizione che non è solo culturale e sociale, ma soprattutto concettuale. Nella trama del film, adottando un prisma attento, si notano fronteggiarsi due concezioni di diritto e le proiezioni di queste nell'ambito dell'etica legale: (i) il paradigma dell'avvocato cinico della *standard view* pragmatista, ispirata al realismo metodologico americano, e quello (ii) idealista, che guarda ad un modello virtuoso che vede una qualche connessione necessaria tra morale e diritto, e che non esita a far prevalere la prima sul secondo. L'esito del confronto tra prospettive è raccolto nella desolante considerazione finale del giovane avvocato, che decide di lasciare l'avvocatura, constatando che dopo aver vinto in quel modo tanto eclatante e sorprendente (pur senza un concreto ritorno economico), qualsiasi cliente si aspetterebbe da lui il medesimo risultato; "la stessa magia", dice Bayler in un esercizio di riflessione. Il quale poi afferma: "e magari potrei anche dargliela, se non mi importasse di come farei, e una mattina mi alzerei e scoprirei di essere diventato Leo Drummond" – ossia l'avvocato cinico e paradigmatico della concezione dominante. Il punto nodale è che

25 In Italia distribuito con il titolo *"L'uomo della pioggia"*.

nella amara considerazione del giovane emerge la consapevolezza che “ogni avvocato, almeno una volta in ogni causa, sente di superare una linea che non intende davvero superare”. Quando, poi, la si oltrepassa più volte finisce che quella linea sparisce per sempre, “e poi sei soltanto un'altra barzelletta sugli avvocati²⁶, un altro pescecane nell'acqua sporca”. Insomma, pare non vi sia modo di fuggire dalla cinica e amorale concezione *standard* e dalla contrapposizione tra la morale di ruolo professionale e la morale ordinaria: per essere giusti occorre per forza appendere la toga, e praticare il diritto diversamente, magari in modo cognitivo-scientifico. L'avvocatura, nella visione di questo film (ma non solo), è una prassi che richiede l'adozione di una prospettiva radicalmente pragmatica, moralmente neutrale rispetto agli obiettivi del cliente e tesa solo a favorire quest'ultimo. Non si può essere una brava persona e un buon avvocato allo stesso tempo: è questa la risposta all'interrogativo da cui si è partiti.

Ed in effetti se nella decade '80 il 47% dei film analizzati prospettava una immagine decisamente negativa, negli anni '90 la percentuale raggiunge il 52% (con un 35% di film favorevoli e il 13% di pellicole con giudizio misto) (Asimow 2000, p. 569). Sebbene Asimow prenda soprattutto in riferimento i film in cui i difensori in toga hanno un ruolo da protagonista, sono molte le pellicole degli anni '90 che insistono nel ritratto poco generoso.

Nel *cult-movie* immaginifico di Spielberg *Jurassic Park* (Universal Pictures, 1993) – per citare qualche esempio tra le pellicole più iconiche – l'avvocato Donald Gennaro non è certo un uomo da prendere ad esempio. Nel film, in una scena celebre, partecipa ad un interessante dibattito di bioetica con gli altri protagonisti: un paleontologo, una paleobotanica e un matematico – scienziati, insomma – sorto sul quesito se sia giusto riportare in vita animali estinti da milioni di anni grazie alle magie tecnologiche della clonazione. In quella discussione egli, solo, difende una concezione miseramente pragmatica, abbacinato dall'opportunità di fare fortuna. E lo stesso Hammond, il vulcanico creatore del parco, reso perplesso dai timori morali nutriti degli scienziati invitati a visitare il parco per sincerarsi della sicurezza di questo, si stupirà infine di avere al suo fianco soltanto “una sanguisuga di avvocato”. Avvocato che poi, e certo assai simbolicamente, sarà il primo essere umano a venire divorato dal tirannosauro, dopo aver abbandonato vigliaccamente

26 Il fenomeno delle barzellette sugli avvocati, i “lawyer jokes”, rappresenta un altro indicatore significativo sull'opinione pubblica. Robert Post, nella sua analisi in merito all'immagine popolare dei difensori ne ricorda alcune come, per esempio, quella: “*perché gli scienziati hanno sostituito i ratti con gli avvocati per gli esperimenti in laboratorio? Risp.: semplice, perché gli avvocati crescono rapidamente, non v'è rischio che gli scienziati se ne possano affezionare e poi ci sono cose che semplicemente i ratti non vorrebbero mai fare ...*”. Oppure, si segnala ancora un'altra storiella altrettanto celebre: “*Domanda: che differenza c'è tra un avvocato morto e una puzzola morta sulla strada? Risp.: dal lato della puzzola ci sono segni di frenata*” (Post 1987, p. 379, trad. mia).

dei bambini sull'auto ferma davanti al recinto del teropode (bell'esempio ancora di avvocato "*persona odiosa*"). Ovvero, ancora, si pensi ad una scena del blockbuster fantascientifico *Independence Day*, di Roland Emmerich (20th Century Fox, 1996). In una scena iniziale del film uno dei protagonisti principali, David Levinson, un esperto in telecomunicazioni e sistemi informatici, riesce a decrittare un segnale nascosto dagli alieni nel sistema satellitare terrestre e avverte subito il suo capo della minaccia. Quest'ultimo, in preda al panico, farfuglia agitato i nomi delle persone che ritiene di dover avvertire dell'imminente pericolo. Tra le persone venute confusamente alla mente, gli sovviene anche il suo avvocato; salvo subito pentirsene, in una sorta di lucido intervallo, affermando emblematicamente: "al diavolo l'Avvocato". La scena è pensata come un piccolo distensivo comico mediante il cliché *pop* dell'avvocato *bad man*. Ancora, nel noir *Seven* di David Fincher (New Line, 1995), non sembra poi troppo casuale, ed anzi è piuttosto significativo, iconico per certi versi, che la vittima che rappresenta il peccato capitale dell'avarizia sia, giustappunto, un ricco e spregiudicato avvocato, noto per essere il difensore dei peggiori malviventi.

L'analisi di Asimow si arresta con il nuovo Millennio. I film delle prime due decadi sembrerebbero presentare gli avvocati con maggior fedeltà alla complessità della prassi. È il caso, per esempio, di *The Lincoln Lawyer* diretto da Brad Furman (Lakeshore Entertainment, 2011), tratto dal romanzo di Michael Connelly *Avvocato di difesa*. Il protagonista l'avvocato Haller ha il suo studio in una limousine Lincoln con la quale scapicolla da un tribunale all'altro per le strade della città di Los Angeles. È un avvocato "tradizionale", in un certo senso, che cerca di difendere il proprio cliente senza troppo eccedere nelle tecniche spregiudicate degli avvocati *hired gun* della visione standard, inoltre ha un certo rispetto per la deontologia (infatti continua a difendere il suo cliente anche dopo essere venuto a conoscenza della sua colpevolezza, adoperandosi solo dopo il processo per consegnarlo comunque alla giustizia). Ancora più eroico è *Just Mercy*, diretto da Destin D. Cretton (Warner Bros, 2019)²⁷, che ripercorre le vicende processuali, realmente accadute, di Walter McMillian, uomo ingiustamente condannato alla pena capitale per l'omicidio di una giovane ragazza e difeso dal noto avvocato statunitense, ed alfiere dei diritti umani, Bryan Stevenson (interpretato da Michael B. Jordan), noto attivista per la giustizia sociale e l'abolizione della pena capitale, fondatore della associazione *Equal Justice Initiative*. Seguendo la classificazione di Asimow, questa pellicola andrebbe inserita nella categoria delle "true-stories", ossia linee narrative basate su fatti realmente accaduti in cui la rappresentazione dei personaggi è in qualche modo guidata dello scopo di raffigurazione realistica.

27 In Italia con il titolo: "*Il diritto di opporsi*".

Gli anni '10 e '20 sono stati caratterizzati anche dalla proliferazione delle serie televisive *legal drama*, soprattutto on demand: si pensi a serie di successo come *Suit, Law & Order*, *The Lincoln Lawyer* (la serie), *For Life*, e così via. Tra le serie *non-legal drama*, magari eccentriche rispetto alle tematiche dell'avvocatura e del processo, ma in cui vi sono rappresentati avvocati o temi processuali, vanno poi segnalate, per il potente impatto sulla cultura popolare, “*Breaking Bad*” e lo spin-off “*Better call Saul*”, di Vince Gilligan e Peter Gould, con riferimento specifico alla rappresentazione del callido ma spregiudicato avvocato, ed ex truffatore, Saul Goodman/Jimmy McGill²⁸. Nondimeno, le serie tv sembrerebbero avere una storia diversa da quella cinematografica, generalmente più benevola e con aspetti più complessi (Asimow 2000, pp. 558-561). Le serie – va sottolineato – presentano certe peculiarità narrative e di sceneggiatura che richiedono uno studio più specifico al riguardo, per cui qui si limiterà l'analisi ai prodotti per il grande schermo, rinviando lo studio delle serie ad un'altra sede.

Per quanto approfondita e ricca di suggestioni, la rassegna analitica di Asimow – è lo stesso autore ad ammetterlo – non può essere completa, e non solo dal punto diacronico. Soprattutto, va notato, se si allargasse lo spettro anche ai film diversi dai *legal o courtroom-movie*. E anche in questa sede non avrebbe senso ripercorrere tutta quella ricerca, per cui s'è preferito muovere dalla proposta di periodizzazione ed analizzare alcuni dei film più paradigmatici. Le conclusioni che prospetta Asimow meritano, invece, attenzione critica più specifica. Queste conducono a sottolineare che, soprattutto a partire dagli anni '70 del secolo scorso, la popolarità del ceto degli avvocati – da sempre oggetto di discussione e di sentimenti contrastanti – sembrerebbe crollata, e le pellicole cinematografiche riflettono assai fedelmente questa opinione pubblica (Asimow 2000, p. 582). Effetto, però, che pare sia biunivoco. Da un lato, l'industria cinematografica ha recepito la percezione sociale, imprimendola stabilmente nella celluloide; dall'altro ha però rinfocolato le ragioni sociali del sospetto, riconsegnando alla società un'immagine poco edificante non solo degli avvocati, ma anche della prassi legale nel complesso, alimentando la proliferazione di pregiudizi e stereotipi negativi e, di conseguenza, la sfiducia del pubblico; ragione questa sufficiente per rimanere vigili e prendere in debita considerazione il modo con cui i media di massa caratterizzano l'attività professionale dell'avvocato e lo presentano agli spettatori (Asimow 2000, p. 583). Rimane ovviamente da comprendere le ragioni di un tale fenomeno, che sono molto complesse e di diversa natura.

28 Per un panoramica sulle questioni giuridiche, deontologiche e filosofiche implicate nella serie si vedano le riflessioni proposte, con diversi approcci metodologici, nel volume collettaneo *Better Call Saul and Philosophy* (Heter e Coppeng 2022).

3. Cosa accade negli anni '70?

Lo studio preso qui in considerazione registra dunque un deciso mutamento nell'immagine cinematografica degli avvocati, che si concretizza sul finire degli anni '70. Se si cercasse di raffigurare tutto con un grafico si noterebbe una improvvisa e assai ripida curva decrescente in quel periodo. Nondimeno, vanno indagate le cause, troppo spesso poco problematizzate, fatta eccezione per l'abolizione del sopra citato codice della censura di Hollywood, a cui però non è accordata da tutti gli studiosi un'importanza decisiva. Alcuni studi, nondimeno, estendono il cambiamento culturale oltre l'ambito dello schermo cinematografico, allargando il prisma d'analisi.

Negli anni '70 l'ideale cinico della concezione *standard*, fino a quel momento largamente accettato e culturalmente dominante, entra in crisi anche nelle riflessioni di *Legal Ethics*. Sono soprattutto due eventi a mettere in ambascia, anche culturalmente, l'edificio teorico della visione *standard* e il modello dell'irresponsabilità morale degli avvocati che agiscono per l'interesse dei clienti, fino a quel momento fermamente propugnato. In primo luogo, il noto scandalo Watergate; vicenda in cui gli avvocati si macchiarono di certi crimini per aver seguito, ciecamente, le richieste di un cliente particolare, l'allora Presidente Nixon, ma a danno della società civile, gettando così nel discredito l'intera categoria e, con essa, l'immagine sociale dei professionisti legali. E ciò soprattutto per le azioni esiziali perpetrate nei confronti di persone terze e senza alcun riguardo per le conseguenze causate²⁹. Ciò condusse al secondo evento, ossia la decisione dell'American Bar Association, anche conseguente a quei fatti, di sostituire il codice di responsabilità professionale del 1969, che era ispirato alla concezione dominante realista e pragmatista, tutta schiacciata sul volere assorbente del cliente. Tale mutamento fu avvertito come necessario anche perché quel codice abbracciava l'idea che le questioni etiche professionali fossero "questioni più etiche che di diritto" (Ray Patterson 1977, pp. 639-642), e pertanto da non considerare laddove il diritto concedesse certe azioni.

Il Codice ABA del 1983 non scrisse, però, l'intera palinodia della visione dominante e continuò a sostenere in qualche misura la preminenza normativa ed archimedea del dovere di fedeltà al cliente, concedendo la possibilità per le cosiddette "Rambo-style litigation tactics", ossia condotte processuali tese alla vittoria ad ogni costo (Reavley 1990). Nondimeno, è proprio durante questo clima di critica, sociale ed accademica, verso il paradigma dominante che venne riscoperto il modello deontologico più sensibile alla

29 V'è ampia letteratura al riguardo, si vedano almeno: Ariens (2008, pp. 343-453); Clark (2000, pp. 673-682); Hertzberg (1974, pp. 73-92); Rochvarg (2003, pp. 61-90), il quale sottolinea pure il ruolo giocato da un altro scandalo, il famoso caso "Enron", nell'orientare negativamente l'opinione pubblica sulla professione forense; Reaves (1984, 35-56); Rigertas (2012, pp. 98-132); Tondel (1975, pp. 95-312).

“morale comune” ispirato al paradigma deontologico di David Hoffman, rispolverato dalla vulgata dell’attivismo morale (Ariens 2008, p. 391; Romeo 2022, p. 392 ss.). Non è poi un caso che proprio a partire dagli anni’70 si assista ad una vera e propria svolta giusfilosofica negli studi di etica legale: si parla in proposito di “Jurisprudential Turn” (Kruse 2015). Da quegli anni l’etichetta *Legal Ethics* ha cominciato ad essere rivendicata come branca propria della teoria del diritto (oppure – potrebbe dirsi – è quella riflessione che si è dotata di strumenti e concetti giusfilosofici, mutando prospettiva). Insomma, proprio mentre la produzione cinematografica si dava un gran da fare per consegnare al pubblico un’immagine quanto più abbruttita possibile della professione forense, foraggiando frusti stereotipi e tristi *cliché*, la teoria del diritto (almeno quella del contesto nordamericano) si interessava sempre di più dell’avvocatura, producendosi in numerosi studi che, per diverse vie, hanno tentato di esplorare possibili relazioni e legami concettuali esistenti tra la deontologia dell’avvocato e il concetto, o meglio una certa concezione, di diritto, a seconda dei vari approcci metodologici via via adottati (v. Romeo 2022). Ed è proprio questo legame tra concezioni del diritto, etica legale e produzione cinematografica che, ora, conviene mettere in agenda e provare ad affrontare in modo più specifico.

4. Il *lawyer vigilantism* di Hollywood

Uno degli studiosi più attivi di questo recente movimento di teoria giusfilosofica dell’etica legale, William H. Simon – noto soprattutto per il suo tentativo di costruire un modello deontologico sulla base di un concetto di diritto ispirato apertamente alle idee di Ronald Dworkin – prende in analisi proprio la produzione cinematografica per cercare di mostrare come nell’opinione pubblica riflessa da Hollywood (ma anche quella formata dalla cultura cinematografica) il buon avvocato sia sempre quello portatore di una certa concezione “overwhelmingly [s]ubstantivist” del diritto (Simon 1996, p. 236). La contrapposizione per Simon è manichea: da un lato v’è l’avvocato “hired gun”, fedele, quasi piegato, alla lettera della legge, come proposto nella concezione legalistica; dall’altro si dà il professionista virtuoso, che del diritto ha appunto una prospettiva idealista. Va premesso, infatti, che la concezione *substantivist* del diritto cui fa riferimento Simon può essere intesa come una forma di idealismo normativo di tipo inclusivo (v. La Torre, 2020), che ritiene concettualmente ed operativamente necessaria una certa connessione tra diritto e morale, e si contrappone al positivismo giuridico classico, quest’ultimo imperniato sulla nota tesi della separazione tra diritto e morale. La visione sostantivista, in sintesi, “interpreta le specifiche norme giuridiche come espressioni di principi più generali che sono indissolubilmente giuridici e morali” (Simon 1996, p. 223 trad. mia). Per

un giurista sostantivista, dunque, gli istituti del diritto non sarebbero mai meri fatti sociali ultimi, ma vanno intesi nel senso di espressioni di valori sottostanti, come per esempio l'equità, la ragionevolezza e la democrazia. Pertanto, si insiste sulla necessità di interpretare le regole giuridiche alla luce di questi valori archimedei. Sostantivismo e positivismo legalista sono da sempre presenti nella cultura giuridica americana e lo stesso Simon ammette che nessuna delle due, perlomeno nelle varianti più intransigenti, potrebbe mai offrire una esauriente spiegazione del diritto. Nondimeno, nella cultura popolare cinematografica le due versioni paiono contrapporsi nettamente, e se in una pellicola v'è un avvocato che ci appare come personaggio tutto sommato positivo, amabile o degno di stima, ciò è dovuto al fatto che probabilmente egli sposa, o finisce per adottare, una concezione sostantivista del diritto. Spesso la conversione al modello sostantivista è l'esito di un elaborato processo catartico, che conduce l'avvocato a ripudiare visioni troppo formaliste o pragmatiste.

Per argomentare questa idea, Simon analizza la caratterizzazione e lo sviluppo del personaggio dell'avvocato in tre celebri film. Il primo è *The Talk of The Town*, di George Stevens (Columbia Pictures, 1942), poi *The Man Who Shot Liberty Valance*, di John Ford (Paramount Pictures, 1962), e, infine, il già citato *The Verdict*, di Sidney Lumet. In queste pellicole, considerate tra le più emblematiche al riguardo, i personaggi che interpretano il ruolo dell'avvocato sperimentano costantemente due principali fasi: (i) inizialmente essi abbracciano una distaccata visione positivista *werfrei* del diritto, tanto che il loro rispetto per la legge appare talvolta quasi ottuso, "sanctimonious and naive"; (ii) si dà poi uno sviluppo successivo, in cui essi sperimentano una profonda crisi di coscienza, a seguito della quale assumono una nuova concezione giuridica, ed assumono la consapevolezza del fatto che "gli impegni per gli ideali più ampi di giustizia e legalità impongono talvolta di violare il diritto positivo". Al termine di questo percorso di fioritura/redenzione, acquisiscono, poi, anche una certa capacità di "ragionamento normativo complesso", divenendo personaggi pienamente virtuosi (Simon 1996, p. 238, trad. mia). Dalla prospettiva areteica di Simon, queste pellicole, cui invero potrebbero aggiungersene molte altre, contraddicono quello è spesso spacciato per essere un tradizionale dogma assunto dai Bar, dai Consigli dell'Ordine, secondo cui "il rispetto popolare per la legge impone agli avvocati di attenersi rigidamente alla lettera del diritto positivo". La produzione cinematografica, invece, dimostrerebbe tutt'altro, ossia che per il pubblico: "[p]opular respect for law may require lawyers to violate the positive law" (Simon 1996, p. 238).

Da questa prospettiva, il paradigma di buon avvocato immortalato nell'opinione pubblica, ispiratrice della, e allo stesso tempo forgiata dalla, produzione cinematografica, sarebbe quello del *Lawyer Vigilantism*: gli avvocati devono essere dei paladini della giustizia, che sono tenuti a difendere anche

mediante azioni formalmente contrarie alle regole dell'etica professionale e persino del diritto positivo stesso. "La gente vuole vedere prevalere la giustizia" – scrive Tonja Haddad – "ed è per questo che la maggioranza adotta un atteggiamento per cui il fine giustifica i mezzi". La società, insomma, "vuole la verità e che i colpevoli siano puniti, qualunque ne sia il costo" (Haddad 2000, p. 699, trad. mia). Si sostiene l'idea, qui, secondo la quale l'opinione pubblica nutrirebbe una certa idiosincrasia per la deontologia e la morale di ruolo, soprattutto quando si dà luogo a contrasti con opinioni largamente condivise di giustizia, come l'idea che i colpevoli debbano essere comunque puniti senza troppo rispetto per formalismi e cavilli processuali, espressione di un garantismo penale non sempre popolare.

L'endiadi *Lawyer Vigilantism* allude, dunque, ad un modello ideale di togato la cui virtù maggiore deve essere quella, appunto, di vigilare sul diritto ed ergersi a difesa della giustizia, persino al costo di contrapporsi al diritto positivo stesso allorché quest'ultimo dia luogo ad ingiustizie contestuali. Per converso, il pubblico non si aspetta, né simpatizza troppo, e anzi nutre una certa idiosincrasia, con concezioni di positivismo etico, in cui si assume la necessità morale di obbedire al diritto positivo per la salvaguardia di altri beni morali, come l'ordine o l'eguaglianza (Simon 1996, p. 239).

La concezione del *Lawyer Vigilantism* è ripresa anche da Robert Post, il quale si spinge a sostenere che la società americana è stata per certi versi formata, persino educata, dalle pellicole hollywoodiane a concepire il buon avvocato come colui che "must be lawless in order to uphold the law" (Post 1987, p. 382). Un possibile esempio di questo modello è proprio Jake Brigance, il protagonista della pellicola *A Time To Kill*, citato sopra. Lo sostiene con fermezza Thomas J. Sullivan, secondo il quale Brigance sarebbe il tipico esempio di avvocato che passa sopra il fatto della colpevolezza del proprio cliente, in termini strettamente giuridici, sulla scorta di argomentazioni prettamente morali. Che poi cerca di far valere nella sua non troppo ortodossa arringa finale, proprio per impedire, *nullificare*, un'applicazione contestuale del diritto distonica con l'idea di giustizia, quest'ultima intesa semplicemente come empatia con il formalmente colpevole (Sullivan 2014, p. 631). Il mentore di Brigance, un ex avvocato radiato dall'albo, Lucien Wilbanks, gli dirà emblematicamente: "se vinci questo caso, la giustizia prevarrà, e se perdi, anche in quel caso la giustizia prevarrà. Questo è uno strano caso". Nella sua analisi, Sullivan mette in comparazione il modo di agire di Brigance con l'avvocato Henry Drummond, di *Inherit the Wind*: entrambi sono consapevoli della colpevolezza dei propri assistiti, perlomeno in termini di applicazione formalistica e meccanicistica del diritto. Nondimeno, mentre il primo adotterà strategie retoriche di appello alla coscienza popolare per impedire una condanna avvertita come moralmente ingiusta, Drummond, per converso, cercherà di dimostrare l'illegittimità della legge, con una logica, per così dire, più interna al diritto (Sullivan 2014, p. 634).

Si tratta in sostanza di due forme diverse di “vigilanza”: la prima tipica del modello del modello deontologico del *moral activism*³⁰, la seconda, forse, più vicina alle idee filo-dworkiniane di Simon.

La rappresentazione del concetto di diritto prodotta da queste pellicole è certo sofisticata ed è costruita – almeno così ritiene Simon – per affondare una decisa critica al positivismo etico e moralista, troppo spesso assunto come concezione propria, “anche morale”, dei vari Bar (Simon 1996, p. 239). Nella prospettiva di Simon i personaggi delle pellicole citate, proprio perché inizialmente approcciano i problemi da una prospettiva etico-legalistica, sono sostanzialmente delle vittime di una logica categorica e formalistica. I film in questione, allora,

concepiscono tale attitudine al giudizio categorico come una forma di immaturità emotiva ed intellettuale. In questa condizione, le persone negano se stesse o si proteggono dal mondo reale perché hanno paura delle sue complessità e contraddizioni. La maturità implica il riconoscimento di queste complessità e contraddizioni, nonché l’abbandono del ragionamento normativo categorico senza però diventare cinici (Simon 1996, p. 239, trad. mia).

Certo, l’analisi di Simon, per essere realmente apprezzata, o criticata, andrebbe collocata nel contesto teorico della sua più ampia concezione del diritto e della prassi della avvocatura, ed in quel caso occorrerebbe anche addentrarsi meglio nella sua nota teoria della *nullification*, ossia la tecnica di disapplicazione puntuale di una regola giuridica positiva nei casi in cui questa dia, o possa dare luogo, ad una ingiustizia contestuale. Quest’ultima si concretizza allorché l’applicazione d’una norma dia causa ad una situazione normativa distonica con i valori che costituiscono il *bedrock* dell’ordinamento (v. Simon 1978; 1998). Non è questa la sede, però, per approfondire a dovere la suggestiva proposta di Simon (v. Romeo 2022). Ciò che qui, invece, può mettersi a profitto delle conclusioni di Simon è la bontà dell’intuizione di partenza, mutuata dalle acute riflessioni di Pannarale, e cioè che lo studio critico delle pellicole cinematografiche può offrire dei dati significativi dai quali partire, e non soltanto da un punto di vista sociologico ma anche per ruminare delle riflessioni più filosofiche, per costruire un’indagine in merito a quale sia l’immagine che il pubblico ha dell’avvocato – ma anche del diritto come prassi vivente –, e comprendere quanto ciò influenzi l’industria cinematografica, o ne sia da questa influenzato a sua volta (come s’è detto più volte).

Rispetto all’analisi di Asimow, Simon non coglie uno specifico periodo “nero” per la reputazione degli avvocati sullo schermo, piuttosto segnala

30 Che per certi versi potrebbe leggersi anche nella ribellione finale di Arthur Kirkland, in “...E giustizia per tutti”, alle regole deontologiche e a quelle del diritto (v. Haddad 2000, p. 690).

l'esistenza di due immagini: (i) una, ostile, che è quella dell'avvocato giuriospositivista fedele alla lettera della legge, l'altra (ii), decisamente edificante, dell'avvocato che è fedele alla giustizia; fedeltà, questa, che può imporgli talvolta di disobbedire, "nullificare" appunto, il diritto positivo.

In realtà, si potrebbe obiettare a Simon che i film che usano le tinte più fosche ed idiosincratice per rappresentare sullo schermo la figura dell'avvocato sono soprattutto quelli che prendono di mira il modello "*hired gun*", ossia l'avvocato abile e facondo ma invero irrispettoso della legge, che vede quest'ultima come un artefatto ermeneuticamente manipolabile e che tenta di plasmare, e perfino di eludere, per massimizzare gli interessi di un qualche ricco e grato cliente. Paradigma, questo, che è il prodotto di una concezione più realista e pragmatista del diritto. Le pellicole, insomma, non si curebbero più di tanto, o comunque in misura assai minore, degli avvocati semplicemente fedeli alla lettera della legge e guidati da una qualche idea di positivismo etico, come invece pare suggerire Simon (che, salendo sulle spalle di Dworkin, vede nel positivismo il maggiore antagonista ed oggetto di polemica). Va poi detto che quando Simon si riferisce alla *Dominant View* egli allude ad una concezione di ispirazione legalista, che impegna gli avvocati al rispetto prioritario del diritto positivo.

Mettendo a fuoco meglio il prisma dell'analisi possono essere individuate due principali fasi di questa visione dominante nell'evoluzione del dibattito di *Legal Ethics*. In una prima fase, la concezione dominante, detta anche *standard view*, era venuta fuori dalla fucina del contesto teorico, ma soprattutto operativo, del realismo giuridico americano, che ne aveva fornito la cultura giuridica di sfondo (Romeo 2022, p. 261 ss.). Questa *standard view* si ispirava soprattutto alle concezioni ermeneutiche del realismo metodologico (v. Guastini 2013), il quale ultimo notoriamente propone una teoria scettica dell'interpretazione, per la quale le disposizioni giuridiche non avrebbero un significato univoco e non potrebbe darsi un'unica interpretazione "vera" dello stesso testo normativo (v. Tincani 2017, p. 300). Ora, in una tale prospettiva, se si assume che le norme giuridiche possono essere interpretate attraverso un'attività sostanzialmente creativa, tale da attribuirne qualsiasi contenuto, e se si considera anche la teoria profetica del realismo americano metodologico, per cui le norme non sarebbero molto di più che profezie sul comportamento futuro dei giudici³¹, allora deve potersi concludere che agli avvocati è concesso di (o devono) fare tutto ciò che è possibile per il cliente, non essendovi nulla, tra le norme, di "vero" o di "corretto" (ma al massimo di verificato). Non si daranno interpretazioni corrette, allora, ma solo "vincenti" (Wilkins 1990, p. 467).

31 Questo è affermato chiaramente, e assai notoriamente, da Oliver Wendell Holmes allorché scrive che il diritto non è altro che capacità di fare profezie su cosa diranno o faranno i Tribunali: "[t]he prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law" (Holmes 1897, p. 461).

Sulla scorta di una tale concezione in merito all'oggetto su cui operano degli avvocati, ossia il diritto, la visione *standard* aveva poi teorizzato, di conseguenza, l'irresponsabilità morale dell'avvocato nell'agire per la realizzazione degli scopi del cliente. I professionisti, insomma, indossando la toga si impegnerrebbero verso precetti morali diversi: quelli cioè della *role morality*. Il paradigma professionale proposto non era assai dissimile allora da quello di un sicario al soldo del proprio cliente (v. Schneyer 1991, p. 11), che guarda al diritto come ad un oggetto plastico e manipolabile, da piegare per massimizzare gli interessi di chi assiste. Come s'è accennato sopra, a partire dagli anni '70, secondo un movimento inverso a quello del cinema, il modello del sicario pragmatista comincia ad entrare in crisi – complice anche il crollo della fiducia dell'opinione pubblica e della reputazione sociale dei *practitioner* –, e la *Dominant View* diviene oggetto di un ripensamento che la condurrà a sposare le idee del positivismo etico e teorizzare un modello deontologico di piena fedeltà al diritto positivo (v. Dare 2009; Wendel 2010).

Al di là delle pellicole indicate da Simon, la ricca produzione hollywoodiana è idiosincratica soprattutto verso questo prototipo di avvocato cinico e pragmatista: è lui il vero *bad lawyer*, in linea poi con la tradizione assai più antica della letteratura, da sempre poco morbida con i professionisti tomati.

5. Conclusioni

Il problema dell'opinione popolare, di cui il cinema ne è specchio ma anche formidabile cassa di risonanza, ha ricevuto, e riceve ancora, notevole attenzione nel contesto, variegato in termini di approcci e metodologie, del dibattito di *Legal Ethics*. Al di là delle interpretazioni date a certe pellicole, o a determinati personaggi, gli studi compulsati convergono tutti nel sottolineare l'importanza di analizzare, e tenere in debita considerazione, il modo in cui gli avvocati sono prospettati all'opinione pubblica, soprattutto attraverso i mezzi di comunicazione più diffusi e capillari, come cinema e televisione, i quali incidono con maggior diffusione ed impatto sulla cultura popolare, laddove “il pubblico è concepito più come pubblico nel suo insieme, che come *intelligenza*: Elvis piuttosto che Marilyn Horn” (Friedman 1989, p. 1579, trad. mia).

La ragione di questa attenzione può spiegarsi sotto un duplice ordine di motivi: (i) in primo luogo perché la cultura cinematografica rappresenta una cartina tornasole valida per saggiare quale sia in generale l'idea che il pubblico ha della prassi dell'avvocatura e del diritto (v. Barton 2008; Fadda 2008; Burnett-Still 2011); e (ii) sia perché tali opere – qui si è analizzata la produzione cinematografica, ma il discorso potrebbe ovviamente allargarsi – incidono su quella percezione, forgiandola o quantomeno indirizzandola

in modo assai più incisivo di quanto si possa pensare³². Alcuni autori segnalano, poi, un ulteriore fattore da indagare. La cultura cinematografica attesta in modo evidente come il pubblico “laico” faticchi a comprendere il senso dell’etica legale: non afferra, per esempio, il fondamento morale della confidenzialità e spesso non approva del tutto il limite dell’oltre ogni ragionevole dubbio. I cittadini non tecnici del diritto guardano con sospetto a certi precetti deontologici, intendendoli come regole ad appannaggio dei malfattori e dei colpevoli (Haddad 2000, p. 699). La deontologia e la morale di ruolo, insomma, appaiono al pubblico come nozioni fin troppo “esoteriche”, e così ci si aspetta che sullo schermo faccia breccia la luce di un avvocato eroico che “nullifichi” tutto ciò, in favore di un’idea non professionale ma “popolare” di giustizia. Ad essere messi alla berlina, insomma, non sarebbero tanto gli attori della prassi, gli avvocati, ma la prassi stessa: l’etica legale, soprattutto, allorché essa chiede comportamenti devianti dal comune senso di giustizia, ma anche certe garanzie processuali.

Qui si dà allora una torsione sul piano della responsabilità. Una produzione cinematografica che esalti la narrativa “diabolica” sull’avvocato, e di conseguenza su certi aspetti della prassi del diritto, potrebbe sortire effetti sul livello di fiducia che ha il pubblico nel sistema giuridico, che in gran parte si attiva e funziona, appunto, tramite avvocati. Ed una tale sfiducia può incidere sulle scelte democratiche, fomentando forme o retoriche di populismo giudiziario o comunque sminuendo il valore di istituti di garanzia processuale, magari perché rappresentati come meri strumenti che avvocati senza scrupoli possono mettere in gioco per imbonirsi chissà quale losco cliente (Asimow 2000, p. 542).

I film, soprattutto quelli italiani, come segnalato da Pannarale, consegnano poi una immagine fin troppo semplificata della prassi giuridica in cui operano gli avvocati, tentando di ridurre anche la complessità pratica, appiattendola sulla ben più “digeribile” logica manichea, da indiani e cowboy insomma. Nondimeno, se ci si avvede degli effetti e delle conseguenze che possono ingenerarsi nel proporre immagini e stereotipi culturali ci si dovrebbe rendere conto dell’opportunità di rappresentare compiutamente e fedelmente quella complessità, per non alimentare stereotipi culturali fuorviati e fuorvianti (Menkel-Meadow 2001, p. 1337), difficili da combattere nella assai meno capillare e popolare produzione accademica. L’argomento, insomma, è più delicato di quanto si sia portati *prima facie* a ritenere, e i tanti studi che se ne sono occupati nel contesto della discussione di *Legal Ethics*, intelligenti e raffinati, lo testimoniano autorevolmente. Nella dimensione accademica continentale, soprattutto nell’ambito italiano, le riflessioni sul tema sono quasi una rarità, e del resto la stessa produzione teorica dedicata

32 Sul rapporto più in generale tra diritto e cinema si vedano, in proposito e tra gli altri: Roselli (2020); Candelise (2006); Ziccardi (2010), Duff e Green (2014).

all'avvocato è assai meno profonda e ricca. Ecco perché lavori pioneristici, come quello di Luigi Pannarale, vanno accolti con grande attenzione e soprattutto ne vanno coltivate le suggestioni, per non perdere di vista l'immagine popolare degli avvocati e del diritto stesso.

Sia consentito, qui, riportare un passaggio di Domenico Giuriati che può essere mutuato, con qualche forzatura diacronica, per dare conclusione a questa breve e forse troppo rapsodica riflessione: "Il pubblico reagì così là come qua. Venne di moda sospettare la probità degli avvocati nella stessa guisa che al tempo andato si pensava che la polvere del palcoscenico togliesse la verginità alle artiste, le quali perciò intitolavansi virtuose, col medesimo sottinteso onde i latini dissero il bosco *lucus... a non lucendo*" (Giuriati [1847]2022, 43).

Riferimenti bibliografici

- Ariens, S.M., (2008), American Legal Ethics in an Age of Anxiety, *St. Mary's Law Journal*, 40, 1, pp. 343-335.
- Asimow, M., (2000), Bad Lawyers in the Movies, *Nova Law Review*, 24, 2, pp. 533-592.
- Asimow, M., Mader, S., (2012), *Law and Popular Culture: A Course Book*, Durham, Carolina Academic Press.
- Barton, M., (2010). *Law and Film: The Cinema of Justice*, London, Reaktion Books.
- Bergman, P., Asimow, M.S., (1996), *Reel Justice - The Courtroom Goes to the Movies*, Kansas City, Missouri, Andrews & McMeel.
- Bloomfield, M., (1983), Law and Lawyer in American Popular Culture, in Smith, C.S., McWilliams Jr. J.-P., Maxwell J.P., eds, *Law and American Literature: a Collection of Essays*, New York, Knopf.
- Burnett, M.T., Still, P., (2011), *Law and Film: Representing Law in Cinema*, New York, Columbia U.P.
- Carcattera L., (1996), *Sleepers*, Milano, Rizzoli.
- Candelise, L., (2006), *Cinema e giustizia*, Napoli, La città del sole.
- Carrère, E., (2023), *V13: cronaca giudiziaria*, trad. it. di Francesco Bergamasco, Milano, Adelphi.
- Chase, A., (1986), Lawyers and Popular Culture: A Review of Mass Media Portrayals of American Attorneys, *American Bar Foundation Research Journal*, 11, 2, pp. 281- 300.
- Clark, K., (2000), The Legacy of Watergate for Legal Ethics Instruction, *Hastings Legal Journal*, 51, 2, pp. 673-682.

- Corcos, C., (1997), Presuming Innocence: Alan Pakula and Scott Turow Take on the Great American Legal Fiction. *Oklahoma City University Law Review*, 22, pp.129-166.
- Dare, T., (2009), *The Counsel of Rogues? A Defence of the Standard Conception of the Lawyer's Role*, London, Routledge.
- Doherty, T.P., (1999), *Pre-Code Hollywood: Sex, Immortality, and Insurrection in American Cinema 1930-1934*, New York, Columbia University Press.
- Duff, R.A., Green, L., (2014), *Screening Justice: The Cinema of Law, Meaning, and Violence*. Oxford, OUP.
- Fadda, C., (2008), *Cinema e diritto*, Torino, Giappichelli.
- Freedman, M., (1994), Atticus Finch-Right and Wrong, *Ala. L. Rev.* 45, pp. 473-482.
- Fried, C., (1976), The Lawyer as Friend: The Moral Foundations of the Lawyer-Client Relation, *Yale Law Journal*, 85, pp. 1060-1089.
- Friedman, M.L., (1989), Law, Lawyers, and Popular Culture, *Yale Law Journal*, 8, pp. 1579-1606.
- Galanter, M., (1998), The Faces of Mistrust: The Image of Lawyers in Public Opinion, Jokes, & Political Discourse, *U. CN. L. REV.*, 66, pp. 805-816.
- Gardner, G., (1987), *The Censorship Papers: Movie Censorship Letters from the Hays Office 1934 to 1968*. New York, Dodd Mead.
- Giuriati, D., (2022), *Come si fa l'avvocato [1847]*, Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Greenfield, S., Osborn, G., Robson, P., eds., (2010), *Cinema and the Law*, 2 ed., Oxford, Hart Publishing.
- Gross, L., (1999). The Public Hates Lawyers: Why Should We Care, *Seton Hall L. Review*, 29, pp. 1407-1416.
- Guastini, R., (2013), Il realismo giuridico ridefinito, *Revus*, 19, pp. 97-111.
- Haddad, T., (2000), Silver Tongues on the Silver Screen: Legal Ethics in the Movies, *Nova Law Review*, 24, 2, 673-700.
- Harris, A.D., (1993), The Appearance of Justice: Court TV, Conventional Television, and Public Understanding of the Criminal Justice System, *Arizona Law Review*, 35, 4, pp. 785-827.
- Hertzberg, E. Stuart, 1974. Watergate: Has the Image of the Lawyer Been Diminished?, *Commercial Law Journal*, 79, pp. 73-92.
- Heter, J., Coppeng, B., eds., (2022). *Better Call Saul and Philosophy*, Pop Culture and Philosophy Vol. 8, Chicago, Carus Book.
- Holmes, O.W. Jr., (1897), The Path of the Law, *Harvard Law Review*, 10, pp. 457-478.
- Kruse, K., (2015), La svolta giusfilosofica nella deontologia dell'avvocato, trad.it. di Andrea Romeo, in Kruse, K., *Avvocatura e teoria del diritto. Per una deontologia forense filosoficamente consapevole*, Napoli, ESI.
- La Torre, M., (2002), *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, Soveria Mannelli, Rubbettino.

- La Torre, M., (2020), *Il diritto contro se stesso. Saggio sul Positivismo giuridico e la sua crisi*, Firenze, Olschki.
- La Torre, M., (2021), *Libertà di parola. Cittadinanza e avvocatura*. Roma: Carocci.
- Menkel-Meadow, C., (2001), Can They Do That? Legal Ethics in Popular Culture: Of Characters and Acts, *Ucla Law Review*, 48, pp.1305-1337.
- Pannarale, L., (2020), La verità degli avvocati: un'indagine sul cinema italiano. *Sociologia del Diritto*, 47, 3, pp. 33-51.
- Post, R., (1987), On the Popular Image of the Lawyer: Reflections in a Dark Glass, *California Law Review*, 75, pp. 379-389.
- Ray Patterson, L., (1977), Wanted: A New Code of Professional Responsibility, *A.B.A. J.*, 63, pp. 639-642.
- Reaves, L., (1984), Ethics in Action: Two Recall Watergate Lessons, *A.B.A. J.*, 70, pp. 35-56.
- Reavley, T., (1990), Rambo Litigators: Pitting Aggressive Tactics Against Legal Ethics, *Pepp. L. Rev.*, 17, pp. 637-663.
- Rochvarg, A., (2002), Enron, Watergate and the Regulation of the Legal Profession, *Washburn Law Journal*, 43, 1, pp. 61-90.
- Romeo, A., (2021), *L'avvocato e il concetto del diritto: a proposito di Atticus Finch*, in *Narrazioni del diritto, Musica ed arti tra modernità e postmodernità*, A partire dall'VIII Convegno Nazionale della *Italian Society for Law and Literature* (ISLL) Catanzaro, 28 e 29 giugno 2018, a cura di P. Chiarella, Napoli, Esi, pp. 307-317.
- Romeo, A., (2022), *Il buon avvocato. Teorie dell'avvocatura tra storia e filosofia del diritto*, Napoli, Esi.
- Roselli, O., a cura di, (2020), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, Torino, Giappichelli.
- Simon, W., (1978), The Ideology of Advocacy, Procedural Justice and professional Ethics, *Wisconsin Law Review*, 29, pp. 34-138.
- Simon, W., (1996), Should Lawyers Obey the Law?, *WM. & Mary L. Rev.*, 38, pp. 217-253.
- Simon, W., (1999), *The practice of Justice: A Theory of Lawyers' Ethics*, Cambridge (Ma), Harvard University Press.
- Tincani, P., (2017), *Filosofia del diritto*, Firenze, Mondadori-Le Monnier.
- Tondel, L. M. Jr., (1975), Watergate: The Public Lawyer and The Bar as seen from the Perspective of the ABA Ethics Committee, *Bus. Law*, 34, pp. 295-312.
- Rigertas, L., (2012), Post-Watergate: The Legal Profession and Respect for the Interests of Third Parties, *Chap. L. Rev.*, 16, 1, pp. 98-132.
- Sarat, A., Douglas, L., Merrill Umphrey, M., eds., (2005), *Law on the Screen*, Redwood City, Stanford U.P.
- Schneyer, T., (1991), Some Sympathy for the Hired Gun, *J. Leg. Edu.*, 41, pp. 11-27.

- Shaffer, T.L., (1981), The Moral Theology of Atticus Finch, *U. Pit. L. Rev.*, 42 pp. 181-224.
- Siniscalchi G., (2023), Cinema e risemantizzazione del diritto. Dispositivi, spettatori, montaggi, Milano, Franco Angeli.
- Sullivan, J.T., (2014), Defending the Guilty: Lawyer Ethics in the Movies. *Mo. L. Rev.*, 79, pp. 585-647.
- Vieira, A. M., (1999), *Sin in Soft Focus: Pre-Code Hollywood*. New York, Harry N. Abrams.
- Vizzard, J., (1970), *See no evil: life inside a Hollywood Censor*, Toronto, Simon and Schuster.
- Wendel W.B., (2010), *Lawyers and Fidelity to Law*, Princeton, Princeton University Press.
- Wilkins, D.B., (1990), Legal Realism for Lawyers, *Harv. L. Rev.*, 104, pp. 468-478.
- Ziccardi G., (2010), *Il diritto al cinema: cent'anni di courtroom drama e melodrammi giudiziari*, Milano, Giuffrè.

I tempi del diritto: crisi climatica e mutamento delle forme giuridiche

The times of law: climate crisis and changing legal forms

VERONICA PECILE¹

Sommario

In questo contributo si introduce un approccio temporale al diritto come potenzialmente innovativo per la teoria e la pratica giuridica. Si sostiene che un'analisi del rapporto tra diritto e tempo sia cruciale per attuare un decentramento del soggetto convenzionalmente inteso nel diritto moderno occidentale e per concepire strumenti giuridici in grado di riconoscere reti, legami e assemblaggi. L'attuale fase di cambiamento climatico e crisi ecologica viene interpretata come un contesto in cui è possibile ripensare le forme giuridiche fondamentali del diritto moderno, e del diritto privato in particolare, per consentire l'ingresso di temporalità non lineari e non umane nel pensiero e nella tecnica giuridica.

Parole chiave: cambiamento climatico; tempo giuridico; Diritto Privato; proprietà; beni comuni.

Abstract

This article presents a temporal approach to law as potentially innovative for legal theory and practice. It posits that an analysis of the relationship between law and time is essential in order to decentre the subject of rights as conventionally conceived in Western modern law and to develop legal instruments capable of recognising networks, connections and assemblages. The current phase of climate change and ecological crisis is interpreted as a context in which it is possible to rethink the fundamental forms of modern law, and of private law in particular, in order to allow non-linear and non-human temporalities to enter legal thought and technique.

Keywords: Climate change; Legal time; Private Law; Property; Commons.

¹ Dipartimento di giurisprudenza (Centre for Interdisciplinary Legal Studies), Università di Lucerna / Istituto Svizzero di Roma. veronica.pecile@hotmail.it

1. Introduzione

Negli ultimi anni, la discussione sulla rappresentazione delle entità non umane nel diritto si è ampliata e ha influenzato in modo significativo la pratica giuridica. Il riconoscimento costituzionale dei diritti della natura, l'attribuzione della personalità giuridica a risorse naturali quali fiumi o laghi e il concetto di generazioni future sono esempi di come il diritto moderno occidentale si stia attrezzando per concedere lo status di soggetto di diritto a entità che prima erano escluse da questa condizione. Tali cambiamenti generano un dibattito volto a comprendere se effettivamente il soggetto moderno di diritto risulti radicalmente riconfigurato da questi avanzamenti, o se invece il risultato sia quello di riconfermarne il sostrato ideologico (Marella 2021). Secondo i critici, espandere lo status di soggetto giuridico senza metterne in questione l'ideologia sottostante equivarrebbe a rinforzare, e non a mettere in questione, l'impostazione antropocentrica del diritto moderno in cui la relazione tra l'individuo – proprietario, bianco, maschio e borghese – e il suo «Altro» rimane utilitaria, estrattivistica e finalizzata allo sfruttamento e al profitto (Gear 2015).

In effetti, la tecnica giuridica sembra essere solo in parte equipaggiata per compiere un effettivo decentramento del soggetto all'interno dell'architettura del diritto moderno. Fino ad ora, quest'ultimo è riuscito con scarso successo a riconoscere reti, assemblaggi, legami che esondano dalla struttura del soggetto giuridico individuale. È la struttura stessa dei sistemi giuridici occidentali a necessitare di un soggetto siffatto come centro d'imputazione, «polo magnetico» nel quale gli interessi, i diritti, i doveri trovano un punto in cui aggregarsi. La logica dell'individualità, in altre parole, detta il ritmo di tutte le operazioni giuridiche, tanto del diritto pubblico quanto del diritto privato: il primo costruito sull'individuo come elemento del corpo politico, il secondo a partire dal soggetto libero di scambiare sul mercato (Spanò 2022).

In questo articolo si sostiene che un approccio attento alle dinamiche temporali del diritto moderno consenta di ripensare il soggetto di diritto convenzionalmente inteso nella teoria e nella pratica giuridica e l'idea di tempo in cui esso opera. Il contesto attuale di cambiamento climatico e crisi ecologica pone delle sfide giuridiche che sono anche, e soprattutto, questioni di natura temporale: se i giuristi faticano a risolverle è anche a causa della specifica concezione di tempo che è sottesa alla macchina del diritto moderno. Tramite le sue operazioni, il diritto moderno istituisce e re-istituisce una precisa e limitata logica temporale che, come si vedrà, ha un carattere storico e cronologico. Attraverso tale istituzione, che possiamo chiamare «tempo giuridico», il diritto cerca di disciplinare e subordinare tutte le altre temporalità che percorrono le attività umane e non-umane. Questo «governo delle temporalità» è una pietra angolare del connubio tra

diritto e capitalismo moderno – del modo, cioè, in cui il primo ha messo a disposizione le proprie forme per l'avanzare del secondo. Nell'attuale fase di cambiamento climatico, a riemergere sono proprio le temporalità «altre» che sono state silenziate sin dal principio di questo sodalizio, e che ora chiedono un riconoscimento anche e principalmente giuridico.

L'articolo si svilupperà come segue. Nella Parte 2, ci si soffermerà sul processo di allargamento della personalità giuridica osservabile in questi anni e che riguarda in particolare la cosiddetta «giuridificazione della natura», ossia il conferimento dello status di soggetto di diritto ad entità del mondo naturale. Si presenteranno qui le principali critiche a questo processo, che sottolineano come il rischio sia quello di rafforzare, e non di indebolire, la vocazione antropocentrica del diritto moderno. Nella Parte 3 si riassumeranno le modalità attraverso cui il diritto moderno istituisce il tempo giuridico come strumento di governo di altre temporalità. Nella Parte 4 verrà ripercorsa la «svolta temporale» che sta animando gli studi critici del diritto e che introduce una nuova attenzione sulla dimensione spazio-temporale, e non più solo spaziale, dei fenomeni giuridici. Nella Parte 5 ci si soffermerà sulla fase di cambiamento climatico e di crisi ecologica come uno scenario in cui diverse temporalità «ingovernabili» dal diritto moderno – non-umane, planetarie, disperse – emergono e richiedono un riconoscimento giuridico. Nella Conclusione, si passeranno in rassegna alcuni concetti elaborati in questi anni che introducono nella tecnica giuridica, e nel diritto privato in particolare, una concezione di tempo più complessa e stratificata di quella egemone nel diritto moderno, in particolare attraverso nuove concezioni della proprietà e del contratto.

2. La “giuridificazione della natura”: sviluppi recenti e critiche

Negli anni Settanta, Christopher Stone (1972) avanzò una proposta teorica destinata a far discutere a lungo: si trattava di estendere lo status di persona giuridica a enti quali fiumi, foreste, oceani ed interi ecosistemi. Questo progetto è diventato, negli ultimi anni, non più una mera speculazione filosofica ma la base per una pratica giuridica. Nel contesto attuale di emergenza climatica, si moltiplicano i casi in cui nella legislazione e nella giurisprudenza sia nazionale sia sopranazionale a essere attuata è la trasformazione degli enti appartenenti al mondo naturale in soggetti di diritto, tanto che si parla di «giuridificazione della natura» (Spanò 2020). Gli esempi sono numerosi e comprendono l'inclusione dei diritti della natura nelle costituzioni, come è avvenuto in Ecuador attraverso il coinvolgimento dei popoli indigeni nel processo costituente (Merino 2018); o il riconoscimento dello status di soggetto di diritto a risorse naturali quali il fiume Whanganui in Nuova Zelanda, attuato tramite una finzione giuridica per cui un comitato

d'individui può rappresentare gli interessi del corso d'acqua in tribunale (O'Donnell, Talbot-Jones 2018).

Questi sviluppi hanno incontrato diverse critiche che si possono raggruppare in due filoni principali. Il primo è portato avanti da studiosi del diritto di orientamento materialista e strutturalista, sostenitori di un approccio genealogico alle forme del diritto moderno occidentale. Il riferimento principale di questi studiosi è il lavoro dello storico Yan Thomas (2002) sulle istituzioni del diritto romano, volto a dimostrare come in questo sistema il mondo delle cose, il non umano, fosse dotato di un intrinseco potere normativo e come solo in un secondo momento il soggetto di diritto emergesse come un riflesso di questo. La cosa, la *res*, non esisteva per i giuristi romani come un dato esterno; era bensì il risultato della *causa*, della procedura. In altre parole, ogni cosa – inclusa la «natura» – era tale in quanto istituita dal diritto. Osservare il processo di giuridificazione della natura in corso attraverso questa prospettiva consente di svelare come i discorsi e le tecniche giuridiche in gioco in questo processo rischino di naturalizzare, e non di disfare, le dicotomie tra soggetto e oggetto e persona e cosa che sono alla base della vocazione antropocentrica del diritto moderno (Spanò 2020). Insomma, concedere la personalità giuridica a un fiume non implica di per sé lo smantellamento di un rapporto estrattivista e distruttivo nei confronti della risorsa naturale e può, anzi, servire a legittimarlo ulteriormente.

Il secondo approccio critico nei confronti dell'allargamento della personalità giuridica a entità del mondo naturale è emerso nell'ambito del diritto internazionale e in particolare negli studi influenzati dal pensiero post-coloniale, femminista e ispirato al *new materialism*. A essere evidenziato da questi studiosi è il fatto che la giuridificazione della natura implichi un riconoscimento, da parte del diritto, di un concetto di «vivente» alquanto limitato ed ideologico. Questi critici sottolineano come il soggetto del diritto moderno storicamente emerga e riemerge attraverso un gesto di esclusione violenta nei confronti di tutto ciò che è altro da esso – un Altro che è femminilizzato, razzializzato, considerato come un oggetto da depredare e mettere a valore, e che viene costruito come tale proprio attraverso la mediazione del diritto (Petersmann 2022; Gear 2015). Pertanto, i giuristi non dovrebbero tanto promuovere i diritti della natura, quanto piuttosto trovare rimedi per riparare al momento di violenza originaria che è costitutiva del soggetto di diritto e viene perpetuato dai sistemi giuridici. Il rischio è altrimenti quello di produrre un altro discorso a vocazione universalista e totalizzante che non mette in discussione gli squilibri di potere esistenti, specie tra Nord e Sud del mondo (Tanasescu 2022).

Ripercorrere questi due filoni critici consente di notare che l'ostacolo più significativo alla realizzazione della proposta di Christopher Stone è un elemento fondante del pensiero giuridico moderno, cioè la teoria dei diritti soggettivi. L'idea, elaborata da Savigny nell'Ottocento, per cui ogni essere

umano e soltanto lui ha capacità giuridica, ha una duplice funzione: da un lato, quella di offrire una premessa logica antecedente all'incontro dell'individuo con gli altri nella realtà sociale; dall'altro, quella più pragmatica e storicamente contingente di proteggerlo dall'arbitrio del potere (Spanò 2019). La teoria dei diritti soggettivi è stata ampiamente criticata nella storia del pensiero giuridico, ad esempio da chi ha evidenziato come siano sempre esistiti dei diritti in assenza di soggetto, come nel caso di un'eredità in sospeso (Orestano 1968; Monterossi 2020).

Riassumendo, entrambi i gruppi di critici sembrano concordare su due punti: la presenza di un sostrato ideologico che fa da sostegno al moderno soggetto giuridico, eppure anche la difficoltà che nel diritto s'incontra ogniqualevolta si provi a riconoscere relazioni il cui centro d'imputazione non sia il mero soggetto individuale. I sistemi giuridici moderni, insomma, faticano a «leggere» qualsiasi soggetto che sia non-uno, assemblato, ibrido. È interessante ricordare che il primo contesto in cui il diritto moderno ha dovuto confrontarsi con una rete intricata di relazioni tra molteplici entità ed è riuscito a semplificare tale complessità tramite l'uso delle sue tecniche è proprio un sistema «naturale», cioè la foresta. Nella Prussia del diciottesimo e diciannovesimo secolo, l'invenzione della gestione forestale fu il momento in cui, attraverso il diritto amministrativo, un ecosistema venne per la prima volta semplificato ed «istituito». Non solo molte delle relazioni costitutive di questo ecosistema non vennero registrate e riconosciute giuridicamente, ma si stabilì anche la foresta come un modello relazionale da replicare in altri ambiti cruciali per la costruzione dello stato-nazione, quali la pianificazione urbana e l'amministrazione del territorio (Scott 1998).

3. L'istituzione del tempo nel diritto moderno occidentale

Per esercitare la sua funzione di struttura fondamentale nei sistemi giuridici moderni, il soggetto di diritto necessita di una serie di precondizioni: tra queste, vi è una logica temporale ben precisa. Ci si concentrerà ora sulla temporalità del diritto moderno, ovvero sulle rappresentazioni e le idee di tempo che sono sottese e perpetuate dal suo funzionamento.

Bruno Latour (1995) ha evidenziato come il pensiero moderno abbia costruito e riaffermato un'immagine del tempo specifica che è riconducibile a una metafora spaziale: una freccia che si muove in modo irreversibile in avanti, verso un futuro indefinito che è identificato con il profitto, lo sviluppo, il progresso. Il tempo dei moderni ha due fondamentali caratteristiche: è cronologico – costituito da una serie di eventi in successione che sono come dei punti isolati in un flusso ininterrotto (Kracauer 1966) – e storico – legato, cioè, alle azioni concrete degli individui nelle contingenze politiche e sociali (Koselleck 1985). Il tempo moderno è il risultato di una secola-

rizzazione del tempo cristiano – una linea retta che punta dall’Origine al Giudizio Universale (Cullmann 2018) – ed è diventato, nel giro di qualche secolo, un elemento fondante del sistema capitalista e imperialista: scandito dall’orologio di Greenwich, esso è irradiato nelle fabbriche e nelle colonie di tutto il mondo. Come ebbe a scrivere E.P. Thompson nella sua analisi del legame tra tempo, disciplina del lavoro e ascesa del capitalismo industriale, «il tempo è oramai moneta: non si trascorre ma si spende» (Thompson 1967, p. 61). A venire marginalizzate dal dominio di quest’idea di tempo sono state le altre temporalità che presiedono alle attività umane e sociali, in primis quelle cicliche che regolavano la vita in Occidente prima della modernità.

Il ruolo delle scienze sociali è stato anche quello di garantire e perpetuare l’egemonia del tempo storico e cronologico sulle altre temporalità. Che si trattasse della teoria durkheimiana per cui il tempo non è che una rappresentazione collettiva delle esperienze sociali, o della teoria marxista per cui le forme sociali evolvono progressivamente verso il comunismo, a venire naturalizzato è stato il tempo storico e cronologico della modernità (Greenhouse 1996).

Il diritto ha operato in continuità con le altre scienze sociali nel riprodurre l’egemonia del tempo storico e cronologico, ma ha portato questa operazione un’ottava più in alto grazie alle sue peculiari capacità di astrazione nei confronti della realtà sociale. La specialità del diritto in quanto tecnica è quella di nominare e disciplinare attraverso lo stesso gesto: in una parola, di istituire. La tecnica giuridica ha la capacità di dare forma alla realtà sociale e alle sue formazioni: tra queste vi è il tempo. Il tempo giuridico, istituito dal diritto, è il dispositivo tramite il quale le temporalità «dissidenti» che abitano le relazioni umane e sociali sono state governate e disciplinate (Terré 2012). Il tempo giuridico ha giocato, e gioca tutt’ora, un ruolo fondamentale nell’assicurare la tenuta delle dicotomie su cui si regge la modernità: la differenziazione tra il centro e la periferia, il colonizzatore e il colonizzato, il proprietario e lo sfruttato – tenuti separati da uno iato che è anche temporale (Nuzzo 2011).

4. La svolta temporale nella teoria e nella pratica giuridica

Negli ultimi anni, si è formato un nuovo approccio al diritto che si propone di introdurre negli studi giuridici una rinnovata sensibilità nei confronti della questione del rapporto tra diritto moderno e tempo e dell’esistenza di temporalità marginali, non del tutto disciplinate dal tempo giuridico. Tali studi muovono da una posizione di scetticismo nei confronti della «svolta spaziale» che ha interessato le teorie critiche del diritto dagli anni Novanta e che ha promosso una predilezione per l’analisi della dimensione spaziale dei fenomeni giuridici. Queste si sono concentrate sul rapporto tra diritto

e spazio e hanno portato avanti l'idea per cui tra i due esista un rapporto di co-implicazione; la *legal geography* è la disciplina che ha portato questa tesi alle più estreme conseguenze, sostenendo non solo che i fatti giuridici costituiscono lo spazio (in un senso anche sociale), ma anche che quest'ultimo, essendo attraversato da dinamiche di negoziazione e conflitto tra gli attori, crei di per sé normatività (Blomley 1994; Blank, Rosen-Zvi 2010).

Di contro, studiose femministe quali Doreen Massey e Mariana Valverde hanno evidenziato, rispettivamente negli ambiti della geografia critica e dei *critical legal studies*, come la svolta spaziale sia stata certo essenziale per cogliere le peculiarità di certi fenomeni socio-giuridici del tardo capitalismo, ma come questa predilezione per lo spazio sia anche potenzialmente problematica. In primo luogo, il rischio è di reificare lo spazio, ovvero di trattarlo come una categoria statica e astratta il cui contenuto non viene in alcun modo problematizzato. In secondo luogo, la svolta spaziale fa sì che il tempo venga anch'esso semplificato, contrapposto a uno spazio inteso in modo monolitico e fatto coincidere con un lineare svolgersi degli eventi (Massey 2005; Valverde 2015).

Come critica della svolta spaziale predominante negli studi socio-giuridici e dell'enfasi sul rapporto tra diritto e spazio, sta emergendo una «svolta temporale» che propone di aggiungere una terza variabile all'analisi, ossia la dimensione temporale del diritto. Due concetti principali sembrano costituire il telaio di questa prospettiva: l'idea di resistenza al tempo storico, elaborata dall'antropologa del diritto Carol Greenhouse, e quella del cronotopo, introdotta nei *critical legal studies* da Mariana Valverde. Il primo di questi due concetti serve a identificare le temporalità non lineari che la tecnica giuridica non è riuscita ad annientare, nonostante gli sforzi di governarle attraverso l'istituzione del tempo giuridico. Ad esempio, rappresentazioni cicliche del tempo perdurano nel pensiero moderno occidentale, in particolare nell'ambito della vita individuale e privata del singolo: «nascita e morte, le generazioni [...], le età dell'uomo, il matrimonio, la genitorialità» (Greenhouse 1989, p. 1637): queste sono immagini culturali che persistono nell'esistenza moderna e rimandano costantemente a un tempo ciclico. L'idea è, insomma, che in ogni contesto sociale ed economico, incluso quello del tardo capitalismo, operino logiche temporali eterogenee che regolano la vita sia individuale sia collettiva. Questo accade malgrado il fatto che nella società capitalista moderna a dominare sia un tempo inteso come «movimento, cambiamento, mortalità e progresso», che è il più efficace per la tenuta delle istituzioni e che tuttavia non esaurisce le concezioni di tempo culturalmente disponibili (Greenhouse 1989, p. 1637).

Un secondo strumento teorico utile per esplorare la relazione tra diritto e tempo è il cronotopo, introdotto negli studi critici da Mariana Valverde. Si tratta di un concetto precedentemente utilizzato dal filosofo e critico letterario Mikhail Bakhtin (1981) per classificare i testi in base alle modalità

in cui in essi si articolano le dimensioni dello spazio e del tempo. I generi testuali si differenzierebbero per i modi in cui in essi lo spazio-tempo viene rappresentato; e poiché il diritto funziona anche come discorso, la stessa analisi si può applicare ai testi giuridici. Il cronotopo si definisce così come

l'intrinseca connessione delle relazioni spaziali e temporali [...] Il tempo, per così dire, si addensa, prende carne, diventa [...] visibile; allo stesso modo, lo spazio si carica e risponde ai movimenti del tempo, della trama e della storia (Bakhtin citato in Valverde 2014, p. 67).

L'idea non è semplicemente quella di aggiungere una lente temporale a quella spaziale nell'analisi dei fenomeni giuridici, bensì di adottare una prospettiva spazio-temporale in cui entrambe le dimensioni del diritto vengano considerate simultaneamente, senza che si stabilisca una gerarchia dell'una sull'altra. Come Bakhtin ha ordinato le forme letterarie in base al loro trattamento dello spazio-tempo, allo stesso modo le forme giuridiche – ad esempio la proprietà, il contratto – si distinguono per le diverse concezioni del tempo, o meglio, di spazio-tempo, che affermano e riproducono. L'introduzione del cronotopo nell'analisi socio-giuridica consente di abbandonare la predilezione per la dimensione spaziale del diritto a favore di un'analisi delle spazio-temporalità sottese alle diverse tecniche giuridiche. Il potenziale euristico di questo metodo è notevole: permette di osservare in quali modi diritto e tempo si co-producano a vicenda, poiché se è vero che i sistemi giuridici si plasmano sulla base di determinate temporalità, è altrettanto vero che il diritto è in grado di istituire il tempo. Il risultato è un approccio «multi-temporale» al diritto, in cui a venire alla luce sono le diverse temporalità che abitano i sistemi giuridici moderni nonostante l'egemonia del tempo giuridico.

Nel diritto internazionale privato, ad esempio, si nota come la dimensione temporale sia particolarmente saliente, in quanto uno dei primi dilemmi incontrati dai giudici è relativo non solo alla scelta della giurisdizione in cui agire, ma anche alla validità temporale da assegnare a ciascuna regola giuridica nella giurisdizione che si è scelta. I giudici devono, insomma, lavorare con ciò che si può definire una diffusione spazio-temporale, ovvero la coesistenza di diversi piani temporali e spaziali in uno stesso caso. Quel che emerge è l'enorme potenziale insito nelle forme giuridiche di invertire e re-orientare le temporalità, e dunque di riconfigurare il tempo giuridico come non più necessariamente lineare, ma contingente e relativo (Knop, Riles 2017).

5. Temporalità non lineari, non umane, disperse: tecniche giuridiche per la crisi ecologica

La questione delle temporalità del diritto è al cuore di uno dei principali dibattiti giuridici contemporanei, ossia la discussione sull'espansione della personalità giuridica alle entità non umane nel contesto dell'emergenza climatica. Tra i modi in cui questa congiuntura può venire interpretata, uno è leggere la trasformazione a cui assistiamo come una fase in cui, con più forza che in ogni altra fase della modernità, temporalità «altre» rispetto a quella storica, cronologica e lineare tutelata e riprodotta dal diritto emergono e chiedono rappresentazione. Molti dei rompicapi giuridici legati a questo momento implicano, in effetti, un dilemma di tipo temporale: che si tratti del risarcimento di un danno causato in passato a una comunità esposta ad attività inquinanti svolte da un privato, della protezione da offrire alle generazioni future per le conseguenze del cambiamento climatico, o della regolazione delle attività estrattive che stanno esaurendo le risorse naturali, la questione del rapporto tra tecnica giuridica e temporalità è essenziale. Ad esempio, chi si concentra sulle responsabilità degli stati per quanto riguarda le emissioni di carbonio si scontra con il problema di come quantificare il danno tenendo conto delle traiettorie storiche coloniali e razziali dello sfruttamento capitalista delle risorse. In generale, a venire interrogata è la capacità delle istituzioni esistenti di affrontare gli effetti del cambiamento climatico a causa della messa in discussione, da parte di quest'ultimo, dei concetti prevalenti di comunità, spazio e tempo (Jasanoff 2010).

L'epoca attuale che alcuni chiamano «Antropocene», ossia la distruzione progressiva e sistematica degli ecosistemi causata da attività condotte dall'uomo sin dall'invenzione della macchina a vapore (Crutzen, Stoermer 2000), può essere letta in diversi modi. Uno di questi è considerarla proprio come una fase di disallineamento tra il tempo giuridico e altre temporalità non lineari, inerenti ad entità non coincidenti con il soggetto umano individuale e legate, piuttosto, alle scale temporali della Terra (Richardson 2017). Il cambiamento climatico avviene sulla base di intervalli di tempo impossibili da misurare e comprendere attraverso la temporalità storica e cronologica che domina l'immaginario moderno. Mai come oggi, la relazione morale e normativa che lega gli esseri umani ad altre entità che compongono un ecosistema è al centro del dibattito nelle scienze sociali. L'idea che il «presente» sia più complesso del momento storico condiviso, che sia «non-uno», legato tanto al passato quanto al futuro, fa ormai parte anche delle discussioni sul ruolo del diritto nel cambiamento climatico (Chakrabarty 2021; Menga 2021).

Con il riemergere di molteplici temporalità «non-moderne», si assiste all'utilizzo di tecniche con cui viene messa in discussione l'egemonia del tempo giuridico: ad apparire sono strumenti in cui sembra materializzarsi la

«resistenza al tempo storico» teorizzata da Carol Greenhouse. In questa parte dell'articolo, si passeranno in rassegna alcuni meccanismi giuridici attraverso cui delle temporalità non lineari, non umane e disperse vengono prese in considerazione e trovano rappresentazione nel diritto. Ci si soffermerà sul diritto privato, nella convinzione che lasciare da parte il diritto penale permetta di aggirare un sistema in cui il principio di causalità è fondamentale e dunque di eludere, se non altro parzialmente, l'egemonia del tempo storico. La tutela penale è infatti possibile quando, in presenza di una violazione di un interesse o di un diritto, sia possibile provare che un soggetto specifico ha causato danno ad un altro in un preciso momento: questa è una delle logiche principali del diritto penale. Dall'altra parte, invece, il diritto privato non ha come funzione predominante quella di servire da apparato repressivo nei confronti di determinate condotte, ma piuttosto di funzionare come l'infrastruttura della vita condivisa. Si può dire che ogni relazione sociale passi, in un modo o nell'altro, attraverso una forma giuridica privata: la proprietà, il contratto, l'illecito civile mediano ogni attività che gli individui compiono. È nell'ambito del diritto privato, nelle descrizioni che lo costituiscono e che sono l'ossatura di ogni codice civile continentale, che si può osservare con maggior chiarezza la capacità del diritto di funzionare come tecnica, come macchina di astrazione della realtà (Spanò 2022). Ed è in questo campo del diritto, che ha un contenuto descrittivo più che repressivo, che altre temporalità possono venire riconosciute.

Un primo istituto del diritto privato che sembra stare evolvendo per accogliere temporalità eccedenti rispetto al tempo storico è la proprietà. I beni comuni sono il nome che si dà a un'idea contro-egemonica di proprietà che percorre la storia della modernità giuridica ed è riemersa in particolare dopo la crisi economica del 2008, attraverso cui si è realizzata un'«appartenenza non proprietaria» (Napoli 2015). La nozione di proprietà predominante nel pensiero giuridico moderno – assoluta, individualista, esclusiva – è stata messa in discussione da un movimento per la messa in comune degli spazi che ne ha portato avanti una critica radicale attraverso il linguaggio e le tecniche del diritto (Pecile 2021). Da queste pratiche è emersa un altro concetto di proprietà, in cui l'uso del bene ha la priorità sul titolo e gli interessi degli utenti, dei non-proprietari, vengono protetti per controbilanciare il potere del proprietario. I beni comuni sono le cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e la cui fruizione collettiva va garantita, secondo la famosa formulazione della Commissione Rodotà che ha poi influenzato tanto la giurisprudenza quanto la dottrina (Commissione Rodotà 2010). Una conseguenza importante del suo affermarsi, nella teoria e nella pratica giuridica di questi anni, è il decentramento del soggetto proprietario. Con i beni comuni, la forma proprietaria muta in due modi: da un lato, si contrae in modo da ridimensionare il *dominium*, cioè il diritto del proprietario di disporre interamente della cosa (Napoli 2014); dall'altro,

si dilata in direzione della cosa, in favore di un regime in cui è essa stessa a dettare il proprio status giuridico. Il punto fondamentale è che, riconoscendo l'eccentrica articolazione di cose, persone e diritti a cui si è dato il nome di beni comuni, il diritto ha registrato la relazione che li costituisce, il legame di co-produzione che lega la risorsa o lo spazio e la comunità che se ne prende cura. A venire ammessa è così una temporalità che esubera dal presente in cui è schiacciato l'individuo proprietario e va a comprendere sia le generazioni future – a cui deve essere garantito l'accesso al bene – sia l'esistenza dello spazio, della risorsa, dell'ecosistema il cui carattere «comune» viene rivendicato.

Il contratto è un altro istituto del diritto privato che si sta prestando a fare da cornice per il riconoscimento di temporalità eccedenti rispetto al tempo storico della modernità. Un esempio è l'obbligazione reale ambientale (*obligation réelle environnementale*), introdotta nel sistema giuridico francese nel 2022 al fine di istituire su un bene una tutela di lungo periodo che attraversi un arco temporale di molteplici generazioni. La legge francese ha stabilito che un proprietario che abbia preoccupazioni di carattere ecologico riguardo a un bene può stipulare un contratto con un altro soggetto, che può essere un attore pubblico o privato attivo per la protezione dell'ambiente. Le obbligazioni che sorgono da questo patto sono reali – ossia connesse alla cosa – e attivano una tutela sul bene che può durare fino a 99 anni. L'obiettivo è la gestione, la conservazione e il ripristino di elementi della biodiversità o funzioni ecologiche, raggiungibile attraverso obblighi sia di «fare» sia di «non fare» – di compiere e astenersi dal compiere determinate azioni sulla proprietà. Le obbligazioni reali ambientali si trasmettono ai proprietari successivi del bene che devono applicarle per l'intera durata prevista dal contratto e possono essere utilizzate a fini compensatori (Code de l'environnement 2022).

6. Conclusione

I beni comuni e l'obbligazione reale ambientale sono alcuni esempi di come la tecnica giuridica privatistica si stia attrezzando per ospitare altre temporalità all'interno di quella grande macchina di astrazione del sociale che è il diritto moderno occidentale. Il risultato è una significativa messa in discussione della logica del «qui ed ora» che sostiene l'uso convenzionale delle sue forme e un invito a moltiplicare l'esplorazione teorica e tecnica del rapporto tra diritto e tempo. L'emergere di questi strumenti dimostra che i giuristi stanno iniziando ad adoperare gli arnesi del diritto nel quadro non di una, ma almeno di due temporalità: da un lato quella del presente, il momento storico condiviso nelle sue contingenze politiche, economiche e sociali;

dall'altro, un orizzonte temporale intergenerazionale che riguarda la storia delle società in un ecosistema attraverso diverse generazioni.

Esiste una terza idea di tempo che sta gradualmente transitando dalle scienze della terra, in cui è di uso comune, alle scienze sociali, attraverso la mediazione degli studi critici e in particolare della letteratura post-coloniale. Si tratta del *deep time* o *planetary time*: la temporalità di un fiume, di una foresta e, in un senso più ampio, le scale temporali della Terra (Chakrabarty 2021). Registrare questa temporalità più-che-umana implicherebbe, per il diritto moderno, trasformare radicalmente l'idea di soggetto giuridico andando a riconoscere il collettivo, l'ibrido, il mutevole; significherebbe portare il «conflitto sulle forme» – il ripensamento dei concetti attraverso cui i giuristi compiono il lavoro d'astrazione della realtà – alle estreme conseguenze, e riconoscere un altro tipo di soggettività, «più determinata da quello che le capita che da ciò che essa è capace di padroneggiare» (Spanò 2022, p. 21).

In conclusione, l'aspetto più problematico nella costruzione di un diritto per la crisi ecologica, che de-centri il soggetto individuale e consideri multiple temporalità, è che implica la fine della coesistenza di due logiche incompatibili: da un lato, quella dell'infinita crescita e dell'accumulazione di profitto che ha scandito il ritmo della modernità; dall'altro, l'impossibilità di questa crescita, o la prosecuzione di questa al prezzo dell'estinzione, implicita nel cambiamento climatico. Il diritto in quanto tecnica che contribuisce a plasmare la società può e deve dotarsi di strumenti per sciogliere questo rompicapo, al fine di sottrarre la relazione tra soggetto ed oggetto, e l'idea di tempo che la sottende, alla mera imitazione della relazione sociale capitalista.

Bibliografia

- Bakhtin, M., (1981), *The Dialogic Imagination: Four Essays*, Austin, TX, University of Texas Press.
- Blank, Y., Rosen-Zvi, I., (2010), The Spatial Turn in Legal Theory, *HAGAR Studies in Culture, Polity and Identities*, 10, 1, pp. 37-60. DOI: <https://ssrn.com/abstract=2937221>.
- Blomley, N., (1994), *Law, Space, and the Geographies of Power*. New York e Londra, Guilford Press.
- Chakrabarty, D., (2021), *The Climate of History in a Planetary Age*, Chicago, IL, University of Chicago Press.
- Code de l'environnement, (2022), https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213769 (Data di accesso: 6/11/2023).

- Commissione Rodotà, (2010), *Relazione per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici*, <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/217244.pdf> (Data di accesso: 7/09/2023).
- Crutzen, P., Stoermer, O., (2000), The Anthropocene, *Global Change Newsletter*, 41, 1, pp. 17-18.
- Cullmann, O., [1964] (2018), *Christ and Time: The Primitive Christian Conception of Time and History, 3rd Edition*, Eugene, OR, Wipf and Stock Publishers.
- Grear, A., (2015), Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on 'Anthropocentric' Law and Anthropocene 'Humanity', *Law and Critique*, 26, 3, pp. 225-49.
- Greenhouse, C.J., (1989), Just in Time: Temporality and the Cultural Legitimation of Law, *The Yale Law Journal*, 98, 8, pp. 1631-51.
- Greenhouse, C.J., (1996), *A Moment's Notice: Time Politics Across Cultures*, Ithaca, NY, Cornell University Press.
- Knop, K., Riles, A., (2017), Space, Time, and Historical Injustice: A Feminist Conflict-of-Laws Approach to the Comfort Women Agreement, *Cornell Law Review*, 102, 4, pp. 853-928.
- Koselleck, R., (1985), *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*, Cambridge, MA, MIT Press.
- Kracauer, S., (1966), Time and History, *History and Theory*, 6, pp. 65-78.
- Jasanoff, S., (2010), A New Climate for Society, *Theory, Culture & Society*, 27, 2-3, pp. 233-53. DOI: <https://doi.org/10.1177/0263276409361497>.
- Latour, B., [1993] (1995), *Nous n'avons jamais été modernes: Essai d'anthropologie symétrique*. Traduzione italiana *Non siamo mai stati moderni*, Milano, Elèuthera.
- Marella, M.R., (2021), An Anthropology of the Legal Subject: On the Transformation of a Legal Concept, *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 1, pp. 71-104.
- Massey, D., (2005), *For Space*, London, Sage.
- Menga, F., (2021). *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, Donzelli.
- Merino, R., (2018), Reimagining the Nation-State: Indigenous Peoples and the Making of Plurinationalism in Latin America, *Leiden Journal of International Law*, 31, 4, pp. 773-92.
- Monterossi, M.W., (2020), *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Pisa, ETS Edizioni.
- Napoli, P., (2014), Indisponibilité, service public, usage. Trois concepts fondamentaux pour le 'commun' et les 'biens communs', *Tracés. Revue de Sciences humaines*, 27, pp. 211-33. DOI : <https://doi.org/10.4000/traces.6139>.

- Napoli, P., (2015), Il Comune: un'appartenenza non proprietaria, *Alfabeta2*, <http://www.alfabeta2.it/2015/04/25/il-comune-unappartenenza-non-proprietaria/> (data di accesso: 7/09/2023).
- Nuzzo, L., (2011), A Dark Side of the Western Legal Modernity: The Colonial Law and its Subject, *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte*, 33, 3-4, pp. 205-22.
- O'Donnell, E.L., Talbot-Jones, J., (2018), Creating legal rights for rivers: lessons from Australia, New Zealand, and India, *Ecology and Society*, 23, 1. DOI: <https://doi.org/10.5751/ES-09854-230107>.
- Orestano, R., (1968), *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Torino, Giappichelli.
- Pecile, V., (2021), The Legal Field as Battleground for Social Struggle: Reclaiming Law from the Margins, *Oñati Socio-Legal Series*, 11, 6, pp. 187-208. DOI: <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1248>.
- Petersmann, M.C., (2022), Life Beyond the Law – From the 'Living Constitution' to the 'Constitution of the Living', *Zeitschrift Für Ausländisches Öffentliches Recht Und Völkerrecht / Heidelberg Journal of International Law*, 82, 4, pp. 769-800. DOI: <https://doi.org/10.17104/0044-2348-2022-4-769>.
- Richardson, B.J., (2017), Doing Time-The Temporalities of Environmental Law, in Kotzé, L., ed., *Environmental Law and Governance for the Anthropocene*, London, Bloomsbury Publishing, pp. 55-74.
- Scott, J.C., (1998), *Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, New Haven, CT, Yale University Press.
- Spanò, M., (2019), Making the Multiple: Towards a Trans-Subjective Private Law, *The South Atlantic Quarterly*, 118, 4, pp. 839-855.
- Spanò, M., (2020), 'Perché non rendi poi quel che prometti allora?' Tecniche e ideologie della giuridificazione della natura, in Spanò, M., ed., *L'istituzione della natura*, Macerata, Quodlibet, pp. 103-24.
- Spanò, M., (2022), *Fare il molteplice: il diritto privato alla prova del comune*, Turin, Rosenberg & Sellier.
- Stone, C.D., (1972), Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects, *Southern California Law Review*, 45, pp. 450-501.
- Tanasescu, M., (2022), *Understanding the Rights of Nature: A Critical Introduction*, Bielefeld, Transcript Verlag.
- Terré, F., (2012), *Du juridique et du social*, Parigi, Mare et Martin.
- Thomas, Y., (2002), La valeur des choses. Le droit romain hors la religion, *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 57, 6, pp. 1431-62.
- Thompson, E.P., (1967), Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism, *Past & Present*, 38, pp. 56-97.
- Valverde, M., (2014), "Time Thickens, Takes on Flesh": Spatiotemporal Dynamics in Law, in Braverman, I., Blomley, N., Delaney, D., Kedar,

- A., eds., *The Expanding Spaces of Law*, Redwood City, CA, Stanford University Press, pp. 53-76.
- Valverde, M., (2015), *Chronotopes of Law: Jurisdiction, Scale and Governance*, New York, Routledge.

Street-Level Bureaucrats e integrazione dei migranti: tra norma e implementazione

Street-level Bureaucrats and integration of migrants: Between regulation and implementation

VITTORIO LANNUTTI¹

Sommario

L'articolo affronta la questione di come gli street-level bureaucrats si sono adattati e hanno reagito alle difficoltà causate dai cambiamenti decisi dai *policy maker* nel campo delle politiche sociali e in particolare nelle politiche migratorie. Questi cambiamenti sono stati caratterizzati essenzialmente dal taglio della spesa sociale. Il tema è stato affrontato attraverso l'analisi empirica condotta con due ricerche in altrettanti contesti italiani, grazie alle quali è stato possibile effettuare un confronto ed evidenziare punti in comune e differenze degli street-level bureaucrats dei due territori.

Parole chiave: Street-level bureaucracy; politiche migratorie; networking; decisori politici.

Abstract

The article deals with the issue of how street-level bureaucrats have adapted and reacted to the difficulties caused by the changes in social policy, and in particular in migration policy, which have been introduced by policymakers. These changes were essentially characterised by the cut in social spending. The subject was approached through the empirical analysis carried out by the Author with two researches in as many Italian contexts, thanks to which it was possible to compare and highlight the commonalities and differences of the street-level bureaucrats of the two territories.

Keywords: Street-level Bureaucracy; Migration Policies; Policy Maker.

¹ Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Università di Urbino Carlo Bo, vittorio.lannutti@uniurb.it



1. Introduzione

Il quadro teorico della Street-Level Bureaucracy (d'ora in poi SLB), introdotto da Michael Lipsky (1980), si concentra sul ruolo e sulla discrezionalità dei lavoratori che si trovano in prima linea nella fornitura di servizi pubblici. Secondo Lipsky, infatti, "le decisioni degli street-level bureaucrats, le routine che stabiliscono e i dispositivi che inventano per far fronte alle incertezze e alle pressioni del lavoro, diventano effettivamente le politiche pubbliche che attuano" (Lipsky 1980, p. XIII).

Il lavoro svolto dalle SLB è regolato da leggi e regolamenti formulati in modo tale da consentire ai loro esecutori ampi margini di manovra e discrezionalità, anzi strutturando il loro lavoro intorno a queste. I compiti delle SLB sono molto complessi e stratificati, inoltre è indispensabile prendere in considerazione la complessa sfera individuale del professionista, che deve decidere in merito al supporto, all'assistenza o quale deve essere il trattamento più appropriato. In moltissimi casi, questa dinamica conduce i policy maker a realizzare politiche che sono modellate dalle stesse SLB per soddisfare le esigenze degli utenti. Tuttavia, la relazione tra la SLB e il cittadino può essere anche critica dal punto di vista dei percorsi futuri di quest'ultimo, mentre una solida relazione tra le due parti rimane importante per l'esito di questi incontri (Maynard-Moody e Musheno 2000, Evans 2010, Oberfield 2010).

Nello specifico, con SLB, Lipsky intendeva descrivere e analizzare la discrezionalità dei dipendenti degli enti pubblici e il loro modo di tradurre e applicare leggi, norme, regolamenti e linee guida dei loro pubblici ufficiali o di quanto previsto dall'ente per cui lavorano. Le SLB, infatti, sono tutti gli enti pubblici che forniscono un servizio direttamente ai cittadini nello svolgimento delle loro attività quali istruzione, servizi sociali, quindi anche servizi per gli immigrati, servizi comunali (ufficio relazioni con il pubblico, anagrafe, ecc.), forze dell'ordine, giustizia e assistenza sanitaria. In queste agenzie, interagendo direttamente con i cittadini, questi professionisti, che nella terminologia di Lipsky sono gli Street-Level Bureaucrats (d'ora in poi SLBs), influenzano la distribuzione di beni e servizi di pubblica utilità.

Secondo Lipsky un paradosso è insito nella definizione di SLB. La burocrazia implica regole organizzate e stabilite da un'autorità centrale, mentre il concetto di livello di strada presuppone una distanza da quel centro in cui la stessa burocrazia ha sede, in quanto gli SLBs attuano politiche pubbliche a diretto contatto con i cittadini. In altre parole, gli SLBs trovandosi in mezzo tra le direttive e norme decise dai policy maker e il cittadino a cui deve dare risposte e soddisfare i bisogni, in molti casi devono utilizzare la discrezionalità come uno degli strumenti di lavoro, soprattutto quando nella relazione con gli utenti/cittadini si creano delle situazioni di tensione. Tuttavia, non è scontato che la discrezionalità porti a dei risultati efficaci, né che in essa lo SLBs trovi un equilibrio. La discrezionalità può essere di tre tipi: "*intra*

legem si ha quando gli strumenti di regolazione formale attribuiscono agli operatori la responsabilità di tradurre gli obiettivi generali in azioni specifiche; *extra legem* quando la responsabilità decisionale degli operatori si inserisce nei vuoti e nelle sovrapposizioni tra una norma formale e l'altra; *contra legem* quando l'autonomia dell'operatore va oltre i vincoli imposti dalla regolazione formale" (Barberis, Paraciani, Sarius 2019, p. 390).

Questo articolo, attraverso l'analisi delle modalità operative degli SLBs impiegati nel campo dell'integrazione dei migranti si pone l'obiettivo di analizzare come si colma il gap tra la norma, creata dai policy maker, e il loro agire concreto con la sua stessa implementazione, grazie alla presentazione dei principali risultati di due ricerche, che saranno illustrate nel dettaglio nel quarto paragrafo. Il concetto di norma, in questo caso, va inteso anche come una delle prescrizioni di ruolo che lo SLBs rispetta per soddisfare l'aspettativa che l'utente immigrato ha nei suoi confronti. Le due ricerche avevano l'obiettivo di comprendere le modalità operative e le difficoltà di questi SLBs, per cui questo articolo mira ad analizzare come hanno utilizzato la loro discrezionalità e se questa ha portato a dei risultati efficaci e a quale delle tre tipologie di discrezionalità si rifanno: *intra legem*, *extra legem* o *contra legem*, alla luce dei tagli economici subiti dal settore delle politiche sociali nel corso degli ultimi anni.

Nell'analisi della discrezionalità sarà considerata l'agency degli SLBs, vale a dire la rete delle relazioni in cui sono inseriti (Dubois 2012). Questo approccio è collocabile sia nella quarta ondata della sociologia del diritto, caratterizzata dall'integrazione di teoria, indagine empirica e dottrina giuridica (Tomasic 2009), sia nel rinnovato interesse della disciplina per la teoria dell'azione, in quanto "l'azione che coinvolge il diritto è da intendersi come guidata dalle esperienze degli attori e dalla cultura che informa il loro comportamento" (Murger 1993, p. 14).

2. La discrezionalità degli street-level bureaucrats

La letteratura sull'implementazione delle politiche pubbliche ha evidenziato in maniera importante tanto il ruolo centrale di questa tipologia di professionisti, la cui attività lavorativa si espleta proprio nel diretto contatto con cittadini destinatari di quelle stesse politiche pubbliche (Miaz 2021), quanto il modo in cui la discrezione influisce sull'implementazione delle politiche (Evans & Hupe 2020, Hupe 2013, Portillo & Rudes 2014). Il ruolo e la funzione di questi lavoratori sono divenuti nel tempo sempre più complessi e, quindi, difficoltosi, in contesti in cui i sistemi di welfare sono frammentati e, più o meno implicitamente, lasciano ampio spazio di manovra e azione ai lavoratori in prima linea. Per spazio di manovra si intende che gli SLBs hanno varie opportunità e possibilità di scegliere tra le modalità

operative, di conseguenza tanto i funzionari, quanto più propriamente gli SLBs sono liberi di decidere come utilizzare questa discrezionalità e ciò ha inevitabilmente delle conseguenze nella vita dei loro utenti (Miaz 2021).

La discrezionalità viene quindi vista anche come una caratteristica propria della nostra contemporaneità nella quale il mondo politico ha intrapreso un percorso di devoluzione e decentralizzazione (Brodkin 2011, p. 254). Secondo Brodkin, infatti, la discrezionalità ha un significato politico derivante dal suo ruolo di mediazione, proprio per la posizione che questi lavoratori ricoprono, per cui si trovano anche nella condizione di mediatori tra le decisioni politiche e la loro implementazione, influenzando i confini, proponendo progetti politici e rivendicando diritti, provando a porsi in una posizione di negoziazione (Brodkin 2020). La discrezionalità non va dunque intesa come arbitrarietà di questi professionisti, ma come strumento utile (ed elemento fondante) all'implementazione delle politiche che devono attuare nel rapporto con il cittadino/utente.

Nell'analisi della dinamica della discrezionalità che caratterizza l'attività degli SLBs va preso in considerazione anche il rapporto che questi professionisti hanno con la norma, in quanto sono in grado di mutarla, assumendo in modo implicito il ruolo di policy maker. Lo stesso Lipsky titola il secondo capitolo del suo testo seminale 'Street-Level Bureaucrats as Policy Makers' (1980), sottolineando che "la posizione degli street-level bureaucrats consente loro regolarmente di fare politica in aspetti significativi della loro interazione con i cittadini (...) I ruoli di policy maker sono costruiti su (...) una relativa autonomia dall'autorità organizzativa" (Lipsky 1980, p. 13). Più avanti il sociologo Usa spiega anche che la discrezionalità degli SLBs li pone in una situazione nella quale i dirigenti sono di fatto a loro subordinati. Il rapporto tra gli SLBs e i dirigenti, inoltre, viene considerato sempre da Lipsky conflittuale, perché le due categorie di lavoratori hanno due modalità operative che sono per loro natura contrastanti. I primi, per soddisfare le esigenze degli utenti, sono portati a massimizzare l'autonomia, mentre i secondi sono volti ad una minimizzazione dell'autonomia. L'azione degli SLBs, inoltre, può essere permeata dal tentativo di ridurre le disuguaglianze sociali (Lotta, Pires 2019), cosa che è ancora più evidente in coloro che lavorano con i migranti.

È utile distinguere l'approccio giuridico da quello sociologico rispetto alla discrezionalità (Paraciani, Rizza 2020). Per il primo il potere discrezionale è inevitabile, perché sono le stesse regole a implicarne la necessità e allo stesso tempo è la discrezionalità che rende le regole necessarie, per cui queste vanno interpretate per adattarle alla situazione. Per il secondo la discrezionalità è una parte fondamentale del livello di informalità inevitabilmente implicita nelle strutture organizzative e amministrative, grazie al quale emerge il possibile contrasto tra autonomia professionale e limiti imposti dal contesto e problematizza l'interazione operatore-utente (Barnard 1940).

Nonostante il testo di Lipsky sia stato pubblicato a ridosso della fine dei *'thirty glorious'* e nella fase iniziale delle rivendicazioni del capitalismo rispetto alla diffusione dei diritti dei cittadini, secondo la ricerca bibliografica sul dataset Scopus, solo di recente sono state studiate le potenzialità della teoria SLB per comprendere l'impatto che hanno avuto sulle modalità lavorative di questi professionisti il neoliberismo, il conseguente impoverimento della popolazione e i fenomeni migratori che negli ultimi decenni si sono intensificati (Castles e Miller 2012, IDOS 2022), oltre al Covid-19. Tra i pochi testi sul tema va tenuto in forte considerazione "Migrants before the Law: Contested Migration Control in Europe" (Eule et al. 2019), nel quale gli autori hanno ripercorso da un lato le pratiche di controllo della migrazione e la sua contestazione nel regime migratorio europeo in tempi di intensa politicizzazione e dall'altro hanno presentato le prospettive di dipendenti pubblici, delle Ong e di migranti con status legale precario e le loro reti di supporto, raccolte attraverso un lavoro sul campo in otto stati europei: Austria, Danimarca, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Svezia e Svizzera. Gli autori hanno approfondito come la legge europea sulla migrazione viene implementata, utilizzata e messa in discussione da diversi attori e su come conferisce e limita il potere sui viaggi e sulle prospettive dei migranti, dimostrando le difficoltà dei migranti a muoversi tra le leggi e a sopravvivere in Europa.

3. Gli Street-level Bureaucrats nel campo dell'integrazione: implementare le politiche migratorie in Italia

Il legame tra gli SLBs e le figure professionali che operano per svolgere attività di sostegno e favorire i processi di integrazione dei migranti: assistenti sociali, operatori sociali, insegnanti di L2, educatori, psicologi, mediatori linguistico-culturali, sta nel fatto che oggi gli SLBs, oltre ad essere quelli descritti da Lipsky, sono anche coloro che lavorano con gli utenti migranti, visto come si sono evoluti i servizi di welfare negli ultimi tre decenni in Italia (Barberis, Boccagni 2014, 2017).

Le sfide e i dilemmi che gli SLBs affrontano nelle loro interazioni con gli utenti immigrati comportano frequenti fraintendimenti, la mancanza di risorse e difficoltà sia comunicative, sia riguardanti l'applicazione delle politiche di integrazione in modo efficiente e centrato sulla persona nel proprio ambiente istituzionale (Hagelund 2010, Hupe e Buffat 2014; Belabas e Gerrits 2017; Schultz 2020). Le ricerche sulla relazione tra migranti e SLBs sono ancora poche, ma in aumento. Holder e Shawn (2020) hanno esaminato come i migranti negli Usa percepiscono i loro incontri burocratici; Urinboyev (2020) si è concentrato sulle agenzie per i migranti in relazione all'occupazione e alle strategie di coping nelle condizioni del lavoro infor-

male. Altre ricerche hanno evidenziato l'incertezza affrontata dai migranti nei loro incontri con le SLB e il modo in cui tale incertezza viene vissuta (Bucken-Knapp et al. 2020, Aslan et al. 2021).

Degli oltre tre milioni e mezzo di immigrati non comunitari presenti in Italia (IDOS cit. 2022), la maggioranza ha un permesso di soggiorno per motivi familiari. Ciò è indicativo del fatto che questa fetta di popolazione chiede sempre più servizi pubblici (Ambrosini 2020), per cui gli SLBs che lavorano nel settore dell'integrazione assumono maggiore rilevanza, infatti sono diventati determinanti in molti contesti nei processi di allocazione discrezionale delle risorse assistenziali. Di conseguenza, si trovano a dover gestire tanto la discrezionalità, quanto la complessità, tendendo a rendere pratiche e adattabili ai migranti le politiche migratorie, vale a dire gli strumenti normativi, decisi dai policy maker. Questa dinamica va inquadrata in un contesto che negli ultimi anni è stato caratterizzato dall'utilizzo di strumenti giuridici, dispositivi amministrativi e pratiche burocratiche, che sono cambiati. Da questo punto di vista dunque l'Italia è diventato un laboratorio interessante, per cui diviene ancora più importante andare ad indagare quanto le decisioni dei policy maker e la discrezionalità degli SLBs impattino sulla vita dei migranti (Verduci 2021). Tuttavia, un laboratorio interessante lo è stato anche la Turchia, che in seguito all'accordo fatto con l'Ue, nel 2016 per trattenere i rifugiati siriani, ha dovuto rivedere le politiche di integrazione. In una ricerca condotta attraverso un lavoro qualitativo (Ulutas 2021) è emerso che l'assenza di politiche migratorie provinciali, organizzate a livello ministeriale, ha facilitato la possibilità di utilizzare molto la discrezionalità da parte degli SLBs. Alcuni di questi preferiscono non fornire servizi in base ai pregiudizi che hanno soprattutto verso gli LGBT iraniani, ma anche verso i rappresentanti di altre nazionalità ed etnie, quando non ricevono ordini dettagliati sulle politiche migratorie dai loro ministeri, giustificando la loro ostilità con norme morali. Altri SLBs, invece, espandono i servizi agli immigrati su loro iniziativa personale, basando il loro atteggiamento su ospitalità, fratellanza islamica, vittimizzazione o diritti umani. Molti servizi vengono forniti dagli SLBs in modo selettivo in base alla religione, alla percezione del bisogno e all'identità di genere. A risultati simili è giunta Nora Ratzmann (2021), in una ricerca svolta in Germania attraverso interviste a 55 operatori dei centri per l'impiego. Alcuni di questi SLBs hanno stabilito il merito di accedere ai servizi del loro ufficio in base all'appartenenza nazionale, aggiungendo al tema della discrezionalità quello della meritevolezza, che sarebbe basata sull'intreccio tra performance culturale e stereotipi basati sulla nazionalità. Viene quindi attivata una dinamica razzializzante, volta a sospettare lo straniero come colui che vuol truffare lo stato tedesco, per cui ci si sente legittimati dall'escluderli dai servizi del loro ufficio.

L'interazione tra i migranti e questi professionisti avviene all'interno di spazi in cui i primi sperimentano ciò che il governo ha deciso per il loro

processo di integrazione, compresi i percorsi di cittadinanza di cui gli SLBs hanno le chiavi, perché mediano tra il governo centrale e il cittadino, per cui possono talvolta sentirsi frustrati per non essere stati in grado di fornire risposte adeguate ai loro utenti stranieri (Caponio, Borkeret 2010). In alcune ricerche italiane è emersa la difficoltà dei lavoratori dei servizi per gli immigrati, che si sono trovati a dover gestire situazioni di emergenza eludendo la normativa nazionale, tenendo conto delle norme costituzionali e/o comunitarie, per impedire l'espulsione degli immigrati che si trovavano in gravi situazioni socio-economiche e che non avevano il diritto di rimanere in Italia, secondo il Testo Unico sull'immigrazione in vigore (la legge 189/2002, la cosiddetta Bossi-Fini). In queste situazioni la gestione è stata molto difficile anche per questi SLBs (Barberis 2010). Questa difficoltà è emersa anche in alcuni studi internazionali. In un articolo su come gli SLBs Usa applicano le politiche migratorie con i minori non accompagnati provenienti dal Messico, è emerso che la decisione dei primi è importante per l'ingresso e per attivare processi di integrazione per questi minori (Edlinis e Larrison 2018).

La difficoltà di questi SLBs è amplificata anche dai cambiamenti di approccio nella gestione dell'accoglienza dei migranti, sia a livello Ue, che italiano. L'Ue è passata dalla fase dell'accoglienza a quella dell'intensificazione dei controlli alle frontiere e del respingimento dei migranti, nel passaggio da 'Mare Nostrum' a 'Frontex'. In Italia, invece, i decreti Salvini hanno comportato il passaggio del sistema di accoglienza dallo Sprar al Siproimi, oggi SAI, con la drastica riduzione sia del budget per gli enti gestori dell'accoglienza, sia delle tipologie dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari, eliminando la discrezionalità nella concessione della tutela umanitaria, ed introducendo una tipizzazione dei casi di tutela, indicando gli specifici requisiti per i soggetti richiedenti. I decreti Salvini sono dirimenti per comprendere come questi professionisti abbiano visto limitare il loro perimetro d'azione, in quanto "diritto e spazio si influenzano e si plasmano vicendevolmente, perché da un lato il diritto offre i codici giuridici e linguistici per definire lo spazio, dall'altro lo spazio influenza il diritto nel modo in cui gli individui vivono e occupano lo spazio (Blomley & Clark 1990, p. 44)" (Camperi 2021, p. 17).

Se come sostiene Simmel il limite è un fatto sociologico che si forma spazialmente (Simmel 2018), bisogna considerare l'aumento della complessità e della difficoltà che vivono gli SLBs che lavorano con i migranti, perché sono loro a dover presentare il perimetro giuridico e spaziale nel quale il migrante può muoversi, su mandato di quanto stabilito dai policy maker. In questo perimetro andrebbero considerate anche le emozioni che passano, che emergono e che vengono represses nella relazione tra i due attori sociali, all'interno di una relazione e di uno spazio asimmetrico di negoziazione, il cui canale è il documento burocratico. In un lavoro etnografico svolto in

Svizzera e Svezia (Borrelli 2021), è emerso che gli SLBs fanno affidamento su un misto di incontri emotivi amichevoli per ricevere informazioni e, in larga misura, sull'indurre paura e disagio per spingere le persone ad andarsene. Allo stesso tempo, le pratiche di documentazione delle SLB diventano parte della produzione legale discorsiva della soggettività migrante. Le emozioni possono essere sopprese e ignorate, ma anche reagite dai migranti, che cercano anche di negoziare e contestare le pratiche statali.

Le dinamiche relazionali tra gli SLBs e i loro utenti vanno inquadrare alla luce di due processi, connessi l'uno all'altro: il *multilevel governance* (MLG) e il *rescaling*. Con il MLG gli Stati si sono strutturati su più strati di governo (da quello centrale alle amministrazioni locali) e le politiche pubbliche sono il risultato dell'interazione tra i differenti organi politici e le autorità pubbliche (Caponio e Jones-Correa 2017, Zincone e Caponio 2006). In Italia questa stratificazione dei livelli decisionali è stata accentuata dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha reso federale lo Stato italiano. Il *rescaling* può essere utilizzato come chiave di lettura per comprendere che cosa accade nel punto di congiunzione tra le dinamiche migratorie, i mutamenti urbanistici e le politiche migratorie, per cui l'esperienza locale svolge un ruolo determinante nei processi di insediamento e quindi di integrazione dei migranti e dei loro discendenti.

Negli ultimi anni il processo di *rescaling* delle politiche migratorie è stato caratterizzato dalla bi- direzionalità, da un lato ci si è mossi in modo esplicito, trasferendo una parte delle competenze agli enti locali e dall'altro questi sono stati lasciati soli nella gestione del fenomeno (Varsanyi 2008), determinando un "localismo dei diritti" (Zincone e Caponio 2004, Caponio 2008), che va in direzione contraria rispetto ad un approccio misto di *embeddedness*, che intende il fenomeno migratorio come parte di trasformazioni sociali più complesse (Castles 2010). Tuttavia, la bi-direzionalità va intesa anche nel senso di una divisione tra l'ambito politico e quello di chi all'atto pratico implementa i programmi di accoglienza e integrazione, facendo di tutto per far sentire accolti e parte integrante della società i migranti e dall'altro i vertici politici che finora non sono stati in grado di pensare e di attuare politiche migratorie fatte di buone prassi strutturate e virtuose (Lannutti, 2021), anzi in troppi casi la questione migratoria è stata dirottata sulla politica nazionale, che ha determinato i criteri di integrazione e selezione (Omidvar 2012).

4. Gli studi di caso

Nei due lavori di ricerca sono state coinvolte diverse tipologie di professionisti, che a vario titolo e con differenti competenze sono impegnati nei processi di integrazione dei migranti. Tuttavia, in questo lavoro saranno prese

in considerazione soltanto tre di queste. La prima fa parte della categoria dei burocrati e nello specifico si tratta dei dirigenti degli ambiti sociali territoriali. Le altre due sono più propriamente gli SLBs: educatori e assistenti sociali. L'analisi dei dati che sarà svolta è secondaria, perché le ricerche avevano degli obiettivi ben specifici, come verrà di seguito illustrato, per cui saranno utilizzati e analizzati soltanto quei dati utili a comprendere il margine d'azione degli SLBs, rispetto alle decisioni dei policy maker e dei dirigenti.

Entrambe le ricerche sono state svolte all'interno di progetti finanziati dal programma Fami o ex Fei². Il primo è "Part.Ne.R – Partnership Network Reinforcing" implementato nella provincia di Chieti nel 2014, il secondo è "R.I.T.I. (Reti Inclusive Territoriali e Integrate)" realizzato nella provincia di Pesaro nel 2021. La scelta di queste due ricerche è stata motivata dai seguenti fattori: sono state svolte all'interno di progetti appartenenti alla tipologia *capacity building* e la richiesta del Ministero dell'Interno era di favorire la formalizzazione di reti tra soggetti pubblici e del privato sociale per favorire i processi di integrazione dei migranti, vi sono state coinvolte le tre figure professionali e sono state implementate in seguito alla crisi economica causata dalla bolla immobiliare del 2008 e ai conseguenti tagli alla spesa pubblica, per cui sarà possibile svolgere una comparazione su come dirigenti degli ambiti sociali e SLBs nei due territori hanno reagito e si sono adattati alle scelte economiche dei policy maker.

Obiettivo di PARTNER era l'ampliamento e il potenziamento delle reti di governance e di coordinamento nel territorio della provincia di Chieti per qualificare i servizi pubblici dedicati ai migranti, per cui il presupposto era quello di tornare a dare centralità a questa fetta di popolazione, con l'intento di ridefinire i confini e le competenze territoriali. Questa necessità era dovuta alla scelta della giunta Chiodi (2009-2014), di centro-destra, di non prevedere nel Piano Sociale Regionale l'area di Inclusione sociale/immigrazione rimandando alla discrezionalità degli enti locali la decisione di creare servizi dedicati agli immigrati, per cui è stato analizzato come gli SLBs si sono dovuti adeguare a questa decisione. La ricerca è stata svolta con cinque focus group, ai quali hanno partecipato in totale 50 tra policy maker, operatori della sanità, della scuola, dirigenti dei Comuni e di tutti gli Enti di Ambito Sociale³ della provincia di Chieti, assistenti sociali e mediatori linguistico-culturali.

Obiettivo di RITI era il miglioramento dei servizi pubblici del territorio a beneficio dei cittadini stranieri soggiornanti nella provincia di Pesaro-Urbino, con particolare riferimento ai nuclei familiari con minorenni, agendo sulla migliore programmazione dei servizi, sulla formazione degli

2 FAMI: Fondo Asilo Migrazione Integrazione; Fei: Fondo europeo per l'Integrazione.

3 È la denominazione che in Abruzzo avevano gli Ambiti Sociali Territoriali, d'ora in poi EAS. Quella attuale è Enti Capofila di Ambito Distrettuale (ECAD).

operatori pubblici e privati, sulle reti interistituzionali con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del welfare territoriale (Comuni, distretti sanitari, scuole, questura, polizie municipali, enti del Terzo settore, parrocchie, altre associazioni di promozione sociale). Il problema da cui ha preso le mosse RITI è stata una serie di atti devianti commessi nella provincia di Pesaro-Urbino da alcuni gruppi di ragazzi con background migratorio, tra i quali il più grave è stato uno stupro di gruppo a Rimini ai danni di una ragazza. Nella ricerca, dunque, è stata posta una particolare attenzione all'area adolescenti e alle politiche giovanili e alla loro implementazione. La metodologia utilizzata per la ricerca è stata anche in questo caso di tipo qualitativo, ma è stata svolta attraverso la realizzazione di 18 interviste semi-strutturate a dirigenti e assistenti sociali degli Ambiti Territoriali Sociali⁴ di Pesaro, Fano e Urbino, educatrici dei centri per minori (Centro di Aggregazione Giovanile⁵, dopo-scuola, centri giovanili).

5. Il margine di manovra degli Street-level Bureaucrats

L'analisi delle modalità operative degli SLBs coinvolti nelle due ricerche sarà svolta in parallelo, toccando due tematiche cardine (la reazione al taglio dei servizi e il ricorso alla rete, come strategia principale, anche in virtù di quanto previsto dai progetti di ricerca). Saranno evidenziati i punti in comune e le differenze tra gli SLBs dei due territori considerati. Nelle riflessioni conclusive si risponderà alla domanda di ricerca, alla luce di ciò che sarà sviluppato in questo paragrafo.

5.1 *Diminuiscono le ore ma non si lascia indietro nessuno*

In entrambe le ricerche sono stati fortemente evidenziati i problemi causati dalla chiusura o dalla diminuzione dei servizi, con i conseguenti restringimenti dei servizi e la difficoltà degli SLBs a continuare a soddisfare le esigenze dei loro utenti.

Era più semplice con uno sportello dedicato all'accoglienza delle badanti, perché sapevano che c'era uno sportello specifico per loro, che veniva utilizzato per regolarizzare il contratto o per problemi di dipendenze, soprattutto da alcol. Lo sportello aveva 20-25 accessi a settimana. La persona sapeva di poter tornare perché otteneva comunque una risposta. C'era un collegamento fruttuoso con la prefettura e la questura di Chieti, con una telefonata si risolveva un problema burocratico. Dal 2010 questi sportelli sono stati chiusi per la

4 D'ora in poi ATS.

5 D'ora in poi CAG.

mananza di fondi; quindi, i segretariati sociali hanno assorbito quello che era preesistente, ma è un lavoro di compressione, perché si hanno varie tipologie di utenza: l'immigrato, l'anziano, il disoccupato. È un grande calderone di ascolto e le possibilità di risposta che si possono dare oggi sono inferiori rispetto al passato, anche perché il disagio italiano è aumentato; quindi, viene a chiederci il lavoro sia l'italiano che ha appena terminato la mobilità, sia l'immigrato. Prima si organizzavano anche molti corsi di lingua italiana, c'era lo sportello di ascolto per gli adulti immigrati e per i bambini. Ora niente più di tutto questo (Assistente sociale, Comune di Lanciano).

Quando facevo l'educatrice lavoravo 36 ore a settimana, avevo due rientri al mattino, avevamo una supervisione di tutti i casi e una per gli operatori con una psicoterapeuta. Eravamo aperti il sabato e tutta l'estate, con le attività estive per i bambini. Nel tempo il servizio si è ridotto a dodici ore a settimana e in alcuni Comuni il servizio è sparito. I Comuni hanno ridotto le risorse per l'adolescenza e la pre-adolescenza, con gravi ripercussioni sull'utenza e sulle famiglie, acuendo il divario tra chi può e chi non può. Il disagio è maggiore tra chi non può e non ha l'accesso ai servizi. Se magari avessero una struttura ricreativa, un aiuto compiti, un dopo-scuola. I ragazzini socializzavano attraverso lo sport coadiuvati da un educatore. Adesso non c'è più nulla di tutto questo, i soldi vanno alla società sportiva o alla piscina. È un'utenza molto risicata, poi si crea il disagio, perché vanno nei bar e nei parchi, dove li intercettiamo. C'è una marea di ragazzini che non hanno più nulla. Si apre lo sportello d'aiuto psicologico online, ma li lasciamo in mezzo alla strada tutto il giorno e loro te lo dicono, perché quando facciamo gli interventi con l'operativa di strada, li troviamo in qualunque ora, abbandonati a sé stessi. Dico sempre agli amministratori, che quando guardano gli adolescenti, devono pensare di guardare gli uomini che saranno al potere fra tot anni. Che investimento fa la politica di oggi guardando gli adolescenti di oggi? Come formiamo queste persone che saranno il futuro di questo stato? Che opportunità gli abbiamo dato? Se hai i soldi vai a suonare lo strumento, vai agli scout, sei inserito, fai lo sport, se invece, non c'hai niente? (Educatrice CAG di Pesaro).

Queste SLBs hanno evidenziato che sono state costrette a cambiare modalità operativa, passando da una fase in cui lavoravano in maniera più serena, perché potevano contare su una maggiore quantità di ore e di servizi ad una in cui hanno un margine d'azione operativo inferiore. In questi due stralci di intervista sono emerse l'impotenza e la rassegnazione che vivono gli SLBs in seguito alla diminuzione di fondi e allo stop alle assunzioni nel pubblico impiego imposto dalla spending review, per cui gli enti locali non hanno potuto assumere, anzi sono stati costretti a diminuire il personale, e questo ha comportato da un lato una contrazione e dall'altro un'accelerazione dell'esternalizzazione dei servizi.

L'assistente sociale abruzzese ha descritto l'efficacia della rete che le istituzioni pubbliche avevano instaurato. Sembra assurdo, se non paradossale,

che il ministero dell'Interno abbia finanziato un progetto per istituzionalizzare delle reti, che c'erano, ma che si sono sfaldate a causa delle scelte politiche, nei focus group, infatti, è emersa questa contraddizione e i partecipanti hanno manifestato di sentirsi disorientati rispetto a come l'Italia intende affrontare e gestire il fenomeno migratorio. A ciò va aggiunto che molti SLBs nei focus group hanno manifestato la frustrazione per l'impossibilità o la difficoltà di continuare a lavorare in modo efficace e stanchezza e sfiducia verso i policy maker, anche perché non sono stati coinvolti nella scelta della giunta Chiodi, per cui hanno maturato una tendenza a risolvere i problemi in solitudine. Tali sentimenti hanno indotto i conduttori a provocare i partecipanti, invitandoli a chiudere i servizi, affinché i decisori politici siano stimolati a intervenire in maniera razionale. La provocazione non è stata colta e gli operatori hanno sottolineato di non voler lasciare allo sbando i loro utenti, per cui, come si vedrà meglio più avanti, utilizzano la discrezionalità per portare avanti a tutti i costi la mission del welfare universale che non lascia indietro nessuno.

L'educatrice di Pesaro, invece, ha detto che nel passato c'era una maggiore disponibilità di ore, il che comportava la possibilità di lavorare meglio, come hanno sottolineato altre sue colleghe, perché si aveva una maggiore possibilità di entrare in contatto con gli adolescenti e di dare una migliore continuità alla relazione pedagogica. Le scelte dei policy maker hanno determinato un acuirsi sia dell'esclusione sociale e delle conseguenti disuguaglianze sociali, sia della distanza tra questi e gli SLBs. Una distanza espressa in modo efficace dall'educatrice marchigiana, che è ben cosciente del degrado sociale che stanno vivendo i giovanissimi con cui lavora, per cui è in grado di guardare in prospettiva, domandando ai policy maker se sono in grado anche loro di essere lungimiranti, per cui, se lo fossero, dovrebbero tornare sui propri passi. È evidente, dunque, la proverbiale distanza tra il palazzo e la strada. Gli altri SLBs intervistati in RITI hanno mostrato di avere la stessa attitudine al lavoro dei loro colleghi abruzzesi, perché si sforzano di fare un intervento ad ampio raggio, lavorando per risolvere problemi e per soddisfare tutte le problematiche dei loro utenti stranieri, in alcuni casi lavorando più ore di quelle retribuite. Ciò non ha reso esenti gli SLBs marchigiani dal vivere la frustrazione, dovuta alla consapevolezza che gli interventi che svolgono non sono mai sufficienti.

5.2 Le reti...nonostante tutto

I servizi per immigrati della provincia di Chieti prima dell'implementazione di PARTNER avevano contribuito a migliorare le performance del territorio in materia di integrazione. Secondo l'ultimo rapporto sull'integrazione degli immigrati del CNEL, infatti, nelle classifiche nazionali tra il 2012 e

il 2013, la regione Abruzzo era passata dal 12° al 5° posto e la provincia di Chieti dall'80° al 42° posto (CNEL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Centro Studi e Ricerche Idos 2013). Il miglioramento era stato dovuto all'ampio ventaglio di servizi omogenei su tutto il territorio regionale, che erano programmati e inseriti tra le azioni dell'area Inclusione Sociale/Immigrazione previste nei precedenti piani di zona, che gli EAS e i Comuni offrivano agli utenti immigrati. Ciò aveva implicato un'acquisizione di competenze da parte degli SLBs nella gestione delle problematiche che affrontano i migranti. La discrezionalità prevista dalla giunta Chiodi ha determinato una disuguaglianza e una differenza nell'offerta dei servizi tra i territori, perché alcuni Comuni sono riusciti, con difficoltà, a garantire la continuità, mantenendo i servizi specifici, mentre altri Comuni, nonostante abbiano chiuso i servizi specifici per immigrati hanno ritenuto che non fosse opportuno perdere quelle competenze e risorse umane, per cui hanno spostato le risorse umane nei segretariati sociali, in modo che gli immigrati trovassero comunque delle risposte. Tuttavia, in questo secondo caso gli operatori si sono trovati in difficoltà, perché da un lato la perdita di lavoro di molti immigrati ha gravato sui servizi sociali, per cui gli operatori hanno dovuto gestire situazioni che si sono rese ancor più complesse, e dall'altro hanno dovuto lavorare anche con altri tipi di utenza. I Comuni e gli EAS, nella dinamica dei processi di *rescaling*, essendo gli enti di frontiera su cui viene scaricato sempre e comunque l'onere di fornire risposte, anche in presenza della progressiva riduzione di risorse economiche, sono costretti ad adattarsi alle scelte politiche degli enti politici superiori, condizionando il margine di manovra e il modus operandi degli SLBs.

Nello specifico i Comuni di Chieti, Ortona e Francavilla ‘ “hanno accettato la sfida della discrezionalità”’, perché non solo hanno mantenuto i servizi, ma hanno addirittura creato un capitolo dedicato alle politiche migratorie all'interno del bilancio comunale, riuscendo a mantenere un'eccellenza. A questo risultato questi Comuni sono giunti, perché il policy maker ha ascoltato e accolto le proposte di dirigenti e SLBs. Questo esito è dovuto alla volontà di costruire una rete con il territorio e dimostra che la mancanza di fondi non inficia necessariamente la possibilità di gestione dei servizi, perché se c'è la volontà politica e tecnica si possono integrare le diverse risorse, sia regionali che locali. In questo caso restringendosi la distanza tra il palazzo e la strada gli SLBs hanno potuto continuare a lavorare in condizioni migliori rispetto ai loro colleghi degli altri territori, seppure con la difficoltà di non sapere sempre con chi poter comunicare negli altri EAS, nei casi in cui bisogna lavorare in team per risolvere dei problemi che sono trasversali ai territori.

L'approccio liberista di Chiodi e la mancanza di un coordinamento generale da parte della Regione ha determinato la necessità degli EAS e dei Comuni di costruire le reti con attori del Terzo settore e con i settori del-

la scuola e della sanità, caratterizzate da una mutua collaborazione tra gli SLBs. Tuttavia, queste si sono formate, stando a quanto emerso nei focus group, in modo informale e solo occasionalmente hanno avuto una struttura organizzativa.

Per noi è molto importante la rete, se non ho una Caritas che mi fornisce qualche badante non so come fare. Perché la rete effettiva esiste, magari non a livello dei vertici o a livello ufficiale, ma senza la rete non possiamo andare da nessuna parte. Come può essere un PUA⁶, perché l'assistente sociale che vi lavora, lavora anche da noi, allora c'è una forte integrazione anche con l'ASL. Dall'ospedale mi arrivano in continuazione telefonate che chiedono i mediatori culturali, che io attivo. A volte ci attiviamo per tamponare la situazione a livello proprio della rete interpersonale che c'è tra noi (Assistente sociale, EAS Chieti).

La rete, che, come si è visto, erano presenti prima dell'implementazione del progetto, per cui strada facendo la ricerca, con i focus group, ha svolto la funzione di collettore tra i soggetti per organizzarla meglio, anche alla luce del fatto che il coordinatore era la prefettura di Chieti, che alla fine del progetto ha redatto un protocollo volto a istituzionalizzare questa rete, sottoscritto da tutti gli enti che sono stati coinvolti nella ricerca. Nei focus group è emersa in maniera molto evidente la discrezionalità degli assistenti sociali che lavorano negli EAS, i quali hanno dichiarato di erogare servizi di supporto anche a cittadini residenti nei territori in cui i servizi per gli immigrati non sono presenti. La discrezionalità concessa dal presidente regionale da un lato e un atteggiamento culturale volto all'accoglienza dall'altro, non solo degli assistenti sociali, ma anche degli stessi dirigenti, sono stati i motori di queste reti. Tra queste figure professionali non c'è dunque alcun contrasto, ma un'unità di intenti, per cui gli assistenti sociali hanno avuto la possibilità di svolgere il loro lavoro in funzione dell'universalità dei diritti. Questi SLBs hanno dovuto mediare tra le disposizioni istituzionali e le necessità specifiche dei loro utenti, ma se da un lato hanno avuto l'avallo dei dirigenti, dall'altro hanno avuto delle difficoltà a causa della diminuzione dei fondi, per cui hanno avuto la necessità di creare le reti con altri enti per essere in grado di dare delle risposte. La costruzione di queste reti informali è stata spesso agevolata dal fatto che molti operatori, seppure collocati in ambiti diversi, provengono da itinerari e contesti sociali simili. In molti casi ad attivare queste reti sono state le scuole, che si sono poste come centri culturali per i territori, in quanto sono state in grado di far interagire famiglie autoctone con quelle immigrate, Comuni, associazioni e ambito sanitario. Queste reti hanno dimostrato di essere efficienti perché hanno realizzato molti servizi a costi bassissimi sia per gli utenti che per gli enti erogatori.

6 Punto Unico di Accesso.

Tuttavia, queste reti non erano prive di limiti, di cui gli stessi SLBs erano consapevoli, perché non sono riuscite a raggiungere l'obiettivo dell'ufficiatà, non hanno considerato che gli EAS potessero essere i coordinatori di servizi e attività, la soluzione dei problemi era connessa prevalentemente a prassi personalizzate, autosufficienti e autonome dal sistema formale, piuttosto che a un piano di interventi formali, coordinati, di gestione integrata del caso. Consentire che la gestione e la risoluzione di problemi avvenga principalmente attraverso le risorse di alcuni attori della rete fa sì che l'aiuto erogato venga interpretato da chi lo riceve (e non potrebbe essere diversamente), non come l'esito di una procedura istituzionale codificata, ma come effetto della prestazione di chi ha preso a cuore il problema. Ciò può determinare sfiducia, diffidenza e disorientamento verso le istituzioni e favorire l'esperienza di una sorta di inclusione subordinata o di cittadinanza dimezzata, che si traduce in rapporti e situazioni di equilibrio instabile e precario, fino ad imparare le regole del rapporto clientelare.

Nella provincia di Pesaro è emerso un rapporto dialettico tra gli SLBs e i dirigenti degli ATS, come nella provincia di Chieti, tuttavia, tra i due territori la differenza riguarda la costituzione delle reti, perché nella provincia marchigiana queste sembrano più solide e più agili, in quanto l'attivazione è avvenuta maggiormente attraverso canali istituzionali, attivando equipe integrate e multidisciplinari, con la presenza di educatori e assistenti sociali, per soddisfare più velocemente i bisogni delle famiglie straniere, attivando tirocini o inserimenti lavorativi. La discrezionalità emersa in RITI ha riguardato prevalentemente un cambio di prospettiva rispetto alla modalità di intervenire sui giovani con background migratorio con maggiori difficoltà

Stiamo uscendo dalla logica del servizio che accoglie, aspetta le persone, a quello dello stare insieme. Per esempio quando abbiamo pensato a dei servizi domiciliari e di persone in carico al servizio abbiamo cambiato completamente il servizio domiciliare, trasformandolo dall'operatore che va dentro la casa della persona, in supporti per aiutare il minore ad avere relazioni fuori dell'abitazione, aiutare il ragazzo all'integrazione con l'esterno, no ad un supporto con l'interno, quindi abbonamenti alle squadre sportive, abbonamenti ai trasporti, dare loro la possibilità di frequentare cinema, corsi e quindi i propri pari (Coordinatore ATS 1 Pesaro).

Questo *modus operandi* di 'uscire' dagli uffici dei servizi sociali, per andare nei territori, nelle piazze e nelle strade, in modo tale che i servizi presidino i territori, con un'offerta di animazione e di coinvolgimento in attività virtuose dei giovani per prevenire forme di conflitto e di disagio giovanile, non è un'esclusiva dell'area pesarese, ma si è diffusa anche nelle zone più periferiche della provincia, dove gli educatori dei CAG organizzano festival culturali per fornire ai giovanissimi valide alternative all'assunzione di alcol, che in quei territori inizia in età pre-adolescenziale.

Il progressivo taglio alle politiche giovanili degli ultimi anni non ha scoraggiato le educatrici/pedagogiste che hanno dimostrato un'attitudine resiliente con l'attivazione una scuola di quartiere

Si tratta di una comunità che cerca di attivarsi nel territorio. Organizzo i tavoli con i giovani, con le associazioni, con il Terzo settore, con chi il territorio lo vive e lo anima, cercando di creare una rete territoriale intorno a questi servizi educativi e poi tengo i rapporti con l'ente pubblico, scrivendo anche bandi. Ci appoggiamo al centro di aggregazione, che in questo modo viene vissuto anche da tutte le realtà che vi gravitano, animandolo con differenti fasce d'età, che collaborano in un'interdipendenza a volte per alcune iniziative (Consulente pedagogica del CAG di Pesaro).

Nonostante la minore disponibilità di fondi, questa consulente pedagogica, come i suoi colleghi abruzzesi, ha sfidato il regime liberista, lavorando con le colleghe per rilanciare il CAG, tenendolo aperto più di quanto l'ente pubblico lo consenta dal punto di vista economico, coinvolgendo altri attori sociali: genitori, insegnanti, per svolgervi attività di vario tipo, dal cineforum alle feste islamiche, dall'arte-terapia alla lettura dei libri. In questo modo ha reso il CAG il nodo centrale di una rete, anche in questo caso informale, ma utile e funzionale ad attivare percorsi di inclusione, di integrazione e di apprendimento.

Una situazione simile è stata creata da L'Africa Chiama, una ONG di Fano, che ha attivato un servizio di dopo scuola, che negli ultimi tempi ha dovuto aumentare la disponibilità di ore, perché il servizio, che inizialmente era fruito soltanto da studenti di origine straniera, ha iniziato ad essere frequentato anche da studenti autoctoni. Questo intervento, inquadrabile nelle azioni di contrasto alla povertà educativa, intesa come "la privazione da parte dei bambini, delle bambine e degli/delle adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni" (Save the Children 2022), è indicativo dell'elasticità delle educatrici dell'ONG, che hanno colto la sfida determinata dal livello di maturità raggiunto in questo territorio dal fenomeno migratorio, in quanto un servizio nato per bambini con background migratorio si è 'aperto' ai bambini autoctoni, svolgendo un percorso inverso rispetto a quello di molti altri servizi.

La relazione pedagogica tra educatrici e giovanissimi va inquadrata nel framework del perimetro richiamato nel secondo paragrafo, nel quale i due attori sociali si scambiano molte emozioni, tra le quali, seppure in modo indiretto, vengono evocate quelle tra genitori e figli. Le educatrici, che a volte vengono scambiate per psicologhe, altre volte svolgono la funzione normativa, soprattutto dopo che alcuni ragazzi hanno compiuto qualche gesto vandalico all'interno del CAG, sono state in grado di adattarsi alle esigenze dell'utenza attuale, che è maggiormente di origine straniera e appartenente

a famiglie i cui genitori sono poco presenti a casa, per motivi lavorativi. La discrezionalità di queste SLBs è emersa nel soddisfare l'esigenza di ragazzi di confrontarsi con figure adulte e autorevoli, piuttosto che organizzare giochi da tavolo o altre forme di intrattenimento, per cui il CAG in questi momenti si trasforma in un centro di ascolto e di consulenza pedagogica

6. Riflessioni conclusive

L'analisi delle modalità operative degli SLBs coinvolti nelle due ricerche ha fornito spunti utili a comprendere meglio i risvolti delle dinamiche tra loro e burocrati e policy maker e tra loro e gli utenti immigrati in una cornice socio-economica caratterizzata dalla diminuzione di disponibilità economiche per le politiche sociali.

Un primo aspetto che accomuna tutti gli SLBs è quello di essere stati in grado di reagire alle decisioni non condivise dei policy maker con elasticità e flessibilità, nonostante la frustrazione e in alcuni casi il disincanto, di conseguenza la loro azione è sempre permeata dalla tendenza a ridurre le disuguaglianze sociali.

Le due ricerche, seppure presentavano alcune differenze, PARTNER si è focalizzato di più sulla riorganizzazione del servizio, mentre RITI sulle politiche giovanili, avevano molti punti in comune grazie ai quali è stato possibile un confronto. In entrambi i casi, infatti, si è trattato di momenti in cui gli SLBs sono stati costretti a modificare l'organizzazione del loro lavoro, gli abruzzesi per un'imposizione del policy maker, mentre i marchigiani sia per questo motivo, sia per la volontà di cambiare strategia operativa, con l'intento di rispondere meglio alle esigenze degli utenti. Tuttavia, gli SLBs di PARTNER hanno manifestato una maggiore preoccupazione per la minore disponibilità di ore e servizi, mentre gli SLBs di RITI hanno manifestato un atteggiamento più pro-attivo e meno preoccupato.

Rispetto alla risposta alla domanda di ricerca, dall'analisi è emerso che la discrezionalità di questi SLBs sia prevalentemente *extra legem*, perché è emerso che la loro responsabilità decisionale si inserisce nei vuoti e nelle sovrapposizioni tra una norma formale e l'altra, in quanto a prescindere dalle decisioni tese all'esclusione dei policy maker non viene lasciato indietro nessuno, così se in Abruzzo si offrono servizi anche ad utenti stranieri che risiedono in un altro territorio, nelle Marche la riduzione delle ore per gli educatori dei CAG, la chiusura di alcuni CAG e la povertà educativa dilagante ha suscitato negli educatori l'intenzione di attivarsi per offrire più servizi, coinvolgendo anche altri attori sociali. La discrezionalità in questo caso viene utilizzata in modo positivo, a differenza di quello che è emerso nelle ricerche svolte in Turchia e Germania presentate nel terzo paragrafo.

Molto interessanti sono anche le dinamiche che sono emerse tra policy maker, dirigenti degli ambiti sociali e SLBs. L'aspetto più eclatante riguarda il fatto che tra questi due ultimi attori sociali c'è molta sintonia, mentre è molto spesso enorme la distanza tra gli SLBs e i policy maker. Tuttavia, nei casi in cui questi ultimi si pongono in fase di ascolto, come è emerso nei tre Comuni abruzzesi, le scelte politiche sono in linea con quelle di chi opera nei servizi sociali e in questo caso si riduce la distanza tra il palazzo e la strada. In questo modo, inoltre, viene confermato quanto sostenuto da Lipsky rispetto al fatto che in questi casi il policy maker si sottopone alle decisioni degli SLBs. I dirigenti degli ambiti sociali, quindi, pur non essendo 'in strada' sono un argine alla discrezionalità degli SLBs e sono molto attenti alle richieste di questi ultimi. Questa dinamica positiva suscita anche una riflessione in merito al fatto che non lasciare indietro nessuno è anche funzionale al fatto che una mancata gestione completa e razionale del fenomeno migratorio, implica problemi che prima o poi saranno in carico ai Comuni e ai servizi sociali presenti nei territori. Questa dinamica è intrinseca al processo della strutturazione che gli Stati hanno avuto tanto con la MLG, quanto con il *rescaling*.

Il tema delle reti è sempre presente evidentemente perché manca la capacità di costruirle o quando vengono create non sempre si è in grado di dare loro continuità per diversi motivi, questa riflessione scaturisce da un lavoro quasi ventennale che ho svolto sul campo come ricercatore e formatore in molti progetti finanziati dai programmi FAMI e Erasmus plus. In ogni caso la necessità del ministero dell'Interno di finanziare in continuazione progetti volti a creare o a formalizzare le reti è indicativa di un problema di gestione dei servizi sociali che viene da lontano. Le reti informali sono indicative di una crisi strutturale e di una trasformazione del welfare che sta divenendo sempre meno pubblico e di una crescita dell'individualismo con il quale sono costretti a muoversi anche questi SLBs. Si tratta di un individualismo con due volti, uno conseguente all'altro. Il primo volto è quello nel quale questi stessi operatori sono costretti a muoversi, creando delle situazioni virtuose, partendo da relazioni interpersonali o di fiducia con i colleghi degli altri settori, a causa della mancanza di una visione di sistema da parte dei policy maker regionali e statali. Il secondo volto è l'esito dei recenti processi della globalizzazione della finanza, che in Italia, come in altri Paesi europei, ha imposto l'autonomizzazione (o regionalizzazione), dietro alla quale si celavano forme di disgregazione, i cui effetti dirompenti stanno emergendo con tutta la loro violenza in questi ultimi anni, per cui gli SLBs sono sempre più in difficoltà. Gli SLBs sono costretti a mettere continuamente in discussione il loro *modus agendi*, in quanto il succedersi di importanti mutamenti economici e sociali è molto più repentino rispetto al passato. Per questo è auspicabile che accettino la sfida e tendano ad agire come gli SLBs intervistati in queste due ricerche.

Riferimenti bibliografici

- Ambrosini, M., (2020), *Sociologia delle migrazioni*, Bologna, il Mulino.
- Aslan, P. et al., (2021), Door Openers? Public Officials as Supportive Actors in the Labour Market Participation of Descendants of Immigrants in Sweden, *Nordic Social Work Research*, 11, 3, pp. 199-212.
- Barberis, E., (2010), Il ruolo degli operatori sociali dell'immigrazione nel welfare locale, *Rivista delle Politiche Sociali*, 24, 1, pp. 45-60.
- Barberis, E., Boccagni, P., (2014), Blurred rights, local practices: Social work and immigration in Italy, *British Journal of Social Work*, 44, pp. 70-87. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/bjsw/bcu041>.
- Barberis, E., Boccagni, P., (2017), *Il lavoro sociale con le persone immigrate: Strumenti per la formazione e la pratica interculturale dei servizi*, Sant'Arcangelo di Romagna (Rn), Maggioli.
- Barberis, E., Paraciani, R., Sarius, T., (2019), Tra il dire e il fare: la prospettiva street-level e l'implementazione delle politiche di welfare. Nota introduttiva al focus, *Politiche Sociali/Social Policies*, settembre-dicembre, 3, 2019, pp. 389-406. DOI: <https://dx.doi.org/10.7389/95408>.
- Barnard, C., (1940), *The Nature of Leadership*, Cambridge, Harvard University Press.
- Belabas, W., Gerrits, L., (2017), Going the Extra Mile? How Street-Level Bureaucrats Deal with the Integration of Immigrants, *Social Policy & Administration*, 51(1), 133-150. DOI: <https://doi.org/10.1111/spol.12184>
- Borrelli, M. L., (2021), Encounters of Despair. Street-Level Bureaucrat and Migrant Interactions in Sweden and Switzerland, *Anthropologica*, 63, 1, pp. 1-28. DOI: <https://doi.org/10.18357/anthropologica6312021272>.
- Brodkin, E. Z., (2011), Policy Work: Street-Level Organizations under New Managerialism, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21, Supplement 2, 253-277.
- Brodkin, E. Z., (2020), *Discretion in the Welfare State*, in Evans, T., Hupe, P., eds., *Discretion and the Quest for Controlled Freedom*, Cham, Springer, pp. 63-78.
- Bucken-Knapp, G., Omanovic, V., Spehar, A., (2020), *Institutions and Organizations of Refugee Integration: Bosnian-Herzegovinian and Syrian Refugees in Sweden*, Cham, Palgrave Macmillan.
- Campesi, G., (2021), Geografia dei confini, *Sociologia del diritto*, 3, pp. 15-42. DOI: <http://dx.doi.org/10.3280/SD2021-003002>.
- Caponio, T., Borkert, M., (2010), *The Local Dimension of Migration Policymaking*, Amsterdam, Amsterdam University Press.
- Caponio, T., Jones-Correa M., (2017), Theorising Migration Policy in Multilevel States: The Multilevel Governance Perspective, *Journal of*

- Ethnic and Migration Studies*, 44, 12, pp. 1-17 DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2017.1341705>.
- Castles, S., (2010), Understanding Global Migration: A Social Transformative Perspective, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36, 1565-1586. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2010.489381>.
- Castles, S., Miller, M. J., (2012), *L'era delle migrazioni: Popoli in movimento nel mondo contemporaneo*, Bologna, Odoya.
- Cnel, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Centro Studi e Ricerche Idos, (2013), *Indici di integrazione degli immigrati. IX Rapporto*, Roma, CNEL Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
- Dubois, V., (2012), The Fields of Public Policy, in Hilgers M., Mangez, E., eds., *Social Field Theory: Concept and Applications*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Edlinis, M., Larrison J., (2018), Street-level bureaucrats and the governance of unaccompanied migrant children, *Public Policy and Administration*, 35, 7, pp. 403-423. DOI: <http://dx.doi.org/10.1177/0952076718811438>.
- Eule, T. G., Borrelli, L. M., Lindberg, A., Wyss, A., (2019), *Migrants before the Law: Contested Migration Control in Europe*, London, Palgrave Macmillan.
- Evans, T., (2010), *Professional Discretion in Welfare Services beyond Street-Level Bureaucracy*, Burlington, VT, Ashgate.
- Evans, T., Hupe, P., (2020), *Discretion and the Quest for Controlled Freedom*, Cham, Palgrave Macmillan.
- Hagelund, A., (2010), Dealing with the Dilemmas: Integration at the Street-Level in Norway, *International Migration*, 48, 2, pp. 79-102.
- Holder, A., Shawn, T. F., (2020), The Bureaucratic Encounter and Shifting Social Constructions Among Migrant Youth During the DACA Application Process, *Administrative Theory Praxis*, 42, 3, pp. 319-339.
- Hupe, P., (2013), Dimensions of Discretion: Specifying the Object of Street-Level Bureaucracy Research, *Der Moderne Staat - Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management*, 6, 2, pp. 425-440.
- Hupe, P., Buffat, A., (2014), A Public Service Gap: Capturing Contexts in a Comparative Approach of Street-Level Bureaucracy, *Public Management Review*, 16, 4, pp. 548-569.
- IDOS, (2022), *Dossier Statistico Immigrazione 2022*, Roma, IDOS.
- Lannutti, V., (2021), Verso una società inclusiva e non divisa, in Ceschi, S., Stocchiero, A., a cura di, *Una strada accidentata. Italia e Europa tra politiche migratorie e processi di integrazione*, Roma, CeSPI, Donzelli, pp. 139-142.
- Lipsky, M., (1980), *Street-level Bureaucracy*, New York, Russell Sage Foundation.
- Lotta, G., Pres, R., (2019), Street-level bureaucracy research and social inequality, in Hupe, P., *Research Handbook on Street-Level Bureaucracy*:

- The Ground Floor of Government in Context*, Handbook of Research on Public Policy series, Northampton, Edward Elgar, pp. 86-101.
- Maynard-Moody, S., Musheno, M., (2000), State Agent or Citizen Agent: Two Narratives of Discretion, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10, 2, pp. 329-358.
- Miaz, J., (2021), Asylum decision-making and discretion: Types of room for maneuver in refugee status determination, *Sociologia del diritto*, 3, pp. 114-139. DOI <http://dx.doi.org/10.3280/SD2021-003006>.
- Murger, F., (1993), Sociology of Law for a Postliberal Society, *Loyola of Los Angeles Law Review*, 27, pp. 89-125.
- Oberfield, Z. W., (2010), Rule Following and Discretion at Government's Frontlines: Continuity and Change during Organization Socialization, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20, 4, 735-755.
- Omidvar, R., (2012), Introduction: From Practice to Policy, in *The Maytree Foundation Practice to Policy. Lessons from Local Leadership Immigrant Integration*, Toronto, The Maytree Foundation, pp. 7-8.
- Paraciani, R., Rizza, R., (2020), Le professioni della discrezionalità. Professionalità e discrezionalità tra gli street-level bureaucrats, *Professionalità studi*, 3, pp. 1-11.
- Portillo, S., Rudes, D. S., (2014), Construction of Justice at the Street-level, *Annual Review of Law and Social Science*, 10, 1, 321-334.
- Ratzmann, N., (2021), Deserving of Social Support? Street-Level Bureaucrats' Decision on EU Migrants' Benefit Claims in Germany, *Social Policy and Society*, 20, 3, pp. 509-520. DOI: <http://dx.doi.org/10.1017/S1474746421000026>.
- Save the Children, (2022), Che cos'è la povertà educativa: definizione e cause. Consultabile all'indirizzo: <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/che-cosa-e-poverta-educativa-definizione-e-cause>
- Schultz, C., (2020), Ambiguous Goals, Uneven Implementation – How Immigration Offices Shape Internal Immigration Control in Germany, *Comparative Migration Studies*, 8, 1, pp. 10-31.
- Simmel, G., (2018), *Sociologia*, Milano, Meltemi.
- Tomasic, R., (1987), Continuity and Change in the Sociology of Law, *Adelaide Law Review*, 11, pp. 70-82.
- Ulutas, C., (2021), Street-Level Bureaucrats and Provision of Welfare Services to Forced Migrants in Turkey, *Journal of Identity and Migration Studies*, 15, 1, pp. 29-49.
- Varsanyi, M. W., (2008), Rescaling the 'Alien,' Rescaling Personhood: Neoliberalism, Immigration, and the State. *Annals of the Association of American Geographers*, 98, 4, pp. 877-896.
- Verduci, A., (2021), *Street-level bureaucracy: per una burocrazia "umana"*, Consultabile all'indirizzo: <https://sociologicamente.it/street-level-bureaucracy-per-una-burocrazia-umana/> sito consultato il 24 marzo 2023

- Zincone, G., Caponio, T., (2004), Immigrant and Immigration Policy-Making: the Case of Italy. *IMISCOE*, Working Paper, 9, pp. 1-21.
- Zincone, G., Caponio, T., (2006), The Multilevel Governance of Migration, in Penninx, R., Berger, M., Kraal, K., eds., *The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe. A State of the Art*, *IMISCOE Joint Studies Series*, Amsterdam, Amsterdam University Press, pp. 269-304.

**Decision-making e responsabilità di ruolo.
Un'analisi socio-comparativa tra Italia e Polonia
in tema di *Best Interest of the Child***

**Decision-making and role responsibility.
A socio-comparative analysis between Italy and Poland
on the *Best Interest of the Child***

MARTA BASILE, DEBORAH DE FELICE¹

Sommario

Questo contributo presenta i risultati di un'indagine esplorativa comparativa tra Italia e Polonia riguardo al principio del superiore interesse del minore e alle responsabilità decisionali ad esso annessi.

La metodologia adottata segue una logica ricostruttiva. Attraverso l'analisi testuale di alcune sentenze polacche e italiane e di alcune interviste somministrate a professionisti dei rispettivi paesi, è stato considerato il processo che dalla definizione teorica del superiore interesse del minore transita verso una sua concreta declinazione, quale è l'avvio di un programma mirato per la sua tutela. Il contributo mira a esaminare le prassi di implementazione sulla tutela dei diritti dei minori nei due Paesi considerando la loro adattabilità e variabilità in risposta ai diversi contesti politici e socioeconomici. Le differenze tra Italia e Polonia sottolineano la complessità delle sfide legate alla tutela dei diritti dei minori in contesti giuridici e culturali diversi.

Parole chiave: superiore interesse del minore; diritti dei minori; sentenze; analisi testuale; expertise.

Abstract

This study presents the results of an exploratory comparative investigation between Italy and Poland. It regards the principle of the child's best interest and the related decision-making responsibilities.

The methodology follows a reconstructive logic. Through both the textual analysis of the selected Polish and Italian judgments and the interviews conducted with professionals in their respective countries, the investigation

¹ Marta Basile, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania, marta.basile@studium.unict.it; Deborah De Felice, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania, defelice@unict.it.

explores the process through which the theoretical definition of the best interest of the child is translated into concrete actions, such as the implementation of targeted programs for child protection.

The aim is to examine the implementation practices on children's rights protection in the two countries considering their adaptability and variability in response to different political and socio-economic contexts. The disparities between Italy and Poland underscore the complexity of challenges related to safeguarding the rights of minors in diverse legal and cultural contexts.

Keywords: best interest of the child; children's rights; judgments; textual analysis; expertise.

1. Introduzione

I *Children's Rights* sono gli *Human Rights* dei bambini. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child* – CRC) del 1989 ne costituisce il documento fondamentale e si fonda su quattro principi basilari: il principio di non discriminazione (art. 2), il principio del superiore interesse del minore (art. 3), il principio del diritto alla vita (art. 6) e il principio dell'ascolto dei bambini e degli adolescenti in tutti i processi decisionali che li riguardano (art. 12). La CRC introduce per la prima volta in un trattato internazionale sui diritti umani il concetto di "capacità evolutiva" dei bambini come strumento di contrasto di tipologie standardizzate di interventi nei processi decisionali che li vedono coinvolti. Si tratta di tenere in considerazione il fatto che la persona minore di età è un essere umano in via di sviluppo che richiede ed esprime differenti gradi e livelli di protezione, direzione e partecipazione nelle diverse fasi della vita². Questo principio, infatti, riconosce che nel percorso di crescita e di acquisizione di competenze *avanzate*, diminuisce progressivamente il bisogno di protezione e aumenta la capacità di assumersi la responsabilità delle decisioni che riguardano la propria vita (Eekelaar 1994, Barnes 2012, Vandenhoele 2015, Daly 2020). Diverse esperienze di vita, ambienti e culture differenti concorrono quindi all'acquisizione di competenze a età di-

2 Il documento è l'esito di un decennio di lavori preparatori che hanno visto impegnate differenti esperienze culturali e giuridiche. La CRC è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176. Si tratta della Convenzione in materia di diritti umani che vanta il più alto numero di Stati (196) che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in essa riconosciuti (Somalia e Sud Sudan gli ultimi a divenirne parte nel 2015); gli Stati Uniti l'hanno sottoscritta nel 1995 sotto la Presidenza Clinton, ma il Governo degli Stati Uniti non l'ha mai ratificata.

verse. Per tale ragione all'ambito minorile, più di altri, viene riconosciuta la necessità di azioni in reciproca relazione tra i piani giuridico, politico e di implementazione che preludono all'effettivo, o meno, esercizio dei diritti.

I diritti "speciali" riconosciuti ai minorenni in ambito legislativo trovano quindi la loro ragion d'essere nei bisogni particolari dei bambini che sono *altri* rispetto a quelli degli adulti e che per tale ragione vanno differenziati. Il principio dell'*interesse superiore* e i concetti di *due deference* e capacità evolutiva sono chiamati a una sintesi tra i diritti dei minori e i loro interessi e i diritti e i doveri dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale. I diritti specifici dei minori legati alla partecipazione, vale a dire il diritto di essere ascoltati e di dare il giusto peso alle loro opinioni, nonché il diritto di ricevere informazioni affinché possano formarsi le loro opinioni, appaiono costitutivi del riconoscimento di effettivi diritti dei minori sul piano giuridico di partecipazione alle decisioni che li riguardano. Tuttavia, come noto, nonostante i loro diritti speciali ai sensi della CRC, alla maggior parte delle persone minori di età non sono ancora garantiti i diritti di piena partecipazione a tutti i processi decisionali (in particolare quando si tratta di processi decisionali politici).

Su questo scenario di fondo, in questo lavoro, in un'ottica squisitamente esplorativa e, in questi termini, comparativa tra Italia e Polonia, si è cercato di ricostruire il modo in cui il *superiore interesse del minore* ha giocato un ruolo di orientamento nell'agire dei professionisti a vario titolo coinvolti nei procedimenti di cura, tutela di minori e implementazione dei *children's rights* nei due contesti di riferimento.

La Polonia ha una storia unica riguardo al riconoscimento e alla tutela dell'infanzia, essendo stata pioniera nel considerare i bambini come soggetti di diritto. A differenza di molti altri Paesi europei, già nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, la Polonia ha condotto una lotta per ridefinire l'infanzia come una categoria di soggetti capaci di intendere e volere – seppur previo indirizzamento da parte degli adulti e uso di strumenti adeguati al loro grado di sviluppo psico-fisico. Pertanto, la scelta del confronto con questo paese è legata al ruolo chiave che ha giocato nella lotta al riconoscimento dei diritti dei minori proprio nella visione espressa nella Convenzione sui diritti dei minori del 1989. Come affermato in occasione del 25° Anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia dalla ex Rappresentante Speciale del Segretario Generale per la violenza contro i bambini, Marta Santos Pais,

The Convention on the Rights of the Child owes much to Poland. The Convention's vision of the child as a subject of rights is inspired by the writings, work and life of Janus Korczak, a Polish pediatrician, educator, and writer who reminded the world that children are not people to be, but people of today with rights and dignity, conscience, feelings, reason, and opinions. It

was Poland that on the occasion of the International Year of the Child (1979) proposed the drafting of the UN Convention, which was led by Polish lawyer Adam Lopatka (United Nations, 2014)³.

Attualmente, in Polonia, la tutela dei diritti dei bambini si basa principalmente sulla Costituzione della Repubblica di Polonia, che garantisce la protezione dei minori da violenze, crudeltà e sfruttamento. Un pilastro essenziale di questa tutela è rappresentato dall'istituzione del Garante dei minori, istituito dall'articolo 72, comma 4, della Costituzione del 2 aprile 1997. Questa entità indipendente si dedica al riconoscimento e alla tutela dei diritti dei minori, sottolineando l'importanza attribuita alla massimizzazione della tutela dei diritti umani dei bambini nel Paese (Kmak 2021, pp. 49-50)⁴.

2. Il superiore interesse del minore: definizione, percezione socio-normativa e impatto della CRC del 1989

Il dibattito internazionale sul tema bambini (in generale, minorenni di anni 18) e diritti iniziato negli anni precedenti alla CRC continua ancora oggi, a distanza di più di trent'anni, a generare riflessioni sulle questioni che con-

3 Korczak ha disegnato una pedagogia basata sul rispetto dell'infanzia, sottolineando la consapevolezza della sua unicità, individualità e specifica differenza che ha giocato un ruolo di primo piano nella formulazione della CRC. Egli afferma che "non c'è educazione senza la partecipazione del bambino", sottolineando che gli adulti corrono il rischio di perdere la grande opportunità di entrare in contatto con il mondo del bambino se non si impegnano e interrogano continuamente. Il suo lavoro intitolato "Il diritto del bambino ad essere rispettato" è un chiaro invito agli adulti a guardare i bambini con un rinnovato sguardo, dissipando le comuni immagini stereotipate al quale il bambino è abitualmente associato. In tal modo, nasce una "nuova" pedagogia che considera il bambino per il suo valore intrinseco, per la persona che è e non per l'adulto che diventerà, perché il loro mondo è "un mondo reale e non un mondo in miniatura" (*Cfr.*, Korczak 1966, p. 173).

4 Seppure di recente (in data 4 maggio 2023) il partito al governo, il Poland's ruling Law and Justice (PiS), abbia presentato una proposta di legge che ha destato perplessità. La proposta, intitolata "Proteggere i bambini, sostenere i genitori", limiterebbe di fatto l'accesso delle organizzazioni non governative che forniscono educazione sessuale nelle scuole per bambini. Queste organizzazioni rappresentano spesso gli unici attori attraverso cui parlare di educazione sessuale in modo affidabile. Il leader del Governo ha affermato che la proposta mira a frenare la "sessualizzazione" dei bambini e "ogni sorta di strane idee". Un tentativo di eliminare l'educazione sessuale che in questa formulazione desta preoccupazioni, espresse dall'Human Rights Watch, sul fatto che si sostanzierebbe in una limitazione dell'esercizio di diritti fondamentali come quelli dell'istruzione, della salute e della informazione (hrw.org, ultimo accesso 15.11.2023). Già il governo polacco nel 2021, insieme a quello ungherese, si era opposto alle conclusioni del Consiglio Ue sulla giustizia, relative alla strategia della Commissione europea per i diritti dell'infanzia. Il motivo era la volontà di "resistere alle pressioni della lobby Lgbtq".

tribuiscono allo sviluppo e al riconoscimento dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza viene rappresentata come la chiave di volta del processo di riconfigurazione dell'immagine del bambino, il quale è adesso chiamato ad essere *cittadino*⁵ (Bacon e Frankel 2014). Questo cambio si riflette nel riconoscimento dei bambini e degli adolescenti come attori competenti nella sfera sociale (Maggioni e Baraldi 1997), dunque non più relegati al ruolo di osservatori passivi.

Pertanto, la CRC dell'89, attraverso il riconoscimento del minore come "soggetto" titolare di posizioni giuridiche soggettive⁶, sancisce formalmente un cambio di rotta nel modo di intendere e rappresentare i fanciulli, contribuendo a creare una maggiore consapevolezza dei diritti dei bambini, della loro importanza nella società e influenzando le politiche e le pratiche che li riguardano in molte parti del mondo⁷ (Meucci e Scarcella 1984, pp. 11 e ss.). Il riferimento al bambino-cittadino presente all'interno della Convenzione colpisce per diversi motivi, tutti interconnessi fra loro⁸. Nell'immaginario collettivo siamo abituati a considerare il bambino, più

5 Si può trovare un riferimento alla cittadinanza attiva dei bambini e all'importanza della loro educazione per la cittadinanza e i diritti umani all'interno della stessa CRC. Come anticipato nell'introduzione, l'articolo 12 della Convenzione stabilisce il diritto dei bambini di esprimere liberamente le loro opinioni in tutte le questioni che li riguardano e di essere ascoltati nei procedimenti giudiziari e amministrativi che li riguardano. L'articolo 42 stabilisce l'obbligo degli Stati di promuovere l'educazione dei bambini per la cittadinanza e i diritti umani. L'articolo 29, poi, stabilisce l'obbligo degli stati di promuovere l'educazione degli infanti e dei giovani per una cittadinanza attiva nella società. In questi articoli, è importante notare che la cittadinanza non è solo un concetto legato alla nazionalità o alla cittadinanza formale, ma anche al concetto di partecipazione attiva nella società e al diritto di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltati.

6 Per un minore essere titolare di posizioni giuridiche soggettive significa avere diritti e doveri legali riconosciuti dalla legge, che gli consentono di essere protetto e di sviluppare il proprio pieno potenziale in un ambiente sicuro e rispettoso.

7 Ad oggi, ad aver ratificato la CRC del 1989 sono 197 Paesi (*Cfr.*, OHCHR, UN Treaty Body Database 1996).

8 Parte della letteratura sociologica sull'infanzia, presupponendo che il significato del bambino sia costruito socialmente e che sia storicamente cambiato nell'epoca moderna, evidenzia il carattere processuale e perpetuamente in flusso della fase adolescenziale. In questa chiave di lettura, il paradigma della nuova sociologia dell'infanzia considera i bambini attori sociali e soggetti attivi. L'infanzia è rappresentata come un "luogo" non estraneo alle dinamiche che caratterizzano le organizzazioni sociali complesse in cui, pur in condizioni che sono spesso di controllo, i bambini creano propri codici di relazione e di linguaggio che rendono tale "spazio di crescita" autonomo. La sociologia dell'infanzia presenta, infatti, la visione di una "socializzazione interpretativa", secondo l'espressione di W. Corsaro, dove il bambino apparirebbe non più come una tabula rasa, ma come un attore, un compagno nel processo di socializzazione. L'immagine del bambino socializzato a cui stiamo facendo riferimento è l'immagine di un bambino che costruisce la sua identità sociale divenendo così,

che come “cittadino oggi”, un soggetto in formazione e, dunque, futuro componente della comunità sociale in una sorta di piramide ascendente attraverso cui, passaggio dopo passaggio (di crescita e formazione), si arriva al centro: il divenire cittadino. Inoltre, dato che sotto il profilo giuridico il concetto di cittadinanza implica l’attribuzione di diritti politici, l’associazione bambino-diritti politici suona generalmente come un’idea alquanto bizzarra (Fanlo y Cortés 1999, p. 169). Al contrario, nella CRC dell’89, che riflette almeno in parte il paradigma definito come “la nuova sociologia dell’infanzia”, viene tratteggiato un quadro teorico che considera i bambini attori sociali e soggetti attivi in grado di creare, pur in condizioni che sono spesso di controllo, uno spazio autonomo definito da propri codici di relazione e di linguaggio (Kellet 2005, Darbyshire et al. 2005). L’infanzia cessa di essere una categoria sociale subordinata ed è considerata in sé e per sé, cioè non in funzione di ciò che sarà (l’età adulta); una categoria cognitiva, concettuale, culturale e sociale stabile e strutturale. In questa dimensione, essa può essere concettualizzata come sistema policentrico (dunque a-centrato) in cui, a causa dell’assenza di un centro da cui classicamente derivano gerarchia e autorità, l’ordine (riconosciuto e riconoscibile) può esistere solo a condizione che i diversi nodi definiscano e ri-definiscano i termini delle loro relazioni, ovvero la forma complessiva della rete (cfr. Milanaccio 2006, p. 31). Dal punto di vista conoscitivo, l’infanzia, la prima e la tarda adolescenza divengono quindi nodi stabili del sistema (De Felice 2018).

Così inteso, in relazione alla Convenzione dell’89 e ai suoi principi fondamentali, tale sistema è frutto dell’intricato legame che si viene a configurare tra la sua enunciazione e le dinamiche giuridiche proprie di ciascun Paese aderente, come anche con i pluralismi dati dall’incontro con la cultura e con i fattori sociali, politici ed economici che prendono spazio e tempo al loro interno (Saguy e Stuart 2008, pp. 149-164). Il diritto della CRC, in quanto *codificato* ma al contempo *vivente*, dovrebbe riguardare i casi in considerazione delle circostanze individuali, oltreché del contesto e della cultura giuridica interna dei singoli stati nazionali. Tale approccio delineerebbe la legge come *struttura interpretativa culturale*, ovvero non solo come un insieme di regole e norme astratte, ma anche come uno strumento che deve essere interpretato e applicato in modo da tenere conto della cultura e delle diverse prospettive culturali locali. In tal senso, è la cultura giuridica a guidare le decisioni e fornire una sorta di “vocabolario”, “repertorio” o “scatola degli attrezzi”, ovvero un insieme di concetti, valori e metodi dai quali attingere quando si prendono decisioni relative ai diritti dei bambini (Ewick e Silbey 1998, pp. 31-48).

a tutti gli effetti, un membro autonomo della società a cui appartiene (Cfr., Sirota 2008, p. 74).

La cultura giuridica, quindi, non si limita a comprendere il modo in cui gli operatori del diritto interpretano la normativa, le opinioni generali che le persone nutrono sulla legge, i valori, i principi e le ideologie retrostanti ad essa, ma si manifesta anche nel rapporto tra l'agire sociale e determinati fenomeni giuridici, un rapporto che non si realizza attraverso "il diritto" (inteso come una categoria concettuale di ordine), ma attraverso norme giuridiche (significati pragmaticamente rilevanti) (De Felice 2022, pp. 155-156).

Le dinamiche democratiche poste in essere dalla CRC mediante l'interconnessione di principi fondamentali che promuovono il benessere, la partecipazione, l'uguaglianza e la protezione dei diritti dei bambini rinnovano la concezione della politica e dei diritti democratici in relazione all'infanzia, i quali costituiscono la reale innovazione di questo impianto normativo. In particolare, il principio del superiore interesse del minore, oggetto di studio di questo lavoro, compare per la prima volta all'art. 3 della medesima, ponendo in risalto la dimensione educativa, partecipativa, personale e intima del bambino. Il superiore interesse del minore deve adesso *"essere una considerazione preminente"* in tutte le decisioni che li riguardano, siano esse *"di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi"* (cfr., *UN Committee on the Rights of the Child* 1989, art. 3, c. 2). Ogni pronuncia giurisdizionale è, dunque, finalizzata a promuovere il benessere psicofisico del bambino e a privilegiare l'assetto di interessi più favorevoli a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana. Corollario applicativo è che i diritti degli adulti cedono dinnanzi ai diritti del fanciullo o, meglio, nel settore familiare, acquistano una portata "funzionale" alla protezione del bambino, soggetto debole della relazione e pertanto bisognoso di maggiore tutela (Di Lorenzo 2016, p. 426). Tale principio, formalmente sancito in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate al fanciullo, costituisce la linea guida degli strumenti internazionali per l'emissione di qualunque pronuncia giurisdizionale nella quale ad essere coinvolto è, direttamente e/o indirettamente, un soggetto di minore età. In altri termini, esso viene elevato a criterio preponderante in tutte le controversie concernenti i minori ed è capace di operare sia come dispositivo interpretativo nell'applicazione dei diritti dei minori, sia come standard residuale in aree non regolate espressamente dal diritto (Eekelaar 1994, p. 57). Sono tali caratteristiche a rendere questo criterio una sorta di bussola per le figure professionali che devono orientarsi tra le possibili decisioni amministrative e/o giudiziarie riferite ai fanciulli.

Un'altra importante caratteristica del principio è l'assenza di una definizione capace di descriverne perfettamente i tratti e tracciarne i confini. Esso sembrerebbe essere

[...] dotato di un valore taumaturgico: ogni decisione, qualunque ne sia il contenuto, acquista subito un connotato di valore positivo per il solo fatto di

essere qualificata come «conforme all'interesse del minore», come fosse toccata da una bacchetta magica (Lenti 2016, p. 86).

La mancanza di una definizione precisa sembra conferire a questo principio una notevole versatilità, adattandosi a diverse situazioni. Tuttavia, tale versatilità lo rende poco specifico nei vari contesti, contribuendo a mantenerlo un oggetto di studio sempre attuale e in costante evoluzione, in parte a causa dei conflitti derivanti dalla discrezionalità dei giudici e dal ruolo degli esperti nel contesto procedurale. Tra i problemi legati all'applicazione del principio dell'interesse del minore, emerge anche la questione cruciale di stabilire di quale bambino dovrebbe essere tutelato l'interesse: quello del caso concreto o quello della categoria dei bambini nella sua specifica condizione? Come afferma Zagrebelsky,

La causa dell'incertezza nei processi di applicazione del diritto non è in una cattiva disposizione mentale dei giuristi ma nel deperimento di un quadro di principi di senso e di valore generalmente condiviso (1992, p. 201).

In altre parole, dacché tale clausola generale ha una configurazione idealtipica, ovvero è formulata in termini aperti e generali, richiedendo un'affinata definizione attraverso l'interpretazione fornita sia dalla letteratura sia dalla pratica legale, emerge chiaramente quanto la cultura giuridica e l'individuazione delle competenze in seno all'esercizio professionale si rivelano decisive nell'analisi del principio. Concetti come "competenza", "collaborazione" e "multidisciplinarietà", se associati alla nozione di superiore interesse del minore, possono costituire degli elementi chiave per comprendere come questo venga dapprima descritto all'interno della sentenza, e plasmato, poi, al di fuori del contesto giurisprudenziale, attraverso azioni concrete "sul campo".

3. Approccio metodologico e introduzione all'indagine esplorativa

L'osservazione sociologica del superiore interesse del minore non può prescindere dalla ricostruzione empirica dei significati che lo animano, né può ignorare la decisione finale che determina l'esito del caso specifico esaminato. Essendo la decisione finale il frutto di un esame degli elementi e delle circostanze che hanno generato la controversia giudiziale e condotto alla considerazione finale di ciò che vale per interesse del minore, risulta utile seguire una logica ricostruttiva capace di cogliere sia gli aspetti centrali della storia del bambino, sia gli elementi che riguardano da vicino i rapporti tra giudice e servizi e che condizionano l'esito della stessa decisione. Una proposta che non consideri questi aspetti rischierebbe di lasciare il concetto di superiore interesse del minore vago e soggetto a valutazioni ambigue. In

questo lavoro, interrogarsi sul *best interest of the child* da un punto di vista sociologico significa, infatti, ricostruire empiricamente tale concetto a partire dalla decisione finale entro la quale esso ha preso forma, nonché dalla struttura decisionale che l'ha preceduto (De Felice 2007, p. XII). Per tale ragione, tale *processo ricostruttivo* si avvale sia di una analisi esplorativa della sentenza, quale esito documentale del processo, sia, attraverso una serie di interviste, della raccolta di informazioni e punti di vista di professionisti operanti nel settore minorile.

Il materiale analizzato per l'indagine esplorativa e comparativa è costituito da una selezione di *sentenze civili* (16 in totale, di cui 8 italiane e 8 polacche) e da *interviste semi-strutturate* condotte a professionisti che a vario titolo contribuiscono all'identificazione e salvaguardia del superiore interesse del bambino che è sottoposto ad attenzione (11 in totale, di cui 5 in Italia e 6 in Polonia). In considerazione del numero relativamente ridotto del materiale di ricerca, non si ha la pretesa minima di formulare conclusioni generali e definitive. Tuttavia, la presenza di alcuni temi e prese di posizione ricorrenti e trasversali emerse dall'analisi permette di formulare alcune ipotesi di riflessione sulle pratiche che, *di fatto*, definiscono la *qualità* del superiore interesse del minore.

I criteri adoperati per l'individuazione delle sentenze sono stati principalmente due. In prima istanza, la presenza della locuzione "superiore interesse del minore", "preminente interesse del minore" o "best interest of the child" all'interno del *corpus* testuale delle sentenze italiane e delle locuzioni "*Dobro Dziecka*" o "*Najlepszy Interes Dziecka*" in quelle polacche⁹. In secondo luogo, la trattazione delle seguenti macro-tematiche, centrali in seno sia al diritto di Famiglia polacco sia in quello italiano: la limitazione e la decadenza della potestà genitoriale nel contesto polacco¹⁰ e in quello italiano¹¹; la domanda di custodia del minore e l'affidamento congiunto ed esclusivo in Polonia¹² e in Italia¹³; lo scioglimento dell'adozione e le condizioni per lo stesso in Polonia¹⁴ e in Italia¹⁵. Per la prima questione indagata la comparazione è stata realizzata tra 8 sentenze (4 italiane e 4 polacche); per la seconda e la terza tematica il confronto è stato realizzato tra 4 sentenze (2 italiane e 2 polacche).

9 Le sentenze polacche sono state tradotte in italiano per mezzo del programma ottimizzato di traduzione testi DeepL (DeepL PRO Traduttore 2018). Si ringrazia la prof.ssa Ewa Miszczak della Univeristy College of Enterprise and Administration di Lublino per la supervisione di questa fase della ricerca.

10 V. art. 48, comma 2, Costituzione; art. 92, 93 Cod. di Famiglia e Tutela.

11 V. L. n. 219/2012; d.lgs. n. 154 del 2013; art. 316, comma 1 Cod. Civile.

12 v. art. 58, Cod. di Famiglia e di Tutela.

13 v. art. 337-bis, 337-ter, 337-quater del Cod. Civile.

14 v. art. 337-bis, 337-ter, 337-quater del Cod. Civile.

15 v. L. 184 del 1983, modificata dalla L. 149 del 2001.

Raccolti i dati, attraverso gli strumenti del *codebook*¹⁶ per le sentenze e del report per le interviste, si è provveduto alla categorizzazione dei dati e, di seguito, all'analisi e interpretazione degli stessi.

L'analisi delle sentenze è stata condotta per mezzo di due software di analisi testuale: Nvivo e Sketch Engine. Le elaborazioni realizzate con Nvivo hanno restituito una prima visione generale delle parole maggiormente ricorrenti. In questa direzione sono state estratte la *Words Cloud Frequency*¹⁷, la *Tree Words Map*¹⁸ e la *Words Frequency Query*¹⁹, ciascuna delle quali è stata esaminata distintamente a seconda del Paese e dell'area tematica di riferimento. Successivamente, attraverso il software Sketch Engine, sono state prese in considerazione le *word* e le *multi-words*²⁰ ritenute maggiormente rappresentative e potenzialmente promotrici di rilevanti informazioni sulle singole questioni considerate. Ciò è stato fatto attraverso il vaglio della loro concordanza e guardando alla *Word Sketch Difference*²¹ tra queste. Infine,

16 Il *codebook* o scheda di rilevazione è un modello informativo costruito su Excel che mette in risalto le variabili estratte da ciascun documento. Una delle sue principali caratteristiche è l'immediatezza visiva che restituisce nella fase di controllo e/o revisione degli elementi chiave che costituiscono il documento. La scheda di rilevazione, infatti, contiene le corrispondenti versioni codificate dei contenuti presenti per intero all'interno del file, consentendo così di precisare le quattro dimensioni di analisi prese in considerazione: temporale, procedurale, dell'attore e territoriale. Sul piano tecnico, esso è costituito da una tabella che contiene una riga per ogni sentenza e tante colonne quante sono le variabili classificatorie. Il processo avviato per la strutturazione del *codebook* è iniziato con una definizione delle variabili presenti sui documenti giuridici, realizzata apriori, manualmente e senza alcun supporto informatico. Per entrambe le classificazioni il *codebook* contiene circa 30 variabili.

17 La *Words Cloud Frequency* o *Nuvola di Parole* consiste in una rappresentazione grafica delle parole più frequenti all'interno di un dato corpo testuale. Questo strumento viene spesso utilizzato per consentire un'immediata focalizzazione delle parole che hanno la frequenza più alta all'interno di un determinato corpo di testo. Le nuvole di parole vengono in genere utilizzate come strumento per l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di dati di *sensitment* qualitativi.

18 La *Tree Words Map* o *Diagramma ad albero* raffigura più sequenze parallele di parole e consente sia di visualizzare i dati in maniera gerarchica attraverso rettangoli innestati tra loro, sia di mostrare quali parole più spesso seguono o precedono una parola di destinazione.

19 La *Words Frequency Query* presenta l'elenco delle parole e/o concetti più frequenti contenuti nel file. È possibile utilizzare una *Words Cloud Frequency* per: identificare i possibili temi, in particolare nelle prime fasi di un progetto; analizzare le parole utilizzate più frequentemente da un particolare gruppo demografico; cercare parole ben precise o i concetti più frequenti.

20 Con *word* si intendono le singole parole, invece con il termine *multi-words* si intendono le parole composte (es. Tribunale distrettuale, ricorso in cassazione, interesse superiore, sostegno familiare, ecc.). Attraverso l'individuazione di queste ultime è possibile anche realizzare l'analisi dei segmenti lessicali, detta anche *segmentazione*.

21 La *Words Sketch Difference* svolge la funzione di effettuare confronti mediante collocazioni contrastanti. Le collocazioni di una parola restituiscono un'idea di come la parola viene usata, ovvero su sub-significati, area tematica, connotazioni o registro. Pertanto, il confronto delle collocazioni fornisce un'ottima panoramica della differenza di utilizzo e signi-

sulla scorta di questa analisi testuale e della variabile “esito”, si è proceduto alla interpretazione dei dati.

Le interviste, invece, sono state condotte tra il 2019 e il 2020 nella città polacca di Lublino e nella città di Catania. Si è optato per la tipologia di intervista semi-strutturata, poiché flessibile, centrata principalmente sull'intervistato e, per questo, capace di sollecitare in modo “spontaneo” la replica del rispondente. Le domande sono state pensate per dare priorità alla relazione tra l'intervistatore e l'intervistato/a e, in tal modo, favorire un ambiente confortevole e incline allo scambio di informazioni²². Le tematiche chiave affrontate con gli esperti intervistati hanno riguardato le stesse parole chiave ricercate all'interno delle sentenze analizzate, ovvero:

- *superiore interesse del minore*: come viene inteso nell'ambito professionale del soggetto intervistato, come viene identificato e perseguito;
- *competenza*: quanto conta e quanto è richiesta una formazione specialistica al fine di affrontare le mansioni lavorative e le responsabilità che il ruolo comporta;
- *collaborazione*: quanto è importante il lavoro in *équipe*, l'interazione tra professionisti e come questa funziona in seno al proprio ambito d'azione;
- *multidisciplinarietà*: quanto risulta significativa ed efficace la commistione dei saperi nell'ottica di individuazione e perseguimento del superiore interesse dei minori e quanto il confronto con gli altri esperti risulti produttivo al fine di ottenere il risultato gradito.

L'approccio adottato per l'interpretazione delle interviste è stato quello fenomenologico-ermeneutico, il quale si basa sulla ricerca e sull'astrazione dei

ficato, e rende il confronto più efficace attraverso la generazione automatica degli “sketch” per entrambe le parole scelte e l'evidenziazione delle collocazioni che fanno la differenza. Il programma permette di realizzare questo tipo di analisi seguendo tre possibilità di opzioni: 1. *lemma*: confronta l'uso di due diversi lemmi tramite la loro collocazione, ed è quella che ho utilizzato per il presente studio; 2. *forme di parole*: confronta l'uso di due diverse forme di parole dello stesso lemma tramite la loro collocazione; 3. *subcorpora*: confronta l'uso dello stesso lemma in due diversi sub-corpora presenti all'interno dello stesso corpo testuale tramite la loro collocazione.

22 Le domande sono state pressoché organizzate come segue: domande introduttive, volte a conoscere le attività di cui si occupa quotidianamente l'intervistato; una eventuale domanda secondaria, al fine di ampliare la risposta precedente nei casi in cui si necessitasse di ulteriori chiarimenti o non fosse stata ritenuta abbastanza esaustiva; domande dirette, finalizzate all'inquadramento della questione sul principio del Superiore Interesse del Minore nell'ottica professionale dell'intervistato; domande interpretative, volte a capire i punti di forza e di debolezza, interni ed esterni, che l'intervistato rintraccia nello svolgimento della propria funzione lavorativa; domande indirette, finalizzate a stimolare un ampliamento della risposta precedente o aspetti non ancora emersi sull'argomento. Anche il silenzio ha rappresentato un importante momento all'interno delle conversazioni. Naturalmente, questo schema ha rappresentato un mero “spirito guida”, poiché la tecnica dell'intervista semi-strutturata prevede l'uso di una metodologia dinamica che si adatta a seconda di quanto viene a galla durante il colloquio.

temi essenziali che via via emergono dalla conversazione e che interessano, più o meno direttamente, lo studio in oggetto.

Infine, un ulteriore aspetto dell'indagine ha riguardato il tentativo di individuare potenziali temi emergenti, ovvero tematiche o riflessioni sorte in maniera spontanea durante il dialogo con l'intervistato e connesse in vario modo alla questione centrale dello studio.

Le professionalità ascoltate sono state 11, rispettivamente²³: probation officer (1 PL), assistenti sociali (1 PL; 1 IT), psicologi (2 PL), pedagoga (1 PL), sostituto procuratore²⁴ presso il Tribunale per i Minorenni (1 IT), avvocati minorili (3 IT) e neuropsichiatra infantile (1 IT).

Entrambe le esplorazioni sono state realizzate mediante le logiche del metodo comparativo, ovvero guardando specificatamente agli elementi di similarità e differenziazione che legano i due Paesi sia in fase di giudizio – all'interno del loro strutturato contesto giurisdizionale, che di valutazione socio psico-pedagogica. In particolare, l'indagine sul campo ha comportato un previo studio dei due contesti giurisdizionali, dei rispettivi sistemi di welfare, delle politiche sociali e delle peculiarità riguardanti le professioni (i ruoli) coinvolte in seno all'ampio e generale sistema di tutela minorile.

Inoltre, è importante sottolineare che durante l'indagine sul campo si sono presentate diverse difficoltà logistiche relative a procedimenti burocratici. Queste difficoltà non hanno permesso di creare una situazione perfettamente equilibrata tra le diverse professionalità ascoltate, influenzando la profondità dell'analisi comparativa tra i due contesti.

3.1. In nome del superiore interesse del minore. Analisi e interpretazione dei dati delle sentenze

In questo percorso si è ritenuto importante non tralasciare l'aspetto comunicativo e linguistico insito nella questione sul Superiore Interesse del Minore. La scelta di "come comunicare" un fatto giuridico e delle parole da utilizzare per la stesura della sentenza sono stati considerati perciò indicatori dell'attitudine che un ordinamento e, quindi, un Paese, ha nella gestione delle fattispecie giudiziarie.

L'obiettivo dell'indagine sulle sentenze è "inquadrare" il caleidoscopico principio del superiore interesse del minore in seno ad alcune fattispecie giuridiche presenti nel Diritto di Famiglia di entrambi i Paesi, cogliendo le analogie e le differenze che attraversano i due sistemi di giustizia nella conduzione dei processi e nella tipizzazione di alcuni casi particolari.

23 L'acronimo PL sta per Polonia, mentre IT sta per Italia.

24 Il professionista intervistato è un pubblico ministero, dunque rappresenta la magistratura requirente. Il Tribunale per i Minorenni di cui è sostituto procuratore ha una duplice competenza, sia civile che penale.

Come anticipato, l'indagine realizzata è stata volta all'approfondimento e comparazione di tre principali questioni che fanno da sfondo alle 16 sentenze selezionate. L'Unione Europea, come è noto, determina regole comuni nel diritto di famiglia in modo che nessun Paese europeo possa distinguersi in termini di esercizio dei propri diritti. Tuttavia, tali regole non sono propriamente le stesse in ciascuno degli Stati aderenti, poiché, a seconda della storia, della cultura e del modello socioeconomico di ciascun Paese, esse assumono connotazioni differenti. In ogni caso, tutti gli Stati membri sono d'accordo affinché tali norme vengano adottate, per cui – seppur impiegando sfaccettature linguistiche e normative proprie – gli obiettivi sono, tendenzialmente, univoci.

Guardando più da vicino alla responsabilità parentale in Polonia e Italia, per quanto in linea di principio possa essere intesa in modo analogo, sussistono delle differenze nell'uso della terminologia per riferirsi alle conseguenze che il suo mancato adempimento ha per i genitori. Infatti, la trasgressione dei doveri che i genitori hanno verso i figli può condurre alla decadenza della loro "potestà genitoriale", ossia alla riconsiderazione in chiave negativa dei loro rapporti con i figli. Da evidenziare, inoltre, che la prospettiva di "potestà genitoriale" tiene in considerazione soltanto gli obblighi che i genitori hanno verso i figli e non viceversa, mentre quella di "responsabilità genitoriale" associa agli obblighi dei genitori verso i figli anche quelli dei figli verso i genitori. A differenza della legge polacca, nella quale si fa ancora riferimento al concetto di "potestà", in Italia si parla ufficiosamente di "responsabilità genitoriale" già dal 2012 e in modo ufficiale dal 2014. Più semplicemente, il termine "responsabilità", pur trovando impiego nell'ambito giuridico, trattiene una connotazione morale che il concetto di "potestà", primariamente giuridico e in tal senso "rigido" non considera. Ciò è dovuto al fatto che, anche in contesti legali, il concetto di responsabilità riflette l'idea di dover rispondere per le proprie azioni o decisioni, il che implica una valutazione etica o morale delle conseguenze e degli obblighi associati. La "potestà" è la situazione giuridica soggettiva che implica l'assegnazione di un *potere* a un individuo al fine di proteggere l'interesse di un minore. Tuttavia, il titolare di questa potestà non ha il potere di decidere se esercitare o meno tali poteri, né può rifiutarsi di farlo; è invece obbligato ad avvalersene nell'interesse del bambino (Fanlo y Cortés 2008). La "responsabilità", invece, implica la conformità a un impegno preso e sottintende l'accettazione di ogni conseguenza, sia da un punto di vista giuridico che morale. Tali differenze sono individuabili sia attraverso la lettura delle normative, sia attraverso la *query* delle frequenze delle parole, la quale ne consente un riscontro più concreto.

Considerando in prima battuta l'uso ricorsivo della parola "bambino" in tutte e tre le aree tematiche analizzate (1. la limitazione e la decadenza della potestà genitoriale - 206; 2. la domanda di custodia del minore e affidamento congiunto ed esclusivo - 58; 3. lo scioglimento dell'adozione e le

condizioni per lo stesso - 110), ciò che emerge è una visione pedocentrica del sistema di giustizia polacco che sta alla base di tutte le decisioni giuridiche aventi tra i protagonisti della vicenda soggetti di minore età. Tuttavia, se l'“interesse” del bambino è da considerare sempre al primo posto, la centralità della genitorialità e, in generale, del sistema famiglia sembra essere estremamente forte. L'analisi delle frequenze mostra la forte intensità con la quale la parola “genitori” compare tra le sentenze polacche, diversamente che in quelle italiane. Infatti, per il primo gruppo di sentenze polacche, dopo la parola “bambino”, figurano le parole “genitori” e “figlio”, atte a focalizzare l'attenzione sui ruoli da questi giocati all'interno della relazione e sulle responsabilità che questi comportano. Di seguito appaiono vocaboli che rimandano direttamente alla dimensione giuridica: tribunale (69); minore (52); potestà (46); genitoriale (42); procedimento (37). Nondimeno, il corpus presenta anche le parole “famiglia” (sesto posto, 47) e “sviluppo” (decimo posto, 37). Una delle principali narrazioni che l'analisi testuale delle sentenze suggerisce è una narrazione della famiglia che la intende come fondamentale *microsistema sociale* nel quale il bambino è profondamente immerso e, per questo, direttamente influenzabile dai suoi vari componenti. Questo dato rappresenta un primo importante elemento per considerare il Superiore Interesse del Minore nella generale prospettiva polacca. Inoltre, sebbene i documenti polacchi presentino una rilevante reiterazione delle *multi-words* “autorità parentale” e “potestà genitoriale”, anche il termine “responsabilità” è presente nel set di parole utilizzate dai giudici. In particolare, guardando ai contesti specifici all'interno dei quali tale parola è impiegata, essa sembrerebbe rinviare tacitamente e in *stricto sensu* alla “responsabilità giuridica”, e quindi non all'accezione morale alla quale essa potrebbe essere associata.

Relativamente alla limitazione e/o decadenza della responsabilità genitoriale in Italia, dal punto di vista normativo vale quanto detto inizialmente. Infatti, per effetto della legge di riforma della filiazione (legge 2012 n. 219) e del decreto legislativo 2013 n. 154 – le cui previsioni sono entrate in vigore dal 7 febbraio 2014 – in Italia si parla oggi di “responsabilità genitoriale” e non più di “potestà genitoriale”. Tuttavia, è lecito chiedersi *se e come* questo spostamento del *focus* si realizza in concreto e *se e come* questa modifica emerge dall'analisi testuale. Effettivamente, il richiamo alla “potestà genitoriale”, così come tradizionalmente intesa, è limitato ad una sola delle quattro sentenze del corpus. Per il resto si fa sempre e solo riferimento alle “responsabilità genitoriali”, all'“assunzione di responsabilità genitoriale” e alle “relative responsabilità genitoriali”. In riferimento a questo argomento, è significativo menzionare una sentenza analizzata, nella quale viene sottolineato che i genitori sono titolari di una “responsabilità genitoriale” nei confronti dei figli, anziché *esercitare* una potestà genitoriale. Anche se solo in parte, tale chiarimento evoca alla mente le motivazioni che hanno spinto

verso il *turn over* legislativo italiano²⁵ e ai nuovi spunti di riflessione sul ruolo che la dimensione dell'azione sociale assume in seno alla relazione genitori-figli, nell'ambito delle dinamiche familiari. Esse coinvolgono un ampio spettro di elementi chiave, tra i quali l'assistenza, la prevenzione e la gestione delle crisi, l'educazione e la protezione dei diritti. Pertanto, la sensibilità verso tale distinzione appare piuttosto forte ed evidente (lo ribadiamo, tenendo presente il carattere esplorativo della ricerca e, quindi, la non generalizzazione e rappresentatività dei dati in nostro possesso).

Due tra le parole più frequenti nei documenti italiani e che destano peculiare interesse sono "riconoscimento" (77) e "l'eccezione" (34). Considerando il significato delle suddette parole, "riconoscimento" potrebbe indicare sia l'accertamento dell'identità di un soggetto e/o di certe sue caratteristiche, sia l'identificazione di un fatto in quanto corrispondente a evidenza – ad esempio, il riconoscimento di un diritto. "L'eccezione", invece, potrebbe fare riferimento ad una istanza giuridica con cui il convenuto domanda il rigetto della domanda avanzata dall'altro attore. Invero, approfondendo i legami tra le parole, "riconoscimento" si allaccerebbe frequentemente ad alcune delle *multi-words* più ricorrenti, quali "rapporto di filiazione", "falso riconoscimento", "*favor veritatis*", "verità biologica", "curatore speciale". "L'eccezione", invece, è iterativamente congiunta a "difetto di veridicità" e "appello incidentale". In ogni caso, si tratta di parole fortemente connotate in senso giuridico. In Italia, si rileva una prevalenza della dimensione giuri-

25 In Italia, la prima significativa trasformazione, sia dal punto di vista terminologico che sostanziale, nel rapporto genitori-figli, si manifestò con la riforma introdotta tramite la Legge n.151 del 19 maggio 1975. Essa rivoluzionò organicamente il diritto di famiglia in risposta a numerose pressioni da parte di dottrina e giurisprudenza. Infatti, *dalla concezione autoritaria della patria potestà, in virtù della quale il padre esercitava i suoi diritti sulla prole e sulla moglie, si passa a una diversa visione in cui l'interesse dei figli e la loro tutela assumono rilievo preminente*. In realtà, questa evoluzione aveva iniziato a manifestarsi prima del 1975, grazie a una serie di pronunce giurisdizionali che avevano portato a nuove interpretazioni del diritto e avevano contribuito a modificare la percezione sociale di tali questioni. In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 26 giugno 1967 (in riferimento all'art. 316 c.c.) ebbe un impatto significativo nell'ambito civile, mentre la sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 5 febbraio 1964 (in riferimento all'art. 574 c.p.) influenzò la sfera penale. Con tutto ciò, nonostante l'abbandono della potestà maritale avesse portato verso un piano di parità, almeno formale, tra i genitori, rimasero delle significative disuguaglianze sostanziali. Pertanto, sebbene la riforma del 1975 abbia gettato le basi per un graduale cambiamento del concetto e del contenuto della potestà, il diritto di famiglia non subì profonde trasformazioni per trent'anni. Saranno, infatti, la L. n. 219 del 2012 e il successivo D. lgs. n. 54 del 2013 a riformare nuovamente il diritto di famiglia ad apportare degli importanti e decisivi cambiamenti, tenendo soprattutto conto del continuo mutare del rapporto genitori-figli. Adesso, infatti, viene posto l'accento in misura maggiore sull'interesse dei figli minori in formazione, sulla pari dignità di tutti i membri della famiglia, nonché sul principio solidaristico che impone ad ogni membro di collaborare nell'interesse della famiglia (Capaccio 2022).

dica rispetto a quella sociale, aspetto evidenziato anche dalla scarsa presenza della parola “bambino” all’interno del corpus. Ciò rappresenta una differenza significativa rispetto alla Polonia. Al suo posto prende spazio la parola “minore” (122), più centrata a livello giuridico in quanto specificatamente riferita alla persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Anche il richiamo alle “competenze” e alle “qualifiche” risulta maggiore in seno al set di sentenze polacche, mentre la parola “collaborazione” sembrerebbe avere eguale peso in entrambi i corpora.

Per mezzo della *Word Sketch Difference* si è poi esaminato il nesso tra le parole precedentemente considerate: “responsabilità” e “interesse”, “potestà” e “competenza”, “collaborazione” e “interesse”, fatta eccezione per “potestà” e “qualifica”, le quali – a causa della loro mancanza di utilizzo nel contesto delle sentenze italiane considerate – non hanno prodotto risultati. Tuttavia, al fine di generare informazioni utili anche sul tema delle “qualifiche” e, perciò, delle “competenze”, il confronto tra “potestà” e “qualifica” è stato sostituito con quello tra “competenza” (parola, comunque, scarsamente presente nelle sentenze italiane) e “responsabilità”. Riguardo al primo confronto tra “responsabilità” e “interesse”, il verbo riferito a “responsabilità” e con il quale quest’ultima ha un forte legame è “assumere”. Questa *assunzione di responsabilità* è sempre riferita ai genitori (“responsabilità genitoriale/genitoriali”) e in un caso isolato si fa esplicitamente riferimento alla “filiazione” quale oggetto di tali responsabilità. Ciò concorda con la parola e il concetto di “interesse”, il quale – presentato nei documenti come ‘pubblico’, ‘esclusivo’, ‘prioritario’, ‘preminente’ e ‘superiore’ – ha come destinatario il “figlio” “rispetto alle figure genitoriali” e “rispetto a tutti gli altri”. Il legame tra “potestà” e “competenza” avvalorava quanto detto prima in merito alla desuetudine nell’utilizzo dell’espressione “potestà” in Italia. Essa viene presentata soltanto due volte, una delle quali è servita all’interprete per disambiguare il contenuto della sentenza e aiutare nell’interpretazione delle norme citate nel ricorso. Interessante notare che la “competenza” non è molto richiamata e l’unico richiamo che si riscontra è riferito all’articolo 3 della Convenzione ONU del 1989 in cui si recita che

...in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

La terza *Words Sketch Difference* tra “collaborazione” e “interesse” non sembrerebbe mostrare nulla di significativo in termini di ricorsività. L’unico richiamo, infatti, è circostanziale ai fatti narrati nella sentenza. Lo stesso vale per il confronto tra “competenza” e “responsabilità”.

Tirando le fila in merito a questo primo segmento di indagine, sembrerebbe che le differenze nell'uso delle locuzioni "potestà genitoriale" e "responsabilità genitoriale" tra i due Paesi tendano a livellarsi in virtù del fatto che i documenti polacchi enfatizzano in maggior misura il tema della *collaborazione* e della *competenza* rispetto alle sentenze italiane esaminate. Inoltre, l'uso ricorrente di specifiche parole nei corpora polacchi sembrerebbe evidenziare la presenza di una dimensione sociologica nello sfondo delle decisioni giuridiche prese, nei significati attribuiti alle parole e soprattutto nell'ambito dell'istituzione familiare.

In generale, riguardo al contesto italiano salta all'attenzione che, malgrado tra le motivazioni della decisione emergano spesso degli elementi atti a disambiguare e rendere più agevole la comprensione della decisione impugnata dalla Corte, il riferimento ciclico ad espressioni estremamente tecniche potrebbe far passare inosservato il carattere della nozione di "responsabilità genitoriale", la quale rappresenta un'importante linea di demarcazione con il passato. Malgrado una delle peculiarità della giurisprudenza venga spesso individuata nell'uso di un linguaggio estremamente strutturato e impregnato di tecnicismi, apparirebbe utile (ri)considerare il modo di comunicare una norma, un concetto e/o un fatto ai cittadini. Un linguaggio maggiormente comprensibile andrebbe nella direzione auspicata da buona parte della letteratura – anche giuridica – di educare i cittadini ai valori che lo stesso Stato di diritto e sociale intende trasmettere loro. In un certo senso, la scelta delle parole per esprimere e interpretare una norma – rappresenta l'indicatore di una forma mentis e, quindi, anche della cultura giuridica di un Paese. Il fatto che l'ordinamento polacco parli più spesso di sistema familiare, sviluppo e competenze è significativo. È evidente che per poter effettuare una riflessione più accurata sull'argomento sarebbero necessari ulteriori studi e ricerche, magari con un campione più ampio e una analisi approfondita della storia dei due Paesi. Tuttavia, sia l'Italia sia la Polonia sembrano attenti all'individuazione dei fattori di rischio che possono compromettere il sano sviluppo psico-fisico dei minori. La Polonia, in particolare, pur non avendo ancora rinnovato il termine "potestà genitoriale", sembra orientata a una maggiore ampiezza della nozione tradizionale di potestà, riferendosi al minore non come soggetto sottoposto ad un'autorità (come il termine potestà lascerebbe intendere) ma di persona con pari dignità, non solo oggetto di tutela, ma soprattutto soggetto di diritti.

Da un punto di vista teorico-normativo, l'area tematica dedicata all'affidamento congiunto ed esclusivo del minore e alla sua domanda di custodia ha mostrato molti punti di contatto tra i due Paesi. L'unico elemento di discrepanza sembrerebbe la presenza di una più corposa normativa in Italia. Di fatto, capita spesso che i tribunali polacchi decidano in materia basandosi su disposizioni molto generali e ciò creerebbe non pochi conflitti sulla loro interpretazione in caso di successivo disaccordo tra le parti. A differenza

delle sentenze polacche che, oltre a chiarire nelle loro affermazioni chi sono i soggetti interessati del procedimento, prediligono l'uso di parole aperte e non strettamente circoscritte all'ambito giuridico, le sentenze italiane sembrerebbero essere più aderenti alla tradizionale impostazione giuridica. Infatti, le parole italiane più frequenti si riferiscono ai presupposti e ai fattori maggiormente affrontati in questioni afferenti alla custodia dei figli minori, quindi l'“abitazione” e la “residenza”, come anche la preposizione/avverbio di luogo “presso” (23) – collocata al nono posto per ricorsività. Inoltre, i soggetti coinvolti nel processo sono per lo più indicati come “ricorrente” e “resistente”, connotandoli principalmente per il loro ruolo in seno al processo. È poi significativo il diverso uso delle parole “custodia” e “affidamento” nei dati in nostro possesso. La Polonia, infatti, fa un uso sporadico delle parole “l'affidamento” (1) e “dell'affidamento” (1), a dispetto della parola “custodia” (11) nettamente dominante per esprimere il medesimo concetto. Al contrario, le sentenze italiane vagliate fanno un uso esclusivo della parola “affidamento” (5), “dell'affidamento” (1), “l'affidamento” (1), “sull'affidamento” (1); la parola “custodia” non è presente in nessuna delle due sentenze esaminate. Da un punto di vista giuridico, la parola ‘custodia’ e la parola ‘affidamento’ significano pressoché la stessa cosa, in quanto “l'atto di affidare” sta a simboleggiare il “dare in custodia”. Tuttavia, diversamente dalla parola custodia – la quale indica preferibilmente l'atto di custodire, sorvegliare, curare e assistere –, la parola “affidamento” restituisce *anche* l'idea di affidabilità e fiducia, collegandosi a caratteristiche fondamentali che il giudice deve tenere in considerazione per decidere ciò che vale nell'interesse superiore del bambino implicato in quella particolare causa – ad esempio, la serietà e la validità del genitore o tutore che ne chiede la custodia.

Il “superiore interesse” del minore rimane centrale, ma è più frequente l'uso di tale locuzione nel corpus polacco rispetto a quello italiano. Inoltre, tra le *multi-word*, emergono espressioni che sottolineano l'impegno delle Corti polacche nel garantire il benessere dei bambini coinvolti in controversie familiari o situazioni di disagio a seguito di separazioni o divorzi dei genitori. In tal senso, è ricorrente il richiamo alle “competenze educative”, allo “psicologo esperto” e molta attenzione è direzionata ai potenziali o reali “problemi di sviluppo” che il bambino potrebbe avere in seguito a certi traumi e/o circostanze famigliari. Un'altra parola multipla ricorrente è “legame emotivo”, la quale è sempre accostata al processo di identificazione del preminente interesse del minore e alla valutazione delle possibili conseguenze emotive che potrebbe avere un eventuale distacco con uno dei genitori o con entrambi.

L'osservazione della concordanza della parola ‘valutazione’ (19) nelle sentenze polacche mostra infatti come alla base di ogni decisione relativa alla custodia esclusiva o condivisa del bambino sia previsto il confronto con periti giudiziari e, nei casi più gravi, con assistenti educativi domiciliari,

psicologi e assistenti sociali. Invece, la concordanza della parola 'valutazione' (8) nelle sentenze italiane tende a concentrarsi principalmente sulle valutazioni effettuate a priori dal ricorrente, dal consulente d'ufficio o dalla Corte d'Appello. Non vi è cenno a professionalità estrinseche a quelle giudiziarie per la valutazione specifica dei bisogni di cui il minore è portavoce nelle circostanze familiari indagate, anche se ciò non può significare che in Italia non vi sia questa particolare attenzione. Difatti, oltre all'impossibilità di generalizzare i risultati, sorge la questione della presenza e del contributo dei magistrati onorari non togati in Italia. Questi sono portatori di competenze e conoscenze diverse da quelle giuridiche, contribuendo in tal modo a migliorare la comprensione e l'approccio alle questioni relative ai minori. Nondimeno, il sistema italiano è riconosciuto come uno dei più virtuosi in Europa (Panzavolta et al. 2015; Vanderhallen et al. 2016). In ogni caso, sebbene la Polonia non sia tra i Paesi europei più virtuosi in termini di politiche sociali destinate a famiglia e infanzia, dimostra di essere un Paese attento alla loro tutela. Negli ultimi anni, soprattutto in seguito alla pandemia da Covid-19, lo Stato si è impegnato nel varare politiche sociali mirate a questi ambiti. Tuttavia, gli sforzi compiuti non sono ancora sufficienti secondo i dati riportati dagli SGI - Sustainable Governance Indicators nel 2022 (SGI - Sustainable Governance Indicators 2022).

Infine, per quanto concerne la macro-tematica relativa alle condizioni utili per l'adozione di un bambino e per la sua revoca, non sussistono significative differenze tra i due Paesi, ad eccezione del fatto che negli ultimi anni in Italia è stata parzialmente aperta la possibilità di adottare un bambino da parte dei single e delle coppie di fatto²⁶, pur a condizioni specifiche²⁷. Ancora una volta, la *Word Frequency Query* e la *Sketch Difference Analysis* delle sentenze polacche mostrano un significativo richiamo a concetti legati al tema della competenza, al microcosmo familiare e ai suoi sistemi di soste-

26 Recentemente, i Sindaci di diverse città italiane, tra cui Torino, Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Bari, hanno preso posizione con una mobilitazione a sostegno del riconoscimento dei diritti delle coppie omogenitoriali. In particolare, figure come Beppe Sala di Milano e Dario Nardella di Firenze hanno annunciato la volontà di procedere con la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali residenti nei rispettivi comuni. Tuttavia, il dibattito sulla registrazione delle adozioni delle coppie omogenitoriali ha scatenato una vibrante polemica politica. Una sentenza importante in merito è stata emessa dalla Cassazione con il numero 9006/2021. Questa pronuncia stabilisce chiaramente che il riconoscimento automatico del rapporto di filiazione con il genitore intenzionale, basato sul contratto di maternità surrogata e sugli atti di autorità stranieri, non è funzionale al miglior interesse del minore. Pertanto, il provvedimento giudiziario straniero e l'originario atto di nascita, che indicano il padre d'intenzione, non possono essere trascritti in Italia.

27 A oggi, la Polonia è uno degli ultimi sei paesi appartenenti all'Unione Europea a non riconoscere le unioni civili tra persone dello stesso sesso e a non prevedere alcuna disciplina né tutela dei rapporti di filiazione omoparentale assieme a Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia.

gno, ai legami parentali e alla sfera emozionale del bambino. Le *multi-words* italiane presentano, invece, una serie di vocaboli più tecnici, quali “domanda di adozione”, “affidamento preadottivo”, “dichiarazione di adottabilità”, “stato di adottabilità”, “stato di abbandono”. Ciò sembrerebbe supportare l’idea secondo la quale il linguaggio adoperato dai giudici nelle sentenze risulti sovente limitato nella sua comprensione ad un vasto pubblico. Difatti, essendo le sentenze documenti legali pubblici, una chiara esposizione dei fatti e delle decisioni risulterebbe importante per garantire la trasparenza e la giustizia nel sistema; sebbene i destinatari principali di una sentenza siano le parti coinvolte, è auspicabile che il linguaggio e la formulazione della stessa siano tali da renderla comprensibile anche ad altri interessati o al pubblico in generale.

3.2. Il ruolo dell’expertise nel processo di giustizia minorile. Analisi e interpretazione dei dati delle interviste

In entrambi i contesti giuridici, polacco e italiano, secondo l’opinione degli operatori intervistati, l’interesse superiore del minore rappresenta il fondamentale baluardo di tutela per il benessere psico-fisico dei minori coinvolti in controversie giudiziarie.

I professionisti intervistati coinvolti nel sistema giuridico minorile polacco e nell’ambito scolastico considerano il superiore interesse del minore la massima priorità. Questo implica fornire *assistenza* e promuovere il *benessere* del bambino, assicurandosi che cresca in un ambiente favorevole per un suo sviluppo equilibrato. Si punta a rispettare i suoi diritti e a adattare l’ambiente educativo alle specifiche esigenze psicologiche, educative e sociali del minore.

Alcuni esperti italiani intervistati, operanti in ambito legale, evidenziano, poi, che, se da una parte nel nostro Paese si manifesta una crescente attenzione normativa nei confronti dei minorenni, accompagnata peraltro da ampie discussioni nelle aule giudiziarie e nei media, dall’altro vengono posti in luce alcuni limiti presenti all’interno dell’ampio contesto italiano, i quali sono perlopiù connessi alla mancanza di strumenti e/o risorse necessarie per la realizzazione e il perseguimento di tale principio. Si sottolinea quanto questo principio sia decisamente legato all’*individualità del minore*, alle sue *specifiche esigenze* e al *contesto familiare* e, dunque, alla necessità di un *approccio normativo specializzato*. In tale direzione, uno degli avvocati ascoltati lo definisce come un *obiettivo*:

In realtà, il superiore interesse del minore è un obiettivo, ma non lo determiniamo noi in quanto operatori [...] sostanzialmente per noi è un principio fondamentale che dev’essere sempre rispettato e tenuto a mente [...]. Noi

non lo determiniamo in quanto non sta a noi determinarlo, lo abbiamo ben presente e cerchiamo di supportare le attività rivolte al ragazzo, ma anche rivolte alle istituzioni, orientate proprio da questo principio. Quindi ricordiamoci che il superiore interesse è un principio cardine che sostanzialmente è all'apice di tutte le valutazioni che devono essere fatte per il minore e con il minore [...].

In ogni caso, sia gli operatori polacchi che italiani sono d'accordo nell'affermare che un'adeguata formazione e la ricerca accurata sono fondamentali per garantire un'appropriata considerazione del superiore interesse del minore.

In entrambi i Paesi, secondo le testimonianze raccolte, soprattutto dalle assistenti sociali, la famiglia costituisce il centro su cui gravitano gli interessi superiori dei bambini, poiché viene concepita come nucleo di affettività per eccellenza di cui ciascun bambino necessita per sviluppare la propria personalità e il proprio equilibrio psico-emotivo. Tuttavia, sebbene essa costituisca la prima agenzia di socializzazione del bambino, non sempre risulta idonea a prendersi cura di lui nel giusto modo, a rappresentarlo legalmente e farsi promotrice dei suoi bisogni più profondi. In questi casi, sebbene in linea di principio si segua la medesima linea di condotta, si riscontrano alcune differenze nelle azioni intraprese. In Polonia, a fianco di una burocrazia più snella, si registra un sostegno dello Stato caratterizzato dalla maggiore erogazione di bonus economici che consente una più estesa e capillare presenza di educatori domiciliari e strutture di cura per i vari distretti. Al contrario, in Italia, l'iter processuale tende ad essere maggiormente vincolato alle fasi processuali, e ciò comporta una minore flessibilità nelle azioni intraprese a favore dei minori. L'allontanamento del minore, nelle parole di una delle professioniste italiane intervistate, rappresenta alle volte *"il male minore tra cui scegliere per salvaguardare il suo superiore interesse"*²⁸, che verosimilmente è quello di vivere in un ambiente confortevole e sano. In altri termini, ciò suggerisce che un provvedimento che dovrebbe essere adottato solo in circostanze eccezionali rischierebbe di essere applicato in modo sistematico a causa di inefficienze presenti all'interno del sistema giudiziario e del sistema statale nel suo complesso.

Queste considerazioni fanno riflettere su un aspetto delicato: la distanza tra formalizzazione giuridica e politiche di welfare. Pur essendo l'Italia considerata uno dei Paesi europei più avanzati in termini di giustizia minorile, dal punto di vista sia normativo sia professionale (Vanderhallen et al. 2016), si trova ad affrontare evidenti difficoltà nel gestire le richieste di assistenza

28 Le citazioni estrapolate dalle interviste racchiudono il senso generale della risposta ricevuta e non rappresentano una traduzione letterale, parola per parola, di ciò che è stato detto dai partecipanti. Tuttavia, esse possono presentare alcune parole utilizzate direttamente dall'intervistato/a e ritenute centrali dall'intervistatore.

e, dunque, le varie istanze giuridiche in modo efficace. Al contrario, in base alle testimonianze raccolte degli esperti polacchi, anche in presenza di vuoti normativi la Polonia sembra essere in grado di far fronte alle sfide grazie all'erogazione di risorse economiche da parte dello Stato, alla presenza di qualificate risorse umane e alla sinergica collaborazione tra gli esperti del settore. Piuttosto, gli intervistati polacchi hanno evidenziato come le principali difficoltà del loro lavoro siano spesso legate a famiglie inadeguate, che si rifiutano di accettare l'aiuto offerto o di ammettere che il loro figlio abbia un deficit cognitivo o di altro tipo, rappresentando così una sfida significativa per gli operatori del settore.

Ad esempio, dall'indagine emerge una significativa disparità tra la presenza costante di assistenza educativa domiciliare in una determinata località polacca e la carenza di assistenti sociali in un'altra italiana, la quale differisce dalla prima per la presenza di una popolazione leggermente più contenuta e una superficie leggermente più estesa della seconda. Ciò solleva la questione dell'importanza delle azioni che lo Stato dovrebbe intraprendere per colmare tali lacune.

Secondo un avvocato specializzato in diritto minorile, che ha acquisito esperienze lavorative a livello internazionale, l'Italia dispone di professionisti altamente qualificati, ma la mancanza di nuove assunzioni e di finanziamenti per sostenere le famiglie si risolve nella sofferenza del sistema assistenziale italiano su diversi livelli e, di conseguenza, va contro gli interessi del minore che potrebbe non beneficiare nei tempi dovuti delle garanzie definite come più adatte per la sua specifica situazione.

Un'assistente sociale italiana ha affermato che il superiore interesse del minore viene riconosciuto e rispettato, ma i tempi possono essere lunghi a causa della lentezza della burocrazia e della mancanza di personale. Ha sottolineato, infatti, come *“il tempo del minore non sia il tempo dell'adulto”* e che *“anche un breve ritardo nell'attuazione delle azioni necessarie può avere un impatto significativo sulla vita del minore”*. Ha anche rilevato che la mancanza di risorse sufficienti può in certi casi impedire di percorrere l'interesse superiore del bambino, poiché *“senza un adeguato sostegno alla famiglia non si può aiutare il minore”*. Ha, infatti, sottolineato che *“il bambino non è collocato in una situazione astratta dal tribunale”*, poiché non esiste in un contesto isolato, ma fa parte di una famiglia. In tal senso, i professionisti che a vario titolo lavorano per il riconoscimento e l'applicazione dei suoi diritti hanno il *“dovere di attivarsi per sostenerla”*. Tuttavia, nota anche con amarezza come il più delle volte non sia possibile fare nulla di significativo perché in assenza di risorse sufficienti.

Un'altra riflessione emersa dalle interviste riguarda il ruolo del pedagogo nei due Paesi. Tale figura professionale è specialista dei processi educativi, formativi e di apprendimento e si occupa di accrescere il potenziale umano e di acquisizione del bambino attraverso l'osservazione, l'analisi dei bisogni

educativi della persona e la strutturazione di interventi di natura pedagogica. Tale professionalità, inserita nel contesto scolastico, assume un ruolo di coordinamento non indifferente per l'intero sistema scuola, rispondendo del suo operato direttamente al dirigente scolastico. Tuttavia, sebbene in Polonia non sia stato difficile rintracciare questa figura professionale e procedere quindi con l'intervista, in Italia si discuteva ancora fino a pochissimo tempo fa sull'approvazione o meno del DDL S. 1319 (*"Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante"*), la cui prima disquisizione in Senato risale al 3 giugno 2019 e che in data 21 giugno 2021 è stato ritirato in maniera definitiva. Infatti, dalle parole di un pedagogista polacco, emerge forte la volontà di affermare il legame profondo tra pedagogia e didattica e tra pedagogia e *bisogni* del bambino. Inoltre, la presenza della psicologa nella scuola polacca risulta essere altrettanto importante nonché strumento di facilitazione, al fianco del pedagogista e degli insegnanti, nello svolgimento delle attività didattiche e ludiche:

Il pedagogista è una sorta di garante dei diritti dei bambini all'interno della scuola. Infatti, collabora con tutto il personale scolastico per individuare nel miglior modo possibile gli interessi dei bambini. La figura dello psicologo è anch'essa fondamentale, poiché possiede le competenze per comprendere meglio lo stato di benessere mentale e affettivo dei bambini. Insieme abbiamo il compito di mostrare ad ogni bambino i propri punti di forza, le qualità più belle, il proprio potenziale. È importante mostrar loro dove sbagliano, ma altrettanto importante è far capire loro che possono sempre migliorare e che ognuno di loro è unico. Molti bambini non hanno autostima e questa mancanza di amore per sé stessi condiziona la loro vita scolastica e i loro processi di socializzazione. Pertanto, la presenza del pedagogista e dello psicologo nella scuola ha anche l'obiettivo di supportare il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale scolastico in modo da garantire un'effettiva tutela del principio del superiore interesse del bambino.

In considerazione dei concetti di "collaborazione" e "multidisciplinarietà", in entrambe le realtà esaminate questi elementi rappresentano i principali dispositivi su cui i sistemi – sia quello giuridico sia quello socio psico-pedagogico – puntano per implementare e difendere i preminenti interessi e bisogni dei fanciulli. Questo perché il superiore interesse del minore rappresenta il risultato di un processo individualizzato, un esito complesso ed eterogeneo per il quale risulta fondamentale il ruolo svolto da ciascun professionista e nel quale la condivisione che si realizza tra gli esperti rappresenta l'effettiva chiave di (s)volta per leggere e dare voce alle necessità del bambino. A riguardo, un avvocato italiano afferma che:

La comunicazione tra le varie figure professionali è importantissima. L'osservazione deve essere semplice, deve essere sistematica, deve essere fatta da soggetti formati quanto più possibile su tutto. [...] La condivisione dei saperi è sempre una cosa positiva. La comunicazione di tutti gli indicatori che possono venire fuori da un'osservazione semplice ma continua, fatta ovviamente da personale formato e qualificato e che abbia esperienza in questo settore, può portare alla corretta individuazione del superiore interesse di quel minore e, di conseguenza, può indirizzare il minore verso un percorso che più si addice a lui e che maggiormente tutela il suo superiore interesse.

In merito alla tematica della collaborazione e della multidisciplinarietà, il pedagogo e lo psicologo polacchi hanno presentato il loro metodo al fine di individuare eventuali indicatori di disagio nel minore e, quindi, sostenere quest'ultimo nel processo di tutela dei suoi diritti e dei suoi bisogni più profondi. In merito ai problemi legati allo sviluppo e all'apprendimento, essi seguono generalmente due fasi. La prima consiste nell'osservare il comportamento dei bambini durante le lezioni scolastiche, in collaborazione con gli insegnanti, in modo da cogliere segnali e capire se il bambino apprende normalmente o se vive dei disagi:

In molte situazioni collaboriamo con l'insegnante per ottenere maggiori informazioni sul bambino e redigere un documento sul suo comportamento, in cui si indica ciò che va bene e ciò che non va bene. Il lavoro di squadra ci permette di comprendere più cose e di non trascurare nulla. Comunque, la parola chiave per questa prima fase è: osservazione dei bambini in azione.

Questa serie di sollecitazioni indubbiamente solleva una serie di interrogativi e riflessioni, specialmente in relazione alla centralità che il sistema di welfare assume nella gestione delle misure connesse all'assistenza e alla tutela dell'interesse del minore.

Dalla metà del secolo scorso tutti i Paesi europei, in diversa forma e con diversa intensità, hanno orientato molteplici misure di welfare sotto forma di prestazioni in denaro e servizi, sui piani sociale e sanitario. Tuttavia, nell'ultimo trentennio tutti gli Stati hanno dovuto fare i conti con il sovrapporsi di situazioni contingenti che hanno messo in crisi le consolidate configurazioni istituzionali di welfare. Si sono, infatti, osservati profondi processi di mutamento che hanno determinato il sorgere di situazioni di necessità per certi versi "nuove", tra cui il bisogno di cura, le trasformazioni nell'ambito del mercato del lavoro, l'aumento di famiglie in stato di povertà e il preoccupante aumento della povertà minorile (Castro 2018). In Italia l'ambito dell'assistenza è stato disciplinato dal D.P.R. n. 616/77 che ha indicato con "servizi sociali" un ambito organico di competenze attribuito alle regioni (articolo 117 della Costituzione), senza però specificarne ulteriormente le attività. L'assenza, per molto tempo, di una legge-quadro di disciplina del

settore ha favorito il permanere di una certa debolezza nel contenuto del concetto giuridico di servizio sociale, che nei diversi contesti regionali ha determinato il consolidarsi di una estrema eterogeneità nei contenuti dei diritti sociali e nel loro soddisfacimento (Pennisi 1988).

In ogni caso, nel suo impegno a migliorare la tutela dei diritti dell'infanzia, l'Italia ha compiuto notevoli passi avanti. Il dodicesimo Rapporto del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC) offre uno sguardo dettagliato su questo percorso, delineando sia i successi che le sfide intraprese. In questo contesto di evoluzione, le risorse destinate all'infanzia hanno assunto un ruolo di rilievo, evidenziato dal contributo del Fondo Nazionale Politiche Sociali e dall'implementazione dell'Assegno Unico e Universale. Tali iniziative non solo riflettono un impegno tangibile, ma consolidano anche un quadro normativo più robusto, segnando una svolta significativa per la tutela dei diritti dei minori.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto attraverso bandi mirati per interventi infrastrutturali nel sistema integrato zero-sei, sostenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo impegno verso un potenziamento delle infrastrutture educative per l'infanzia dimostra una visione proattiva e orientata al futuro.

Tuttavia, non possiamo ignorare le sfide residue. La mancanza di una programmazione coordinata tra i vari livelli di governo rappresenta un ostacolo, e la complessità nel monitorare tutte le risorse destinate all'infanzia richiede un'attenzione particolare. Per garantire il successo delle iniziative intraprese, diventa essenziale un efficace accompagnamento da parte del Ministero dell'Istruzione e delle amministrazioni regionali. Questa collaborazione stretta è fondamentale per affrontare in modo integrato le sfide rimanenti e consolidare i progressi ottenuti (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 2023).

In Polonia, all'incirca negli anni '80 del Novecento, il sistema di pianificazione centrale comunista del welfare aveva effettuato un'ampia varietà di pagamenti per sovvenzionare i cittadini che rientravano in determinate categorie, scoraggiandone però altre da un altro lato. Ben presto, però, vennero alla luce i gravi tagli che la pianificazione del welfare aveva generato in alcuni ambiti, come il sistema sanitario e il sistema previdenziale. Anche se una percentuale più alta della popolazione aveva bisogno di servizi sociali a causa dell'elevata disoccupazione in quel periodo, la necessità di ridurre il deficit di bilancio del governo causò ulteriori drastici tagli in molti servizi. L'inversione di questa tendenza, negli anni '90, dipese molto dalla velocità con cui l'economia polacca riuscì a riprendersi dalla crisi di transizione e dall'efficienza delle nuove burocrazie assistenziali (Curtis 1994; Pizzuti 2019).

Attualmente, il governo polacco ha implementato nuove politiche sociali a sostegno delle famiglie e dei minori, sostenendo in tal modo le famiglie e

garantendo il benessere dei minori attraverso una combinazione di incentivi finanziari e servizi di assistenza. L'introduzione del "Capitale di Assistenza Familiare" nel 2022 fornisce un sostegno finanziario ai genitori di bambini di età compresa tra 12 e 35 mesi. Il programma "Family 500+", lanciato per la prima volta nel 2016, il quale ha fornito sostegno finanziario significativo alle famiglie raggiungendo circa 6,5 milioni di bambini, è stato trasferito all'Istituto di assicurazione sociale nel 2022²⁹.

La Polonia adotta un approccio integrato per implementare l'Agenda 2030, garantendo la tutela dei diritti dell'infanzia attraverso una sinergia tra gli attuali strumenti legali e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Il paese riconosce la reciprocità tra l'Agenda 2030 e i diritti dell'infanzia, suggerendo che tali legami debbano essere esaminati analiticamente e supportati da un quadro istituzionale robusto. Il coinvolgimento attivo delle istituzioni nazionali per i diritti umani e delle istituzioni indipendenti per i diritti dei bambini è considerato essenziale per indagare questioni sistemiche e strutturali di disuguaglianza e discriminazione. La partecipazione di tali organi nei processi di revisione nazionale dell'Agenda 2030 contribuirà a garantire la tutela completa dei diritti di tutti i bambini (Implementation of the Sustainable Development Goals in Poland. The 2023 National report 2023).

Riguardo, poi, l'esercizio del diritto fondamentale alla partecipazione e all'ascolto (art. 12, CRC) dei bambini nei processi decisionali, uno studio dettagliato condotto da Alexandra Filipova e Krystyna Heland-Kurzak (2020) ne fornisce una prospettiva approfondita in ottica comparata con la Russia. Tale ricerca mette in luce aspetti distinti, concentrandosi sulla legislazione, sulle pratiche sociali e sull'interazione delle istituzioni. In particolare, in Polonia, l'espressione delle opinioni dei bambini a quello che viene definito il "primo livello di partecipazione" è ben organizzata. Tuttavia, per quanto riguarda il "secondo livello", che implica il coinvolgimento diretto dei bambini nel processo decisionale, mancano pratiche effettive, ma al contempo va notato che esiste una vasta letteratura educativa e metodologica, tra cui manuali e guide pratiche, finalizzata ad aiutare gli adulti nell'ascolto dei bambini. La ricerca evidenzia la presenza di due principali difensori dei diritti dell'infanzia in Polonia: il difensore civico per l'infanzia e le associazioni e fondazioni cattoliche. Questi enti non solo dispongono di particolari risorse – da intendere come fondi, supporto finanziario o altre risorse dedicate alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini, ma svolgono anche attività educative per promuovere la partecipazione attiva dei bambini. In sintesi, dunque, mentre il quadro legislativo e la consapevolezza educativa sono ben sviluppati, è riconosciuta la necessità di migliorare l'effettiva

29 V. Website of the Republic of Poland, (28.12.2021), *Important changes for families since January 2022*. URL: <https://www.gov.pl/web/family/important-changes-for-families-since-january-2022>; GUS 2023

partecipazione dei bambini nei processi decisionali in Polonia (Filipova e Heland-Kurzak 2020).

4. Conclusioni

Le riflessioni maturate attraverso le sentenze analizzate e le interviste a soggetti privilegiati operanti nell'ambito minorile hanno permesso di osservare in un'ottica ricostruttiva e *sistemica* (Luhmann e De Giorgi 2014) il superiore interesse del minore. Ciò ha significato considerarlo attraverso una lente d'osservazione orientata a "scomporlo" e analizzarlo nei suoi tratti caleidoscopici, come un risultato, un esito generato dalla ricostruzione di azioni e decisioni ad esso riferite.

La protezione dei diritti e del benessere dei minori costituisce una pietra angolare dell'etica giuridica e della società nel suo complesso. Esplorare la sentenza, individuandone le variabili fondamentali e la ricorsività di specifiche parole utilizzate dai giudici per narrare i fatti e motivarne la decisione finale, ha permesso di ricondurre il suo valore entro la specificità dell'universo minorile, dunque nelle sue molteplici sfaccettature di carattere socio-psico-pedagogico oltre che legale, incitando a una considerazione circa il ruolo che tale documento giuridico riveste nella protezione dei diritti, nella promozione dell'equità e nella responsabilizzazione del sistema giuridico.

La sentenza non è semplicemente una formalità procedurale, ma un documento che riflette la complessità delle fasi procedurali, delle prove presentate e delle argomentazioni sostenute durante il processo; essa si configura come manifestazione di quello che buona parte della letteratura sociologico-giuridica definisce "diritto in azione" e riflette l'interpretazione dinamica e responsiva delle leggi alla luce delle circostanze specifiche del caso trattato. In tal senso, il linguaggio utilizzato nella stesura della sentenza rappresenta un importante elemento di studio per l'analisi del processo che dalla definizione teorica del superiore interesse del minore passa a una sua più concreta declinazione.

Da questa indagine esplorativa emerge forte la *conditio sine qua non* di una formazione professionale che riesca a tenere conto della necessità di comunicazione tra gli attori istituzionali e sociali che, contestualmente o in fasi differenti delle vicende che vedono coinvolti i minori, operano a stretto contatto con loro. Rafforzare le risorse sociali ed economiche, fornire una formazione professionale alta, orientata anche ad una lettura degli strumenti utili a trasformare in *comunicazione*, in *scambio di informazioni* i contatti tra le varie expertise coinvolte (King 2004), adottare politiche di welfare adeguate, costituiscono elementi indispensabili per garantire la tutela e il benessere dei minori. In assenza di tali condizioni di base, il rischio è quello di un riferimento ai principi sanciti dalla Convenzione dei Diritti dell'infan-

zia vago, vuoto o, nella migliore delle ipotesi, di una sola parte degli attori coinvolti nei procedimenti (non solo) giudiziari. La Convenzione richiama, attraverso i principi in essa espressi, una dimensione sistemica di interventi. Prescindere da questa significa rinunciare a orientarsi consapevolmente in uno scenario in cui il grado e l'intensità dell'attenzione e delle paure riguardanti il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza hanno raggiunto livelli esasperati, che non sempre risultano compatibili con un reale interesse per il loro benessere.

Come descritto, le interviste realizzate in Polonia e in Italia ad esperti operanti a vario titolo a stretto contatto con i minori hanno accompagnato e sostenuto la lettura e interpretazione delle sentenze permettendoci di ricostruire alcuni passaggi del processo che vede il ricorso al suddetto principio nelle varie fattispecie giudiziarie. Agli elementi di contatto tra le due realtà indagate – primo fra tutti il ruolo fondamentale rivestito dalla famiglia quale fondamentale agenzia di socializzazione per i minori – il confronto tra Polonia e Italia ha messo in luce notevoli differenze riguardo alle azioni intraprese e alle risorse allocate in riferimento a questi ultimi. Come sancito dall'articolo 27 della CRC, l'efficace implementazione delle politiche di welfare e il grado di sostegno statale possono influenzare notevolmente la capacità del sistema giuridico di garantire una tutela adeguata e un ambiente sicuro per i minori. La riflessione critica solleva, dunque, importanti interrogativi sulle modalità di implementazione che fanno da ponte tra la previsione normativa e le *pratiche effettive* nella tutela dei diritti dei minori. Sebbene l'Italia sia riconosciuta come un paese all'avanguardia nella giustizia minorile, rimangono ancora sfide importanti da affrontare per una *efficace* gestione delle richieste di assistenza. Ciò richiede un impegno costante nell'offrire adeguata formazione professionale, adeguati finanziamenti e una stretta collaborazione tra tutte le parti coinvolte. D'altra parte, malgrado la Polonia stia dimostrando uno sforzo nell'erogazione di risorse statali e una sinergia tra esperti del settore, si trova comunque ad affrontare questioni irrisolte connesse ad una assenza di *fiducia* – il quale è da intendere come capitale sociale, leva positiva per favorire la cooperazione all'interno del sistema (Luhmann 2002) – che si manifesta, come indicato dai professionisti polacchi intervistati, nel rifiuto da parte di molte famiglie ad accettare l'aiuto offerto. Ciò sottolinea la necessità di un costante sforzo congiunto tra gli operatori del settore per rintracciare un'efficace strategia d'azione e garantire un intervento tempestivo per il bene dei minori.

In conclusione, la responsabilizzazione e la formazione di tutti coloro che operano nell'ambito della tutela dell'infanzia risultano di primaria importanza nel processo di individuazione e garanzia del benessere del bambino. Il tentativo fatto, in una logica esplorativa necessariamente aperta ad approfondimenti, è stato quello di andare oltre il mero concetto di "competenza" degli attori per interrogarsi invece sul modo in cui tale competenza

viene esercitata all'interno del complesso sistema-procedimento che conduce all'individuazione, prima, e alla messa in pratica, poi, di quanto risulta essere il superiore interesse *di quel* minore. Le competenze dei professionisti coinvolti e la loro abilità di comunicare in modo efficace tra loro e con il minore si presentano allora come elementi imprescindibili e strumenti chiave nel modellare il sistema, tanto dal punto di vista normativo quanto da quello sociale.

Riferimenti bibliografici

- Bacon, F., Frankel, S., (2014), Rethinking Children's Citizenship, *The International Journal of Children's Rights*, 22, pp. 21-42.
- Barnes, A., (2012), CRC's Performance of the Child as Developing, in Freeman, M., ed., *Law and Childhood Studies: Current Legal Issues Volume 14*, Oxford, Oxford University Press, pp. 392-418.
- Capaccio, G. (2022), Il passaggio dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale: evoluzione giurisprudenziale e dottrina, *Cammino Diritto*, maggio, p. 1-27.
- Castro, M.P., (2018), *Competenze e professioni del welfare*, Roma, Aracne Editrice.
- Curtis, G.E., (1994), The Polish Welfare System, in Curtis G.E., *Poland: A Country Study*, Washington, Federal Research Division, Library of Congress, <https://www.loc.gov/item/93046235/> (Data di accesso: Aprile 2019).
- Daly, A., (2020), Assessing Children's Capacities, *International Journal of Children's Rights*, 28, pp. 471-499.
- Darbyshire, P., Schiller, W., Macdougall, C., (2005), Extending New Paradigm Childhood Research: Meeting the Challenges of Including Younger Children, *Early Child Development and Care*, 175, 6, pp. 467-72.
- De Felice, D., (2007), *La costruzione istituzionale dell'interesse del minore. Processo penale, politiche e procedimenti*, Milano, Giuffrè Editore.
- De Felice, D., (2018), L'«interesse del minore» sospettato o imputato di reato nella fase dell'interrogatorio: riflessioni sociologiche a partire da alcune evidenze empiriche, *Studi sulla questione criminale*, XIII, 1, pp. 37-60.
- De Felice, D., (2022), La cultura giuridica, in Altopiedi R., De Felice D., Valeria F., eds., *Comprendere la sociologia del diritto. Concetti e temi*, Roma, Carocci Editore, pp.151-182.
- DeepL PRO Traduttore, (2018), DeepL Traduttore (J. Kutyłowski, Produttore), <https://www.deepl.com/translator> (Data di accesso: 2019).
- Di Lorenzo, N., (2016), Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all'interno delle relazioni famigliari,

- in Ruggeri, A., Rinoldi, D., Petralia, V., eds., *Vecchie e nuove 'famiglie' nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali* (Catania, 29 maggio 2014), Catania, Editoriale Scientifica, pp. 26-43.
- Eekelaar, J., (1994), Interests of the child and the child's wishes, in Alston, P., ed., *The best interests of the child: reconciling culture and human rights*, Oxford, Oxford University Press.
- Ewick, P., Silbey, S.S., (1998), The Common Place of Law, in Ewick, P., Silbey, S.S., *The Common Place of Law. Stories from Everyday Life: Stories from Everyday Life*, Chicago, University of Chicago Press, pp. 15-53.
- Fanlo y Cortés, I., (1999), I diritti politici del minore. Alcune considerazioni sull'idea del "bambino cittadino", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, pp. 169-188.
- Fanlo y Cortés I. (2008), *Bambini e diritti. Una relazione problematica*, Torino, Giappichelli.
- Filipova, A., Heland-Kurzak, K., (2020), Legal and social discourse of children's participation in decision-making in Poland and Russia: Comparative analysis, *Society Register*, 4, 1, pp. 61-70.
- Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, (2023), *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia: 12° rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*.
- GUS, (2023), *Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2022 r.*, *Social assistance, child and family services in 2022*, Warsaw, Statistics Poland.
- Ministry of Family and Social Policy Republic of Poland, *Important changes for families since January 2022*, <https://www.gov.pl/web/family/important-changes-for-families-since-january-2022> (Data di accesso: novembre 2023).
- Kellet, M., (2005), *Developing Children as Researchers*, London, Paul Chapman Publishers.
- King, M., (2004), *I diritti dei bambini in un mondo incerto*, Roma, Donzelli Editore.
- Kmak, M., (2021), Development of children's rights in Poland – Selected aspects, *MEST Journal (MESTE)*, 9, 1, pp. 46-53.
- Korczak, J., (1966), *Come amare il bambino*, Milano, Luni.
- Lenti, L., (2016), Note critiche in tema di interesse del minore, *Rivista Di Diritto Civile*, 62, 1, pp. 86-111.
- Luhmann N., De Giorgi R., (2014), *Teoria della società*, Milano, Franco Angeli.
- Luhmann, N., (2022), *La fiducia*, Bologna, Il Mulino.
- Maggioni, G., Baraldi, C., (1997), Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia. Introduzione, in Maggioni, G., Baraldi, C., eds.,

- Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell'infanzia*, Urbino, QuattroVenti, pp. 253-276.
- Meucci, G.P., Scarcella, F., (1984), *La tutela dei diritti del minore*, Roma, Nis.
- Milanaccio, A., (2006), Qualche riflessione epistemologica a partire dalla sociologia dell'infanzia, in D'Amato, M., Petitat, A., eds., *Infanzia e società. Per una sociologia dell'infanzia. Dinamica della ricerca e costruzione delle conoscenze*, New York, Lulu, pp.29-34.
- OHCHR, UN Treaty Body Database, (1996), *UN Treaty Body Database*, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CRC&Lang=en (Data di accesso: 23 Gennaio 2023).
- Panzavolta, M., de Vocht, D., van Oosterhout M., Vanderhallen, M., eds, (2015), *Interrogating young suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective*, Mortsel, Intersentia.
- Pennisi, C., (1988), *Istituzioni e cultura giuridica. I procedimenti come strutture di comunicazione*, Torino, Giappichelli Editore.
- Pizzuti, F.R., *Rapporto sullo stato sociale 2019. Welfare pubblico e welfare occupazionale*, Roma, Società editrice La Sapienza.
- Ronfani, P., (2013), I diritti dei bambini: vecchie e nuove questioni, *Sociologia del diritto*, 2, pp. 107-130.
- Saguy, C.A., Stuart, F., (2008), Culture and Law: Beyond a Paradigm of Cause and Effect, *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 619, 1, pp. 149-164.
- SGI (Sustainable Governance Indicators), (2022), *Social Policies. Families*, https://www.sgi-network.org/2022/Sustainable_Policies/Social_Policies/Families (Data di accesso: Gennaio 2023).
- Sirota, R., (2008), Il prisma della socializzazione, in D'Amato, M., ed., *Per un'idea di bambini*, Roma, Armando Editore, pp. 73-86.
- UN Committee on the Rights of the Child, (1989), *Convention on the Rights of the Child*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> (Data di accesso: Gennaio 2019).
- United Nations, (2014), *Poland and the Convention on the Rights of the Child: celebrating the vision of Janus Korczak that put child dignity first*, <https://violenceagainstchildren.un.org/news/poland-and-convention-rights-child-celebrating-vision-janus-korczak-put-child-dignity-first> (Data di accesso: Marzo 2019).
- Vanderhallen, M., van Oosterhout M., Panzavolta, M., de Vocht, D., eds., (2016), *Interrogating young suspects: Procedural Safeguards from an Empirical Perspective*, Cambridge, Intersentia.
- Vandenhoe, W., (2015), Children's Rights from a Legal Perspective: Children's Rights Law, in Vandenhoe, W., Desmet, E., Reynaert, D., Lembrechts, S., eds., *Routledge International Handbook of Children's Rights Studies*, London, Routledge, pp. 27-42.
- Zagrebelsky, G., (1992), *Il diritto mite*, Torino, Einaudi.

Qualità alimentare, territorio e simboli, che cosa certificano le indicazioni geografiche?¹

Food Quality, Territory And Symbols: What Do Geographical Indications Certify?

EMMA SOFIA LUNGH²

Sommario

La normativa Europea in materia di qualità dei cibi prevede due livelli di standard: la sicurezza sanitaria e la qualità biologica e geografica. Il regolamento sui regimi di qualità non definisce criteri qualitativi comuni ma protegge una presuppuesta unicità dei cibi giustificata da territorio, tradizione e proprietà organolettiche. Attraverso l'analisi di sette disciplinari di produzione, questo articolo vuole discutere se: il territorio di provenienza e le proprietà organolettiche degli alimenti sono criteri sufficienti per definire la qualità dei cibi e se il legame con il territorio sia un criterio sufficiente per considerare le indicazioni geografiche come produzioni sostenibili per l'ambiente. La ricerca socio-giuridica deve studiare da un lato quali sono le categorie dei cibi certificati e in quali sistemi produttivi si trovino e dall'altro lato, se i simboli certificatori permettano ai consumatori di riconoscere i prodotti di qualità superiore.

Parole chiave: qualità alimentare; sostenibilità; indicazioni geografiche

Abstract

European legislation on food quality provides for two levels of standards: health safety, and organic and geographical quality. The regulation on quality schemes does not define common quality criteria but protects a presupposed uniqueness of foods justified by territory, tradition, and organoleptic

1 Il presente articolo è frutto di una ricerca condotta nell'ambito del Progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Piano Nazionale Resilienza e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 – Avviso N. 341 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca. Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP D93C22000890001. Titolo progetto "ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods".

2 Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Milano - Bicocca; emmasofia.lunghi@unimib.it. <https://orcid.org/0009-0008-6172-6290>

properties. Through the analysis of seven product specifications, this article aims to discuss whether the territory of origin and the organoleptic properties of foods are sufficient criteria to define food quality and whether the link to the territory is a sufficient criterion to consider geographical indications as environmentally sustainable production. Socio-legal research needs to examine, on the one hand, the categories of certified foods and the production systems in which they are found; on the other hand, whether the certification symbols enable consumers to recognize products of superior quality.

Keywords: food quality; sustainability; geographical indications

1. Introduzione

La normativa dell'Unione Europea relativa alla qualità dei cibi si declina mediante la definizione di certificazioni e standard riguardanti le condizioni della produzione e della distribuzione di questi ultimi. Alcuni di questi standard sono definiti dalla *General Food Law*, e fissano i criteri di base obbligatori per la produzione e la distribuzione dei cibi (*Regolamento (CE) n.178/2002*). Questi criteri sono volti a garantire la salubrità dei cibi, ovvero la sicurezza alimentare intesa come sicurezza sanitaria degli alimenti. Esiste poi un secondo livello di standard qualitativi: quelli relativi alla produzione biologica e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (*Regolamento (UE) n 848/2018*; *Regolamento (UE) n. 1151/2012*).

La normativa in materia di produzione biologica definisce la qualità dei cibi in funzione del rispetto di criteri fondati sull'utilizzo ridotto di prodotti di sintesi nocivi per gli esseri umani e l'ecosistema e il rispetto del benessere animale. Il regolamento relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari istituisce, invece, tre classi di prodotti: le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche; le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità (prodotti di montagna e dell'agricoltura delle isole). L'obiettivo del Regolamento è di "aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti" (Art. 1). In tal modo il Regolamento garantisce: una concorrenza leale per i produttori, la disponibilità di informazioni riguardanti i prodotti per i consumatori, la garanzia dei diritti di proprietà intellettuale e l'integrità del mercato interno.

Per entrambe le normative è prevista la comunicazione delle certificazioni di qualità ottenute dal produttore tramite l'apposizione di simboli sugli involucri degli alimenti (BIO, DOP, IGP, STG, etc.). Tali simboli dovrebbero permettere al cittadino di identificare i cibi che, essendo conformi al disci-

plinare, vengono intesi come di qualità superiore al momento dell'acquisto e, al contempo, giustificano le differenze di prezzo richiesto dai produttori che hanno ottenuto le certificazioni.

Contrariamente al Regolamento sulla produzione biologica per le indicazioni geografiche non sono previsti criteri che possano ricondurre ad una definizione condivisa di qualità del cibo. La qualità di ogni prodotto agroalimentare certificato, infatti, è data dalle caratteristiche specifiche e uniche del territorio di produzione, dall'utilizzo di un metodo di produzione tradizionale e dalle caratteristiche microbiologiche e organolettiche specifiche dell'alimento³. Il Regolamento pone qualche criticità d'ordine sostanziale riguardo il significato condiviso di "qualità alimentare" o di "qualità dei cibi": che cosa sono i cibi di qualità e che cosa certificano le indicazioni geografiche?

Secondo il *Ministero dell'Agricoltura* le indicazioni geografiche costituirebbero la rappresentazione contemporanea della qualità alimentare, in quanto "eccellenze del territorio" italiano. Le indicazioni geografiche permetterebbero anche di proteggere l'ambiente, in quanto il loro legame con il territorio incoraggerebbe la tutela dell'ecosistema. Tuttavia, i prodotti italiani che hanno ottenuto una certificazione geografica sono molto diversi tra loro. Sarebbe necessario chiedersi: primo, se il territorio di provenienza e le proprietà organolettiche degli alimenti sono criteri sufficienti per definire la qualità dei cibi; secondo, se i simboli certificatori permettano il riconoscimento di prodotti di qualità superiore per i consumatori; terzo, se il legame con il territorio sia un criterio sufficiente per considerare le indicazioni geografiche come produzioni sostenibili per l'ambiente. Cercherò dunque di rispondere a questi interrogativi.

2. Qualità e disciplinari: eccellenza, territorio e tradizioni

Secondo l'interpretazione del *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste* il numero di indicazioni geografiche riconosciute a prodotti italiani sarebbe "un'ulteriore dimostrazione di qualità delle nostre produzioni, ma soprattutto del forte legame che lega le eccellenze agroalimentari al proprio territorio di origine" (*Sito del Ministero dell'Agricoltura* 2023). La qualità alimentare e l'"eccellenza" dei cibi costituirebbero un va-

3 I regimi di qualità permettono di identificare e proteggere i nomi e le indicazioni che designano prodotti agricoli con "caratteristiche che conferiscono un valore aggiunto" e le cui proprietà sono motivate dai "metodi di produzione o trasformazione usati o del loro logo di produzione e di commercializzazione" (Art.1).

lore intrinseco rispetto al territorio. I cibi sono, infatti, portatori di identità e di tradizioni culturali nei territori di produzione⁴.

Quali sono queste “eccellenze agroalimentari” e qual è il loro legame con il territorio?

L'Italia è il Paese con il maggior numero di indicazioni geografiche registrate: conta 882 indicazioni geografiche, di cui 583 Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e 264 Indicazioni Geografiche Protette (IGP) (eAmbrosia luglio 2023). Se si escludono le bevande alcoliche, soprattutto il vino, la cui normativa in materia di indicazioni di origine risale ai primi decenni del XX secolo, l'Italia conta 318 indicazioni geografiche relative ai prodotti agroalimentari: 173 DOP e 145 IGP, a loro volta suddivise in 12 classi di prodotti. La più numerosa è la categoria 1.6 che comprende i prodotti agroalimentari di origine vegetale (ortofrutticoli e cereali) e conta 123 alimenti registrati⁵. Seguono i formaggi (1.3) con 55 occorrenze, gli oli e i grassi (1.5) con 50 registrazioni e i prodotti a base di carne (1.2) con 43 indicazioni geografiche.

Più della metà dei salumi (55,8%) e dei formaggi (54,5%) è stata registrata tra il 1996 e il 1999, ossia nel primo periodo di vigenza del Regolamento europeo. Viceversa, solo il 19,5% di prodotti ortofrutticoli è stato registrato nello stesso periodo, mentre la maggior parte (53,6%) della frutta, della verdura e dei cereali è stata registrata a partire dal 2009.

Affinché un'indicazione geografica possa essere registrata è necessario presentare un disciplinare di produzione che indichi: il nome da proteggere; la descrizione delle proprietà microbiologiche o organolettiche; la definizione della zona geografica delimitata; la dimostrazione che il prodotto è originario della zona geografica delimitata; la descrizione del metodo di produzione e la dimostrazione del legame tra la qualità del prodotto e l'ambiente geografico (Art. 7). Il disciplinare di produzione definisce dunque l'identità qualitativa dei prodotti agroalimentari registrati.

Per esempio, tra le prime Indicazioni Geografiche, risalenti al 1998, troviamo la Pera Mantovana IGP e la Pera dell'Emilia-Romagna IGP. Queste due Indicazioni Geografiche Protette presentano molte similitudini relative alle proprietà organolettiche delle varietà di pere prodotte. I disciplinari di produzione prevedono 6 varietà per la Pera Mantovana e 7 per quella emiliana (Tabella 1):

⁴ Il tema del «fare comunità» intorno a un prodotto tipico, anche attraverso la creazione di Consorzi di tutela, necessita di essere studiato. La mia ricerca di dottorato studierà questo aspetto sia mediante un questionario quantitativo rivolto alla popolazione domiciliata in Italia sia mediante delle interviste qualitative ad alcuni produttori di prodotti DOP e IGP.

⁵ Le categorie sono elencate nell'allegato XI del *Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014*, intitolato: “classificazione dei prodotti”. La rendicontazione aggiornata del numero di prodotti agroalimentari registrati per le varie categorie è disponibile tramite il registro online sulle indicazioni di origine dell'Unione Europea “eAmbrosia”.

Qualità alimentare, territorio e simboli, che cosa certificano
le indicazioni geografiche?

Pera Mantovana IGP	Tenore zuccherino (°Brix)	Durezza	Pera dell'Emi- lia-Romagna IGP	Tenore zuccherino (°Brix)	Durezza
Abate Fétel	11	5	Abate Fétel	13	5
Conference	11	5,5	Conference	12-13	5,5
Decana del Comizio	11	4	Decana del Comizio	12	4,5
Kaiser	11	5,7	Kaiser	12	5,7
Max Red Bartlett	11	6,5	Max Red Bartlett	11	6,7
			Passa Crassana	13-14	6,3
William	11	6,5	William	11	6,5

Tabella 1: Varietà e qualità organolettiche descritte nei disciplinari di produzione della Pera Mantovana IGP e della Pera dell'Emilia-Romagna IGP6.

Le varietà di pera Max Red Bartlett e William presentano lo stesso tenore zuccherino e la medesima durezza. Questo non è sorprendente se si considera che il territorio di produzione delle due indicazioni geografiche è confinante: Moglia (territorio della Pera Mantovana) e Novi di Modena (Pera dell'Emilia-Romagna) distano poco più di 5km, mentre Novi di Modena dista più di 100 km dalla località più a sud di produzione della pera dell'Emilia-Romagna, Faenza.

Anche nel caso delle Denominazioni di Origine Protetta degli oli d'oliva Terre di Siena e Chianti Classico è possibile osservare alcune peculiarità nella delimitazione di territori confinanti. Registrate entrambe nel 2000, le due denominazioni si spartiscono due comuni di produzione: Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi. Gli oli prodotti all'aspetto si presentano entrambi verdi con tendenze ambrate (per il Chianti Classico) e al giallo (per le Terre di Siena). Per entrambe il sapore è "fruttato" con tendenze all'amaro e al piccante. Secondo il disciplinare la proprietà organolettica che sembra variare leggermente è il tenore di acido oleico, che per il Terre di Siena deve essere superiore al 72%, mentre per il Chianti Classico un "elevato tenore di acido oleico" corrisponde ad un valore superiore al 75%.

6 Il numero di varietà iscritte nel disciplinare di produzione per entrambe le indicazioni geografiche è stato successivamente ampliato con l'aggiunta delle varietà Carmen e Santa Maria.

Come nel caso delle pere anche le varietà di olive utilizzate per la produzione dell'olio sono molto simili. Sia il Chianti Classico sia il Terre di Siena condividono le 3 varietà Frantoio, Moraiolo e Leccino⁷.

Lo studio dei quattro disciplinari di produzione solleva qualche considerazione. La prima considerazione riguarda il fatto che tutta la produzione olearia dell'intero territorio toscano è caratterizzata da caratteristiche simili, per non dire identiche: il colore verde, il profumo fruttato e il gusto amaro-piccante. Analogo discorso può essere fatto per quanto riguarda il territorio della pianura deltizia votato alla produzione della Pera Mantovana e della Pera dell'Emilia-Romagna: esso è caratterizzato dallo stesso ambiente pedologico (suoli di tessitura media) e climatico (inverni freddi, nebbia, estati calde). I disciplinari studiati non apportano elementi riguardanti le proprietà organolettiche che giustifichino la presenza sul mercato di due indicazioni geografiche distinte sia per gli oli sia per le pere.

La seconda considerazione riguarda il fatto che, alla luce di quanto i prodotti si assomigliano - probabilmente proprio perché originari da territori geografici limitrofi - l'indicazione geografica sembrerebbe avere il fine di tutelare la comunità di produttori agricoli e il territorio piuttosto che fornire informazioni per consentire la scelta ai consumatori. Eppure, parte dell'obiettivo del regolamento consiste proprio nel supportare i produttori nel comunicare le caratteristiche dei prodotti agroalimentari venduti tramite un'etichettatura più leggibile e chiara per i consumatori.

La terza considerazione riguarda il fatto che i terreni di produzione in Italia sono tipicamente poco estesi soprattutto se comparati agli appezzamenti dedicati alla produzione agroalimentare del nord Europa (Callois et al. 2019, Petridou, 2005). La moltiplicazione di indicazioni geografiche di prodotti simili, specie se concentrate su un territorio di piccole dimensioni, potrebbe avere come effetto quello di mettere i produttori in competizione tra loro, piuttosto che quello di comportare un vantaggio per ogni produttore membro di un consorzio di tutela (Fino e Cecconi 2021). Infatti, se l'indicazione geografica ha come obiettivo anche quello di permettere la valorizzazione identitaria dei prodotti agroalimentari, la moltiplicazione di certificazioni potrebbe avere l'effetto opposto: non avere una piena ed efficace tutela delle unicità territoriali. L'indicazione geografica, generando un patto federativo tra gli attori locali, dovrebbe avere ricadute positive su tutti i produttori di una filiera presenti su un territorio circoscritto (Serra e Wolikow 2022). Eppure, secondo Fino e Cecconi, ottenere la certificazione di origine non costituisce automaticamente un vantaggio sul mercato per i produttori (Fino e Cecconi 2021). Gli autori suggeriscono, invece, che i produttori più avvantaggiati dalla registrazione dell'indicazione geografica

7 Il Terre di Siena IGP, riporta in disciplinare anche la varietà Correggiolo. Nel disciplinare del Chianti Classico è prevista la presenza dell'11,6% di altre varietà.

sarebbero quelli già presenti sul mercato nazionale e internazionale con un prodotto agroalimentare di successo (Fino e Cecconi 2021). In questi casi il riconoscimento di un'indicazione geografica permette al consumatore di identificare il prodotto "autentico" dalle contraffazioni e proteggere i produttori locali da forme di concorrenza sleale. Nel contesto del riconoscimento di indicazioni geografiche per prodotti meno conosciuti, le DOP e le IGP comporterebbero, invece, un aumento dei costi di produzione senza garantire una tutela economica per i produttori (Fino e Cecconi 2021).

3. Simboli, bollini, etichette e certificazioni

Uno degli obiettivi del Regolamento europeo è proprio quello di realizzare un sistema che permetta al consumatore di "operare una scelta ottimale" grazie alla messa a disposizione "di informazioni chiare e sintetiche che forniscano esattamente l'origine del prodotto" (*Regolamento UE* n. 2081/1992). Se la qualità di un prodotto agroalimentare è sinonimo della sua origine, intesa come indicazione geografica della sua provenienza, allora i simboli scelti dovrebbero essere auto esplicativi e sufficienti per operare una scelta consapevole (Carter e Cachelin 2019; Serra e Wolikow 2022). Tuttavia, le nostre scelte di consumo alimentare sono influenzate da molteplici fattori, tra cui le abitudini culturali, studiate dalla sociologia dell'alimentazione (Cardon et al. 2019; Régnier et al 2006)

Un altro elemento da considerare è il luogo in cui vengono acquistati i prodotti. Se l'acquisto viene effettuato in un negozio specializzato (salumificio, latteria, fruttivendolo, tec.) i prodotti tipici del territorio saranno illustrati all'acquirente senza bisogno di fare ricorso ad un'etichetta per legittimare la tipicità o la qualità del prodotto (Grandi 2022, p. 18). Al contrario, nella grande distribuzione è l'indicazione geografica, insieme agli altri simboli e disegni grafici che compongono "il packaging" – quali quello del BIO, le marche, i fattori nutrizionali, etc. – che dovrebbe consentire di individuare i prodotti tipici/tradizionali del territorio (Ventura Bordenca 2022).

La necessità di un sistema di etichettatura comune deve essere messa in connessione con il processo di trasformazione dei sistemi distributivi, che ha assunto caratteri diversi nelle aree metropolitane e nelle zone rurali, dove i consumatori hanno ancora la possibilità di acquistare i prodotti in negozi specializzati o direttamente dai produttori locali (Cozzi 2018). Ciò nonostante, la connessione tra indicazione geografica e percezione della qualità dei prodotti da parte del consumatore è tuttora ambigua, perché segnala una pretesa superiorità di un prodotto "italiano locale" che non trova risponden-

za nei valori nutrizionali o nel sapore, ma appunto solo nel legame con un territorio (Fino e Cecconi 2021)⁸.

Anche per quanto riguarda i prodotti DOP i consumatori non riconoscono la stessa qualità a tutte le denominazioni di origine (Callois et al. 2019). D'altronde l'associazione tra qualità alimentare, genuinità e semplicità è un fenomeno che risale alla crisi della produzione industriale degli anni Novanta del secolo scorso (Ventura Bordenca 2022). Nel dopoguerra, la qualità alimentare era associata in realtà all'idea di progresso che si accordava con la produzione industriale: elemento che ha indotto lo storico Grandi a ritenere che i prodotti tipici italiani siano in realtà la Nutella e il Chinotto San Pellegrino (Grandi 2022). Secondo Grandi, sarebbe, infatti, necessario chiedersi se la "tipicità" di un prodotto non dovrebbe essere dettata dalle abitudini di consumazione piuttosto che dalle tradizioni di produzione.

L'indicazione geografica non è quindi associata alla garanzia di una produzione seriale e controllata, tipica della produzione industriale, ma è costruita intorno ad un "immaginario" di qualità, non solo circoscritta ad un territorio che è definito attraverso le qualità produttive della zona geografica anziché essere delimitato da confini politici, ma che fa appello a delle tradizioni. "In altre parole, il prodotto tipico, per essere tale, deve avere in sé un carattere mitologico" (Grandi 2022, p.151).

4. Territorio, Indicazioni Geografiche e tutela dell'ambiente

Secondo il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le indicazioni geografiche non dovrebbero soltanto favorire il sistema produttivo e l'economia del territorio ma anche permettere la "tutela dell'ambiente", in quanto il "legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità". Così presentate, le indicazioni geografiche sembrerebbero costituire lo strumento più idoneo per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Il presupposto implicito di tale affermazione è che le indicazioni geografiche sarebbero più sostenibili della produzione agroalimentare ordinaria o non certificata. In realtà la varietà di prodotti certificati (produzione viticola, produzione di salumi e formaggi e di frutta e verdura) impatta in modo molto diverso sull'ambiente in termini di inquinamento, di emissioni di CO₂ e di consumo energetico. Inoltre, il legame con il territorio non è egualmente garantito per tutti i prodotti certificati⁹.

8 Per approfondire le percezioni che i consumatori hanno della qualità alimentare e la loro capacità di interpretare correttamente i simboli e le certificazioni, ho realizzato un questionario che mi permetterà di raccogliere dati a riguardo e sviluppare le ricerche future.

9 Come analizzato nel paragrafo precedente, le indicazioni geografiche sono considerate indici di qualità agroalimentare poiché certificano le proprietà uniche di un prodotto

Alcune categorie di prodotti IGP e DOP sono almeno in parte vincolate al territorio di produzione: è sicuramente il caso delle Pere Mantovane e di quelle dell'Emilia-Romagna, che non possono essere coltivate altrove. La definizione del territorio di riferimento è, però, estremamente variabile: per esempio la produzione di Grana Padano DOP si estende dalla provincia di Alessandria a quella di Rimini fino ad arrivare a Venezia, e ad alcune località in provincia di Bolzano. Nel complesso si stima che il 24% del latte di mucca italiano sia destinato alla produzione di Grana Padano (Bava et al., 2018). E i latticini fanno parte dei prodotti agroalimentari con l'impatto ambientale più elevato: nell'alimentazione delle popolazioni europee questo rappresenta un quarto dell'impronta ecologica¹⁰ della produzione agroalimentare (Sandström et al. 2018).

Nel caso del Prosciutto di Parma DOP, invece, il disciplinare circoscrive il territorio entro il quale può avvenire la trasformazione del prodotto, mentre il territorio di provenienza della materia prima può essere molto più ampio, e corrisponde alla metà delle regioni italiane. Come la produzione di latticini, anche quella di carni e salumi ha notoriamente un'impronta ecologica più elevata rispetto ai prodotti vegetali (Hanna Ritchie et al. 2022). Va notato che, seppur inquinante, la produzione di carne suina ha un'impronta ecologica meno elevata di quella dei formaggi poiché i mammiferi di grandi dimensioni (quali le vacche o le bufale) necessitano di un quantitativo particolarmente elevato di risorse naturali (Poore e Nemecek 2018).

Alla luce di queste osservazioni, sarebbe utile verificare se le indicazioni geografiche possano essere considerate come più sostenibili per l'ambiente delle produzioni agroalimentari ordinarie. A questo proposito, può essere utile differenziare le produzioni agroalimentari sulla base della loro capacità inquinante, a causa dell'elevato consumo energetico o delle emissioni di gas a effetto serra, e della loro dipendenza dagli effetti del cambiamento climatico¹¹.

Le produzioni DOP utilizzano materie prime di provenienza quasi esclusivamente nazionale, o comunque geograficamente circoscritta, mentre i prodotti trasformati IGP rispondono a criteri meno vincolanti (Fino e Cecconi 2021, pp. 32–33). Per esempio, il disciplinare di produzione della

ottenute grazie alla sua produzione e sua trasformazione in una zona geografica delimitata, tramite l'impiego di metodi di produzione legati all'ambiente geografico (Art. 7).

10 L'impronta ecologica è un indice statistico che confronta il consumo di risorse naturali con la capacità della Terra di rigenerarle. Nel caso specifico, non comprende solo la produzione di formaggio in sé, ma l'insieme delle risorse consumate per portare il latticino nel piatto del consumatore: i costi energetici della produzione, della distribuzione, del trasporto, della conservazione, etc.

11 In seguito alle alluvioni che nel maggio 2023 hanno colpito l'Emilia-Romagna, a esempio, la produzione di pere è calata del 40% rispetto al 2022, aggravando le difficoltà già espresse dai produttori ("Alluvione in Romagna ..." 2023; "C'è Una Grossa Crisi ..." 2022; "Pera Dell'Emilia-Romagna...", 2023).

Mortadella Bologna IGP non indica in modo esplicito il luogo di provenienza delle materie prime ma si limita a delimitare le zone in cui avviene la trasformazione delle carni. I prodotti DOP hanno costi ambientali minori rispetto ai prodotti IGP per quanto riguarda il trasporto delle materie prime, ma non ne hanno per quanto riguarda i costi ambientali relativi all'esportazione. Come accennato, infatti, anche le capacità di esportazione e di conoscenza sui mercati internazionali dei prodotti è estremamente diversificata (Fino e Cecconi 2021).

Alla luce dei disciplinari studiati, non è dunque possibile affermare che le indicazioni geografiche siano a prescindere più sostenibili per l'ambiente. Non solo i prodotti certificati sono di categorie molto diverse, ma il loro successo, quindi, la loro capacità di esportazione è molto diversificata. Per essere considerato valido come indice di sostenibilità, il legame con il territorio non dovrebbe essere limitato al luogo di produzione e di trasformazione ma dovrebbe considerare anche la provenienza delle materie prime e le destinazioni di consumazione. L'impatto ecologico della produzione – in termini di inquinamento, di emissioni di gas a effetto serra, di consumo di risorse naturali, etc. – è determinato, infatti, non solo dal sistema produttivo in sé ma anche dall'esportazione dei prodotti agroalimentari. I disciplinari dei prodotti agroalimentari analizzati, inoltre, non riportano limiti sull'utilizzo di prodotti nocivi per l'ecosistema, quali fertilizzanti e pesticidi, che permettano di affermare che le indicazioni geografiche tutelino meglio l'ambiente rispetto alle produzioni ordinarie.

5. Conclusione

In questo contributo sono state analizzate le indicazioni geografiche in quanto regime di qualità alimentare. Il Regolamento definisce la qualità di ogni prodotto agroalimentare certificato attraverso il riconoscimento delle caratteristiche specifiche e uniche del territorio di produzione, dell'utilizzo di un metodo di produzione tradizionale e delle caratteristiche microbiologiche e organolettiche specifiche dell'alimento. Dalle osservazioni effettuate sono emerse alcune criticità.

La prima: in quanto simbolo di eccellenza alimentare, le indicazioni geografiche dovrebbero rappresentare un territorio e riportare in modo chiaro e distinto come questo contribuisca all'acquisizione di qualità organolettiche o microbiologiche uniche per un prodotto agroalimentare specifico. I disciplinari studiati, permettono di affermare che l'unicità del prodotto non è garantita dalla certificazione nel suo uso attuale poiché è possibile attribuire la certificazione a più consorzi di tutela che producono prodotti agroalimentari con delle qualità organolettiche molto simili. La moltiplicazione di indicazioni geografiche dalle proprietà molto simili sul mercato, rischia, inoltre,

di rappresentare uno svantaggio per una parte dei produttori, soprattutto per coloro che cercano di porsi sul mercato prima di aver già acquisito una notorietà consolidata presso i consumatori.

La seconda: la moltiplicazione di certificazioni di prodotti agroalimentari simili potrebbe inficiare la capacità di segnalare correttamente la qualità di un prodotto agroalimentare. Le certificazioni non sembrano essere in grado di garantire ai consumatori la comunicazione di informazioni chiare sulla qualità del prodotto, così come indicato dagli obiettivi posti dal Regolamento europeo.

La terza: il legame con il territorio certificato dalle indicazioni geografiche dovrebbe essere indice di una maggiore tutela dell'ambiente, per lo meno per quanto riguarda le interpretazioni del Regolamento effettuate dal *Ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della sovranità alimentare*, anche se la capacità di tutelare gli ecosistemi e l'ambiente non rientra nei criteri predisposti dal Regolamento per l'ottenimento della certificazione geografica. Per poter registrare un prodotto DOP o IGP non è, infatti, necessario fornire prove riguardo a un uso ridotto di pesticidi o altri prodotti nocivi per gli ecosistemi, né impegnarsi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

La quarta: il solo studio dei disciplinari di produzione non è sufficiente per rispondere a tutti i quesiti che il Regolamento europeo sui prodotti agricoli certificati solleva. Ritengo che le ricerche future dovrebbero occuparsi di approfondire soprattutto due aspetti principali. Il primo è quello che riguarda la capacità dei consumatori di identificare correttamente i simboli: sarebbe necessario verificare se i produttori sono realmente in grado di comunicare in modo efficace, chiaro e corretto tutte le informazioni riguardanti la qualità, le proprietà e la zona di produzione dei prodotti agroalimentari. Il secondo riguarda la capacità delle certificazioni di valorizzare le comunità locali di produttori e di tutelare le identità locali.

Bibliografia

- La Repubblica*, Alluvione in Romagna, la strage degli alberi da frutto: al mercato niente più pesche, pere, mele, susine, kiwi e ciliegie, (22 maggio, 2023), consultabile all'indirizzo: https://www.repubblica.it/cronaca/2023/05/22/news/alluvione_emilia_romagna_strage_frutta_allevamenti-401188242/
- Bava, L., Bacenetti, J., Gislou, G., Pellegrino, L., D'Incecco, P., Sandrucci, A., Tamburini, A., Fiala, M., Zucali, M. (2018), Impact assessment of traditional food manufacturing: The case of Grana Padano cheese. *Science of The Total Environment*, 626, 1200–1209.

- Callois, J.-M., Fartsis, I., Ngoulma, J., & Jeanneaux, P. (2019), Perception de la qualité par la distribution et dynamique des ventes. Le cas des AOP fromagères d'Auvergne, *Économie Rurale*, 370, 7–27.
- Cardon, P., Depecker, T., & Plessz, M. (2019), *Sociologie de l'alimentation*, Armand Colin.
- Carter, D. P., e Cachelin, A. (2019), The Consumer Costs of Food Certification: A Pilot Study and Research Opportunities, *Journal of Consumer Affairs*, 53(2), 652–661.
- Il Post*, C'è una grossa crisi per le pere italiane, (22 settembre 2022), consultabile all'indirizzo: <https://www.ilpost.it/2022/09/23/per-e-italia-crisi/#:~:text=La%20produzione%20di%20pere%20italiane,ridotte%20del%2015%20per%20cento>
- Cozzi, S. (2018), “La distribuzione commerciale in Italia; caratteristiche strutturali e tendenze evolutive”, *Istat*. (rapporto)
- Fino, M. A., e Cecconi, A. C. (2021), *Gastronazionalismo: Come e perché l'Europa è diventata indigesta*, People.
- Grandi, A. (2022), *Denominazione di origine inventata le bugie del marketing sui prodotti tipici italiani*, Mondadori.
- Ritchie, H., Rosado, P., e Roser, M. (2022), Environmental Impacts of Food Production. [Online] Consultabile all'indirizzo: OurWorldInData. Org. 'https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food (Data di accesso: 20 settembre 2023)
- Ministero dell'Agricoltura (senza data), *Qualità*. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309> (Data di accesso: 29 luglio 2023)
- Alimentando*, Pera dell'Emilia-Romagna: Crollo produttivo del 40%, (26 luglio 2023), consultabile all'indirizzo: <https://www.alimentando.info/pera-delle-emilia-romagna-crollo-produttivo-del-40/>
- Petridou, E., (2005), Au pays de la feta: Négociation de la grécité dans le contexte européen. *Ethnologie Française*, Vol. 35(2), 255–265.
- Poore, J., e Nemecek, T. (2018). Reducing food's environmental impacts through producers and consumers, *Science*, 360(6392), 987–992.
- Régner, F., Lhuissier, A., e Gojard, S., (2006), *Sociologie de l'alimentation*, la Découverte.
- Sandström, V., Valin, H., Krisztin, T., Havlík, P., Herrero, M., e Kastner, T. (2018), The role of trade in the greenhouse gas footprints of EU diets, *Global Food Security*, 19, 48–55.
- Serra, O., & Wolikow, S., eds., (2022), *Des appellations d'origine aux indications géographiques: Cent ans de protection de l'origine et de la qualité*. Presses universitaires de Rennes.
- Ventura Bordenca, I. (2022), *Food packaging: Narrazioni semiotiche e branding alimentare* (1. ed). Franco Angeli.

L'(auto)sovversione del diritto. Nota a margine di una recente pubblicazione di Gunther Teubner e Riccardo Prandini

The Self-Subversion of Law. A Note on a Recent Book by Gunther Teubner and Riccardo Prandini

OLIMPIA G. LODDO¹

Sommario

La pubblicazione del libro *La (auto)sovversione del diritto: ambiguità e paradossi del sistema immunitario della società* di Gunther Teubner e Riccardo Prandini fornisce un'importante opportunità di riflessione sull'(auto)sovversione del diritto. Da tale riflessione emergono cinque fondamentali prospettive di analisi: (i) l'(auto)sovversione come espressione del "sistema immunitario" nella teoria dei sistemi sociali; (ii) la dimensione istituzionale degli effetti orizzontali dei diritti fondamentali; (iii) il contrasto tra plusvalore monetario e plusvalori non-monetari; (iv) il costituzionalismo societario quale possibile cornice teorica per chiarire il fenomeno dell'(auto)sovversione; (v) il ruolo della dialettica tra diritto e giustizia nell'(auto)sovversione del diritto. Questa nota critica fornisce una panoramica delle tematiche e delle complessità che caratterizzano il concetto di (auto)sovversione, enfatizzando la distinzione tra (auto)sovversione endogena e (auto)sovversione esogena. La prima, l'(auto)sovversione endogena, si riferisce alle dinamiche interne al sistema giuridico che minacciano la sua coerenza o la sua capacità di raggiungere gli obiettivi. La seconda, l'(auto)sovversione esogena si riferisce a fattori esterni al sistema giuridico che contrastano, trasformano o sfidano le istituzioni giuridiche.

Parole chiave: (Auto)sovversione del diritto, sistema immunitario sociale, effetto orizzontale dei diritti fondamentali, costituzionalismo societario, dialettica tra diritto e giustizia, Gunther Teubner.

Abstract

The publication of the book *La (auto)sovversione del diritto: ambiguità e paradossi del sistema immunitario della società* [The (Self)Subversion of Law: Ambiguities and Paradoxes of Society's Immune System] by Gunther

¹ Olimpia Giuliana Loddo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Cagliari, olimpia.loddo@unica.it.

Teubner and Riccardo Prandini offers an important opportunity for reflection. From this reflection, five main research perspectives on (self) subversion emerge: (i) (self)subversion as an expression of the ‘immune system’ in the theory of social systems. (ii) The institutional dimension of the horizontal effects of fundamental rights. (iii) The importance of non-monetary surplus value. (iv) Societal constitutionalism as a possible theoretical framework for explaining the phenomenon of (self)subversion. (v). The role of the dialectic between law and justice in the (self)subversion of law. This critical note provides an overview of the issues and complexities that characterize the concept of (self)subversion, emphasizing the distinction between endogenous (self)subversion and exogenous (self)subversion. The first, endogenous (self)subversion, refers to internal dynamics within the legal system that threaten its coherence or its ability to achieve its objectives. The second, exogenous (self)subversion, refers to factors external to the legal system that oppose, transform, or challenge legal institutions.

Keywords: (Self)subversion of law, social immune system, horizontal effect of fundamental rights, societal constitutionalism, dialectic between law and justice, Gunther Teubner.

1. Introduzione²

Il tema dell’(auto)sovversione del diritto emerge nel quadro di una società policontesturale, caratterizzata da complesse interazioni tra diverse istituzioni, contraddistinte da finalità e (plus)valori spesso contrastanti. In questa immagine della società i confini del diritto appaiono sfumati e incerti. Da un lato il diritto permea le diverse istituzioni sociali, dall’altro esso è attraversato dalle loro istanze che spesso risultano in conflitto tra loro. Il diritto si trova di fronte a una società dove, scrive Prandini, “il conflitto-collisione tra: 1) le diverse razionalità dei sottosistemi; 2) i sottosistemi sociali e la società; 3) i sottosistemi sociali e i loro ambienti umani e non umani, è endemico.” (Prandini 2022b, p. 243) Il diritto non risolve, ma incorpora la policontesturalità sociale. Come sottolinea Teubner (1999, p. 38), “all’interno del diritto formalizzato la frammentazione della società viene riprodotta di nuovo quale frammentazione del diritto, sebbene sfumata dall’ottica specifica giuridica.”

2 Desidero ringraziare il prof. Gunther Teubner, il prof. Antonio Incampo e il prof. Giuseppe Lorini per aver letto le precedenti versioni della presente nota e per i loro preziosi suggerimenti. Qualsiasi difetto o mancanza presenti in questo articolo è interamente da attribuire alla mia responsabilità; la loro generosa partecipazione ha certamente contribuito a migliorarlo.

Il diritto mostra, allora, una dimensione paradossale³, si ribella a sé stesso, diventando strumento di autodistruzione e, al contempo, di trasformazione e di adattamento.

Il libro *L'(auto)sovversione del diritto: ambiguità e paradossi del sistema immunitario della società*, di Riccardo Prandini e Gunther Teubner, offre importanti strumenti teoretici e illuminanti esemplificazioni, che danno conto di tali dinamiche giuridiche e sociali senza banalizzarne l'estrema complessità. Il volume è una raccolta di saggi che si divide in due parti.

La prima parte, composta da otto saggi di Gunther Teubner, si intitola "L'auto-sovversione del diritto". Teubner esplora il tema dell'(auto)sovversione del diritto soffermandosi, nel primo saggio, sulla fondamentale nozione di "giustizia auto-soversiva", per giungere alla domanda se tale giustizia rappresenti una formula di contingenza o di trascendenza del diritto. Nel secondo saggio, redatto a quattro mani da Teubner e Hensel, si analizza, invece, l'effetto orizzontale dei diritti fondamentali e la loro rilevanza nei rapporti tra diverse istituzioni, con particolare riguardo al rapporto tra istituzioni economiche e istituzioni scientifiche e sanitarie in base all'esempio del *publication bias*. Si prendono poi in esame i codici corporativi nelle varie forme del capitalismo, osservando, soprattutto, l'influenza che la loro applicazione riceve dalle diverse modalità di produzione, fino a giungere alle costituzioni transnazionali senza democrazia, costituzioni presentate da Teubner in nove variazioni ispirate al costituzionalismo societario a partire dall'opera del sociologo italo-americano David Sciulli. I saggi della prima parte si concludono con una riflessione sul concetto di plusvalore non-monetario e sull'impossibilità dell'auto-riflessione del diritto nel quadro del celebre racconto *Davanti alla legge* di Franz Kafka, immaginando che davanti alla porta, ad attendere giustizia, vi sia non un umile uomo qualunque, ma un giudice o il diritto stesso.

I saggi presentati nella prima parte del libro sono una selezione accurata di lavori già pubblicati in tedesco o in inglese in prestigiose sedi internazionali. La loro pubblicazione in un volume in lingua italiana rende accessibile al lettore italofono uno strumento utilissimo ed estremamente versatile per accostarsi all'opera di Teubner. Si tratta, infatti, di saggi che rappresentano un vero e proprio distillato del pensiero del noto sociologo e giurista tedesco⁴.

La seconda parte, composta da cinque saggi, e intitolata *L'auto-sovversione del sistema come compimento della sua autonomia*, è ad opera del sociologo

3 Sul tema dei paradossi nel diritto si veda anche Teubner (2006). I paradossi, a differenza dei conflitti tra norme, portano all'indecidibilità e conseguentemente alla crisi del sistema. La loro peculiarità consta nel non poter essere risolti attraverso criteri o procedure standard. I paradossi rappresentano al contempo una sfida e un'opportunità di innovazione. Essi non sono, quindi, riducibili, a errori logici da eliminare, ma possono essere intesi come motori dello sviluppo giuridico.

4 Si vedano, ad esempio, Teubner (1989; 2012).

Riccardo Prandini. Per delineare la struttura di questa parte del volume, Prandini adopera il lessico cinematografico, veste i panni del regista, prende per mano il lettore-spettatore, lo guida attraverso un percorso complesso e strutturato come un film (trailer, primo tempo, secondo tempo, coda), volto ad esporre in modo sistematico il concetto di auto-sovversione del sistema come compimento della sua autonomia. Infine, conclude con una sezione intitolata *Stingers*, sempre in linea col lessico cinematografico, in cui presenta potenziali sviluppi (*spin off*?) della ricerca sull'(auto)sovversione.

Nel loro complesso, i saggi presenti nel libro mettono in evidenza l'ambiguità e i paradossi che caratterizzano il sistema immunitario della società e il fenomeno dell'auto-sovversione.

Questa nota critica intende fornire una panoramica sull'(auto)sovversione del diritto facendo emergere cinque prospettive di analisi di tale concetto: (i) l'(auto)sovversione come espressione del "sistema immunitario" nella teoria dei sistemi sociali; (ii) la dimensione istituzionale dell'effetto orizzontale dei diritti fondamentali; (iii) il contrasto tra plusvalore monetario e plusvalori non-monetari; (iv) il costituzionalismo societario quale possibile cornice teorica per chiarire il fenomeno dell'(auto)sovversione; (v) il ruolo della dialettica tra diritto e giustizia nell'(auto)sovversione del diritto.

2. Il sistema immunitario sociale nel quadro della teoria dei sistemi sociali

Nella teoria dei sistemi sociali il termine 'sistema immunitario' si riferisce metaforicamente alla capacità del sistema di reagire ad eventi o processi sociali che entrano in contraddizione con esso. Le contraddizioni non sono però necessariamente un elemento patologico del sistema. Nelle parole di Luhmann: "il sistema *non* si immunizza *contro* il 'no' bensì *con l'aiuto del 'no'*" (Luhmann 1984, trad. it. p. 576).

L'emergere di contraddizioni nell'ambito di un sistema, infatti, può rappresentare un segnale d'allarme dal quale può scaturire un'autoriflessione che innesci un processo di adattamento. Il tema dell'(auto)sovversione gioca un ruolo fondamentale sotto questo profilo, poiché attraverso l'(auto)sovversione il sistema riconosce le sue contraddizioni interne o le sfide esterne e le gestisce in modo attivo. Un aspetto dell'analisi di Teubner e Prandini, che merita particolare attenzione è, quindi, il tema dell'"immunologia sociale", un concetto che viene esplorato alla luce della teoria dei sistemi sociali di Niklas Luhmann. Proprio Luhmann, infatti, evidenziava come le contraddizioni interne ai sistemi sociali assumano un ruolo fondamentale per la sopravvivenza del sistema.

Le contraddizioni – scrive Luhmann – sono segnali d'allarme in circolazione entro il sistema, suscettibili di essere attivati ovunque a condizioni precise. Se si vuole attribuire ad esse un ruolo ben definito, si può dire che le contraddizioni fungono da sistema immunitario entro il sistema. (Luhmann 1984, trad. it. p. 576)

Le modalità di gestione delle contraddizioni interne possono divenire parte integrante del sistema, e assumere un assetto istituzionale. A questo proposito, Luhmann introduce il concetto di "istituzione immunitaria sociale" (Luhmann 1984, trad. it. p. 575).

Il diritto svolge un ruolo chiave nel trasformare le contraddizioni interne della società in conflitti regolati da procedure. Il sistema giuridico funge da sistema immunitario della società e, sottolinea Luhmann:

Questo nesso fra diritto e sistema immunitario emerge più distintamente se si tiene conto del fatto che il diritto si forma come anticipazione di possibili conflitti (Luhmann 1984, trad. it. p. 579).

Nell'ambito di questo processo, secondo Luhmann, il diritto svolge una funzione di protezione e di tutela della stabilità sociale.

Teubner e Prandini (2022) cercano di dare una lettura unitaria e policon-testurale dell'immunologia sociale, introducendo elementi innovativi che vanno oltre la teoria di Luhmann. Sono particolarmente rilevanti, in questo senso, l'analisi del ruolo delle reti transnazionali e delle interrelazioni tra i diversi livelli di governance nel contesto della globalizzazione. Il diritto è solo uno dei sottosistemi funzionali (che opera accanto a politica, scienza, economia, arte, formazione, religione); ciascuno dei sottosistemi funzionali è caratterizzato da un proprio "plusvalore" normativo, verso il quale è orientato (Teubner, Hensel 2014; Teubner 2021).

3. Effetto orizzontale dei diritti fondamentali: dimensione istituzionale

Una prospettiva fondamentale per comprendere il concetto di "(auto)sovversione" in Teubner è offerta dalla sua rielaborazione della distinzione tra effetti verticali ed effetti orizzontali dei diritti fondamentali. Come è noto, gli effetti verticali riguardano l'ingerenza statale nella sfera individuale, gli effetti orizzontali, invece, concernono i conflitti derivanti dal fatto che due o più soggetti privati possono essere titolari di diritti fondamentali tra loro contrastanti. Come scrive Alexy (1994, trad. it. pp. 559-560; cfr. Alexy 2010) "la relazione Stato/cittadino è una relazione tra il titolare di un diritto fondamentale e il non titolare di un diritto fondamentale. La relazione

cittadino/cittadino, al contrario è una relazione tra titolari di diritti fondamentali”. Un esempio di tale relazione è quella sussistente tra la libertà di espressione di un soggetto e il diritto alla privacy di un altro. Lo sviluppo di soggetti istituzionali privati, sempre più influenti e capaci di condizionare l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini, ha contribuito all'emersione dell'esigenza di immaginare di poter far valere dei diritti fondamentali nei confronti di soggetti istituzionali privati (Sunstein 2007).

Teubner sviluppa ulteriormente questo approccio immaginando che i conflitti orizzontali tra diritti, possano riguardare non solo le dinamiche individuali o la relazione tra individuo e istituzioni private, ma anche le relazioni inter-istituzionali. Possono, quindi, emergere dei conflitti che coinvolgono non solo le relazioni intersoggettive, tipiche del diritto privato, ma anche quelle tra istituzioni che costituiscono dei sottosistemi sociali. È cruciale, in questo frangente, trovare un equilibrio tra i diritti fondamentali di tutte le parti coinvolte al fine di gestire efficacemente i conflitti e i fenomeni di (auto)sovversione all'interno dei sistemi sociali. Il fenomeno dell'(auto)sovversione può, quindi, nascere da conflitti scaturiti dal concreto esercizio di diritti che sono espressione di sottosistemi sociali diversi. Tali sottosistemi interagiscono gli uni con gli altri, pur perseguendo, in ultima analisi, obiettivi diversi, e in taluni casi contrastanti.

In questo contesto, i diritti fondamentali contribuiscono a definire la natura dei diversi sottosistemi. Ad esempio, le azioni compiute nell'ambito della comunità scientifica sono ispirate al principio della libertà di ricerca, quelle che operano nel sistema economico alla libertà economica. Nella cornice definita da questi diritti, i sottosistemi operano in modo indipendente e partecipano in modo diverso alla società. Tuttavia, essi possono trovarsi ad interagire tra loro.

Il legame tra il fenomeno dell'(auto)sovversione e l'effetto orizzontale dei diritti fondamentali è evidenziato dal fatto che l'(auto)sovversione può derivare da conflitti tra (*plus*)valori collegati a sistemi diversi che interagiscono tra loro, spesso con obiettivi distinti. Le dinamiche tra sottosistemi possono generare conflitti, poiché il perseguimento di uno scopo può entrare in conflitto con gli obiettivi di un altro sottosistema. Talora, ad entrare in conflitto sono propriamente i diritti che ispirano i diversi sottosistemi sociali.

L'analisi di Teubner sull'effetto orizzontale dei diritti fondamentali, si discosta, quindi, dalle forme di tutela di tali diritti sul piano meramente individuale, per osservare, soprattutto, quelle istituzionali. I diritti fondamentali, infatti, se, da un lato, influenzano le relazioni fra gli individui, dall'altro, hanno l'effetto di modellare, grazie al peso di tali relazioni, l'interpretazione e l'applicazione del diritto. Nella sfera interistituzionale possono, quindi, emergere possibili conflitti tra diritti. L'ordinamento statale, dal canto suo, non è in grado di affrontare da solo tali conflitti nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equilibrio tra interessi.

4. Plusvalore non-monetario e (auto)sovversione

La teoria interistituzionale dei diritti fondamentali evidenzia come questi diritti non siano limitati né alla sfera statale, né a quella individuale, ma contribuiscano a definire le interazioni tra i diversi sottosistemi sociali.

Abbiamo visto (§ 2.) che per comprendere la teoria dell'(auto)sovversione è fondamentale riconoscere che in un sistema sociale possono coesistere più sottosistemi. Ciascun sottosistema, nel perseguire i propri obiettivi, può entrare in contrasto con altri sottosistemi determinando l'emergere di conflitti.

Il sottosistema economico persegue un "plusvalore" monetario consistente nella massimizzazione del profitto. Accanto al plusvalore monetario esistono dei plusvalori non-monetari che caratterizzano i diversi sistemi sociali.

Secondo Teubner, infatti, il termine "plusvalore", preso a prestito dalla dottrina marxista, può essere inteso anche in senso non monetario, e applicato ai diversi sistemi sociali (non solo quello economico). Scrive, infatti, Teubner:

[N]on solo l'economia, ma anche altri sistemi funzionali [*Funktionssystem*], spingono le loro operazioni a generare un plusvalore specifico – esplicitamente non monetario – ben oltre la loro immediata produzione di significato [*unmittelbar Sinnproduktion*]. (Teubner 2021, trad. it. p. 110)

Ad esempio, in politica, il plusvalore non monetario implica che ogni decisione debba generare un surplus di potere politico per il futuro. Nella scienza, il successo delle ricerche mira principalmente a massimizzare la reputazione, anche se ufficialmente si concentra sulla produzione di conoscenza. Nella formazione, oltre a fornire competenze specifiche, il plusvalore viene definito attraverso il successo nei test e nelle selezioni finalizzate all'attribuzione di qualifiche. Il diritto opera al fine di "promuovere istituzionalmente una riflessione [...] sui diversi plusvalori – sia sulla loro produzione sia sulla distribuzione – includendo il plusvalore normativo del diritto stesso" (Teubner 2021, trad. it. p. 132).

L'esercizio di diritti fondamentali come la libertà di ricerca scientifica e il diritto alla salute, nell'ambito di specifici sottosistemi sociali, può entrare in conflitto con le logiche del plusvalore monetario, che caratterizza il sistema economico. Questo conflitto emerge chiaramente nel caso del *publication bias*. Per '*publication bias*' si intende una distorsione che si verifica quando la pubblicazione di risultati di studi scientifici è influenzata dalla natura o dalla direzione dei risultati stessi, per cui, ad esempio, gli studi con risultati positivi o significativi ai fini della produzione di un farmaco hanno maggiori probabilità di essere pubblicati di quelli che ne contestano l'efficacia.

In particolare, Teubner e Hensel fanno riferimento ad alcuni episodi che hanno coinvolto l'industria farmaceutica, nell'ambito dei quali le conoscen-

ze scientifiche su effetti collaterali o inefficacia di determinati farmaci non sono stati resi pubblici o sono stati resi pubblici tardivamente.

Scrivono Teubner e Hansel (2014, trad. it. p. 38):

Le manipolazioni sono molteplici e spaziano da pubblicazioni selettive a clausole di censura nei contratti di ricerca, all'impiego di *ghost writers*, all'impedire gli studi attraverso pressioni sui ricercatori [...] fino al licenziamento dei ricercatori da parte di istituzioni di ricerca finanziariamente dipendenti.

Il caso dei *publication bias* può, quindi, essere letto alla luce di un conflitto tra libertà di ricerca e libertà economica.

Emerge la necessità di bilanciare questi conflitti per preservare l'armonia tra i sottosistemi e garantire che siano in grado di coesistere all'interno della società.

In questa cornice teorica, diventa cruciale bilanciare i diritti fondamentali tenendo conto della loro cornice istituzionale, preservando l'autonomia dei sottosistemi, impedendo che le dinamiche interistituzionali compromettano il corretto funzionamento e l'interazione tra i diversi ambiti sociali.

Il sistema giuridico accoglie strumenti elaborati specificamente dai sottosistemi sociali (come l'elaborazione del *trial-registration*)⁵. Scrive a questo proposito Prandini:

Quando Teubner presenta il *trial-registration* come contro-istituzione sociale adatta a proceduralizzare la norma di collisione tra sottosistemi, sta proprio mostrando l'attivazione del sistema immunitario della società. Il *trial-registration*, come procedura obbligatoria di pubblicazione, va a rafforzare le difese immunitarie sociali laddove è stato segnalato il pericolo di assoggettamento di un sottosistema (scientifico) da parte di un altro (economico). (Prandini 2022b, p. 246)

Il *trial* di registrazione agisce come una sorta di dispositivo di protezione dei diritti fondamentali all'interno delle complesse dinamiche tra sottosistemi. I conflitti tra diritti fondamentali e logiche del plusvalore non mo-

5 Scrivono, in questo senso Teubner e Hansel (2014, trad. it. p. 51): “[P]er le manipolazioni del *publication bias*, i discorsi riflessivi di scienza e sanità hanno sviluppato un'alternativa collettivo-istituzionale di cui si propone una specifica forma giuridica [...]: la *trial-registration* come effetto orizzontale della libertà scientifica e del diritto alla salute, operato da organizzazioni e procedure [...]. Si organizzano obbligatoriamente registri di studi e di risultati ad accesso pubblico che comprendono gli studi dall'inizio delle ricerche e in maniera integrale, per permettere trasparenza e controllo dell'intero processo [...]. Questa tutela dei diritti fondamentali diventa efficace solo attraverso la cooperazione delle riviste specializzate che pongono come condizione per la pubblicazione l'iscrizione di tutti gli studi completati in questo registro. I risultati sulla sperimentazione di farmaci che devono essere immessi sul mercato, possono essere pubblicati solo se gli studi su cui si basano sono stati prima iscritti nel registro delle sperimentazioni cliniche inclusi tutti i risultati – positivi e negativi”.

netario, quindi, non sono risolti, ma sono accolti dal diritto, e stimolano la creazione di nuovi strumenti di regolazione che contribuiscono a garantire la coesistenza e la stabilità dei sottosistemi, anche quando le loro aspettative e obiettivi possono entrare in conflitto.

5. Il costituzionalismo societario

Un'altra fondamentale chiave di lettura per comprendere il fenomeno dell'(auto)sovversione del diritto è il concetto di "costituzione" così come inteso nella cornice del costituzionalismo societario teorizzato dal sociologo italo-americano David Sciulli (1988, 1992). I sostenitori del costituzionalismo societario presentano una concezione più ampia e complessa della costituzione, sintetizzabile nel motto "*ubi societas ibi constitutio*".

Il concetto di "costituzione", nella visione del costituzionalismo societario, non può essere circoscritto alla dimensione statale. Il termine 'costituzione' si riferisce all'insieme di regole, principi e valori che contribuiscono a definire le diverse istituzioni sociali. Non si tratta, quindi, necessariamente di norme formalizzate in documenti analoghi alle costituzioni degli stati.

La costituzione non è, in quest'ottica, baluardo esclusivo del diritto statale; essa è da intendersi, piuttosto, come una struttura portante di ogni sistema sociale. Non si tratta, tuttavia, di una struttura rigida, ma di una struttura dinamica e soggetta a mutamento. Nelle parole di Teubner "la costituzione è [...] un processo vivo che consiste nell'autoidentificazione di un sistema sociale con l'aiuto del diritto" (Teubner 2012, trad. it. p. 66).

Le istituzioni sociali sono dotate di una capacità (auto)costituzionale che deriva dalla loro differenziazione funzionale e dal fatto che esse sono espressioni di diverse razionalità.

Per questo, il pluralismo societario si riflette in un pluralismo costituzionale, dove, tuttavia, ogni società, e quindi ogni costituzione, ha aspirazioni proprie che possono sfociare in contraddizioni e conflitti tra i diversi sistemi. Così, la costituzione che emerge nel sistema economico è diversa e talora in contrasto con quelle che danno vita ad altri sistemi sociali come le comunità scientifiche, le organizzazioni internazionali, le comunità religiose, le organizzazioni sovranazionali.

Teubner utilizza il concetto di costituzionalismo societario per analizzare e comprendere le dinamiche del pluralismo. La sua analisi è radicata su un robusto fondamento meta-teorico caratterizzato da una articolata classificazione delle diverse forme di pluralismo. In questa prospettiva i sistemi sociali stabiliscono e applicano le proprie costituzioni, con i loro differenti valori, principi e obiettivi. Nulla esclude che tali costituzioni possano entrare in tensione e competizione tra loro, facendo emergere i conflitti intrinseci a ogni pluralismo.

Il fenomeno dell’(auto)sovversione può essere quindi inteso come emergente dai conflitti tra costituzioni.

Come sottolinea Prandini:

Con il saggio dedicato a David Sciulli, Teubner chiarisce in modo definitivo lo *status quaestionis* del costituzionalismo societario, sottolineando massimamente la funzione autoimmunitaria del sistema. (Prandini 2022, p. 263)

Il costituzionalismo societario evidenzia che i principi costituzionali possono trascendere la dimensione statale sotto almeno due profili. In primo luogo, tali principi incidono sulla natura dei sottosistemi sociali (economia, sanità, ricerca, etc.), poiché contribuiscono a delinearne le caratteristiche. In secondo luogo, poiché seguono la dimensione transnazionale dei sottosistemi, non sono geograficamente riducibili ai confini politici degli stati, proprio perché tali sottosistemi sociali operano al di là di tali confini. In questo senso, il concetto di costituzione può consentire di comprendere ogni sottosistema sociale funzionalmente differenziato a livello globale.

L’(auto)sovversione vista dalla prospettiva del costituzionalismo societario indica il modo in cui i processi costituzionali svolgono un ruolo critico nel destrutturare il sistema sociale. Tramite tali processi anche il sistema giuridico sviluppa capacità intrinseche di autocritica e auto-adattamento, permettendo la trasformazione e la rimessa in discussione delle proprie strutture per garantire la propria resilienza e autopoiesi nel lungo periodo.

L’(auto)sovversione non rappresenta un mero deterioramento del sistema costituzionale, ma piuttosto una dinamica adattiva che permette al sistema stesso di riconsiderare, ristrutturare e migliorare le proprie caratteristiche al fine di garantire una maggiore capacità di risposta alle sfide esterne e interne, contribuendo così alla sua sopravvivenza nel tempo.

6. La dialettica tra diritto e giustizia: alla ricerca di un equilibrio

Leggendo il titolo del saggio di Teubner “La giustizia auto-soversiva: formula di contingenza o di trascendenza del diritto?” è impossibile non pensare al capitolo de *Il diritto della società* dedicato da Luhmann al tema della “giustizia come formula di contingenza”. Secondo Luhmann, “Solo un osservatore esterno può parlare di formula di contingenza, mentre il sistema stesso deve designare la giustizia in un modo che renda chiaro che la giustizia è offerta e il sistema si identifica con essa come idea principio o valore” (Luhmann 1993, trad. it. p. 197).

E Teubner chiama Luhmann e Derrida ad assumere il ruolo di osservatori esterni. Scrive Teubner: “Sono necessari osservatori esterni come Jacques Derrida e Niklas Luhmann” per far luce sulla giustizia, “aspettativa fonda-

mentale degli uomini nei confronti del diritto” (Teubner 2008, trad. it. p. 12). Teubner utilizza e rielabora i loro strumenti concettuali, alla ricerca di un concetto di giustizia accettabile nella società contemporanea.

La tesi principale rappresenta quindi una sintesi tra l'approccio di Derrida e quello di Luhmann, e sottolinea che la giustizia, nel diritto, non mira solo alla contingenza, ma anche alla trascendenza. Mentre la dimensione sistemica e contingente della giustizia emerge nell'analisi di Luhmann, “Derrida – sottolinea Prandini – invoca la Giustizia come trascendenza del diritto” (Prandini 2022c, p. 328).

In questo senso, scrive Derrida:

[F]or a decision to be just and responsible, it must, in its proper moment if there is one, be both regulated and without regulation: it must conserve the law and also destroy it or suspend it enough to have to reinvent it in each case, rejustify it, at least reinvent it in the reaffirmation and the new and free confirmation of its principle. (Derrida 1992, p. 23)

La giustizia non può essere completamente determinata o definita dalle norme giuridiche esistenti, ma va al di là di esse. Una decisione giuridicamente giusta è, in questo senso “*both regulated and without regulation*”, poiché trascende il quadro giuridico predefinito e richiede un'apertura alla possibilità di reinventare e riconfigurare la legge stessa.

Nel conciliare le due posizioni, Teubner e Prandini ammettono che la giustizia abbia una pretesa di trascendenza, sia cioè uno schema di (auto) interpretazione del diritto costantemente messo in discussione dalle contraddizioni che emergono nel sistema. Di conseguenza, la giustizia non è né un criterio decisionale né il principio supremo del diritto, bensì il frutto di una descrizione nel sistema giuridico che spinge l'ordinamento giuridico a superare sé stesso, costringendolo a generare nuove operazioni interne a sé stesso. In questo modo, la giustizia è intesa come una forza sovversiva interna al sistema giuridico, attraverso la quale il “diritto protesta contro sé stesso” (Teubner 2008, trad. it. p. 24).

Il tema della giustizia e la sua relazione con i fenomeni di (auto)sovversione del diritto emerge anche nei saggi di Prandini (2022a, p. 171-358). Contrariamente alla tendenza del diritto verso la stabilità, la giustizia mette in discussione la certezza e l'autorità delle decisioni giuridiche, favorendo il disordine, rendendo esplicito il conflitto, spingendo al cambiamento e al conseguente adattamento del sistema.

Secondo Prandini, infatti, la giustizia “funge da dispositivo immunitario contro la chiusura del diritto.” (Prandini 2022b, p. 237)

La giustizia si ritorce, dunque, contro la tendenza del diritto a vincolarsi al passato e alla tradizione, interrompendo ogni operazione giuridica routinaria. Essa è, semmai, caratterizzata da un'alta indeterminatezza; rappresenta

un'aspirazione del sistema giuridico che si oppone alle restrizioni imposte dal sistema giuridico stesso. Il concetto di giustizia resta, insomma, legato a contesti e tempi particolari frustrando ogni ricerca di tipo universalistico.

Basti osservare la differenziazione dei concetti di giustizia in base alle diverse pratiche sociali. In società caratterizzate da una crescente frammentazione emergono le difficoltà di teorie, come quelle di Rawls e Habermas, che si basano su concetti di razionalità, consenso, reciprocità, applicati in chiave universale.

La giustizia non può più basarsi sull'universalizzazione del principio di reciprocità tra attori individuali. Ad opporvisi è proprio la policontestualità [*Polykontextualität*]⁶ e l'insormontabile differenza tra i diversi sistemi sociali. I diversi sistemi sociali sono, infatti, caratterizzati da razionalità diverse che resistono ad eventuali tentativi di universalizzazione. La giustizia deriva, invece, dalla capacità delle istituzioni di analizzare i propri limiti e di auto-limitarsi nel perseguire la propria razionalità specializzata.

In sintesi, la giustizia trascende le norme giuridiche esistenti e acquisisce al contempo un ruolo di fattore sovversivo e innovatore che opera sia sul piano della produzione sia su quello dell'interpretazione giuridica.

La giustizia può essere intesa come una forza sovversiva interna poiché illumina e mette in discussione le contraddizioni interne al sistema giuridico. Essa può essere anche espressione delle istanze dei diversi sistemi sociali, e può portare il sistema a generare nuove modalità operative (pur non essendo condizione sufficiente per un effettivo cambiamento).

In altri termini, la giustizia funge da dispositivo immunitario che impedisce al diritto di chiudersi in sé stesso e instaura con esso un processo dialettico. In questo senso è ravvisabile una simmetria tra la concezione della giustizia di Teubner e quella del filosofo messicano Eduardo García Máynez. Entrambi, infatti, considerano la giustizia come protagonista di un processo dialettico che porta all'(auto)sovversione del diritto. Anche in García Máynez dalla negazione scaturisce il cambiamento:

La coscienza valutativa di quanti sono soggetti all'ordinamento – scrive García Máynez (1963, trad. it. p. 218) – non impedisce loro di rinunciare alla facoltà del libero esame, l'esercizio di questa facoltà porta talvolta a negare che il diritto vigente corrisponda agli ideali per la realizzazione dei quali fu istituito. Sorge così, come prima manifestazione dell'antitesi, all'interno dello stesso processo dialettico, la critica delle istituzioni e delle leggi. La negazione del valore intrinseco di queste ultime, e in generale delle norme che determinano la loro struttura, implica a sua volta la affermazione del criterio di validità su cui si fonda quella negazione.

⁶ Sul tema dell'auto-decostruzione della gerarchia del diritto si veda anche Teubner (1996), la traduzione italiana del saggio appare in Teubner (1999, pp. 71-113).

Tuttavia, mentre nel pensiero di García Máynez la giustizia data da un insieme coerente di valori ai quali il diritto positivo tende, in Teubner la giustizia e al contempo aspirazione universale del diritto e istanza contingente, legata a contesti sociali specifici, molteplici e caratterizzati da razionalità contrastanti che ne mettono in discussione la natura universale.

La giustizia è, quindi, rappresentata come un concetto che va oltre il rigido sistema giuridico esistente. Essa agisce sia come forza interna che sfida il sistema, sia come dispositivo che suggerisce la possibilità del cambiamento condizionata da suggestioni sociali non riducibili al sistema del diritto. La giustizia appare dunque come una sorta di forza intersistemica capace di innescare processi di (auto)sovversione in un diritto policontesturale nel tentativo di rispondere alle esigenze mutevoli e contraddittorie di una società in costante evoluzione.

7. Conclusione: (auto)sovversione endogena del diritto e (auto)sovversione esogena del diritto

La riflessione sull'(auto)sovversione del diritto solleva importanti questioni sul funzionamento dei sistemi giuridici e sulla loro capacità di adattarsi e riformarsi. L'(auto)sovversione del diritto può essere sia *esogena*, sia *endogena*.

I fenomeni di (auto)sovversione *endogena* riguardano dinamiche interne al sistema giuridico, dinamiche che possono minare la sua coerenza o la sua capacità di raggiungere gli obiettivi. Ciò può includere la presenza di norme contraddittorie, ambigue o obsolete, che possono generare incertezza o inefficienza all'interno del sistema giuridico. Sotto questo profilo, la giustizia (intesa sia come aspirazione o pretesa del diritto di essere giusto, sia come richiesta di giustizia rivolta al diritto) gioca un ruolo fondamentale nello scatenare processi di trasformazione o di sfida alle norme giuridiche che provengono dallo stesso sistema giuridico, o da dinamiche interne ad esso. È il motivo per cui il diritto può sperimentare cambiamenti, adattamenti o evoluzioni come risposta alle sue stesse dinamiche interne.

Ma vi sono anche forme di (auto)sovversione *esogena*, fattori di contrasto, di trasformazione o sfida alle istituzioni giuridiche provenienti da istanze esterne al sistema giuridico stesso. Queste influenze possono provenire da altri sistemi sociali, da eventi storici, sviluppi tecnologici o interazioni tra diverse realtà istituzionali. L'(auto)sovversione esogena del diritto opera indirettamente sulle istituzioni giuridiche e può determinarne un adeguamento per rispondere alle richieste e alle dinamiche esterne, mantenendo la coerenza e l'equità, nel contesto del pluralismo dei sistemi sociali.

Un aspetto esogeno dell'auto-sovversione del diritto posto in evidenza deriva dalla relazione tra norme collettivo-istituzionali e norme giuridiche. In questo senso scrivono, ad esempio, Teubner e Hensel:

Scienza e sanità sviluppano, mediante i loro peculiari codici e programmi, degli orientamenti normativi che non sono identici alle opinioni convenzionali degli individui, ma hanno un carattere collettivo-istituzionale. Tali norme collettivo-istituzionali, che sono sedimentate in strutture cresciute nel corso del tempo, sono discusse criticamente nei discorsi riflessivi della scienza e della sanità prima di essere verificate mediante i parametri del diritto ed essere poste come norme giuridiche. (Teubner, Hensel 2014, trad. it. p. 51)

Tra le diverse forme di (auto)sovversione del diritto si possono prendere in considerazione alcune misure preventive, come l'implementazione di meccanismi decentralizzati di controllo. Il sistema giuridico statale, in questa prospettiva, non è l'unica fonte di "istituzioni immunitarie sociali"; tali istituzioni possono emergere anche in contesti extrastatali, a seguito di conflitti tra istituzioni orientate a plusvalori confliggenti.

Concludo con un riferimento finale al libro *L'(auto)sovversione del diritto: ambiguità e paradossi del sistema immunitario della società*, dal quale abbiamo preso le mosse per intraprendere questa riflessione. Si dice che non si debba giudicare un libro dalla copertina, ma la presenza dell'immagine suggestiva del *Cadeau* di Man Ray sulla copertina del libro di Teubner e Prandini (2022) offre sicuramente al lettore un'indicazione intrigante sul suo contenuto. Il potente simbolo del *Cadeau* offre un provocatorio spunto di riflessione ispirato da un parallelismo tra arte e diritto. Come l'arte sfida i confini dell'estetica convenzionale, così il diritto sfida i limiti della giustizia convenzionale, destabilizza schemi consolidati e pone in discussione le sue stesse fondamenta al fine di rinnovarsi e rivitalizzarsi. Questa è, forse, l'idea portante del libro e, al contempo, la chiave di lettura del fenomeno dell'(auto)sovversione nel diritto.

Bibliografia

- Alexy, R., (1994), *Theorie der Grundrechte*, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
Traduzione italiana di L. Di Carlo, *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 2012.
- Alexy, R., (2010), *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford, Oxford University Press.
- Derrida, J., (1992), *Force of Law: The Mystical Foundation of Authority*, in Cornell D., ed., *Deconstruction and the Possibility of Justice*, New York, Routledge, pp. 3-68.
- Luhmann, N., (1984), *Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie*. Traduzione italiana di A. Febbrajo, R. Schmidt, *Sistemi sociali: Fondamenti di una teoria generale*, Bologna, Il Mulino, 1990.

- Luhmann, N., (1993), *Das Recht der Gesellschaft*, Frankfurt am Main, Suhrkamp. Traduzione italiana a cura di L. Avitabile, *Il diritto della società*, Torino, Giappichelli, 2012.
- García Máynez, E., (1963), Validez formal y validez material en sentido jurídico-positivo, y validez objetiva o intrínseca en sentido axiológico, in *Symposium sobre derecho natural y axiología*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., pp. 83-97. Traduzione italiana rivista da L. Passerini Glazel, *Validità in senso positivo vs. validità in senso axiologico*, in G. Lorini, L. Passerini Glazel, a cura di, *Filosofie della norma*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 209-219.
- Prandini, R., Teubner, G., (2022), *La (auto)sovversione del diritto: ambiguità e paradossi del sistema immunitario della società*, Milano, FrancoAngeli.
- Prandini, R., (2022a), L'auto-sovversione del sistema come compimento della sua autonomia, in Prandini, R., e Teubner, G., *La (auto)sovversione del diritto: ambiguità e paradossi del sistema immunitario della società*, Milano, FrancoAngeli, 171-358.
- Prandini, R., (2022b), *Secondo tempo*. Costituzioni societarie, collisioni, plusvalori e contro-diritti, in Prandini, R., e Teubner, G. (2022), *La (auto)sovversione del diritto: ambiguità e paradossi del sistema immunitario della società*, Milano, FrancoAngeli, pp. 232-289.
- Prandini, R., (2022c), *Stingers*. L'auto-sovversione come auto-immunizzazione, ovvero del negativo come forma di affermazione, in Prandini, R., e Teubner, G., *La (auto)sovversione del diritto: ambiguità e paradossi del sistema immunitario della società*, Milano, FrancoAngeli, pp. 320-358.
- Sciulli, D., (1988), Foundations of Societal Constitutionalism: Principles from the Concepts of Communicative Action and Procedural Legality, *The British Journal of Sociology*, 39, 3, pp. 377-408. <https://doi.org/10.2307/590484>.
- Sciulli, D., (1992), *Theory of Societal Constitutionalism: Foundations of a Non-Marxist Critical Theory*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Sunstein, C.R., (2007), *Republic.com 2.0*, Princeton, Princeton University Press.
- Teubner, G., (1989), *Recht als autopoietisches System*, Frankfurt am Main, Suhrkamp. Traduzione italiana cura di A. Febbrajo e C. Pennisi, *Il diritto come sistema autopoietico*, Milano, Giuffrè, 1996.
- Teubner, G., (1996), *Des Königs viele Leiber. Die selbstdekonstruktion der Hierarchie des Rechts*, in *Soziale Systeme*, 2, pp. 229-255. Traduzione italiana di B. Bodmer e E. Mazza-Teubner, in Teubner, G., *Diritto policontesturale: prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi sociali*, Napoli, Città del Sole, 1999, pp. 71-112.
- Teubner, G., (1999), *Diritto policontesturale: prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi sociali*, Napoli, Città del sole.

- Teubner, G., (2006), *Dealing with Paradoxes of Law: Derrida, Luhmann, Wiethölter*, in Perez, O., e Teubner, G., a cura di, *Paradoxes and Inconsistencies in the Law*, Oxford, Hart Publishing, pp. 41-64.
- Teubner, G., (2008), *Selbstsubversive Gerechtigkeit: Kontingenz oder Transzendenzformel des Rechts?* *Zeitschrift für Rechtssoziologie*, 29, pp. 9-36. Traduzione italiana di A.M. Ruffino rivista da R. Prandini, *La giustizia auto-sovrversiva: formula di contingenza o di trascendenza del diritto?* In Prandini, R., Teubner, G. (a cura di), *La (auto)sovversione del diritto: ambiguità e paradossi del sistema immunitario della società*, Milano, FrancoAngeli, pp. 11-36.
- Teubner, G., (2012), *Verfassungsfragmente: Gesellschaftlicher Konsitutionalismus in der Globalisierung*, Frankfurt am Main, Suhrkamp. Traduzione inglese di G. Norbury, *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford, Oxford University Press. Traduzione italiana di L. Zampino, *Nuovi conflitti costituzionali: norme fondamentali dei regimi transnazionali*, Roma, Mondadori, 2012.
- Teubner, G., (2021), *Die Verfassung Gesellschaftlicher Mehrwerte*, *Zeitschrift Für Rechtssoziologie*, 40, 1-2, pp. 117-50. <https://doi.org/10.1515/zfrs-2020-0005>. Traduzione italiana di G. Maestri, *La costituzione del plusvalore non monetario*, in Prandini, R., Teubner, G. (a cura di), *La (auto)sovversione del diritto: ambiguità e paradossi del sistema immunitario della società*, Milano, FrancoAngeli, 2022, pp. 109-132.
- Teubner, G., Hensel, I., (2014), *Matrix Reloaded: Kritik der staatszentrierten Drittwirkung der Grundrechte am Beispiel des Publication Bias*, *Kritische Justiz*, 47, pp. 150-168. Traduzione italiana di G. Maestri, *Matrix Reloaded: critica dell'effetto orizzontale dei diritti fondamentali centrato sullo Stato sull'esempio del publication bias*, in Prandini, R., Teubner, G., a cura di, *La (auto)sovversione del diritto: ambiguità e paradossi del sistema immunitario della società*, Milano, FrancoAngeli, pp. 37-56.

**From State Politics to Global Societal Constitutions: A Review
Note on Scamardella's *Etsi Constitutio non daretur*.
*Le costituzioni civili nel mondo transnazionale***

**Dalla politica statale alle costituzioni sociali globali: una nota
sul libro di Scamardella *Etsi Constitutio non daretur*.
*Le costituzioni civili nel mondo transnazionale***

JIRÍ PŘIBÁŇ¹

Sommario

Il contributo intende offrire una rilettura critica dell'ultima monografia di Francesca Scamardella, *Etsi Constitutio non daretur. Le costituzioni civili nel mondo transnazionale* (2023). Il libro prova ad esplorare la categoria del 'costituzionalismo sociale' che tra i suoi principali e contemporanei interpreti annovera Gunther Teubner. Tuttavia, non si tratta di una semplice ri-proposizione della teoria del sociologo tedesco, perché l'autrice iscrive la nuova "questione costituzionale" nell'attuale contesto sociale, politico e giuridico, caratterizzato da un polisemico pluralismo giuridico. Invocando una governance costituzionale di tipo transnazionale, il costituzionalismo post-weimariano si dota dell'elemento riflessivo e di quello funzionale. Questo ci conduce ad immaginare una normatività costituzionale che limiterebbe il potere espansionistico dei sottosistemi sociali, piuttosto che organizzare il potere politico, come hanno fatto le Costituzioni tradizionali.

Parole chiave: costituzionalismo sociale, Gunther Teubner, teoria dei sistemi, governance costituzionale transnazionale, Costituzione funzionale e riflessiva.

Abstract

The article offers a critical reinterpretation of Francesca Scamardella's latest monograph, *Etsi Constitutio non daretur. Civil constitutions in the transnational world* (2023). The book seeks to explore the category of 'social constitutionalism', whose main contemporary proponents include Gunther Teubner. However, this is not a simple re-proposal of the German sociologist's theory, since the author situates the new "constitutional question" in the current social, political, and legal context, characterized by a multi-face-

1 School of Law and Politics, Cardiff University, priban@cardiff.ac.uk

ted regulatory pluralism. By calling for a new constitutional governance of a transnational type, post-Weimar constitutionalism is complemented by a reflective and a functional element. This leads us to imagine a constitutional normativity that would limit the expansionist power of social subsystems rather than organizing political power, as traditional Constitutions have done.

Keywords: social constitutionalism, Gunther Teubner, theory of systems, transnational constitutional governance, functional and reflexive Constitution.

1. Beyond the national Constitution: constitutionalism, global constitutionalism, social constitutionalism

“Etsi Constitutio non daretur. Le costituzioni civili nel mondo transnazionale” is the title of Francesca Scamardella’s latest monograph, edited by FrancoAngeli (2023).

Starting with a first and very general consideration, the title is insightful for two main reasons. First, it immediately recalls the well-known expression coined in the 17th century by Grotius, *Etsi Deus non daretur*, with which the Dutch philosopher intended to affirm the validity of natural law, beyond the existence of God.

Second, the title chosen by Francesca Scamardella heralds the existence and affirmation of a constitutional normativity beyond the formal and material Constitution that we all know as the supreme legal source of modern nation states.

The socio-legal context of the book is the last forty years of our history, dominated by globalisation and profound social, cultural, political, economic and, finally, legal transformations. These are radical and deep changes that Francesca Scamardella re-reads in terms of an increase in the complexity of the processes of social differentiation that, among other things, have favoured the emergence of an informal, softer, unofficial normativity and that have weakened the nation states, taking away from them the exclusive dominion of legislative processes.

It is just that in recent years global processes seem to have run out of steam, due to the painful economic and financial crises that have affected several countries since the beginning of the new millennium. Does this imply a return *sic et simpliciter* to the nation-state, with globalisation and its effects zeroed in? According to the Author – although we are still crossing a moment of new and radical changes – it is not possible to take leave of the globalisation scenarios and return *tout court* to the nation state as we knew it with the Peace of Westphalia.

In this new scenario in which different and distinct instances coexist, the crucial question, and no longer postponed, then becomes the following for the Author: *what law do we need? What regulation should we call for?* Is there a regulation that develops beyond positive law, beyond the legal sources as we have known them from the experience of the modern legislative state?

If the autonomy of social systems and sub-systems in the transnational space has determined the genesis of a new systemic normativity, more spontaneous and flexible, than the traditional one, the question now moves to a further level that invests in constitutional normativity. The point, in fact, is no longer to admit that systems such as the Internet, science, economics or money have developed a regulatory autonomy but that these sub-systems are equipped with real 'civil constitutions' that can be interpreted as an expression of a new constitutionalism, social or societal, according with Gunther Teubner who can be considered one of the main theorists of this socio-legal perspective.

The constitutional dimension is thus recalled and developed by the Author by raising two main trajectories: on the one hand, we are in the presence of a new "constitutional question" (Scamardella 2023, p. 17), because it is a matter of identifying the structure (i.e. the ontological constitution) of these systems and sub-systems (what is, for example, the structure of the Internet or open science?). On the other hand, the "constitutional question" concerns the attempt to stop or at least limit the colonizing tendencies of these sub-systems which, with their normative autonomy, can, at times, damage or restrict fundamental rights and freedoms (recurrent, in the book, is the example of the Internet and all related issues such as the privacy of sensitive data, fake news, etc.).

The book, with a preface by Joxerramon Bengoetxea, proposes an introductory Incipit, *World Without End or The End of The World?*, in which the Author presents to the reader the questions she intends to analyze and address in the pages she writes.

Then follow five chapters in which the new constitutional question is examined from the perspective of the traditional theory of constitutionalism and up to what the author calls the "third way" of constitutionalism, that is, social (or societal) constitutionalism.

In the first chapter, starting from the traditional constitutional theory, the Author examines those historical and socio-legal processes that led to the birth of a global constitutionalism, reconstructing the main voices that have theorized this new perspective (Habermas 2023, [2011]2012, [2011]2017, [2007]2008, Fried 2000, Grimm 2018, 2010, Ferrajoli 2022, 2021, 2017). Immediately emerges what Francesca Scamardella considers a kind of third way, between national and global constitutionalism, that is, social constitutionalism, understood as constitutionalization of systemic normativity beyond the national state space. The perspective – that the Author retrieves

from Gunther Teubner – is reconstructed following two main trajectories: systemic theory and the functional-constitutional perspective.

It is not a question of developing a theory contrary to the (constitutional) sovereignty of the state but of following the evolution of constitutionalism beyond the state and of grasping it in those movements of social systems and sub-systems in the transnational space. The idea, ultimately, is that social constitutionalism is based on the possibility of separating the traditional idea of the indissoluble link between constitutionalism and politics and of admitting processes of constitutionalization also between the social spheres.

In the second chapter, Francesca Scamardella recalls the systemic theory, in its evolution from Luhmann ([1972]1977, [1984]2001, 1986) to Teubner's (1983, 1996), as the theoretical antecedent of the social constitutionalism, highlighting, above all, the reflective element and its evolution in Teubner's perspective.

The third chapter is devoted to a functional conception of the Constitution. It means that the “new” constitutional process does not grasp so much the aspect of the *pouvoir constituant*, of a power that must be legitimized through the supreme normative document, but the need to limit systemic colonizing tendencies.

Systemic theory, above all in its reflexive feature (Teubner 1983), and functional constitutionalism are the two constitutive presuppositions of the theory of social constitutionalism, since the first one expresses the reflective element of law, while the other one (the functional interpretation of the Constitution and constitutionalism) allows to rethink the ability of constitutionalism and constitutionalization processes to limit the negative effects of the systemic explosion in globalized society.

In the fourth chapter, the Author points out the conditions necessary for the creation of civil constitutions by transnational private regimes and investigate the nature of the new constitutional subjects moving in the supranational panorama. To re-read the transnational constitutional processes, it will also be necessary to question the role of fundamental rights, which for Teubner develops a so-called horizontal effect (2011a, 2011b, 2011c, [2012]2012). The rights, together with those spontaneous movements from below that civil society develops, embody the necessary limit to systemic colonial expansionism, expressing a dual function of the Constitution that, even at the global level, not only legitimizes power but must also (and above all) limit it.

The question can also be formulated as follows: How to reconcile the inevitable constitutionalization of systems and sub-social systems with the constitutionalization of fundamental rights and freedoms that in the twentieth century passed through a salvific process of national constitutionalization that now seems to have lost its impetus and its attractiveness?

In the last chapter, the Author resumes the threads of the discourse, trying to give an account of the protagonism of the legal pluralism examined in the previous chapters and outlines a new transnational constitutional governance. It is a theoretical-descriptive model, but it also has a normative value that arises from social constitutionalism borrowing from it both the reflective element and the functional one. It is therefore a governance that should express a reasonable law capable of turning back on itself and able to limit systemic colonizing expansions.

To better delineate this model, the author analyzes some judgments of the European Court of Justice on the ESM (European Stability Mechanism). The choice is not accidental, because the decisions examined show the European tendency to give priority to neoliberal instances, instead of policies of solidarity between member countries. Here then returns the image of a constitutional governance of transnational actors that arises from the awareness that power has emerged from the riverbed of the state and has poured into the many riverbeds of the globalized world and that the same happened for the normativity, borrowed in new principles, rules, institutes, practices laboriously produced by the forge of the great economic operators, the new merchants of the global area. Transnational constitutional governance is therefore a challenge that indicates the impossibility of reducing the global to unity and the tendency of legal systems to fragment under global pressure but, at the same time, try to interpret the attempt to govern these phenomena, despite their polysemy and mutability.

In her insightful monograph *Etsi Constitutio non daretur*, the normativity of 'civil constitutions' in the globalised world, Francesca Scamardella writes that

[...] we are therefore in the presence of a form of *governance* that contrasts with classic *government* not only because of the reticular and more flexible ways in which it operates, instead of *command-and-control* mechanisms, but above all because of its capacity to develop a political and regulatory hybridity, derived from the connected action of nation-States and other actors of global society: multinationals, associations, non-governmental organisations, agencies, etc. (Scamardella 2023, p. 122)²

2 Traduzione personale dall'italiano: "Siamo cioè in presenza di una governance che si contrappone al classico government non solo per le modalità con cui agisce, reticolari e maggiormente flessibili, in luogo di meccanismi di *command-and-control*, ma soprattutto per la capacità di sviluppare una ibridazione politica e normativa, derivata dall'azione connessa di Stati-nazione e di altri attori della società globale: multinazionali, associazioni, organizzazioni non governative, agenzie, ecc." (Scamardella 2023, p. 122).

The statement summarises both the problem and perspective selected to address the evolution of societal or civil constitutions operating beyond the institutional framework of modern law and politics.

2. Towards a global constitutional governance

Scamardella is aware that modern constitutional theory requires legal as much as philosophical conceptualisations because the idea of political constitution evolving through structural coupling between the systems of positive law and politics is still considered the very foundation of legitimate government. Modern normative constitutional and political theory draws on the generally shared belief that legality is the most efficient tool of limiting government and its political power as much as granting citizens their freedom and rights. The rule of law expressing the people's collective will shapes the constitution of modern democratic statehood in both descriptive and normative terms. Nevertheless, the process of globalisation reveals frictions and differentiation of law and politics and leads to the constitutionalisation of many societal areas beyond politics.

Establishing her philosophical and theoretical position, Scamardella adopts recent theory of global societal constitutions and governance formulated by Gunther Teubner and other sociologists (Ferrajoli 2017, 2022, Thornhill 2016, Dunoff and Trachtman 2008, Weiler and Wind 2003, Wiener 2011, Schwöbel 2011) of global constitutionalism to explore non-political and non-juridical constitutionalisations of global governance. The distinction between the political system operating through power and external social domains of what Scamardella poetically describes as “new islands of constitutionality in the ocean of globalisation” (Scamardella 2023, p. 110)³ in the fourth chapter of her book, powerfully demonstrates the need of methodological modifications in constitutional and socio-legal theories extending the concept of constitution beyond its classical juridical meaning.

Furthermore, the disconnection of the constitution from statehood and its political institutions invites rethinking specific modes of constitutional governance and its hybridisation as much as analysing new constitutional subjects and agencies beyond popular sovereignty, nationhood and constituted/constituent power dichotomy. The constitution as a normatively binding institution evolves through the hybridisation of governance regimes and passes the unity of law to a multitude of global societal self-constitutionalisations.

3 Traduzione personale dall'italiano: “Nuove isole di costituzionalità nell'oceano della globalizzazione”. È il titolo del quarto capitolo del volume.

Scamardella's book succeeds exactly in this decoupling of institutional politics and constitutions which opens new theoretical routes of studying the constitutionalisation of different transnational regimes and their subjects and agencies from economy and technologies to the digital media, sport and other private regimes evolving in global society.

References

- Dunoff, R.J., Trachtman, J.P., (2008), *A Functional Approach to Global Constitutionalism*, Harvard Public Law Working Paper no. 08-57, <http://ssrn.com/abstract=1311983>, 21.
- Ferrajoli, L., (2017), *Iura Paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Ferrajoli, L., (2021), *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferrajoli, L., (2022), *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli.
- Fried, C., (2000), Comment: Constitutionalism, Privatization, and Globalization, *Cardozo Law Review*, 21, 4, pp. 1091-1094.
- Grimm, D., (2010), The Achievement of Constitutionalism and its Prospects in a Changed World, in Dobner, P., Loughlin, M., eds., *The Twilight of Constitutionalism?*, Oxford, Oxford University Press, pp. 3-22.
- Grimm, D., (2018), La conquista del costituzionalismo e le sue prospettive in un mondo trasformato, *Scienza & Politica*, 30, 59, pp. 131-156.
- Habermas, J., [2007](2008), La costituzionalizzazione del diritto internazionale e i problemi di legittimazione che deve affrontare una società mondiale giuridicamente costituita, *Iride*, 1, pp. 5-24.
- Habermas, J., [2011](2012), *Quest'Europa è in crisi*, traduzione italiana di C. Mainoldi, Roma-Bari, Laterza.
- Habermas, J., [2011](2017), *Una Costituzione per l'Europa?*, prefazione di A. Cecere, traduzione italiana di M. Anastasio, Roma-Bari, Laterza.
- Habermas, J., (19 febbraio, 2023), L'Europa tra Guerra e Pace. *La Repubblica*, pp. 19-21.
- Luhmann, N., [1972](1977), *Sociologia del diritto*, traduzione italiana di A. Febbrajo, Roma-Bari, Laterza.
- Luhmann, N., [1984](2001), *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, traduzione italiana di A. Febbrajo, R. Schmidt, Bologna, il Mulino.
- Luhmann, N., (1986), The Autopoiesis of Social Systems, in Geyer, F., van der Zouwen, J., eds., *Sociocybernetic Paradoxes: Observation, Control and Evolution of Self-steering Systems*, London, Sage, pp. 172-192.

- Scamardella, F., (2023), *Etsi Constitutio ne daretur. Le costituzioni civili nel mondo transnazionale*, Milano, FrancoAngeli.
- Schwöbel, C.E.J., (2011), *Global Constitutionalism in International Legal Perspective*, Leiden, Nijhoff.
- Teubner, G., (1983), Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, *Law & Society Review*, 17, 2, pp. 239-285.
- Teubner, G., (1996), *Il diritto come sistema autopoietico*, edizione italiana a cura di A. Febbrajo, C. Pennisi, Milano, Giuffrè.
- Teubner, G., (2011a), Social Constitutionalism Without Politics? A Rejoinder, *Social & Legal Studies*, 20, 2, pp. 248-252.
- Teubner, G., (2011b), Horizontal Effect Revisited. A Reply to Four Comments, *Rechtsphilosophie & Rechtstheorie*, 40, pp. 275-285.
- Teubner, G., (2011c), Transnational Fundamental Rights: Horizontal Effect?, *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, 40, 3, pp. 191-215.
- Teubner, G., 2012, *Nuovi conflitti costituzionali. Norme fondamentali dei regimi transnazionali*, traduzione italiana di L. Zampino, Milano, Bruno Mondadori.
- Thornhill, C., (2016), *A Sociology of Transnational Constitutions. Social Foundations of the Post-National Legal Structure*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Weiler, J.H., Wind, M., eds., (2003), *European Constitutionalism Beyond the State*, Cambridge, Mass., Cambridge University Press.
- Wiener, A., (January 28-29, 2011), Global Constitutionalism: Mapping an Emerging Field, in the proceedings of conference *Constitutionalism in a New Key? Cosmopolitan, Pluralist and Public Reason-Oriented*, Berlin, WZB and Humboldt University.

Libri ricevuti

- Aa. Vv., (2023), *Il diritto come forma dell'esperienza*. Per Paolo Grossi. *Quaderni fiorentini*, 52, Milano, Giuffrè Lefebvre, tomo I, pp. 1-478, tomo II, pp. 579-1252.
- Allegri, Perla Arianna, (2023), *Retoriche rieducative, pratiche penitenziarie e formazione professionale. Una ricerca socio-giuridica nelle carceri italiane*, Prefazione di Vladimiro Zagrebelsky, Bologna, Il Mulino, pp. 164
- Buffa, Matteo, (2023). *Trattenuti e trattamenti. Esistenze e spazi nella nemesi del diritto*, Verona, Ombre Corte, pp. 333.
- Charrier, Philippe, (2023), *Sociologie de la médiation judiciaire*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, pp. 278.
- Colloca, Stefano, (2022), *Sul limite del diritto. Studio di filosofia dell'ordinamento giuridico*, Bari, Cacucci, pp. 136.
- Cucco, Ishvarananda, (2022), *Attualità antropologico-filosofica di Lévi-Strauss*. Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 307.
- González Jácome, Jorge, & Nicolás Parra Herrera, (editori), (2021), *Teorías contemporáneas del derecho. Mapas y lecturas*, Bogotá, Legis Editores, pp. XXIII+343.
- Lefebvre, Marie-Pierre, Gaël Chantepie, Camille François, Flavia Leone, Romain Melot, & Emilia Schijman, (2023), *Vivre en copropriété. L'indivision en pratiques*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, pp. 189.
- Lo Giudice, Alessio, (2023), *Il dramma del giudizio*, Milano-Udine, Mimesis, pp. 201.
- Mancini, Letizia, & Daniela Milani, (a cura di), (2022), *Pluralismo religioso e localismo dei diritti*, Milano, Giuffrè, pp. 280.
- Mori, Valerio, & Alessia Farano, (a cura di), (2021), Cento anni di "Rivista internazionale di filosofia del diritto". I giovani studiosi. Numero speciale della *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, Serie V, n. 4/2021, pp. 645-944.
- Mori, Valerio, & Alessia Farano, (a cura di), (2022), Cento anni di "Rivista internazionale di filosofia del diritto". Numero speciale della *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, Serie V, 1-2, pp. IV+355.
- Pattaro, Enrico, [1978]2023, *Filosofia del diritto. Diritto. Scienza giuridica*. A cura di Massimo La Torre, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 202.
- Pezzola, Rita, (2022), *Il notaio e l'ospedale. Affermazione personale e servizio alla comunità di San Romerio e di Santa Perpetua di Tirano nelle scritture di Ruggero Beccaria (sec. XIII)*, Morbegno, Ad Fontes, pp. XII+149.
- Predieri, Alberto, [1951]2023, *Lineamenti della posizione costituzionale del presidente del Consiglio dei ministri*. Ristampa inalterata con Prefazione di

- Giuseppe Morbidelli e Introduzione di Augusto Barbera, Milano, Giuffrè Lefebvre, pp. 164.
- Rauty, Raffaele, (2023), *Annie Marion MacLean: una sociologa a Chicago*, Calimera, Kurumuny, pp. 141.
- Rauty, Raffaele, (a cura di) (2023), *Giovani nel tempo. Lezioni nell'Università di Salerno*, Calimera, Kurumuny, pp. 112.
- Roselli, Orlando, (2023), *Riforme costituzionali. Alla ricerca di una strategia riformatrice condivisa*, Firenze, Passigli, pp. 102.
- Sartor, Giovanni, (2022), *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, Giappichelli, pp. XIII+167.
- Scamardella, Francesca, (2023), *Etsi Constitutio non daretur. Le costituzioni civili nel mondo transnazionale*, Milano, Angeli, pp. 176.
- Silva García, Germán, (editor), (2023), *Tratado latinoamericano de sociología jurídica*, Teusaquillo-Bogotá, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios-ILAE, pp. 668.
- Valitutti, Dante, (2023), *Gustav Radbruch. Relativismo - Equità - Trialismo metodologico - Certezza giuridica - Diritto sovralegale*. Bologna, Derive Approdi, pp. 89.
- Vogliotti, Massimo, (a cura di), (2022), *L'arcipelago del diritto. Lezioni per i futuri naviganti. In ricordo del decennale della Cattedra Galante Garrone*, Torino, Rosenberg & Sellier, pp. 370.